IL CENSIMENTO MILANESE

OPERA

DEL DOTTOR

NATALE COTTA MORANDINI

AUTORE DEI PRINCIPJ INTORNO ALLE ASSICURAZIONI MARITTIME
MAESTRO PRIVATO DI LEGGE E MEMBRO DELLA FACOLTÀ POLITICO-LEGALE
RESIDENTE PRESSO L'I. R. UNIVERSITÀ DI PAVIA

Censum instituit, rem tanto futuro imperio saluberrimam.
TITO LIVIO.

VOLUME PRIMO

MILANO

PER NICOLÒ BETTONI E COMP.

M.DCCC.XXXII

Un Écrivain des plus polis et des plus féconds qu'ait produits la France, prétend que tout est dit. Sa pensée a plus de brillant que de solide; c'est rendre peu de justice à ce qui vit; c'est mépriser la postérité, que de la croire incapable d'inventer. Non, tout n'a pas été dit, et jamais on ne dira tout; la nature est un fond inépuisable; plus on creuse, plus on découvre: je pourrois citer je ne sais combien de témoins.

L'Abbé Roissard.

L'AUTORE
A CHI LEGGE

Opera veramente grande ed utile, al sentire anche degli antichi sapienti, si è quella del Censimento, non solo pel diretto fine a cui mira, per l'equabile cioè ripartizione delle imposte, ma ancora perchè spesso è un preliminare necessario, onde porre in miglior ordine l'economia pubblica. Colla compilazione difatti del nuovo Estimo nell'antico Stato di Milano, ogni progetto tendente al pubblico bene si rese di natura sua eseguibile con vero profitto, siccome senza tale ajuto sarebbe stato privo d'attività qualunque pensiero di riforma del vecchio sistema, deformato dagli effetti perniciosi dell'oscurità e dell'arbitrio.

Col soccorso della storia, maestra non meno degli uomini che delle cose, possiamo con certezza asseverare, che la rinnovazione dell'Estimo si deve in ogni tempo all'estenuazione dell'erario camerale ed agli aumenti straordinarj delle

imposte; perciocchè importando soprattutto nelle angustie dello Stato di togliere ogni contingibile arbitrio nell' imporre ed ogni disuguaglianza nel ripartire le imposte, spontaneo si presenta sul tappeto l'esame intorno ai difetti del sistema economico, e qualora questo si riconosca dannoso agli interessi della Nazione, si presenta pure spontanea la riforma, la quale se da un lato è un rimedio fondamentale di tutti i mali, che si scorgono nel Governo economico, dall' altro rende meno sensibile e doloroso l'aumento straordinario, con cui talora i Sovrani sono loro malgrado costretti di aggravare i loro popoli.

Furono le lunghe e frequenti guerre che dovè soffrire la Lombardia nel tempo dell' imperatore Carlo V, che obbligarono questo principe ad imporre sullo Stato di Milano diversi sussidj straordinarj, per supplire al mantenimento delle truppe; e la frequenza di tali sussidj oltre alle doglianze pel nuovo carico risuscitò nelle provincie dello Stato Milanese le querele altre volte promosse sopra la disuguaglianza che s'incontrava nel ripartirne il pagamento; talchè fu al tempo di quell' imperatore che si domandò per questo dominio la compilazione di un' Estimo generale.

Fu lo stabilimento della diaria contribuzione,

ordinata dal principe Eugenio di Savoja Governatore di Milano, che risuscitò con maggior fervore del solito i discorsi economici. Colla riduzione di tutti i carichi militari, del soccorso mensuale cioè, dei foraggi, proviande, artiglieria, treno ed alloggiamenti in un sol canone sotto il nome di diaria avendo quel principe aumentata l'imposta universale (per aver portato il tributo in ragione di lire 22,000 al giorno) si fè sentire sotto il peso di tale contribuzione più gravoso lo sbilancio dell' antico sistema, e quindi le voci di ognuno si rivolsero alla riforma, siccome all'unico sollievo che lo Stato potesse sperare.

Dopo che in questi ultimi trent' anni, scrive il chiarissimo consigliere Lupi, i principali Stati d' Europa furono obbligati ad accrescere notabilmente la milizia e mantenersi in continua attitudine, ora di guerra, ora di difesa, ora per una temuta invasione, ed ora per conservare l' equilibrio delle proprie forze, in concorso di quelle delle altre potenze; dopochè l' incivilimento, il progresso delle arti e dell' industria, e l' aumento della massa del numerario in circolazione accrebbero i bisogni ed i comodi sociali, fu forza ai Governi decomporre e riformare gli antichi piani di finanza che erano conformi ad

uno Stato permanente di pace, ad abitudini diverse e ad un ordine di amministrazione non più adattato al carattere della successa generazione, e quindi costretti furono ad estendere le esistenti imposizioni, crearne alcuna volta ancora delle nuove, aumentare il debito pubblico, alienare le proprietà e piegarsi insomma a tutto ciò che l' impero delle circostanze esigeva.

La Francia fu la prima, prosegue, a' giorni nostri, che per rimediare alle sue finanze abbattute dalle scosse della rivoluzione, non indugiò fra il tumulto delle guerre e delle interne discordie ad occuparsi dell' introduzione di un catastro generale fondiario, che facesse conoscere il vero valore del suo territorio, affine di applicarvi una proporzionata annua contribuzione e perchè con esso si potessero, di mano in mano che si eseguiva, abolire gli antichi informi metodi di ripartizione, contro cui i contribuenti non cessavano di reclamare.

Il bisogno, in cui si trovava la Francia, di non più differire l' esecuzione della grand' opera, è quello stesso che al principio dello scorso secolo sentivano energicamente le provincie di Lombardia, attesa la sproporzionata ripartizione che si faceva su di esse delle enormi gravezze militari,

come oggidì è possentemente sentito da tutti quegli Stati che avendo dovuto in questi ultimi tempi accrescere le forze militari ed altri loro impegni, e per conseguenza le pubbliche imposizioni, pensano di trovarvi l'equabile riparto dell' aumentata contribuzione con un regolare catasto.

Non è però la sola Francia che impegnata sia nella rinnovazione del catasto fondiario, ma vi è pure l'Austria presentemente nel Regno Lombardo-Veneto e nelle Provincie Illiriche, come ancora il Regno di Baviera, il Ducato di Parma e Piacenza, quello di Toscana, gli Stati Pontificj, il Ducato di Massa e Carrara, e persino l'Egitto, i quali, chi con un metodo, chi con un altro, stimarono gli oggetti censibili a seconda delle proprie circostanze; ma tutti però sono d'accordo, osserva l'esimio scrittore, nel volere radicalmente migliorare questo ramo d'imposizione col mezzo di un catasto che presenti al suo compimento la perequazione fra le diverse rendite degli appezzamenti collettabili.

Il Censimento però di Milano servì di base a tutti gli accennati Catasti prediali, cosicchè desso a ragione si chiama il Regolo de' Censimenti. *Se la Francia non vide in atto pratico giustificata la bontà e la convenienza delle modifica-*

zioni che vi volle introdurre, l'imperatore Francesco I, fatto più instrutto dall'esperienza, prescrisse, che nel nuovo catasto da estendersi su tutta la superficie del Regno Lombardo-Veneto, si debbano seguire gli stessi principj e le stesse massime, o in altri termini, il nuovo catasto sia una continuazione di quello del Milanese.

Sebbene la necessità di un regolare e stabile Censimento sia generalmente conosciuta e presso molti popoli messo in esecuzione, niuno finora si è occupato a mettere sotto un punto di vista tutte le basi su cui si fonda, a dargli il carattere di scienza, e ad offrire un manuale, in cui si contenessero tutti gli elementi di pubblica economia, che scaturiscono da un ben meditato catasto.

Io sentiva troppo vivamente l'alta importanza che il Censimento fosse basato su principj in armonia colle ragioni di giustizia e di convenienza, su principj che gli preparano un' influenza universale, su principj che siano adottati da tutte le nazioni, per non esporre, perquanto è dato alla tenuità del mio ingegno, la teoria di questa scienza, cosicchè coll'esposizione del Censimento generale del lo Stato di Milano, non solo porto fiducia di aver contribuito al maggior lustro e splendore della mia Patria, ma di somministrare ad un

tempo ai Principi dell'Europa sicure basi, che deggiano servire di fondamento alle loro politiche istituzioni indiritte alla felicità de' popoli. Se io abbia conseguito lo scopo che mi proposi, è dei prudenti il giudicarne, come pure se il metodo, che si tiene nel mio lavoro, sia quale lo dimanda la natura stessa della scienza.

Premessa quasi in via di prolegomeni la Storia del Censimento di Milano, che comincia col Secolo XII e termina ai nostri giorni; confutate le opposizioni che si fecero al Censimento in genere, ed a quello di Milano in ispecie, ed esposto lo scopo del nuovo Censo di Milano, che fu quello di rimediare a tutti i disordini dell'antico sistema di pubblica economia, pensai di dividere la teoria del Censimento in quattro parti.

Nella prima parte, data l'idea generale dell'Imposta, mi apro il varco a parlare dell'Imposta Prediale considerata pure in genere, da chi deve essere pagata, delle esenzioni di tale specie di imposta, e delle ragioni che condannano ogni esenzione d'imposta prediale; indi espongo le regole relative all'imposta personale, e finalmente nulla ommetto di ciò che si riferisce all'imposta Arti-Commercio.

Nella seconda dò le norme pel riparto del-

l' Imposta Prediale; parlo quindi della misura e stima dei beni di prima Stazione (dei terreni), e dei beni di seconda Stazione (dei fabbricati) dei riclami contro le perizie degli uni e degli altri, e termino coi regolamenti delle intestazioni e dei trasporti, e colle prescrizioni emanate per la tenuta delle carte Censuarie.

Per miglior ordine nella trattazione delle materie potrebbe a taluno sembrare che quegli argomenti si trovassero più opportunamente collocati nella prima parte, laddove si tien discorso dell Imposta prediale; ma l' importanza e l' estensione con cui sono trattate le stime dei terreni e dei fabbricati, non che le loro appendici, meritavano che si assegnasse loro un luogo distinto e che formassero il soggetto di una parte separata. Chi scrive ha maniere proprie di vedere e di sentire. Il discreto lettore adunque accordi di buon grado la sua indulgenza, se mai credesse ravvisarvi in ciò difetto d' ordine.

Nella terza parte dichiaro la necessità e l' utilità del compartimento territoriale, mi occupo del conguaglio dei debiti e dei crediti delle Comuni, che in forza di quel compartimento vengono aggregate o separate, e diviso il Regno Lombardo-Veneto in Provincie, in Distretti e in Comuni,

indico le attribuzioni del Vice-Re, del Governo, delle R. Delegazioni e degli I. R. Commissarj Distrettuali, considerati come autorità Politico-Amministrativa propriamente detta, indi mi apro l'adito a parlare dei convocati e dei consigli comunali, dei doveri e diritti dei Deputati all' estimo e dei Consiglieri comunali, di tutti gli Impiegati delle Comunità, e termino con una fedele descrizione degli attributi degli I. R. Commissarj considerati come Cancellieri del Censo.

Mi si potrebbe forse obbiettare che molte cose che in questa terza parte per me si accennano, sono straniere alla materia del Censimento, ma se il critico sospenderà il suo giudizio a più maturo esame scorgerà di leggieri:

1.° *Lo stretto legame del compartimento territoriale col riparto dei carichi universali, provinciali e comunali, tanto nel concorrere delle comunità alle spese che nel godimento delle possessioni delle comunità, tanto coi debiti che coi crediti, ed insomma con tutte le azioni attive e passive senza alcuna limitazione.*

2.° *Che per estirpare dalla radice la sorgente dei disordini che fatalmente si possono introdurre nella pubblica amministrazione, per cagione di un non ben concepito sistema di ripartizione*

d' imposte, si rende necessario di concatenare le parti dello Stato col rispettivo loro tutto, cioè la comunità colle capitali delle provincie, e le provincie collo Stato intero.

3.° *Che non basta l'impianto di un sistema di amministrazione, per quanto ben concertato esso possa essere, se non si provvede nel medesimo tempo alla stabile esecuzione e conservazion del medesimo, quindi si palesa da sè indispensabile una magistratura nella capitale del territorio governativo, destinata ad invigilare sopra ogni e qualunque occorrenza delle Comunità e delle Provincie, per mezzo di regolare corrispondenza coi Cancellieri e coi R. Delegati, tenendo sempre aperto l'adito a tutti i riclami ed istanze dei privati cittadini.*

4.° *Che non si può stabilire la perequazione del tributo, se l'amministrazione comunale specialmente non è relativa alle regole del nuovo Censimento, che si vuole stabilire in tutto lo Stato.*

L' imminente pubblicazione del Censimento, scriveva la Giunta, mutando il sistema dei carichi ed il metodo di ripartirli, ha indotto la provvida mente di S. M. a comandare che venghino riformate le amministrazioni delle comunità adat-

tandole alle regole del nuovo sistema, prevalendoci dei mezzi più efficaci per tener lontani gli abusi e togliere nei tempi avvenire ogni sospetto di arbitrio, o di predilezione, o di prepotenza.

Nella quarta parte si premettono alcuni cenni sull' imposta universale, provinciale e comunale; si espongono le spese ordinarie e straordinarie delle comunità intere non solo, ma anche delle loro frazioni; si danno le regole per l' esazione delle imposte; si indicano i regolamenti dei conti preventivi e consecutivi delle comunità, e si chiude l' opera con un discorso sulle felici conseguenze del Censimento di Milano, il quale ha mirabilmente influito sul perfezionamento economico-politico-morale di questi Stati.

Queste sono le ruote, colle quali si regge la gran macchina di tutto ciò che concerne gli interessi dello Stato, altrettanto dettagliate che semplici, e che costituiscono un sistema, il quale, togliendo l'arbitrio dell' uomo nell' imposizione dei carichi e nell' amministrazione delle pubbliche rendite, assicura l' esercizio della giustizia distributiva, e forma un' epoca gloriosa nel Regno della Sovrana e Madre de' popoli, l' Immortale Maria Teresa.

STORIA
DEL CENSIMENTO MILANESE

CAPITOLO PRIMO

Storia del Censimento antichissimo di Milano, che comincia col Secolo XII sino all' Imperatore Carlo V.

Historia est testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, nuntia vetustatis.
Cic. lib. II. de Orat.

All' esposizione delle leggi Giustinianee sogliono i civilisti far precedere un discorso intorno alla loro storia, giudicando con savio consiglio, che dessa sparga luce vivissima sull' intelligenza e sull' applicazione delle stesse leggi. Con non minore saviezza i filosofi premettono ai loro insegnamenti di morali discipline la storia de' varj sistemi immaginati dai maestri dell' antichità, affinchè chi si applica allo studio della filosofia, conosciute le luminose verità che campeggiano in quei sistemi, e scoperti gli errori in cui caddero que' maestri, che pur furono dottissimi, comprenda avanti d'iniziarsi in dette discipline, che senza il divino sussidio, che ci vien dato dalle sacre carte, non può formarsi un sistema di filosofia, nè di morale condotta in tutte le sue parti coerente e perfetto.

bottato; era riposta l'altra in denaro, che fu varia ed arbitraria, in ragione delle circostanze dei tempi.

L'orrore che il tributo dell'*Imbottato* doveva di necessità destare nei singoli contribuenti attraversò pacificamente per molti secoli. Chi il crederebbe? si continuò dalle comunità a riscuotere quel contributo, nonostante l'introduzione del nuovo Censimento. Maria Teresa però, che non lasciò mai sfuggire occasione alcuna per segnalarsi colle sue beneficenze, con decreto del 1780 tolse di mezzo quel tributo e fu sollecita a dare disposizioni, onde i popoli sentissero immediatamente il sollievo di quell'abolizione.

Le guerre rovinose sopravvenute alla formazione del primo catasto di Milano, gli errori gravissimi che in esso si commisero, i moltiplici terreni che non furono censiti o per ignoranza, o per prepotenza, e l'accrescimento delle colture delle terre, produssero, che l'aggravio appoggiato a quell'antico catasto era cosa assai tenue, onde supplire ai bisogni imperiosi dello Stato. Perciocchè sotto i Visconti oltre le antiche gabelle e dazj, si aggiunsero due altri aggravj, voglio dire *il Censo del sale* e *la tassa de' cavalli*.

Il Censo del sale trasse origine da una distribuzione di sale comandata nel 1462 da Francesco Sforza, il quale obbligò tutti i comuni a levarne una certa quantità dalla camera, che restò fissata sopra il maggiore, o minore consumo, valutandolo

su tutte le persone maschie e femmine dagli anni sette in su, in ragione di lire sei per ciascuno, ed in ragione di uno stajo per dieci capi di bestiame. Fu quindi formato un libro chiamato Tavola del sale, dove si vide quanto restava a ciascun luogo assegnato. Nel 1534 fu liberato lo stato da quest'obbligo forzato di levare il sale dalla camera, con che per altro ciascun comune pagasse alla camera soldi quaranta per uno stajo di sale, in cui era stato preventivamente tassato, e questo pagamento fu detto *Censo del sale*. Restarono in tal guisa in essere le antiche tavole del sale, non più per obbligare le comunità alla detta compra forzata, ma puramente per l'effetto di esigere dalle medesime il predetto Censo.

La *Tassa de' cavalli* fu introdotta nel 1442 dal duca Filippo Visconti in sostituzione degli utensili, legna, fuoco, strame che si dovevano alla cavalleria per gli alloggi. Avea quel Duca N.° 12,000 cavalli; li ripartì in tutte le terre del suo dominio a misura della maggiore, o minore capacità di sostenere in quel tempo tali alloggiamenti, e così continuò sino al 1495 con variazione circa al numero. Nel detto anno però fu fissata a 5829, sopra il qual piede fu fatto il riparto; poscia all'effettivo riparto fu nelle comunità surrogata la così detta *Tassa de' cavalli* proporzionata al numero dei cavalli che prima alloggiavano, e divenne entrata della camera.

Sì l'una che l'altra tassa però erano metodi

poco adatti al riparto delle imposte, perchè il consumo del sale andò soggetto a frequenti alterazioni, ed il riparto della *Tassa de' cavalli* non fu regolato in ragione della maggiore o minore popolazione ed opulenza delle terre, o comunità in quel tempo tassate, ma arbitrariamente distribuito a proporzione della loro presentanea e casuale attitudine all'urgenza di alloggiare la cavalleria. Non ostante il consumo del sale, il numero accidentale de'cavalli, servì di regola perpetua per fissare il peso dei carichi provinciali, senza attenzione alle forze naturali, metodo assai ingiusto, ma proseguì per la difficoltà bene conosciuta di portarvi alcun rimedio senza la rifusione generale di tutto il sistema Censuario.

Del resto la *Tassa de' cavalli* presentava minori inconvenienti che quella del Censo del sale; perciocchè il marchese di Luganes capitano generale di Filippo IV re di Spagna e governatore dello Stato di Milano, assicura, che a'suoi tempi molti comuni si lagnavano perchè costretti a pagare i carichi a ragione di sale. Alcune terre, diceva quel governatore, molto popolate e ricche hanno la minima tassa, il che non segue in altre provincie, dove si ripartiscono i carichi per cavalli di tassa, ed in altre maniere più certe ed eguali.

Il Censo del sale e la Tassa de' cavalli si conservarono sino all'esecuzione del nuovo Censimento, in forza del quale essendosi introdotto un solo carico, che si chiamò *Universale*, scomparvero tutti

gli altri, che per l'addietro si riscuotevano sotto differenti titoli. Il Censo del sale però come la Tassa de' cavalli, formarono un oggetto di serie discussioni pei membri che composero le due giunte Miro e Neri, perchè non tutte le comuni erano soggette a quelle tasse; altre si erano redente colla camera, ed in molti luoghi si esigevano a profitto di altre persone; crediamo perciò opera grata ai nostri lettori di fare ulteriori cenni sulla Tassa particolarmente de' cavalli; giacchè anche oggidì si suole da persone tuttochè dotte, tener discorso sulla medesima senza possedere idee abbastanza chiare e precise.

Non ai re delle prische età, non ai reggitori dei popoli del secolo passato, ma agli attuali regnanti è dovuta la gloria di aver portata a perfezione l'arte di provvedere ai bisogni straordinarj dello Stato senza aggravar di soverchio i popoli soggetti. Oggidì apertosi il gran libro del Debito Pubblico i cittadini schiudono spontanei i loro scrigni a beneficio del sovrano e dello Stato. Il governo inglese nel 1819 chiese un imprestito di non pochi milioni di lire sterline; poche ore dopo rifiutò un'assai considerevole somma, perchè avea già incassato quanto gli abbisognava. Ma quando quest'arte benefica era sconosciuta ai popoli, quando l'economia pubblica non avea per anco svolti i principj, su cui si erige il solido edificio della prosperità nazionale, i governi talvolta alienarono i più importanti diritti di maestà costretti dal bi-

sogno di provvedere alle straordinarie urgenze dello Stato.

L' Italia che per la prima dissipò le tenebre dell'ignoranza; l' Italia che per la prima coltivò le scienze economiche, Milano, sì Milano che attrasse in ogni tempo l' ammirazione degli stranieri per la coltura delle scienze, e per la pulitezza de'suoi costumi, non seppe sottrarsi dalla crisi universale, di vedere cioè alienati alcuni sacri diritti della sovranità; che anzi si era fatalmente in questi paesi introdotto l'uso di chiedere nelle pubbliche urgenze, e di obbligare anche le comunità a somministrare allo Stato le ingenti somme di cui abbisognava ed in corrispettivo venivano esonerate per lo più a perpetuità del pagamento del Censo del sale, o della Tassa de' cavalli. Qualora poi qualche comunità si fosse trovata nella fisica impotenza di somministrare allo Stato quanto da Lei si richiedeva, era obbligata a trovarsi un sovventore, e a beneficio di questi veniva fatta quella cessione. Da qui trassero origine le comunità Cessionarie, i reddituarj della Tassa cavalli.

La Giunta Neri, riunite in una sola tutte le gravezze che perl'innanzi si esigevano, e fissato l'ammontare di tutte le spese, al soddisfacimento delle quali erano quelle destinate, distribuì il carico equabilmente su tutte le terre censite. E siccome a sollievo dei proprietarj dei terreni, si fece concorrere il personale, ed il commercio, divisò, che dall'imposta annualmente richiesta per la pubbli-

sua amministrazione si dovesse detrarre l'importo della Tassa Personale e della Tassa Arti-Commercio; il rimanente quindi doveva essere distribuito sull'Estimo dei terreni. Prescrisse inoltre la stessa Giunta che la Tassa Personale fosse divisa per metà, di cui una assegnò alla cassa generale, e l'altra alle rispettive comunità, dichiarando che la metà spettante alla cassa erariale fosse dagli esattori rimessa alla cassa della propria provincia, dalla quale poi fosse a suo tempo restituita alla comunità, e per essa ai diversi alienatarj di detta entrata, senza pregiudizio delle rispettive ipoteche ed obbligazioni a favore di essi contratte dalle comunità. È poi d'avvertirsi, che la metà della Tassa Personale che si doveva pagare all'erario, era destinata a rimpiazzare ciò che prima le comunità pagavano pel Censo del sale o per la Tassa de' cavalli; e quindi è a credersi che il prodotto eguagliasse il valore della Tassa cavalli.

Questi ordinamenti della Giunta furono costantemente eseguiti dalle magistrature che le succedettero. In una lettera instruttiva, diretta ai cancellieri nel 1760, vengono questi avvertiti, che, trovandosi nei territorj della loro delegazione delle comunità che si sono redente dalla Tassa del sale, vengono avvertiti di essere solleciti, che quelle riportino dalla cassa della provincia, cui sono unite, l'opportuno compenso al pagamento della predetta Tassa personale. Nel fare la disamina, disse

annualità dalla detta epoca percette dai redditüarj. Il residuo risultato costituirà il capitale di affrancazione. Si supponga che taluno abbia a qualche comune sovvenuto 1000 fiorini, e che siano trascorsi 200 anni dall' epoca del contratto, sino alla pubblicazione del decreto; sarà dunque la comune debitrice di 1000 fiorini a titolo di capitale, e di 6000 a titolo d'interesse, perciò sarà debitrice di 7000 fiorini. Si supponga pure che il prodotto della Tassa Cavalli ceduto al sovventore desse il 3 per cento all' anno, che moltiplicato per 200 avremo per prodotto 6000 fiorini, anderà dunque debitore verso la comune sovvenuta di 6000 fiorini, i quali dedotti dal suo credito che tiene verso la medesima andrà ancora creditore di 1000 fiorini che è appunto il capitale da esso originariamente sborsato.

Quest'obbligo e metodo di affrancazione imposto alle comuni ripugna all'equità. L'attual Regnante, veduti i titoli che militar potevano a favore dei redditüarj della Tassa cavalli contro il modo di affrancazione di tale tassa, stabilito dal decreto italiano, e considerato dall'altra parte i titoli, che stavano a favore dei comuni, per la esonerazione del pagamento della tassa stessa, ordinò con sua notificazione del 31 luglio 1828, che i comuni soggetti alla suddetta tassa vengano dichiarati esenti dal pagamento della medesima, e gli importi, che i reddituarj annualmente ne percepivano, dopo che i medesimi ne avranno debitamente provata la

riversione, saranno assicurati mediante una spedita di egual valore, da inscriversi sul Monte del regno Lombardo-Veneto.

CAPITOLO II

Storia del Censimento antico di Milano che comincia da Carlo V sino a Carlo VI.

La tassa del sale e la tassa de' cavalli erano i principali carichi, e tali lo furono finchè l'imperatore Carlo V acquistò il pieno dominio della Lombardia. Diresse questi tosto la mente ai più importanti rami di pubblica economia di questi paesi, ed osservò che gran parte delle regalie sopra la consumazione erano state alienate, e che le tasse che in sostituzione di quella parte di patrimonio si erano imposte, quanto gravose ed intollerabili riuscivano al popolo per la loro natura, per l'ineguaglianza della distribuzione, e pei metodi di percezione, altrettanto insufficienti tornavano ai bisogni della corona. A ciò si aggiunse, che costretto quell'Imperatore a sostenere in questo paese la guerra sino dal principio del suo regno, si trovò nella necessità d'imporre una mensuale e provvisionale contribuzione; *mensuale*, perchè consisteva in iscudi d'oro 12,000 al mese, *provvisionale*, perchè dopo la pace generale del

1544 si era dichiarato da esso Augusto, che alle calende di gennajo del 1546 dovesse esser abolita.

Affine di portare ordine alla pubblica economia di questi paesi, l'Imperatore sino dal 1543 aveva ordinato che si formasse un estimo dal tribunale destinato alla perequazione del carico, e con legge da Vorms nel 1545 proibì onninamente di vendere alcuna entrata o cose della camera nemmeno a titolo di pagar debiti, di far grazie, di pagar salarj, di dar provvigioni.

Non fu tosto seguito l'ordine di Carlo V relativo alla rinnovazione dell' estimo per alcuni impedimenti che sopravvennero alla Corte, e per la morte e per l'assenza di alcuni di quelli che erano destinati alla compilazione del nuovo estimo. Essendo però assediato dalle dolenti querele di moltissime città dello stato di Milano, perchè nella distribuzione dei pesi straordinarj non si osservava la giustizia distributiva, venne per opera di don Ferrante Gonzaga nel 1546 governatore di Milano instituito un tribunale d' estimo composto di due senatori, del fiscale del regno di Sicilia, e di un questore del magistrato, chiamati *commissarj* o *prefetti dell' estimo*, accordando loro di fare, e di eseguire tutto ciò che credevano opportuno e necessario ad un' opera così salutare, ed obbligando tutti i magistrati dello Stato a prestare assistenza, ossequio ed obbedienza ai loro ordini. — *Maxima pars civitatum status Mediolani coram majestate conquesta est, eo quod in*

distributione onerum, quae exiguntur per impositiones extraordinarias non servatur aequalitas, cui malo facile occureretur, si aestimum praediale conficiatur cum plena potestate ea tractandi, facendi et stabilendi quae circa compilationem et perfectionem ipsius aestimi generaliter opportuna, et necessaria erunt.

Sopraggiunte nel 1546 le guerre di Germania, e le sollevazioni di Napoli e di Genova, anzichè abolirsi il mensuale, fu nel 1547 obbligato lo Stato a contribuire un raddoppiato, cioè venticinque mille scudi d'oro al mese (trecento mille all'anno) a condizione però che non vi dovesse essere altro carico. Ma introdotto il nuovo carico si conservarono anche gli altri. Il Governatore abbandonò il riparto all'arbitrio dei prefetti dell'estimo, i quali prevedendo che la grand' opera intrapresa portava lungo tempo e grandissime indagini, ripartirono nel 1548 provvisionalmente il mensuale sopra le città e principati in quella migliore maniera che per loro si potè, così instando la necessità dell' erario. Il perchè sotto la semplice probabilità, e senza una dettagliata cognizione di causa si fissarono ad ogni provincia le rispettive quote di carico, lasciando a ciascheduna la cura di distribuirla sul popolo come miglior sembrasse, bastando allora la sola sicurezza dell'esazione nei dati tempi dell'imposta mensuale. Alla città e ducato di Milano per esempio toccò il carico annuale di cento venti mila scudi.

I prefetti dell'estimo, onde fare un giusto compartimento, ordinarono una stima generale di tutti i terreni dello stato di Milano, ed un calcolo del prodotto del commercio, ossia di tutta la negoziazione dei mercanti ed artefici, cosicchè in ciascuna città e provincia, formato un valore capitale de' fondi e del commercio, si venisse a stabilire una regola proporzionale nella distribuzione delle quote del carico mensile.

L' estimo degli stabili fu terminato nel 1564, e data la sentenza nel 1568, si pubblicò la correzione delle quote proporzionatamente al nuovo estimo, cosicchè alla città e ducato di Milano invece di 120,000 scudi vennero fissati meno di cento dieci mila. L' estimo all' opposto del mercimonio non venne pubblicato che nel 1599, perchè una tale valutazione è più complicata, e perchè sulla medesima si mossero grandissime liti, e lunghissime discussioni.

E poichè, per le istruzioni date dai prefetti dell' estimo, le quote delle singole provincie dovevano essere in ragione composta del valor capitale degli stabili, e del valore capitale delle merci, vennero ridotte anche le quote fissate con sentenza del 1568, quindi assegnato a ciascuna provincia il suo valore capitale degli stabili come del mercimonio, fu la città e ducato di Milano per gli stabili censita a poco più di sessantotto mila, e per le merci a dieci mila, cosicchè il valor composto degli stabili e del mercimonio della pro-

vincia di Milano ammontava a settantotto mila scudi.

Queste quote quantunque non siano mai state pacifiche, ed abbiano sofferte molte variazioni dipendenti da errori insigni di fatto, ritrovati nell'estimo sì degli stabili come del mercimonio, nonostante tali quali erano hanno servito di regola pel riparto tra le provincie dello Stato del detto sussidio mensuale, ed hanno servito ancora pel riparto proporzionale di tutti gli altri carichi, che nel decorso del tempo accrebbero e sussistettero sino alla pubblicazione della nuova Legge Censuaria del 1760.

Gli errori dell'estimo degli stabili saranno per noi esposti altrove, così pure gli errori dell'estimo sul mercimonio. Qui solo osserveremo che dopo cinquant'anni di fatiche e di dispute nulla si conchiuse di chiaro, e sembra cosa strana che abbiasi voluto investigare per via giuridica e contenziosa la somma precisa che serviva di valor capitale a tutti i traffichi dello Stato. Si pretende che quattro accreditati mercanti forestieri fatti venire con salario vistoso, dopo qualche anno attediati dalle controversie e soprattutto dalla insussistenza dei metodi che si proponevano, per fare quest' estimo, diedero contrassegno della loro onestà coll'andarsene, protestando che il progetto non era suscettibile di esecuzione. Difatti pubblicato l'estimo degli stabili e delle merci, e pretendendosi che il mercimonio fosse troppo aggravato, fu diminuito del quinto

della sua quota, il quale venne aggiunto all' estimo degli stabili, quasi che il valore dei medesimi possa ricevere accrescimento o diminuzione, per causa della maggiore o minore ricchezza dei mercanti. Tali e tanti furono gli errori dell' estimo fatto sotto Carlo V, e tali e tanti furono i disordini che ne derivarono, che il presidente Pompeo Neri disse essere questo estimo. — Un gruppo di disordini antichissimi voluti rimediare con un estimo che rimase incompleto, e che rilasciò nel loro primitivo caos esposti ad una disuguaglianza perpetua e in tutte le sue parti deforme, e dominato dall' arbitrio, che nell'oscurità e nell' impunità ha tutti gli stimoli per diventare ingiusto.

Le guerre, a cui soggiacque questo Stato per la sua situazione, avendo col decorso del tempo estenuato l' erario ed accresciute le contribuzioni dei sudditi, rendettero più sensibili e più dolorosi i difetti dei riparti delle imposte. È soprattutto sotto il governo di Fuensaldass, che il ministero e la Corte si occuparono del bene di queste provincie, giacchè tutte le comunità oppresse dai debiti offrivano alla Corte di cedere tutti i loro beni.

In questi tempi l'ingegnere Bigatti fece un calcolo, che imponendo su tutto il territorio per adequato otto soldi per pertica sopra tutte le case, censi, ed altre simili rendite a ragione del cinque per cento di entrata netta, e tassando i mercanti d' un quattro per cento sopra il valor capitale, e le persone di campagna a dieci lire per testa, di

nove lire dagli anni diciotto ai sessanta, e di tre lire dagli anni sette ai diciotto, e sopra alle femmine dai dieci ai sessanta due lire e mezzo, e lasciando nel suo essere, anzi con qualche mitigazione, le regalie della camera e le civiche di tutte le provincie dello Stato, pretendeva che se ne rilevasse un'annua rendita di circa 20 milioni di lire, somma che mentre bastava a tutti i bisogni della corona e dello Stato, ne rimaneva un residuo considerevole da poter disporre in beneficenze pubbliche, e notoriamente maggiore di quella che a quell' epoca con gravissimi lamenti si pagava da ciascuna provincia.

Fu commesso l'esame di tale progetto a diverse Giunte di ministri, i quali giudicarono unanimamente essere ben lontano da una pratica esecuzione. Siccome però con minore dispendio dei contribuenti dava una somma maggiore allo Stato, per cui si è conchiuso, che nell' antico sistema ravvisavasi un mostruoso sbilancio nelle imposte o una grande dissipazione del denaro pubblico, eccitò quel progetto le persone più intelligenti e più affezionate alla patria, a trovare i mezzi più acconci, onde meglio ripartire le pubbliche gravezze. E difatti nel 1664 in seguito alle conferenze che si tennero per dare miglior ordine all' economia pubblica, fu seriamente proposto il discorso di rinnovare il Censo come fondamento preliminare a qualunque buon progetto senza di cui tutto sarebbe rimasto nell' antica confusione.

Anche il Senato, che in seguito alle commissioni erette da Filippo IV re di Spagna l'anno 1662 affine di trovare le ragioni dei disordini delle comuni, conobbe la necessità di una riforma nella pubblica economia e l'impossibilità di fare buoni provvedimenti senza la rinnovazione del Censimento. Ma la di lui esecuzione incontrò non lievi difficoltà, perchè dessa non si può eseguire senza gravose spese, e senza una lunga serie di anni. Succede spesso ai Governi ciò che suole accadere a' valenti medici, che, intraprendendo a curare una infermità, la quale tuttochè curata con un rimedio adattato alla natura del male, ma che sia lento ed abbia lo svantaggio d'altra parte di essere dispendioso, tutti quelli che sono annojati dal tedio della cura, e tormentati dal dolore della spesa, entrano in diffidenza contro il medico, e contro il rimedio; quindi amano piuttosto di abbandonare il pensiero della propria salute.

CAPITOLO III

Storia del Censimento nuovo che comincia da Carlo VI sino alla di lui esecuzione nel 1760.

Carlo VI entrato vittorioso coll'armi in queste provincie nel 1706, rivolse tosto le paterne sue cure ad accrescere tutti i mezzi possibili, onde rendere migliore la condizione di questi suoi novelli sudditi, ed avendo nel 1707 il principe Eugenio di Savoja, governatore di Milano, ridotto ad un sol canone tutti i carichi universali, militari e mensuali, cioè soccorsi, foraggio, provianda, artiglieria, treno, alloggiamento, tanto di fermo che di transito, canone che fu detto *Diaria*, perchè venne a costituire il tributo in ragione lire 22,000 al giorno, si sentì maggiore la sproporzione delle quote e l'irregolarità delle esazioni.

Tutti i voti sì del governo che del pubblico e degli individui, erano rivolti ad implorare una riforma della pubblica economia. Per il che nel 1709 il conte Prass ripigliando l'antico progetto di Bigatti e facendo alcune variazioni fe' conoscere, che qualora si obbligâsse ciascun possessore a concorrere in ragione dell'azienda che tiene, si veniva a sollevare notabilmente lo Stato, e a vantaggiare nello stesso tempo l'erario di circa sette milioni all'anno.

Tutte le rimostranze, che in quella occasione furono fatte dai pubblici rappresentanti, si opponevano al progetto del conte di Prass per ragioni non ispregevoli, ma avend' egli con quel progetto all'evidenza dimostrato, che il carico non sarebbe tanto gravoso se fosse equabilmente ripartito, se non riuscisse tanto dispendiosa la esazione, e se non sottoposto il denaro pubblico a tante dispersioni; tutti i rappresentanti accordarono nel sentimento di chiedere la rifusione dell'estimo, e la compilazione d'un nuovo Censimento universale.

Nell'anno 1714 si compiacque Carlo VI di approvare la proposta riforma, e camandò che se ne disponessero tutti i mezzi per metterla in esecuzione, commettendo di nuovo a tutti i pubblici rappresentanti di esporre i sentimenti loro sul fatto progetto. Dessi accolsero con dimostrazioni universali di aggradimento e di giubilo la risoluzione sovrana, ne umiliarono i loro ringraziamenti ed esposero le loro occorrenze per porre in grado di esecuzione quella salutare provvidenza, da cui soltanto potevano sperare il loro sollievo.

Finalmente nel 1718 fu instituita da S. M. cattolica la Giunta di Censimento, incaricandola della riforma dell'estimo antico e di tutti i disordini da esso prodotti, e fatto un nuovo ed universale Censimento, comandò, che si proporzionasse il tributo coi dettami d'una imparziale giustizia distribuita sopra il valor dei fondi, dedotta quella

contribuzione, che potesse riconoscersi dovuta dal personale e dal mercimonio, accordando a tale effetto tutte le più ampie facoltà e prerogative necessarie ed opportune alla buona condotta d'una così importante commissione.

Incominciò la nuova magistratura le sue incombenze nel 1718. Terminata la generale misura nell' anno 1723, si passò alla stima, base fondamentale della grand' opera, la quale si portò a compimento nel 1728. Fu in quest' anno appunto che S. M. cattolica con suo dispaccio diede istruzioni ad un collegio composto di dodici periti, onde rivedessero i ricorsi a lui presentati contro la stima. L' appurazione di tali ricorsi venne compita alla metà dell' anno 1729. Ma siccome nella ricognizione suddetta incontrarono i periti molte sproporzioni e disuguaglianze, le quali vennero rappresentate alla Giunta, e da questa umiliate alla Corte, S. M. cattolica per mezzo della Giunta abbassò un ordine per la revisione generale di tutte le stime dello Stato.

Nel 1731 si compì l' ordinata revisione generale. Nel 1732 la Giunta si occupò a togliere le rinascenti questioni degli oppositori del Censimento, e a disegnare il metodo di porre in esecuzione il nuovo Censo. Aveva dessa progettata un' unica imposta, e spiegato quali tributi si dovevano in essa comprendere; aveva riparato a tutti gli inconvenienti che un sì subitaneo cangiamento doveva produrre, e si stava preparando la

sentenza dell' esecuzione della grand' opera. Ma l'augusto Monarca non potè toccare la meta tanto desiderata di vedere sollevati i suoi popoli dalla gravezza e stranezza delle pubbliche imposizioni, che sopprimere non si poteva senza sostituirvi l' ideato sistema d' un Censo uniforme. Perciocchè scoppiata la guerra nel 1733 si sospese ogni operazione censuaria, e l' arrivo dei francesi in Lombardia obbligò ad incassare ed a trasportare nella fortezza di Mantova gli archivj di sì preziosi documenti.

Per quindici anni rimasero interrotte le operazioni del Censo. In questo spazio di tempo si alterò la linea dei confini di questo Stato, attesa la separazione di alcune provincie cedute al Re di Sardegna; vennero pure alterate le estensioni di alcuue comunità per le corrosioni successe alle possessioni adjacenti ai fiumi Pò e Ticino, attese le insigni avulsioni accadute. Sofferse assaissimo la scritturazione de' registri e catastri, perchè in tutto quel tempo non si notarono i passaggi dei beni, le intestazioni dei nuovi debitori del Censo, e si disorganizzò l' archivio trasportato a Mantova e ricondotto a Milano, il quale fu reso quasi inservibile all' uso a cui era dalla Giunta destinato, per le dispersioni che soffrì in occasione di tale viaggio, e si perdettero pure molte copie di mappe e sommarioni che erano stati distribuiti alle comunità, perchè servissero di notizia perpetua ai comunisti, e di base all' esigenza dell' estimo reale

per causa delle incursioni militari in quel tempo sofferte.

Ristabilita la pace negli I. R. dominj, Maria Teresa richiamando sul suo tappeto l'esame del l'economia pubblica, e scorrendo colla vastità della sua mente le operazioni tutte della predetta Giunta Miro, così detta dal nome del di lei presidente, vide, che altre fatiche rimanevano, onde condurre a perfezione ciò che la Giunta aveva lasciato d'incompleto, e per supplire a ciò che dessa non ebbe tempo di pensare, e per eseguire quelle variazioni che il decorso del tempo aveva rese necessarie. Perciocchè essendosi variate le circostanze divennero inutili i diversi preparativi, cui bisognava rifondere adattandoli alle nuove contingenze, cosicchè per confessione della stessa augusta Sovrana rimaneva a fare più di quello che si era fatto dalla passata Giunta. È inoltre d'avvertirsi che in quel tempo mancò ai vivi l'imperatore Carlo VI e gli uomini principali che avevano intrapresa l'opera del Censimento. Quelle provincie che vennero in quel tempo segregate dalla Lombardia Austriaca, conservano tuttora il Censimento nello stato, in cui venne lasciato da già uomini illustri.

Lorchè dunque la pace permise all'augustissima Maria Teresa di rivolgere l'animo all'interna economia di questo paese, ordinò di riassumere l'opera del Censimento. A tale effetto nell'anno 1749 eresse una nuova Giunta composta

del presidente Pompeo Neri, di due consiglieri e del dottore Ferdinando Forti in qualità di fiscale, conferendole tutte quelle facoltà che antecedentemente erano state concesse ai prefetti dell'estimo sotto il regno dall' imperatore Carlo V, ed inoltre tutte quelle che sono in sostanza necessarie ed opportune onde addivenire colla celerità possibile alla esecuzione di detto Censimento; e perchè la di lei volontà fosse efficacemente eseguita, non solo ordinò a tutti gli impiegati dello Stato di prestare alla Giunta la dovuta assistenza, non solo accordò alla medesima di giudicare sommariamente, e senza strepito di giudizio nelle cause che sarebbero state avanti di lei promosse riguardanti la pura verità di fatto, ma concesse eziandio al conte di Harrach governatore della Lombardia, unitamente al conte Pallavicini ministro di finanza e al conte Cristiani sopraintendente al Censimento, di risolvere sopra il luogo tutto ciò che poteva essere riservato alla decisione Sovrana, provvidenza creduta necessaria al compimento d' un' opera con replicate suppliche sì pubbliche che private implorata, e tanto per le circostanze insuperabili de' tempi ritardata.

Circa la metà dell' anno 1750, Pompeo Neri diede alla luce una relazione, che gli era stata comandata, dello stato in cui si trovava l'opera del Censimento. La divise egli in tre parti: nella prima dimostra il sistema che serviva ai tempi di Carlo V di riparto, e all'esazione dei carichi dello

Stato, e vi sono esposti i principali disordini che continuarono sino all' anno 1760: saranno tali disordini per noi esposti altrove; nella seconda riferisce compendiosamente il nuovo sistema immaginato dalla Giunta eretta nel 1718 a correzione degli esposti disordini, e accenna le operazioni da essa fatte sino all'anno 1733 in cui restarono interrotte: nella terza si riferiscono le operazioni fatte dalla Giunta ristabilita dall'immortale Maria Teresa nel 1749 sino al momento in cui scrisse il presidente, e si rappresenta ciò che resta a farsi per condurre il nuovo sistema in grado di esecuzione. Pompeo Neri diede nella prima parte chiara contezza dei difetti dell'antico sistema, onde appaja sempre più palese la necessità di un nuovo Censimento. La seconda parte è corredata di utili osservazioni, e nulla lasciò a desiderare di ciò che fece la Giunta Miro. Assai ristretta è la terza parte, e ciò egli fece perchè trattavasi di una relazione ministeriale d'un' opera tuttora incompleta. Al difetto della relazione di Pompeo Neri vi supplì il Governo col pubblicare la raccolta degli editti, ordini, istruzioni e lettere circolari emanate dalla Giunta del 1749, colla aggiunta degli editti, ordini, istruzioni e lettere della regia interinale delegazione per l' esecuzione del Censimento e del magistrato camerale, a cui di poi si diede la direzione delle materie censuarie.

Nel 1750 si fece uu riscontro generale di tutte le mappe, e sommarioni che furono dalla prima

Giunta distribuiti a ciascuna comunità, e consegnati ai loro rappresentanti, affine di fare nuovamente compire quelle che si trovavano mancanti ed inservibili. Nello stesso tempo si pose in ordine il grande archivio da Mantova ricondotto a Milano, si presero tutte le diligenze necessarie per riconoscere un ammasso così voluminoso di scritture, e si convenne di traslocare l' archivio dalle stanze, ove era, alla nuova residenza destinata per l' ufficio del Censimento. Così pure la Giunta si è applicata a dare le disposizioni occorrenti per rettificare le mappe delle comunità adjacenti ai fiumi Ticino e Pò, che avevano bisogno di essere riformate, e si assegnò un termine perentorio di tre mesi alla congregazione di Stato, a tutti i rappresentanti pubblici, e a qualunque persona privata a dedurre avanti alla Giunta quanto credevano necessario pel proprio rispettivo interesse. Alcune mappe avevano bisogno di essere ridotte anche per la smembrazione di alcune provincie da questo dominio, per cui fu d' uopo fare una linea di confine diversa da quella che venne tirata al tempo della passata Giunta.

La Giunta Miro non provvide abbastanza alla custodia delle mappe, dei sommarioni e di altre scritture, raccomandandole soltanto ai rappresentanti delle comunità. Dissi che non provvide abbastanza; e difatti la Giunta Neri trovò, che alcune comunità mancavano di dette mappe, presso altre erano guastate ed inservibili; quindi

coll' editto 1751 ordinò, che il cancelliere fosse il depositario di dette scritture; che dovesse fare ogni volta l' opportuna ricevuta; che ne fosse personalmante debitore; che le dovesse tenere in una stanza della propria abitazione chiuse in armadj, o in casse serrate con chiavi; e che non le potesse consegnare ad altri, senza una speciale approvazione della Giunta.

Nello stesso anno 1751 la Giunta trovando conforme alla giustizia, che nelle tavole da pubblicarsi per il nuovo Censimento, restassero i fondi intestati in nome dei veri ed attuali possessori di essi, e che venissero perciò rettificate le intestazioni contenute nei sommarioni formati nel 1723 coi nomi dei professori allora viventi, e dei quali pel decorso del tempo si rese troppo insigne la variazione, che qualora non fosse corretta produrrebbe confusione nell' esecuzione del Censimento, la Giunta ordinò una generale intestazione. E siccome il far render conto ai proprietarj di tutte le variazioni occorse, sarebbe stata per essi un opera troppo lunga, ed una defatigazione troppo gravosa, così credette, non doversi fare conto alcuno dei passaggi che accaddero in quel tempo intermedio, e di passare a descrivere nelle tavole quelli che erano in quel momento senza alcuna riflessione al tempo passato, pubblicando nello stesso tempo le istruzioni per questa nuova generale intestazione dei possessori dei terreni.

La Giunta del 1718 lasciò incompleta la materia

delle aggregazioni e disgregazioni dei comuni, avendo essa determinato di appurare e di porre soltanto in grado di chiarezza e di comoda esecuzione, diversi ricorsi che a tal fine le vennero presentati. La nuova Giunta nello stesso anno 1751 rescrisse ai cancellieri quali comuni si dovevano tenere aggregati, e quali separati dalle mappe delle loro comunità, essendosi la stessa Giunta riserbato di provvedere a suo tempo sopra i ricorsi delle parti, che giustificheranno la ripugnanza di non voler tra loro contrarre una società universale a tutti gli effetti sopra le debite informazioni delle locali circostanze, di provvedere cioè alla legittima indennità degli interessati come sarebbe più espediente al pubblico bene, e ciò perchè si doveva fare la nota dei possessori correspettivi alla mappa e suo sommarione separato dal comune che prima erano aggregati, ed il cancelliere doveva limitarsi a notificare le intestazioni dei pezzi di terra compresi nel suo territorio, e marcati nel suo sommarione senza ingerirsi negli altri pezzi di terra descritti in un altro territorio, quantunque questi fossero nella stessa mappa delineati e nello stesso sommarione registrati, pei quali vennero dati gli ordini direttamente alle comunità, acciò formassero separatamente la nota de' loro possessori, e quando alcuni proprietarj possedessero terreni in più territorj non si dovevano considerare le note dei detti fondi.

La Giunta Neri avendo trovato che Miro aveva

ommesso di dare una descrizione reale delle case e di altri edificj che ne fissasse l'ubicazione, e le sottoponesse in tal guisa all'azione reale e perentoria del fondo, ed avea ommessa la stima e la descrizione delle case che erano abitate dai padroni, nel 1751 pubblicò le istruzioni per la descrizione e stima delle case situate dentro e fuori del recinto della città.

Nello stesso anno la Giunta provvide alle difficoltà che s'incontravano nelle nuove intestazioni dei pezzi di terra, che eransi misurati in un sol corpo, quantunque appartenessero a diversi proprietarj e fossero di diversa bontà e qualità, ciò che erasi fatto per economia di spese e di tempo massime in luoghi alpestri e montuosi, metodo che produsse tanta confusione nella tenuta delle scritture censuarie, attese le tante divisioni subalterne o frazionarie che risultavano nei trasporti d'estimo. Ordinò quindi ai cancellieri ogni qualvolta incontrino nelle mappe un pezzo misurato in corpo, di fare lo spoglio di tali pezzi, e diede le istruzioni per la formazione di tale catasto.

Inutile sarebbe tornato l'ordine imposto nel 1750 a tutti i possessori di farsi intestare in nome proprio, se non si fosse pensato al modo di mantenere la verità delle intestazioni per tutti i tempi avvenire. Per la qual cosa la Giunta nel 1752 credette opportuno di stabilire preventivamente alla pubblicazione delle tavole dell'estimo dei beni, un regolamento relativo ai trasporti d'esti-

mo, che quotidianamente avvengono nelle private contrattazioni per qualsivoglia titolo di successione de' beni dell' uno all' altro possessore.

Nel 1753 fu pubblicata l' istruzione per gli estimati di ciascuna comunità sopra il modo di trattare gli affari che riguardano la correzione del nuovo estimo, e sopra l' elezione dei loro legittimi deputati, onde assicurare sempre più l' interesse dei contribuenti, e la sincerità e l' esattezza delle informazioni, di cui ebbe bisogno la Giunta per beneficio dei medesimi. Nello stesso anno si diede dalla Giunta ai cancellieri delegati l' istruzione per la pubblicazione delle tavole del nuovo estimo in ciascuna comunità.

Siccome sotto la denominazione di Censimento Generale dello stato di Milano si comprendeva non solo la misura e la stima dei terreni e dei fabbricati, ma anche la riordinazione della Tassa personale e della Tassa mercimoniale, così la Giunta pensò al modo di formare il ruolo delle persone di campagna, e ordinò che questo fosse sempre conforme alla verità, ciò che fece coll' istruzione data ai deputati dell' estimo di ciascuna comunità nel 1754 per rinnovare il ruolo delle teste mascoline, e nel 1755 S. M. determinò quali persone fossero esenti, e quali soggette alla Tassa personale, riducendola fra' discreti limiti valutati dai riguardi che si devono a uomini spogliati da ogni sussidio patrimoniale. Così pure la Giunta diede l' istruzione per la formazione de' ruoli mer-

cimoniali, sottoponendo alla Tassa arti e commercio alcuni comuni che si tennevano in addietro senza ragione esenti, perchè vuolsi anche in tale materia conservare l'uguaglianza tra comuni e comuni e stabili, che una tale Tassa non potesse colpire i poveri braccianti che non impiegano nel loro traffico che la propria persona, e che non si sottoponessero certi generi di commercio così poveri, che meritano invece di aggravio, soccorso e protezione.

La materia delle esenzioni era ai tempi della nuova Giunta involta in molta oscurità, ciò che doveva fermare l'attenzione degli uomini illustri affezionati alla patria che la componevano. Decise dessa per quali titoli i laici potessero godere dell'esenzione, quale privilegio dovessero godere i pubblici stabilimenti di filantropia; stabilì un regolamento sull'esenzione competente ad un padre di dodici figli, ed un concordato colla Santa Sede fissò la misura dell'esenzione, che dovevano godere i beni ecclesiastici, i livellarj di tali beni, ed i coloni degli ecclesiastici.

La Giunta Miro lasciò desiderare maggiore chiarezza nella determinazione dei confini territoriali tra comune e comune, acciò ogni mappa territoriale restasse senza dubbiezza distinta e separata dall'altra, ed ogni possessore fosse censito nel suo territorio: quindi nello stesso anno fu pubblicato l'editto indirizzato ai cancellieri per la posizione dei termini a tenore delle istruzioni di essa.

Fu nello stesso anno 1755 che venne pubblicata la riforma del Governo, e amministrazione delle comunità dello Stato di Milano. L'imminente pubblicazione del nuovo Censimento, disse la Giunta, mutando il sistema dei carichi, ha indotto provvidamente S. M. a comandare che vengano riformate le amministrazioni delle comunità di questo Stato, adattandole alle regole del nuovo sistema. Noi in esecuzione di tali ordini avendo accumulate nel nostro ufficio tutte le notizie opportune sopra la presente forma, con la quale ciascheduna comunità secondo le sue diverse consuetudini vien governata, e fatte tutte le più serie riflessioni sopra i disordini che si vedono accadere, non ostante i regolamenti emanati per dare una miglior forma all'economia pubblica, e rendere il governo comunale relativo alle regole del nuovo Censimento, ordiniamo e comandiamo per effetto delle facoltà benignamente conferiteci dalla M. S., che in avvenire debbano in perpetuo osservare il nostro sistema di governo e amministrazione in tutte e singole le comunità dello Stato di Milano.

Un tale sistema di governo e di amministrazione comunale non può così facilmente essere modificato nelle sue parti essenziali. Il cessato Governo introdusse nelle comunità un sistema di amministrazione fondato bensì sulle istesse basi, ma non è sempre coerente e conforme in tutte le sue massime al piano proposto dalla Giunta,

e sanzionato da S. M. Maria Teresa; quindi non rare volte le comunità ebbero a soffrire disastrose conseguenze. » Convinto dei mali che risultano » nel nostro regno Lombardo-Veneto dall'attuale » sistema d'amministrazione comunale, (dice il » nostro Monarca nella patente 12 febbrajo 1816) » e da noi solo provvisoriamente approvato, e vo» lendo d'altra parte provvedere ad un oggetto » che tanto interessa il ben essere dei nostri sud» diti, vogliamo che siano ristabiliti i circondarj » comunali secondo le viste ed i principj dell'am» ministrazione introdotta nei comuni nello Stato » di Milano coll'editto 30 dicembre 1775; e nella » notificazione 12 aprile dello stesso anno è detto, » che al piano di amministrazione stabilito del » cessato Governo, debba sostituirsi il sistema fon» dato sopra i principj determinati già pei co» muni dello Stato di Milano coll'accennato edit» to 1775. »

Conformandosi conseguentemente alla mentuata patente la Commissione centrale Aulica di organizzazione dietro approvazione ottenuta da S. M., pubblicò istruzioni, nelle quali sono specificate le norme che debbono dirigere le operazioni delle autorità amministrative tanto nello stabilimento quanto nel successivo andamento del nuovo sistema comunitativo.

Dissero già i civilisti che a comprendere lo spirito delle istituzioni Giustinianee, e quindi per ben interpretarle e meglio applicarle, è di non lieve

giovamento lo studio delle Pandette, alle quali quelle furono attinte. Noi a maggior diritto raccomandiamo lo studio della riforma dell'amministrazione comunale del 1755, perchè le attuali istruzioni non vi hanno derogato per essere state determinate giusta le viste ed i principj sui quali quella è fondata. Infatti le decisioni dei dubbj dalle RR. Delegazioni proposte all' I. R. Governo insorti sull' amministrazione comunale, da che è attivato il nuovo metodo, sono fondate o nella lettera stessa delle recenti istruzioni, o nel loro spirito, ed in quelle decisioni crede il Governo di cogliere vieppiù il vero, ogni qualvolta le vede appoggiate a qualche espressa dichiarazione della riforma della Giunta di Censimento. Può dunque qui aver luogo la massima, *non est novam ut priores leges ad posteriores trahantur.*

Sembrava più conforme all'ordine naturale delle cose, che il compartimento territoriale dovesse pubblicarsi avanti di far conoscere l'amministrazione delle comunità comprese in quel compartimento, ma a quell'epoca non era desso ancora perfezionato in tutte le sue parti, e non fu condotto a termine che nel 1757, in cui fu appunto quel compartimento pubblicato.

Nel giorno 20 del mese di ottobre dello stesso anno 1757, si emanò la sentenza dell'Estimo Generale, in cui determinata la quantità della Tassa personale e mercimoniale, e dichiarata la stima totale di tutto il territorio dello Stato, si con-

chiuse collo stabilire, che il carico totale da pagarsi annualmente dai Censiti debba distribuirsi sopra la massa generale dell' Estimo, detratta l'importanza della Tassa personale e mercimoniale, e delle case di ordinaria abitazione dei padroni in campagna.

Data la sentenza si doveva pensare all'esecuzione, la quale non doveva essere cosa di leggier momento, trattandosi di eseguire una novità importante, che mutava le vecchie usanze del paese in una materia così sensibile, quale è quella dei pubblici carichi. L'esperienza mostra l'attaccamento che gli uomini hanno per la vetustà degli usi, cosicchè ritengono come una preziosa eredità tutto ciò, che ricevono dai loro maggiori. L'abolizione di tali usi doveva trovare non pochi ostacoli per parte di coloro, che aspirano a conservare dei mezzi per raggirare il popolo a loro talento. Ma la felice combinazione d'un ministero illuminato ed affezionato al bene della patria e della Corte, sottoposto ad una sovrana, la di cui penetrazione straordinaria nel conoscere il bene de' suoi sudditi non cedeva all'eroica sollecitudine in procurarlo, non lasciò in dubbio coloro che concorsero alla compilazione del nuovo Estimo di procurare l'esatto adempimento del medesimo.

Nel 1758 colla partenza del presidente Neri chiamato in Firenze sua patria, cessò la Giunta dalle sue funzioni, e vennero gli affari di sua spettanza affidati ad una magistratura politica sotto

la denominazione di *regia provvisionale delegazione per l'esecuzione del Censimento nello Stato di Milano*. Questa magistratura esaminati i ricorsi di coloro, che riclamarono nel termine stabilito dalla sentenza della Giunta del Censimento, e fatta dal fondo Censibile la deduzione dei fondi dichiarati esenti col concordato della Santa Sede, e in forza di prescrizioni di leggi sovrane, fissò nel 1759 la somma totale dell'Estimo di tutto lo Stato, come pure assegnò a ciascuna provincia e a ciascuna comune la rispettiva quota.

Il nuovo Censimento ebbe principio col primo di gennaio 1760. Pubblicate le tavole, conosciuta l'imposta dell'anno corrente e fatto il riparto, in un batter d'occhio ogni provincia, ogni comunità, ogni ente Censibile viene a comprendere quanti denari deve pagare allo Stato a titolo d'imposta universale, provinciale e comunale. Nello stesso anno la delegazione interinale governativa pel Censo diede compimento alla grand'opera con una lettera istruttiva diretta ai regj cancellieri sopra la materia delle spese e imposte locali, de' Censi e debiti comunitativi, della liquidazione, dei ruoli personali e mercimoniali, e della formazione dei quinternetti per la esazione delle Tasse.

CAPITOLO IV

Appendice alla Storia del Censimento di Milano.

La regia interinale Delegazione governativa cessò dalle sue funzioni nel 1761, e a lei subentrò la magistratura permanente del Ducale magistrato camerale. Da quest'anno sino all'epoca infausta delle catastrofi politiche in Italia venne osservata con esattezza la legge Censuaria. Quel magistrato pubblicò opportuni schiarimenti ogni qualvolta lo chiedeva l'applicazione della legge. È rimarchevole in quest'epoca il sussidio straordinario imposto a scarico del Censo universale nel 1772 sui beni ecclesiastici, che convertito in un vero carico reale nel 1773, portava otto denari per ogni scudo d'estimo.

Non vuolsi passare sotto silenzio il ragionamento del conte Carli sul Censimento di Milano che vide la luce nel 1786. L'autore lo divise in tre parti. Nella prima tratta del Censimento fatto ai tempi dell'imperatore Carlo V, da lui detto *Antico*: nella seconda del Censimento architettato dalle due Giunte denominato da lui Censimento *Nuovo*, e nella terza tratta del regolamento interno del tribunale delegato all'esecuzio-

ne della nuova legge Censuaria. Lo studio delle due prime parti torna pressochè inutile a chiunque abbia assaporato la relazione di Pompeo Neri. La terza gli può riuscire di non lieve vantaggio, perchè il presidente non si occupò nè forse doveva occuparsi del regolamento interno di detto tribunale.

Nel primo anno della repubblica Cisalpina quando l'insania delle menti abborriva ogni rimembranza degli antichi Governi, si applaudì all'opera del Censimento che formerà mai sempre la gloria dell'Augusta Famiglia regnante. Il direttorio esecutivo con una legge volle parificare tutte le comuni e territorj nel riparto della contribuzione prediale; quindi alcune provincie, in cui erasi introdotto il Censimento Milanese, e non osservato, vennero assoggettate allo scutato desunto dalle tavole Censuarie dell' ex-Lombardia, e nelle nuove provincie aggregate alla repubblica fu assegnato un Censimento provvisorio sino all'introduzione d'un Censimento regolare, che intendevasi quello del Ducato di Milano. In quest'epoca non si parlò più di esenzione ecclesiastica.

Ogni cittadino che aveva compito l'età d'anni ventuno, e non era ancora giunto ai sessanta, escluso le femmine, doveva pagare una lira e dieci soldi a titolo di contribuzione. Con questa legge venne derogato al privilegio dell'esenzione competente ai padri di dodici figli. Ogni cittadino che esercitava una professione che non fosse quella

dell'agricoltura era assoggettato ad una Tassa addizionale. Dalla medesima non rimanevano esenti nemmeno gli impiegati dello Stato.

L'opera del Censimento Milanese è così insigne, che nè per la mutazione degli Stati, nè per le mutazioni delle sovranità, nè pei cangiamenti dei territorj, nè per qualsivoglia catastrofe non può dai politici essere trascurata. Si vide negli interregni, e durante i Governi provvisorj dei nostri tempi, si vide continuare l'opera del Catasto, ed i geometri Italiani distribuiti nei dipartimenti Veneti, nei quali vi erano armate, accampamenti, facevano con essi ritirata, solo per lasciar campo alle dispute del territorio fra i belligeranti. Ricevettero essi sino dal 1807 le istruzioni per la misura, e già si preparavano alla grande operazione della stima.

Tale e tanta si è la persuasione, afferma uno scrittore, dei regnanti, dei magistrati e del pubblico intorno all'utilità del Censimento Milanese, che dessa non fermò gli sguardi politici negli avvenimenti strepitosi di Francia e d'Italia nel 1814, e gli uffici incaricati delle minute de'lavori progredirono sempre con eguale regola nel conoscere colla misurazione de' terreni le incomplete mappe, nel riunire, depurare e calcolare le quantità superficiali, e nel disporre così molti dei materiali che occorrono per l'apprezzamento delle proprietà fondiarie nel regno Lombardo-Veneto.

L'utilità somma del Censimento non poteva

sfuggire alla penetrazione di chi regge questi Stati. Convinto (sono le stesse parole della patente 23 Dicembre 1817, colla quale prescrive il sistema di contribuzione fondiario in tutte le provincie Tedesche e Italiane) convinto della necessità e dei numerosi vantaggi di esso sistema equo ne' suoi principj, e stabile nella sua applicazione, ordiniamo che l'esecuzione venga possibilmente accelerata mettendo in opera tutti i mezzi disponibili. In essa patente campeggiano luminosi principj sulla formazione del Catasto prediale attinti al gran fonte del Censimento del ducato di Milano. Vi introdusse qualche cangiamento, ma non si tardò molto a derogarvi, perchè il Censimento di Milano non può essere toccato senza pericolo di guasto. Quindi si dichiarò nel 1825, che si debba estendere e continuare su tutta la superficie del regno Lombardo-Veneto il Censimento Milanese seguendone i principj e le massime in esso osservate già per esperienza riconosciute preferibili alla natura ed alle circostanze di questi paesi.

Per accelerare poi l'effetto nei modi più efficaci e opportuni, Sua Maestà stabilì nel 1819, dietro l'esempio de' suoi augusti predecessori, una particolare magistratura denominata *I. R. Giunta del Censimento* residente in Milano sotto l'immediata presidenza di S. A., il Vice-Re del regno Lombardo-Veneto, composta di consiglieri, di procuratori fiscali, d'ingegneri e periti presi in pari numero dalle Lombarde e Venete provincie, affidan-

dole la suprema direzione necessaria per compire il nuovo Censo nelle provincie Italiane, e rivestendola di tutte le facoltà, che si richiedono a tal uopo, tanto per rimuovere le difficoltà che vi fossero nell'esecuzione di un' opera così salutare, e così desiderata, quanto per esaminare e definire i reclami, che fossero alla medesima assoggettati, per quindi ordinare quelle regolazioni e rettificazioni d'estimo che fossero di giustizia.

E perchè le operazioni procedano colla maggiore attività, regolarità, imparzialità, esattezza, S.M. ingiunse a tutte le autorità politiche del regno a dover prestare alla Giunta tutta l'assistenza, e somministrare tutti i mezzi che sono in loro potere, e di cui possa aver bisogno nell'adempimento delle incombenze ad essa affidate.

Nel 1825 comparve alla luce un'operetta che porta per titolo: *Storia dei principj delle massime e regole seguite nella formazione del Catasto prediale introdotto nello Stato di Milano l'anno* 1760 *del chiarissimo consigliere Carlo Lupi dedicata a S. A. I. il Serenissimo principe Rainieri Vice-rè del regno Lombardo-Veneto*, nella quale premesso un discorso comprovante la necessità, che hanno in oggi i Governi, più che nei tempi in addietro, di possedere un regolare Catasto atteso il sensibile accrescimento delle imposizioni pubbliche richieste dai bisogni generali, e combattuto l'errore, che un nuovo registro fondiario porti con sè allo Stato un aumento d'imposta, mostra i beneficj che per lo contrario derivano al-

l'industria agricola, e l'utilità, che dal Catasto medesimo possono ritrarre i privati nel commercio sociale, richiamò alla memoria quanto oprarono i nostri predecessori nel grave soggetto del Catasto prediale, e fece rinverdire i lumi utili da loro sparsi in un argomento di tanta conseguenza per lo Stato.

Siccome fino dall'anno 1817 la misura, che deve servire di norma al Catasto da introdursi in tutte le provincie Italiane, è condotta a termine, così che per sovrana disposizione i risultati di essa quando saranno compiutamente rettificati devono servir di norma, così i geometri che in ragguardevole numero sono da cinque anni spediti in campagna, sono incaricati non della misura, ma della stima dei fondi. Del resto, sono parole dell'Augusto, fino che l'operazione del nuovo Censimento sarà eseguita in tutte le provincie dell'impero, continuerà nello Stato attuale in quelle provincie del regno Lombardo-Veneto, ove esiste, il Censo intrapreso dai nostri predecessori nell'anno 1718, e messo in esecuzione l'anno 1760.

Eccoti, cortese lettore, la storia di ciò che intraprendo a trattare. Non farti pago dei principj che hai trovati in essa sparsi, e che io disseminai destramente con parsimonia, affinchè si accenda in te l'ardore di applicarti allo studio di una scienza che da Zenofonte sino a noi rimase nell' infanzia. Piaccia all'Eterno che io colga il vero nella trattazione della imposta, del riparto, dell'esazione, ed impiego del denaro pubblico!

CAPITOLO V

Opposizioni contro il Censimento in generale.

Sembra conforme al naturale ordine delle cose, che chiunque intraprende ad esporre i principj d'una scienza qualsiasi, debba spiccare l'opera sua dall'utilità, che da essa ne può derivare ai corpi politici e agli individui che li compongono, onde gli animi dall'interesse allettati, di buon grado si applichino allo studio di essa scienza. Ma per poca esperienza che si abbia, non si possono conoscere in tutta la loro estensione i vantaggi d'una scienza, se non dopo un'accurata analisi dei principj, degli usi e delle applicazioni, che si può fare delle medesime; laonde il discorso sull'utilità del Catasto prediale anzi che precedere, noi crediamo dover succedere alla trattazione dei principj che lo costituiscono.

Riteniamo però savio divisamento di togliere ogni ostacolo che possa frapporsi allo studio della nostra scienza. Odonsi nella bocca di molti, che pur presiedono al regime dello Stato, odonsi nella bocca di molti che passeggiano intiere giornate sui loro possedimenti, come di quelli che nulla tengono fuorchè la meschina facoltà di dare allo Stato esseri miserabili ed infelici, odonsi querele gravissime sugli inconvenienti del Censimento, per

quanto regolare supporre si voglia; querele che qualora investano gli spiriti, sono capaci di generare in essi un abborrimento allo studio che noi professiamo. E poichè alcune di esse querele sono indirizzate al Catasto prediale in genere, ed altre scagliate contro il Censimento di Milano in ispecie, crediamo prezzo dell'opera di rendere omaggio alla verità, dissipando quella nebbia foltissima in cui dessa si trova ravvolta.

Il Catasto il più vantato, dice il signor Ganihl, il più generalmente seguito, voluto da tutti i popoli e considerati da tutti i governi, il catasto o la stima generale dei prodotti territoriali presenta le più grandi difficoltà nella di lui formazione. Nulla dirò, soggiunge il Bosellini, delle tante indagini, dei minuti lavori sopra ogni porzione di un territorio, per circoscrivere i terreni, distinguere le qualità, i diversi gradi di bontà, farne i molti registri. L'esperienza delle nazioni presso cui furono stabiliti i catasti, appalesa le somme difficoltà che incontra la loro esecuzione. Quanti contrasti, ritardi, imbarazzi incontrarono i catasti di Boemia, di Spagna, del Piemonte, di Milano e di altri paesi?

Tutto si migliora e perfeziona a gradi. Nei primordj delle nazioni tutte le macchine, di cui si serviva l'uomo, erano rozze ed incomode, oggidì presentano l'aspetto di delicatezza, ed offrono tutti i comodi, di cui può essere suscettibile un oggetto materiale. Da principio le macchine che

s' inventano sono complicate assai e di mano in mano che progrediscono alla perfezione vanno prendendo un carattere di semplicità. Ridotte in questo stato, anche l'artefice meno instrutto è atto a costruirle. Ma prima di pervenire a questo grado di semplicità, quante difficoltà non si dovettero vincere, quante indagini intraprendere, quale studio non vi fu duopo e quanta minutezza di lavori?

Lo stesso deve dirsi della macchina del Catasto prediale. Non vuolsi dissimulare che nei primi catasti si sieno incontrate non poche difficoltà, ma i lumi di quegli eruditi Italiani che composero la Giunta Miro e le sollecitudini di Pompeo Neri portarono i lavori del catasto a tal semplicità, che a diritto poteva dire il conte Verri, che l'operazione del catasto è la cosa la più facile e semplice, cosicchè può eseguirsi anche da chi non è gran fatto instrutto in tale materia.

In breve la necessità e la giustizia dei tributi cadenti sui terreni è manifesta, e niuno vi ha che non vegga, che deggiano essere con giusta proporzione ripartiti, quindi manifesta eziandio apparisce la necessità del catasto. Se così è, il Ganihl e il Bosellini, invece di esagerare le difficoltà del catasto, dovevano aguzzare il loro ingegno, onde rinvenire i metodi atti a superarle, giacchè dessi non potevano ignorare che tutte le cose sono eseguibili quando non vi si oppongano ostacoli fisici insormontabili. Che se *il catasto è nel desiderio di tutti i popoli, voluto da tutti i governi*, non è

questa una prova che dovevano più utilmente impiegare il loro ingegno?

Se anche, dice il Bosellini, per una incomprensibile felicità di circostanze si potesse arrivare a discernere il vero valore naturale ed indubitabile delle terre, la quantità delle rendite al tempo del catasto, come prevenire i disordini dei continui cangiamenti di questi valori, e dei loro redditi particolarmente, per un lungo giro d'anni? ed il Ganhil: se dopo la riunione dei più grandi sforzi si viene al fine, non si gode che momentaneamente il frutto di un sì gran lavoro, ciò che annunzia il vizio intrinseco della sua costituzione. Altri, onde appoggiare l'opinione di que' sommi scrittori, avrebbe potuto aggiungere che la censura di Roma doveva di tratto in tratto regolare il Censo, affinchè fossero i cittadini censiti secondo il maggiore o minor patrimonio e rendita. Avrebbero quegli scrittori potuto osservare che il catasto di Milano del secolo XII dopo qualche tempo non fu di niuna utilità, perchè l'aumento dei redditi de'fondi unito a quello delle arti e del commercio avendo di molto accresciuta la ricchezza del paese, aveva cambiato tutto l'aspetto di una nazione agricola. Il catasto di Boemia finito nell'anno 1748, pel necessario aumento delle derrate susseguito della maggiore affluenza e circolazione del metallo nobile è oggi imperfetto. Avrebbero per anco potuto dire che lo stesso Censimento di Milano, che per confessione del Bosellini fu fatto

coi metodi migliori e facili per i lumi e celebrità ed esperienza delle persone, che lo diressero, dopo un mezzo secolo aveva bisogno di non poche correzioni, perchè in questo intervallo di tempo si dissodarono nuove terre, si rendettero più fruttifere le meno buone, si migliorarono le terre più accreditate, attesi i grandi progressi fatti nell'agricoltura.

In questo ragionamento si nasconde un sofisma: perchè attribuire alla legge censuaria un difetto proprio di ogni ordine di legge? In tutte le leggi per la rotazione continua delle umane vicende deggiono di loro natura vacillare sotto la sferza di nuove norme derivate da nuovi bisogni del cangiamento delle cose. Locke pretendea che le leggi dovessero cangiarsi ogni cento anni. Federico soscrisse al suo sentimento dicendo: che il codice si deve cangiare in ogni secolo. Il Filangeri volea che un tale cangiamento avesse luogo ogni due secoli. Altri politici non meno assennati pretesero che un' epoca fissa non poteasi assegnare al cangiamento delle leggi. Una strepitosa catastrofe, essi dicono, una invenzione, la comparsa d'un uomo grande basta per portare un repentino cangiamento negli usi, nei costumi dei popoli, mentre talora questi cangiamenti non possono essere che l'effetto d'un lungo giro de' secoli. Se adunque tutte le leggi sono di loro natura mutabili, perchè si pretenderà che siano all'infinito immutabili le leggi censuarie? Quando il Censo è stato una volta ben for-

mato, così dee rimanere sino a che il tempo, o avvenimenti straordinarj non lo rendano tale, che più non si possa conseguire il fine con esso proposto.

E quanto al Censimento di Milano, non voglio per ora entrare nella questione, se desso meriti correzione, perchè un tale argomento forse ci occuperà altrove. Qui ci limitiamo ad osservare, che la vendita dei beni nazionali, l'ordine dato di vendere o livellare i beni delle comuni, l'alienazione dei beni ecclesiastici, l'obbligo imposto di vendere o di ridurre a coltura i fondi paludosi, il convertimento dei più belli effetti delle chiese in oro e argento, le comparse di uomini coraggiosi che trasmutarono delle lande in giardini, l'atterramento quasi universale de' boschi, la distruzione de' pregiudizj e delle pratiche nocive all'agricoltura, gli onori e i premj dati a chi inventa nuovi generi d'industria, nuovi sistemi di agricoltura, il dissodamento di terre che sembravano dalla natura abbandonate alla sterilità, il rinchiudimento dei Porti alle derrate straniere, la maggiore richiesta de' nostri generi dai popoli vicini, una truppa in continuo moto, che consumava tutto ciò che vedeva, queste ed altre circostanze che tanto contribuirono a dare un aspetto assai più imponente alle nostre campagne, non possono entrare nel calcolo dei legislatori, i quali nel vortice delle cose umane non deggiono considerare che quelle che comunemente accadono:

Legislatores respicient id quod non raro advenit, sed quod saepe accidit, dicono i Romani giuriconsulti. Per la qual cosa quando pure si amasse di rinnovare il Censimento di Milano, questa rinnovazione non può addursi in argomento contro la stabilità del catasto prediale. Quando l'agricoltura è spinta ad un certo grado di perfezionamento, sembra fuori della sfera della probabilità, che avvenimenti tuttochè straordinarj possano portare cangiamento di catasto.

Profondità di cognizioni, dicono gli oppositori del Censimento, carattere integerrimo, attività indefessa si richieggono nelle persone destinate alla formazione del catasto, cose tutte oltremodo difficili a rinvenire negli stessi individui, e quando pure una nazione fosse così fortunata di possedere uomini fregiati di sì eccellenti qualità di animo e di cuore, non conviene tentare la formazione del catasto prediale, perchè dessa costa somme così considerevoli, che tutti gli stati devono essere spaventati di farne l'anticipazione. Le più grandi spese, dice il Bosellini, sono necessarie per adattarsi alle variazioni e a fare di continuo le riforme.

Si potrebbe aggiungere che pei lavori del catasto generale nel 1811 furono impiegati 425 geometri fra ispettori e sotto-ispettori; che in quell'anno furono misurate sole pertiche metriche censuarie 9,760,000, e che negli anni antecedenti dal 1807 al 1810 non si arrivò a misurare 23

milioni di pertiche; che nel 1811 si è speso pei lavori censuarj un milione e seicento mila lire italiane, e dal 1805 al 1810 più di quattro milioni, la qual somma fu dal Governo ripartita per tre decimi al tesoro, per sei decimi ai dipartimenti, e per un decimo ai comuni, affinchè lo Stato non ne sentisse la gravezza.

Riputiamo non inutile il premettere, che le spese che si sopportano dallo Stato per la formazione del catasto non possono caratterizzarsi come un danno pel medesimo, perchè tengono occupate molte braccia e mettono in giro somme ragguardevoli, ed il carico appunto ha la circolazione per oggetto; dall'altra parte il danno, che ne risente lo Stato per la perfezione del Censo, è ben poca cosa, in confronto dei vantaggi grandissimi che lo Stato stesso fruisce, e gli individui che lo compongono.

Non può rivocarsi in dubbio che lumi non comuni si richieggono negli stimatori, a cui è affidata la cura del Censimento. Ed è perciò che la Giunta Miro scelse un numero di periti della maggiore abilità, e sentì tutti i rappresentanti dei pubblici, prese esatte informazioni delle persone più pratiche del luogo, instituì processi testimoniali sul valore delle terre e loro qualità, chiamò ad esame gli istromenti di compra e vendita de' beni, non che gl'istromenti dei loro affitti, considerò le minute dei periti, e ne prescrisse l'oculare ispezione, affinchè dalla pluralità delle notizie si po-

tesse precisare con chiarezza ed accerto la cavata. La stima, dice il Monarca d'Austria, verrà affidata a commissarj appositi, che conoscano esattamente i rapporti economici dei distretti per cui furono prescelti, non che istrutti nell'agricoltura pratica.

Le scienze professate da persone di animo corrotto tornano di danno alla società. La mancanza di rettitudine, d'integrità, di giustizia, di morale negli stimatori dei fondi si oppone direttamente allo scopo del censimento, che è di sgravare chi è troppo caricato, e di caricare chi sopra gli altri sente vantaggio nella distribuzione delle imposte.

I Romani spinsero tant'oltre la cautela per rimovere qual si voglia privato arbitrio, che obbligarono quegli agrimensori a pagare del proprio il maggior estimo, cui avessero qualche cittadino assoggettato, aggravandolo cioè di una stima maggiore della reale, *scribendo patrimonium plus valere quam valeat.*

È noto, dice Pompeo Neri, che per antico istinto furono presi per sospetti in materia di Censimento i ministri nazionali. I prefetti dell'Estimo formato sotto l'imperatore Carlo V erano stranieri, *ut omnis prorsus suspicio tollatur quae est, vel oriri posset,* disse il governatore di Milano a que' tempi. Stranieri furono i cinque delegati a cui venne affidata l'esecuzione di quell'antico Censimento. Di Napoli fu Miro, di Firenze Pompeo

Neri, e straniere furono le persone che composero sì l'una che l'altra Giunta. Nazionali all'opposto sono i consiglieri che formano la Giunta attuale, ma dessi non vennero elevati a tale impiego, se non dopo d'aver dato prove non dubbie di saviezza e di fedeltà. Rettitudine ed imparzialità sono le principali doti che deggiono distinguere i commissarj destinati alla formazione del catasto del regno Lombardo-Veneto.

Il nostro Governo affine di assicurarsi dell'attività delle persone che si spediscono in campagna in qualità di geometri periti, promette un aumento di soldo a quelli che danno prove di esattezza e di attività, prescrizione assai savia onde conciliare l'interesse coll'osservanza del dovere. L'esperienza pur troppo ci convince che quando l'uno si trova in opposizione coll'altro si preferisce l'interesse al dovere. Nulla deesi ommettere purchè si eseguiscano i lavori censuarj con celerità ed esattezza.

La formazione del catasto prediale, si dice, è lenta, e di sì lunga durata, che indarno i cittadini possono attendere i vantaggi che quello promette. Si può osservare che cent'anni durò il Censimento del secolo XII; cent'anni quello instituito sotto Carlo V; più di cent'anni continuò il catasto della Boemia. Il nuovo Censimento di Milano ebbe principio l'anno 1718, fu interrotto nel 1733, ripreso nel 1749, e messo in esecuzione nel 1760. Nulla diremo, dicono gli oppositori, delle inesattez-

ze, dei difetti, degli errori gravissimi, che per incuria, per ignoranza, ed anche per malizia dei cooperatori macchiarono tutti i Censimenti pervenuti a nostra cognizione, a correggere i quali si richiederebbe un tempo forse maggiore di quello impiegato alla loro formazione. Non possiamo però ommettere di osservare, che lo stesso Censimento di Milano cotanto esaltato da' suoi entusiasti, accordò un nuovo termine nell'atto dell'esecuzione al riclamo, e si scopersero di tratto in tratto dopo settant'anni degli errori di calcolo, che fu d'uopo correggere con molta pazienza.

Nel corrente secolo, in cui si conoscono i migliori istromenti per la misura de' terreni, in cui sono ridotte a scientifica riunione le regole le più precise e più certe, per la valutazione de' fondi, in cui si sono perfezionati i mezzi dei trasporti delle proprietà, in una parola nel corrente secolo in cui si è portato a perfezione tutto ciò che si riferisce al catasto prediale, e che durante la misura e la stima si ponno mettere in ordine gli archivj e le cancellerie censuarie, pare potersi senza errore asserire, che lo spazio di quindici anni sia sovrabbondante a stabilire il Censo in un territorio vasto sufficientemente, e popolato da cinque milioni d'abitanti; e poichè la durata del Censimento di Milano serve di scudo a'suoi oppositori, non sarà superflua l'osservazione che la Giunta fu costretta ad impiegare la maggior parte del tempo a difendere sè stessa dalle querele dei turbolenti

oppositori del Censo; e non potè eseguire le sue idee con quel moto progressivo che ella avrebbe desiderato. Però non possiamo negare, che in una vasta monarchia l'operazione del catasto richiede lungo tempo, molte spese e l'impiego di molte persone; perciò non potendosi nello stesso tempo effettuare il catasto prediale in tutta la estensione degli stati Tedeschi ed Italiani, prescrisse Sua Maestà, che un simil lavoro venga intrapreso provincia per provincia.

Ma appunto perchè vuolsi intraprendere provincia per provincia, il Censimento condotto a termine nell'ultima non avrà alcuna correspettività con quello che fu fatto nella prima provincia della monarchia e perciò o l'una o l'altra dovrà essere di peggior condizione per i cangiamenti sopravvenuti nei metodi di agricoltura, e per la mutazione delle circostanze; e quando pure non vi esistesse una essenziale differenza fra l'una e l'altra provincia, quella in cui fu attuato il Censimento innanzi le altre, dovrà per una lunga serie di anni sospirare i vantaggi, che il Censimento regolarmente eseguito promette.

Le diverse provincie, di cui si compone la monarchia Austriaca, spinsero presso a poco l'agricoltura allo stesso grado di floridezza e di prosperità, quindi non è a temersi che il Catasto intrapreso nel Regno Lombardo-Veneto, non abbia alcuna correspettività con quello che verrà intrapreso nella provincia, ove il sistema verrà per ul-

timo attuato. Ad oggetto però, sono parole del Regnante, di far godere, rispetto al ripartimento nell'interno, a que' paesi ove il sistema verrà prima attuato dei vantaggi che ne derivano, prima ancora del pareggiamento universale, verrà ripartita nell'interno della provincia, sulla base di nuovi risultamenti, la somma totale dell'imposta fondiaria stabilita per l'anno rispettivo.

Il Censimento, dicono gli oppositori, invece di un rimedio è un male di più. Il Censo è una macchina fiscale ripiena d'artifizj per esigere maggiori somme del solito, e che il benefizio della perequazione dei carichi non si lascia godere ai sudditi, ma si converte in beneficio dell' Erario.

Questa dottrina viene facilmente accolta dallo spirito nero del Machiavelli e da tutti i suoi seguaci, ai quali piace di definire la politica, la scienza di raggirare e di opprimere i popoli. Per poco che si conosca l'indole del core umano, si sa che la menzogna è più accarezzata della verità; il solletico delle passioni è più sensibile del germe della virtù; l'uomo è più inclinato a commettere delle ingiustizie, che seguire i dettami del vero; più del retto encomio, sembra allo scellerato dolce la detrazione.

Ecco l'infausto servaggio cui ci hanno serbato la imperfezione, i vizj, la gelosia, che quasi furie straziano e incrudeliscono in taluno dei viventi. Non solo i privati soffrono per le maldicenze de' maligni: il corpo imperante, le supreme magistrature sono pur troppo bersaglio delle lingue maledi-

che, di chi vuol discorrere in tutto senza nulla sapere. Sembrami al tempo della peste, in cui tutti sono medici, ora tutti politici.

Sentiamo ciò che disse l'immortale Maria Teresa intorno al lodevole scopo del Censimento. In questa grande opera tutte le mie premure si sono dirette al solo bene de' sudditi, e non ad alcun profitto del regio erario, e perciò non si aggiungerà col nuovo Censimento un nuovo maggior carico allo Stato, ma si distribuirà quello stesso carico che finora colla inesuguaglianza riusciva per molti insopportabile, e dava luogo a continue doglianze e dispendiose controversie, e che dall'universale giusta perequazione sarà reso a miei sudditi meno sensibile, e specialmente ai contadini e poveri, e tolta sarà per sempre l'occasione alle liti e dissensioni talvolta più pesanti dello stesso carico; ma non contentiamoci dell'autorità, tuttochè somma in Maria Teresa.

È un errore il credere, dice il consigliere Lupi, che il Catasto porti per immediata, inevitabile conseguenza, un aumento all'imposta prediale. Quando nei tempi andati, soggiunge, si pretendeva dagli scrittori di economia politica, che la terra, come madre comune, fosse la causa unica delle ricchezze, e che sopra di essa dovesse cadere tutta la somma delle imposte, poteva verificarsi il timore, che il nuovo Catasto mettendo in evidenza il valor territoriale del corpo dei proprietarj, e stabilendo fra essi tutti una proporzionale cifra

rappresentante la rendita, o il valor respettivo di ogni lor particella di terreno, potesse far credere ai Governi come utile l'accrescere di mano in mano l'imposta, sino al punto di supplire con essa alle occorrenti spese pubbliche; ma gli uomini di Stato, chiude quello scrittore il discorso, avendo riconosciuto tal sistema in pratica dannoso all'industria agricola, non valutarono giammai quel vago progetto.

Parmi di poter confondere gli oppositori con una semplicissima dimanda: preferite voi l'ignoranza alla scienza, le tenebre alla luce? voglio spingere più oltre il mio dire: sia che voi riteniate che la politica sia l'arte di flagellare i popoli, oppure l'arte di condurli alla felicità, che innalzi i principi al rango degli Dei, tornerà sempre utile la cognizione del valore reale de' fondi, su cui la politica farà piombare il suo flagello, o cadere le sue savie disposizioni. Nella prima ipotesi sarà utile il Censimento, perchè sebbene il Sovrano esiga somme esorbitanti, onde sempre più tormentare i suoi popoli, questi vi contribuiranno in ragione di ciò che posseggono, e sebbene diano al Sovrano parte del loro necessario da esso speso in oggetti superflui di lusso, e nello sfogo delle sue tiranniche passioni, il sacrificio d'ognuno sarà proporzionato a ciò che ancora gli rimane. Nella seconda ipotesi ognuno vede per sè che il principe rivolgerà il Censimento a beneficio de' suoi popoli, e nel caso pure che gli imperiosi bisogni

dello Stato esigano un aumento d'imposte, che possa nuocere all'agricoltura ed alla sussistenza de' suoi sudditi, troverà al pari d'un buon capo di famiglia nella sua saviezza altri mezzi onde coprir con essi tutte le spese pubbliche.

Non si ommetta di rendere ancor più stringente l'argomento. Nella legge di tolleranza dell'augusto predecessore del regnante monarca veggo puniti gli Atei con colpi di bastone, e ciò con savio discernimento, perchè l'ateismo non è mancanza d'intelletto, ma figlio del pervertimento del cuore. Supponiamo che i nostri oppositori del Censo si trovino con altri confusi in una adunanza, alcuni de' quali siansi resi colpevoli del delitto d'empietà. Il sovrano vuole spedire un esecutore della pena nel luogo stesso, e alla presenza di tutti gli individui della società, affinchè la pena riesca vieppiù esemplare. Ora io domando se gli oppositori del Censo ameranno un esecutore cieco che entra nella sala furiosamente, che batte e tramazza tutti quelli che per accidente cadono sotto i colpi dell'inesorabile bastone, oppure un'esecutore illuminato, che distinti i rei dagli innocenti, punisca i colpevoli in un modo bensì doloroso, ma non tale che il castigo tolga la vita. La risposta non è dubbia. Ravvisa, o lettore, in questa supposizione i sintomi dell'ignoranza e gli effetti della scienza, ed applica quelle supposizioni ai danni derivanti da una distribuzione capricciosa de'carichi, ed ai vantaggi di un regolare giusto Censimento.

Voi siete un entusiasta, diranno forse i miei avversarj, e non avete in capo che delle idee speculative; ve le accordiamo belle in teorica, ma contraddette dall'esperienza. Stabilito da Servio Tullo il catasto, si mise un aumento all'imposta. Riferisce Giulini, che nel catasto del secolo XII s'imposero sopra lire cento soldi dieci e denari cinque; nell'anno 1275 lire due, e che quel catasto fu denominato libro del dolore, perchè i terreni erano sottoposti a due diverse esazioni, detta una imbottato, che si pagava in natura, pecuniaria l'altra. L'imperatore Carlo V nel 1544 impose un mensuale di dodici mila scudi d'oro, che nell'anno susseguente fu raddoppiata per opera di don Ferrante Gonzaga governatore e vi si aggiunsero altre imposte sotto lo specioso nome di sussidj straordinarj. Nel 1796 l'imposta era di 20 denari; in poco tempo venne portata a sessantaquattro.

L'obbiezione è delicata. Non è mio divisamento di abbruciare un profano incenso sull'ara dell'adulazione, ma di seguire dettami del retto. Io non scrivo nè per un uomo, nè per uno Stato, ma per gli uomini e per le società in genere; non conosco altra legge che il bene pubblico; giustizia, Religione e sana politica sono le guide dei miei giornalieri insegnamenti. È pur forza di confessare innanzi tutto, che il nostro secolo è rigurgitante di pregiudizj in confronto dei passati; e che nelle cose che sembrano odiose, è più a temersi la voce di un ardito ignorante, che d'un filosofo

ragionatore. I clamori del primo sono apprezzati, le voci sommesse del secondo non mai calcolate.

Sino ai tempi del conte Carli si diceva, che si pagavano lire quaranta per cento. Osserva quello scrittore, che affine di esagerare il Censo Milanese si aveva in vista venti o venticinque danari per ogni scudo d'estimo, calcolato il prodotto a denari cinquantanove. Le vere rendite, soggiunge il filosofo, si formano coi prezzi correnti i quali sono rispetto alla stima come tre a uno valendo il frumento non più di dodici o tredici lire, come al tempo della formazione del catasto, ma delle ventotto sino alle trentasette, quindi se l'aggravio è di quaranta lire per cento, considerata la cifra d'estimo del 1760, ridotto alle proporzioni delle reali rendite non arriva al quattordici per cento.

Anche ai nostri giorni si dice essere insopportabile la Tassa prediale. Tale non dee dirsi ogni qualvolta la maggior parte de'cittadini vi supplisce, senza rinunziare alle sue proprietà. L'esperienza insegna, che i ricevitori fanno venticinque pegni sopra ogni cento debitori; dunque settantacinque sono i puntuali; quindi maggiore il numero di coloro che trovansi forniti di mezzi per pagare. Dimando inoltre agli usurai, se per diretto bisogno di pagare la prediale, somministrino denaro, ed essi mi rispondono negativamente. Ricerco infine ove si è lasciata oziosa la natura, ove non si sia seminato per mancanza irreparabile de'mezzi. Se analizzo lo stato della campa-

gna, veggo crescere in ciascun angolo lo stato delle campagne; dappertutto nuovi lavori, nuovi piantamenti, nuovi sistemi si presentano e nuove macchine, che sono altrettanti muscoli surrogati alle braccia, ed altrettante molle accessorie a quelle dello spirito.

L'avvenire si dice dai torbidi ed inquieti cittadini, l'avvenire ha un aspetto il più terribile, lugubre e dolente; minaccia l'agricoltura di esterminio totale, e getta nel crociuolo della disperazione le proprietà. Manto funesto che le luci ingombra degli ignoranti! La necessità di contribuire una parte del prodotto per pagare l'imposta, spinge l'uomo a rendere vieppiù fruttifero il terreno, e così a rifarsi del detrimento che soffre. *Vexatio dat intellectum*, assioma certo, ed in genere produce salutari effetti, perchè elettrizza lo spirito, e rende l'ingegno umano destro, accorto, penetrante, inventore. L'agricoltore non si getterà mai in braccio allo strano partito di sentire due mali, cioè di pagare e abbandonare il terreno alla naturale discrezione per non raccogliere; raddoppierà anzi i suoi sforzi per render meno sensibile l'aggravio, e giungerà allo scopo di veder accresciuto il valor reale del suo podere.

Il numerario manca, continuano quei cittadini, le famiglie languiscono in un letargico abbattimento, le arti sono in estrema viltà, tutto in somma annunzia miseria e rovina. *Manca il numerario*, eppure sappiamo che oggi molte cause concor-

sero a duplicare i tesori dei privati cittadini. I più bei ornamenti delle chiese furono convertiti in oro suonante, e l'America versa annualmente in Europa venti milioni di zecchini fra oro ed argento. Il solo Brasile rende nove milioni di scudi romani. *Come mai le famiglie languiscono*, se dappertutto la popolazione è cresciuta? È assioma tanto certo quanto invariabile, che la popolazione si bilancia sempre col valor numerario circolante; e si equilibra coi comodi della sussistenza, e con la diffusione delle ricchezze, che sono lo spirito vitale dell'industria, del commercio, dell'agricoltura. Se non vi fosse immoralità così difficile a bandirsi, e altrettanto facile a propagarsi, a qual punto non giungerebbe la popolazione in tutte le città, in tutti i paesi, in tutte le campagne? quando mai in certi angoli del globo abbiamo veduto un esercito si devastante di femmine girovaghe, di adultere sfacciate, di vergini impudenti? La Polizia di Parigi è divenuta impotente a reprimere l'ardir temerario delle donne, le quali ne' luoghi più frequentati insultano impunemente il pubblico costume. *Le arti sono in estrema viltà?* come conciliar ciò all'aumento dell'industria, colla concorrenza del prezzo delle cose, colla economia della mano d'opera? Mi aggiro fra le città, e sorgono dovunque nuovi edificj; la pulitezza interna migliora di momento in momento; le arti ed i mestieri in una conseguente attività risentono perciò il loro sostegno, il loro incremento. Crescono

giornalmente le officine, ed è forza il dire, che tutte recano vantaggio al proprietario, perchè altrimenti invece di raddoppiare dovrebbono diminuire.

Una ragione fortissima di quelle patetiche descrizioni, sono le odierne abbondanti raccolte, cosicchè per arricchire noi dovremmo implorare da Dio le gragnuole, le inondazioni, gli incendj. L'abbondanza, si dice, delle cose è più a temersi della sterilità: quella incoraggisce l'agricoltura, spinge l'uomo a concentrare tutte le forze del suo corpo e tutti i ripieghi del suo spirito, questa senza un proporzionevole smercio opprime la viltà dei prezzi, invilisce la coltura, cagiona orribili carestie negli anni susseguenti, e non bastano secoli a riparare sì gravi danni. A convincerci di ciò riflettono essi; supponiamo che il bisogno del nostro regno in grani sia di un milione e seicento mila moggia: che in un anno se ne raccolgano due milioni, e quindi ne avremo quattrocento mila più del bisogno; e in un altro due milioni e cento mila, quindi cinquecento mila più di quello che abbisogna, che uniti ai primi avremo di ristagno nove cento mila moggia di grano per mancanza d'estrazione. Se il prezzo regolare è di lire trenta, dovrà nel primo anno calare di un quarto, perchè ove i bisogni sono i medesimi per legge immutabile, i prezzi sono in ragione inversa della quantità de'generi. Un altro quarto dovranno diminuire nel secondo anno e così risultando alla metà dell'ordinario prezzo, non potrà più il cam-

pagnuolo supplire alle spese necessarie dell'agricoltura, ed in conseguenza non ritrovando più la primiera quantità di riproduzione, non potrà nemmeno soddisfare alla Tassa prediale. La confutazione d'un tale ragionamento mi devierebbe di troppo dallo scopo che mi sono prefisso.

Oggidì molte persone sono impoverite, dicono gli avversarj del Censimento, ed una cupa voce d'angustia, di dolori, di vessazioni orribili, rimbomba dalla capanna alla Corte. Le nostre officine non ismerciano il terzo che smerciavano cinquant'anni prima. Oggidì tutto è incarito. Non si può più vivere. Una volta bastavano dieci per sussistere, oggi occorrono trenta. I muscoli del corpo politico sono alterati e sconvolti, quindi ci troviamo in uno stato di crisi senza speranza di miglior condizione. Il moto però dee comunicarsi alle acque che una limacciosa quiete ha putrefatte.

Se molte persone sono diventate povere, molte famiglie si sono arricchite. Le migliaia, che nulla possedevano, ora gareggiano con Creso in ricchezze. Sono quindi in istato di vivere comodamente, là dove prima gemevano nella tristezza, e sono interessate nella maggiore riproduzione, in vantaggio della loro posterità. Quelle città che cinquant'anni fa avevano due fondachi, oggi ne contano cinquanta, e la quantità degli abitanti non è gran fatto accresciuta, quindi in ragione della moltiplicazione delle botteghe deve necessariamente diminuire l'introito subito, che i consumatori non

si aumentano in proporzione. È dunque falso che sia scemato lo smercio de' negozianti. I nostri padri impiegavano la loro vita per giungere all'apice della felicità di acquistare due possessioni: oggi in due, in tre, in cinque anni, molti dal nulla si slanciarono nella dovizia, ed altri l'hanno grandemente accresciuta. A quanti queruli io mi accosto, dice uno scrittore, o il nobile ha aumentato il patrimonio, o il ricco di recente poco prima nulla aveva, o l'artefice invece di tre guadagna nove, o l'impiegato ha un doppio emolumento

Ove regna miseria, tutto è a buon mercàto; ove rigurgita il metallo coniato, tutto è caro, perchè allorquando cresce la quantità del metallo nobile diminuisce il valore sempre proporzionato alla potenza soddisfattiva de' bisogni. Ogni valore è in ragione composta dei bisogni e della loro intensità, ed inversa della quantità de'generi. Il vivere in Parigi e in Londra costa più di quello che a Roma e a Torino. Ma chi oserà di sostenere che Parigi e Londra siano più povere di Roma e Torino? Evidentissima ne è la ragione. Se si ammette il principio che oggi occorrono al vitto due terzi di più, conviene per retta conseguenza accordare, che se una città prima spendeva giornalmente tremila fiorini, oggi ne spende novemila; dunque v'ha due terzi di più di numerario. Ora non è più ricca quella città che ha nove di quella che abbia soli tre? Lo stabile incarimento del prezzo delle

cose, quando non derivi da causa eventuale e passaggera, ma permanente, è il segno della maggior ricchezza, e maggior circolazione di denaro. Sembra, dice lo Smith, che il prezzo del travaglio in denaro sia cresciuto nella Gran-Brettagna, ma ciò non è avvenuto dall'essersi diminuito il valore dell'argento in Europa, bensì pel grande, e quasi universale stato florido del paese. Osserveremo in fine a maggior confutazione degli argomenti avversarj, che un dì nella compra de' beni s' impiegava il danaro al due e mezzo per cento, oggi si pretende il cinque, il sei per cento.

Per le cose dette par chiaro, che non voglionsi al Censimento attribuire sì terribili effetti, i quali esistono solo nell' immaginazione degli spiriti leggieri. Sia pure che dopo l' introduzione del nuovo Censimento l' imposta prediale dai 20 fu portata ai 64 denari. È un vero paralogismo il credere, che l' unica causa di questo aumento sia stato l' introduzione del Censo, mentre altre molte, e con più efficacia vi concorsero. Ai tempi di Luigi XIV, le imposte crebbero a settecento cinquanta milioni, e sotto il ministero di Neker tutto ad un tratto si aumentarono le pubbliche imposizioni a cinquecento sessantotto milioni. Attribuiremo noi questo aumento alla scoperta del verace valor dei fondi, mentre s' ignorava ancor a que' tempi le regole precise del Censimento? L' aumento dell' imposta oggidì può dirsi solo apparente, atteso il grande aumento de' prodotti, ed i miglioramenti che ciascun proprietario introdusse ne' suoi poderi.

Se si sono accresciuti i prezzi delle cose in grazia della maggior dovizia, deve per retta conseguenza aumentare il prodotto delle Tasse. Il corpo imperante per sostenere le dignità dello Stato e lo splendore del trono, per mantenere chi amministra la giustizia, chi regola l'economia e regge le finanze, deve dai cittadini esigere quanto può occorrergli, ed essendo in oggi fatti più estesi i bisogni de' cittadini, sono i Governi costretti a crescere gli emolumenti delle persone destinate al reggimento della cosa pubblica. Oggi si parla di milioni, a un tempo si parlava di mille. All'annunzio della guerra, i cittadini un dì volavano sotto gli stendardi, oggi truppe permanenti, proporzionate alla grandezza e alla situazione de' regni, sono rese necessarie. Le armate esigono oggi maggiori spese, e le guerre si sostengono più colla forza del denaro che col numero de' combattenti.

Possidenti! volete voi che il sovrano diminuisca gli aggravj? Supplicate il cielo che tenga lontano il flagello degli uomini e delle nazioni, che soffochi quell'idra spaventevole, che ebbe la culla in Francia, e si sforza di serpeggiare in tutta l'Europa, che annienti quella specie di politica epidemia, che investe tutti gli uomini poco avveduti, e che tenga incatenate nell'averno tutte le furie politiche, crudeli nemiche del buon ordine della civile società. Se il cielo asseconda i vostri voti, io non dirò con uno scrittore, che potrà togliersi totalmente l'imposta prediale, potendo, ba-

stare i dazj indiretti a coprir la somma delle spese pubbliche, ma troverete il desiderato sollievo nel peso delle pubbliche gravezze.

Non conviene al principe, affermano i nemici del Censimento, l'imbarazzarsi nel riparto delle pubbliche gravezze, e contento di esigere le somme, che egli richiede, deve lasciare ai pubblici per non rischiare di perdere, con una minuta e superflua sollecitudine, il beneficio dell'obbligazione solidale di tutto lo Stato. Questi si trova costretto di mettere nell'imposta universale una somma onde coprire le mancanze, che verosimilmente alla fine dell'anno facessero gli impotenti al pagamento della tassa a loro contingente.

Comincio a premettere, che da quest'obbligo solidale, può fortificarsi il dispotismo degli amministratori locali, perchè pagando il carico, il fisco è contento, e non si prende alcuna cura sopra i mezzi buoni e cattivi, con cui sia stato questo pagamento raccolto. Il fisco poi non è in pacifico possesso dell'azione solidale contro tutto lo Stato in corpo. Le provincie corrispondono veramente al fisco la loro quota sotto l'obbligazione solidale, ma per propria indennità si fanno corrispondere sotto la stessa obbligazione solidale tutte le comuni nelle provincie comprese. Ora la comunità, per corrispondere puntualmente alla provincia la quota loro contingente, e per evitare la esazione militare, bisogna che si trovino un sovventore, e lo paghino a condizioni spesse volte in-

discretissime, e si pongano per tributi annuali e correnti sotto le usure.

Per saldar poi il debito, che ogni anno si forma dai non solventi, non vi è altro espediente, che ritagliare nelle susseguenti imposte sopra i solventi, ed in tal guisa il possessore, che paga in giorno il suo carico, è tenuto a pagare la porzione del suo vicino; ma la naturale equità permette di punire l'innocente pel reo? Oltre di che l'anzidetto sistema è contraddittorio all'interesse del fisco medesimo, perchè estenua le forze del patrimonio Censibile. Per il che le costituzioni di Milano prescrivevano, che quelli che pagano i tributi non debbano essere molestati per contumaci: *Onera per principem imposita solumodo inter habiles ad solvendum dividi debent; qua divisione facta, si unus contingentem portionem suam solverit, non potest pro residuo debiti oneris impositi molestari, nec etiam cogi ad contributionem alicujus correntis impensae commendati oneris, sed impensa cedat damno non solventium.*

A noi pare che ritagliato il sopraccarico nella imposta universale sopra tutto lo Stato, resta questo insensibilmente compartito, laddove ritagliato l'importare dei contumaci di un comune sopra i solventi del medesimo comune, lo sbilancio viene a rendersi troppo gravoso. La mancanza che nasce dalle esazioni forma un debito di sua natura appartenente a tutto lo Stato, non essendo in questa materia ammissibile alcuna esenzione,

che non abbia il titolo fondato nella vera ed universale utilità, e la mancanza precedente dai contumaci forma un debito ascrivibile al Censo universale non già al particolare della comunità; poichè se la contumacia, dice Neri, proviene da miseria, e da impotenza fisica, dovendosi in tal caso simili partite considerare per non esistenti, resta il danno a carico dello Stato, come una diminuzione del patrimonio censibile; se da prepotenza o da ragioni di cattivo governo, l'obbligo similmente si deve rifondere nello Stato che non ha cura di meglio regolare l'economia pubblica, e mai il caso, che si possa ascrivere a colpa degli altri comunisti, che hanno puntualmente pagato.

Sì la Giunta Miro, che la Giunta Neri proposero, che l'esazione dei carichi si facesse a cura e pericolo di tutto lo Stato coll'obbligazione solidale delle provincie e delle comunità verso il fisco. Desse vi furono spinte dalla necessità di non poter fare altrimenti. Noi dovremo ritornare su questo argomento, e vedremo come la legge nostra abbia saputo, sebbene abbia adottato il sistema proposto da quelle, garantire l'interesse dello Stato, delle comunità, dei singoli contribuenti.

CAPITOLO VI

Opposizioni contro il Censimento di Milano in ispecie.

Vedute le opposizioni, che si fanno al Catasto in generale, dobbiam ora esporre quelle, che si indirizzarono in particolare contro il nuovo Censimento di Milano. Il presidente Pompeo Neri non trascurò di accennarne alcune nella sua relazione. Osservò egli, e molto saviamente, che non potendo il Censimento giovare al provato interesse di tutti, e specialmente di chi approfitta dei mali stessi, si disseminarono da costoro dei timori e dei sospetti contro tal' opera, che non lasciarono di far impressione nel popolo, che crede agevolmente ciò che gli viene fatto credere, atteso che la scienza delle imposte, e di riparto dei carichi in questo paese era a que' tempi oscurissima e difficile a comprendersi per la sua difformità, e per essere mantenuta in una specie di mistero, involta in un formulario lontanissimo dalla chiarezza, talchè erano ben rare anche fra i paesani più colti e più studiosi le persone, che avessero del governo economico di questo Stato notizie sincere e precise, notizie che negli archivj pubblici si trovavano riunite, ma che a gran fatica conveniva acquistarle spezzatamente, e combinarle con ajuti

superiori allo studio, all'industria, e all'autorità di qualunque privato.

Egli è agevole il comprendere a qual ordine di persone non tornasse utile il nuovo Censimento. Diretto questo a togliere ogni predilezione nell'esigere, e ogni abusiva libertà nello spendere il denaro pubblico, i quali effetti salutari per lo Stato, e pel patrimonio di qualunque comunità e di qualunque privata persona così desiderabili da tutti i buoni e zelanti cittadini, e da tutti gli onesti amministratori della pubblica economia, non erano desiderati da quella specie d'amministratori, che, abusandosi del loro ministero, si nutrivano de' profitti illeciti a danno della patria; furono dessi i più occulti nemici del Censimento e quantunque le loro opposizioni si dovessero contare fra i meriti del nuovo sistema, non tutti però nella gabala di costoro sapevano leggere quello spirito d'obbliqua e dissimulata contraddizione, che fu bastante a seminare grandissima diffidenza contro il nuovo censimento. Questo loro spirito notturno disseminatore di scandali e di false voci quanto è disprezzato, là dove la luce della verità lo può percuotere, altrettanto è potente e malefico, dove la scienza è arcana ed involta nelle tenebre. Tant'era l'ajuto che nell'oscurità ritraevano i mali intenzionati, che si videro persone d'ogni rango colle migliori intenzioni del mondo, e contro il loro proprio interesse, che non conoscevano, servire incautamente alle vedute di quelli, i quali

per moltiplicare sempre più la confusione e tener sepolta la verità, non mancavano di tener viva la diffidenza con una inondazione sempre perenne di voci male assortite, e bene spesso contraddittorie, per addattarle al genio e alle passioni d'ogni classe di persone. Si videro infatti tante persone savie ed oneste ripiene in materia di Censimento di errori e di pregiudizj, derivanti da massime sentite dire, e vanamente declamate da qualche avvocato, che servendo all'opportunità della causa, senza entrare nello spirito e nella totalità del nuovo sistema, e senza poterlo conoscere, si era posto a scrivere staccatamente sopra qualche porzione di esso, senza pensare nè agli antecedenti, nè alle conseguenze.

A confermare vieppiù i popolari discorsi, che in materia di Censimento si andavano spargendo, vi concorse una fatale combinazione, di qualche ritrosia, che la congregazione di Stato dimostrò nell'aderire alle operazioni principiate dalla Giunta Miro, la quale parendole di non ricevere da quella l'ajuto sincero che sperava, e parendole che i diversi litigi che si promovevano, fossero sostenuti più per cercar cause di procrastinazione, e di eludere la riforma, che di affrettarla e di favorirla, entrò in un sospetto forse troppo inoltrato sopra l'intenzione di alcuni pubblici rappresentanti, e temendo che le sue idee fossero attraversate, credè opportuno di tener ciò che pensava per il pubblico bene in un segreto, il quale rivestì in certo

modo il beneficio, che si volea fare, di un' apparenza di ostilità.

Ai pregiudizj di tanta oscurità nella scienza Censuaria si aggiunsero quelli dell'emulazione radicata fra un pubblico e l'altro di questo paese, la quale in una novità così importante non lasciava pensare al bene universale dello Stato; ma ristringeva la vista al circuito del proprio territorio, e quantunque si trattasse di togliere un male generale, lasciava delle inquietudini sopra il maggiore o minor sollievo di un popolo paragonato all'altro, che turbava quella concordia che doveva regnare fra i rappresentanti, affinchè questi vi prestassero il vicendevole ajuto per la più sollecita introduzione del nuovo sistema.

Ai Milanesi infatti si faceva credere, che colle loro depressioni si voleva sollevare le altre provincie. A quest'altre provincie si dava ad intendere, che i Milanesi si erano potuto procurare nella nuova stima tutti i vantaggi. I poveri abitatori della campagna liberati da una arbitraria contribuzione si atterrivano coll'annunziar loro l'odioso nome di una capitazione, e i possessori dei terreni si amareggiavano col dire, che non potevano invitare il personale a sollievo del reale, come se una tassa arbitraria e indiscreta, che si pagava prima dai poveri, si chiamasse *invito*, e la quale, moderata e ridotta dalla Giunta in somma fissa, assumesse il nome di *capitazione*. Intanto il popolo, tutto sospeso e titubante, stava in attenzione di

una novità, che gli faceva sentire il dolore di una spesa di più, sicchè doveva esser pronto a sposare tutte le massime, che si divulgavano contro queste novità, e non essendovi chi lo illuminasse sopra il suo vero interesse, si trovava disposto a lasciarsi sedurre, e a rinunziare, in grazia di qualche suo doloso amministratore, al più segnalato beneficio, che gli preparava la provvida mente dei suoi Sovrani.

Per le cose dette non deve far maraviglia, se il sistema del nuovo Censimento, tuttochè esaminato, e a pieni e concordi voti approvato da undici ministri forestieri, molto accreditati e per dottrina e per integrità, che composero la Giunta Miro, e approvato da tutti i ministri della nuova Giunta e da un numero considerevole di ufficiali, tanto forestieri che nazionali, che concorsero alla formazione dell'opera gloriosa, i quali tutti ritennero essere l'unico rimedio ai moltiplici disordini dello Stato, non deve far maraviglia, dico, se incontrò grandi difficoltà ogni qualvolta gli affari del Censimento passarono sotto l'esame di qualche ministro che non avesse servita la Giunta. A que' tempi non si conosceva in genere sino dove si estendesse il male, e sin dove il servizio del principe e del pubblico richiedesse, che vi si apportasse rimedio.

Conosciuta la causa generale delle opposizioni contro il Censo Milanese, discendiamo a considerarle tutte partitamente. Si disse essere più facile

esigere maggiori somme, secondo le antiche usanze, che minori colle usanze nuove. In qual vortice si aggira lo spirito umano? Parlando del Catasto prediale in genere, si volle raffigurarlo ad una macchina fiscale architettata onde impinguar l'erario col depauperamento del popolo, ed ora si pretende, che il nuovo Censimento possa essere nuocevole all'interesse del fisco. Non è maraviglia, che si cada in simili contraddizioni, quando si è smanioso di sostenere cose ripugnanti all'intimo sentimento. Il progetto non fu fatto per prefenire le somme del carico universale, perchè questo s'apparteneva al Principe e non alla Giunta; ma solo per ripartire con giustizia e con proporzione geometrica tutte quelle somme, che nell'imposta universale cadevano o che si sarebbero imposte. La Giunta ridusse ad una sola tutte le diverse imposte che si pagavano sotto diversi titoli, e le ripartì proporzionatamente sulle norme del nuovo Catasto.

Contro il nuovo Censimento venne osservato, che l'antico, quello cioè eretto sotto Carlo V, si era ristretto ad assegnare le quote di carico universale spettanti alle singole provincie, e ciò era necessario, si soggiunge, perchè senza l'assegnazione di queste quote non si sarebbe mantenuto a favor del fisco l'obbligo solidale, che hanno le provincie di contribuire le intere porzioni di carico loro contingenti. Egregiamente; ma quando a sopire l'opera del nuovo Censimento, e ad allontanare l'imminente riforma degli abusi, si sug-

gerisce ai rappresentanti pubblici di transigere in qualche maniera fra loro sopra i litigi, che insorgevano di continuo sulle quote provinciali, parmi poco sensato il credere che il principe non debba essere sollecito d'investigar ciò, che si fa dai pubblici rappresentanti, anche quando sono d'accordo. Può egli tollerare che i pubblici rappresentanti vendano il povero al ricco, il pupillo al tutore, gli amministrati agli amministratori? non possono i rappresentanti cospirare contro il bene generale, quando in questa congiura scorgano il loro interesse?

Se si discende, continuano gli oppositori del Censo, a fissare le quote delle comunità e dei singoli contribuenti, il fisco potrebbe sentirne pregiudizio, perchè, conosciuto l'impotente a pagare, non si potrebbe con giustizia sforzare gli altri a pagare per lui; poichè la naturale equità non permette, come già si disse, di punire l'innocente pel reo, il pagante per chi non paga. Noi però osserviamo, che l'idea della Giunta non è mai stata di diminuire le ragioni del fisco nella esazione dei tributi, anzi fu suo divisamento di fortificarle, e di rendere più giusta, più comoda l'esecuzione, con sopprimere ogni abusiva ragione d'imporre, coll'eguaglianza rigorosa nei riparti, con mitigare la lunghezza e dispendio della esazione, e con togliere ogni arbitrio tendente alla dilapidazione del pubblico denaro, e all'oppressione dei meno potenti.

Un altro genere di obbiezioni contro il Censimento di Milano consiste in declamazioni contro le novità, le quali declamazioni procedono dal desiderio di mantenere le antiche usanze. Si devono però le medesime considerare per totalmente superflue, perchè quando è stato supplicato e comandato dal Sovrano di farsi in questo paese il Censimento, si ebbe l' intendimento di fare una novità, e una novità molto importante, e correttoria di tutti i disordini che nascevano dall'oscurità e confusione dei fallaci regolamenti e delle ingiuste pratiche dell' antecedente sistema. Sicchè tutta la questione si doveva ridurre a ricercare, se le massime stabilite dalla Giunta fossero veramente utili o nocive per il bene de' popoli, sopprimendo ogni discorso in favore e in odio delle novità, giacchè l'immaginare un Censimento, che concordi con tutti i disordini, che si dovevano correggere, non fu quello che la Giunta n'ebbe commissione di fare, nè poteva essere quello che la giustizia, l'interesse dello Stato e la gloria del Sovrano richiedevano.

In fatto di novità convien distinguere le commissioni legislative da quelle che sono meramente giudiziali; chi non ha altra incombenza che di giudicare, bisogna che si ristringa entro i limiti delle leggi, e consideri ciò che, ferme queste, la giustizia richiede, senza pensare a recedere dalle medesime. Quando la legge è fatta non su di essa, ma secondo essa vuolsi giudicare; ma il legislatore o chi ha commissione di proporre al Sovrano

una legge nuova, quale è quella del Censimento, non può, nè deve arrestarsi dalle difficoltà derivanti dal disposto delle leggi attuali, sebbene legittimamente sancite, perchè introducendosi colla legge nuova un nuovo diritto, non si deve aver altro in considerazione, che l'interesse dello Stato, e quando da questo resta giustificata la legge nuova, non può portarsi per obbiezione la ripugnanza di essa coi vecchi regolamenti, che son quelli che riescono superflui nel nuovo sistema, o che forse appunto conviene riformare o abolire.

Si riclamò alla Corte, che la Giunta tutto disponeva capricciosamente, senza consultare la congregazione di Stato, senza instituire processi, e senza sentire i pubblici rappresentanti; nulla si lasciò d'intentato onde dare tutta l'apparenza di verità a quest'ingiusti e mal fondati riclami. Il presidente Miro in una lettera al segretario di Vesneda asserisce, che si praticarono tali segrete subornazioni, onde appoggiare i loro riclami, che alcuni fecero false giurate deposizioni, a segno che i parrochi della Gerra d'Adda si rifiutarono di assolvere alcuni di questi testimonj. In una parola si pretendeva, che i procedimenti della Giunta, in ciò che concerne la riforma dell'estimo e lo sbarbicamento dei passati disordini, dipendere dovessero dalle loro appassionate volontà.

La leale procedura e accondiscendenza della Giunta nell'interessare i rappresentanti dei comuni, a rivedere essi stessi, confrontare ed ana-

lizzare nelle singole parti, e nel tutto i lavori, che ai periti n'erano risultati in vista delle proprie ispezioni e pratiche eseguite sul luogo in concorso loro, ed in base dei dati ch'essi medesimi avevano somministrato, provano all'evidenza, che dessi furono ascoltati, e che si voleva rimovere dalla mente dei timidi possessori ogni sospetto di diffidenza, di sorpresa e di mistero nell'opera. Si legga il codice censuario e si vedranno le lettere, le circolari indirizzate a tutti i rappresentanti, affinchè dessero il lor parere sui varj punti, intorno ai quali vennero interrogati.

Messo nel 1760 in esecuzione il nuovo Censo, sembrava che dovesse rimaner soppressa la voce dei nemici del Censimento, perchè si era in loro chiuso ogni adito alla speranza d'impedire la riforma dei disordini, la quale mentre era vantaggiosa alla generalità del popolo, tornava loro di nocumento. Ma talora accade, che gli animi temerarj, lorchè vengono repressi, si fanno più arditi. Con patetiche descrizioni si dipinsero tutti i difetti, che presentava il nuovo sistema, alcuni dei quali dicevano essere irremediabili, perchè dipendenti dalla natura del sistema stesso, altri prodotti dall'incuria e dalla malizia dei di lui cooperatori, ed altri infine originati dalla soverchia sollecitudine, con cui si volle mandare ad effetto il nuovo sistema, che quando pure si credesse vantaggioso, richiedevansi maggiori indagini e riflessioni.

I difetti del nuovo sistema non suscettibili di correzione, ad onta di qualunque siasi provvedimento, sono da contarsi fra i mali che sono inerenti all'opera dell'uomo, e specialmente nelle novità grandi devono sempre avvenire, dei quali è bene allontanare colle cautele preventive tutta quella quantità che si può, ma per quella che non si può, non bisogna mettersi in pena e formarsene un ostacolo, poichè altrimenti tutte le opere importanti cadrebbero nella inazione. Qual'è quella fabbrica insigne, esclama Pompeo Neri, che non cagionò la morte a qualche artefice? eppure una fabbrica non si è mai lasciata d' intraprendere per la considerazione di simili inconvenienti.

I collaboratori della grand'opera, onde conservare l'eguaglianza necessaria nel Censimento presero tutte quelle cautele, che umanamente in una materia vasta e complicata potevano usarsi. L'ascoltare altri scrupoli, che possono promoversi, è vanità, perchè dovendosi rivedere a forza d'uomini sottopposti ad errore, qualunque revisione sarebbe in eterno sottoposta ad eccezioni continue, sicchè o bisogna abbandonare l'impresa di fare gli estimi, o bisogna contentarsi di farli con quel miglior modo, che suggerisce la perizia delle persone più esperte nella materia del Censo; d'altronde egli è più facile emendare i difetti, che per incuria, ed anche per malizia dei cooperatori del Censimento, si sono lasciati correre, che coll'inutile preventiva fatica di qualunque centuplicata revisione.

Quando si tratta di fare un' opera di puro piacere si può dare in tal caso libero corso alla delicatezza, e spendere quel tempo che ci vuole per darla alla luce perfetta. Ma quando si tratta di un'opera, che deve distruggere la causa della rovina totale dello Stato, vuolsi fare eseguire colla maggiore sollecitudine, e lo studio ricercato di una somma perfezione divenuta insoffribile e forse sospetta. Egli è naturale, che chi naviga in un vascello sdruscito e pericolante, non ritarda un momento l'offerta d'un vascello nuovo col pretesto, che questo non sia ben dipinto e dorato, e quando un vascello nuovo ha gli strumenti necessarj alla navigazione, diventa, non ostante qualunque imperfezione che possa avere, incomparabilmente migliore d'un vascello già naufragante. Trovandosi gli oppositori del Censimento in un edificio, a cui siasi appiccato il fuoco, ritarderebbero essi a spegnere l'incendio, per porsi ad esaminare i difetti dell'acqua o della macchina, che si presentasse per attingerla?

Per le cose dette ci pare di poter ragionevolmente dedurre, che non dovevasi differire l'esecuzione del nuovo sistema, sotto pretesto dei piccioli difetti, che presentava, perchè in un sistema nuovo e geometrico, come questo, la maggior parte dei difetti si posson sempre col tempo correggere, lasciando la strada aperta ai riclami. Si scoprirono adunque tanti difetti? questa è una lode al nuovo sistema, perchè è una prova della bontà

del medesimo, giacchè sollevando alla vista di tutti qualunque minimo errore doveva sforzare alla correzione, laddove l'antecedente sistema pieno di sproporzione, di oscurità, in cui i difetti non si vedono, si rendeva di sua natura incorreggibile. I piccioli difetti del nuovo Censimento sono un nulla in confronto del bene universale che attendere si deve. Basti paragonare il nostro sistema col metodo di ripartire, ed esigere le imposte in uso presso altri, per convincerci tosto della sua bontà. V'ha fra i Veneziani chi paga l'imposta prediale per fondi che non possiede, unicamente perchè erano un dì nel suo possesso. Tra i Veneziani adunque v'ha in alcuni una società leonina, tra i Lombardi v'ha il sistema di una matematica esattezza.

Principi d'Europa! o Voi, che coronati di fulgido scettro, siete dall'Onnipossente destinati a reggere il destino de' popoli, che coprono la terra; Voi che portaste nel corrente secolo sul trono la filosofia, e date facile accesso alle voci che escono umili dagli oscuri gabinetti dei filosofi; Voi che in oggi sentite la necessità, l'utilità della riforma della pubblica economia essenzialmente congiunta con un giusto e proporzionato riparto dei pubblici carichi, voi dovete armarvi di coraggio e di fermezza contro gli occulti nemici della vostra gloria, e del bene universale de' vostri popoli. Carlo VI, Maria Teresa, Francesco I, ve ne diedero luminoso esempio.

CAPITOLO VII

Dello scopo del Censimento

Basta conoscere la vera definizione di una scienza per tosto comprendere lo scopo, cui essa si dirige. Già si vide per noi la nera dipintura che Pompeo Neri ci lasciò dell'antico Censimento di Milano. Noi siamo abilitati a dare del nuovo un' idea assai più consolante. Definiamo il nuovo Censimento di Milano. — Un complesso di regole dettate dalla ragione e riconosciute per esperienza più conformi alle circostanze di questi paesi, affine di stabilire le imposte, di ripartirle equabilmente, ed esigerle con prontezza, e con minor dispendio dei contribuenti, e di amministrare il pubblico denaro col maggior vantaggio dello Stato. — A questa nobilissima meta pervenne la Giunta con una investigazione sottile dei difetti dell' antico Censo, e col ritrovamento dei più convenevoli rimedj. È dalla correzione di quello che risultò il desiderato complesso di regole della ragione e dell' esperienza, che formerà mai sempre l'onore di chi fu l'autore. Crediamo perciò prezzo dell' opera di esporre i disordini dell' antico sistema.

Errori di ommissione e di commissione si ravvisano nel sistema instituito dai prefetti dell' Esti-

mo; i primi (di ommissione) non sono così gravi come gli errori di commissione, perchè quelli sono suscettibili di correzione, mentre i secondi (di commissione) non si possono correggere senza l'abolizione totale del sistema.

Gli errori di ommissione riposano nella misura e nelle stima, errori che saranno da noi messi in chiaro, lorchè dovremo tener discorso sì dell'una che dell'altra operazione del censimento. Gli errori di commissione traggono la loro sorgente: I. dal non avere messo in esecuzione le regole di censire i beni stabili nel territorio, in cui sono naturalmente situati: II. dalla ommessa suddivisione dei carichi provinciali: III. dall'arbitrio rilasciato agli amministratori delle comunità nell'imposta, nell'esazione e nell'amministrazione del pubblico denaro. Noi divideremo quindi questo capitolo in tre sezioni.

SEZIONE PRIMA

Disordini dell' antico Censimento derivati per non avere censiti i beni nel luogo, in cui erano situati.

Crediamo opportuno innanzi tutto di premettere, che il carico che s'impone sulle terre si parte in reale e personale. Dicesi *reale*, quando il pagamento del carico deesi fare nel luogo, in cui il fondo è naturalmente situato, *personale* nel luogo

in cui ebbe l'origine il possessore del fondo medesimo, o nel luogo della sua ordinaria dimora. In realtà noi non possiamo concepire altro carico imposto sulle terre che il reale. E già avevano avvertito i Romani Giureconsulti: *Is vero, qui agrum in alia civitate habet, in ea civitate solvere debet, in qua ager est.*

La regola della Romana giurisprudenza sarebbe stata costantemente osservata, siccome conforme alla natura stessa delle cose, se negli uomini costante si fosse conservata l'idea dell'estimo universale. Noi già vedemmo nella storia del Censimento, che ai tempi dei duchi Sforza e Visconti non si conosceva il metodo di censire i fondi; che quindi tutti i carichi a que' tempi s'imponevano a modo di taglia o in altri termini i carichi tutti erano riputati personali. Egli è vero, che nel fare questi riparti, si prendeva informazione della maggiore o minore ricchezza, che le persone avevano sì in beni mobili, che in terreni; ma questo si faceva all' unico effetto di gravare più il ricco che il povero, non già per descrivere nei libri fiscali i fondi medesimi come debitori immediati verso lo Stato.

Che a que' tempi tutte le imposizioni fossero personali ci convince pienamente un decreto dell'arcivescovo di Milano pubblicato nell'anno 1345. In forza di esso decreto se un oriundo di Milano, possedeva beni stabili e nel territorio Milanese e nella provincia a cagion d'esempio di Lodi, pei

beni situati nel territorio di Milano, pagava l'imposta a questa città, siccome oriundo della medesima, e pei beni che possedeva nella provincia di Lodi, a questa città ne doveva pagare il tributo per motivo della sua dimora. Se un Milanese possedeva beni nella provincia di Lodi pagava l'imposta alla città di Milano, se in essa teneva la sua dimora, esempio chiarissimo che un dì la Tassa fondiaria era personale.

L'imperatore Carlo V, avendo divisato d'introdurre in questi paesi un Censimento reale perpetuo, doveva di necessità abolire il sistema delle taglie personali, perchè queste avrebbero reso l'estimo sempre vacillante e mutabile a misura, che i beni stabili in qual siasi provincia passassero dalle mani di uno, che abita in una provincia, a quelle d'un altro, che abiti fuori di essa; per il che nell'anno 1548 ordinò a Ferrante Gonzaga, che ognuno pagasse e concorresse a pagare per i beni, che ha colla città, nel territorio della quale li possiede, sebbene non sia oriundo e abitante in quella città, e che in essa pagasse secondo il valore, che sarebbe dato a' suoi fondi.

La città di Milano eccitò sul bel principio delle operazioni dell'estimo una contesa assai forte per la vecchia abitudine di collettare i suoi cittadini anche in contemplazione di ciò, che possedevano fuori di territorio, e perchè forse s'immaginava di godere qualche vantaggio nell'aggregare al territorio Milanese tutte le possessioni de' suoi cit-

tadini, e perchè forse attaccava un' idea di falsa preminenza nell'escludere i proprj cittadini dal contributo con le città subalterne e tenerli unicamente descritti nel Censo della Metropoli.

Fu portata la questione al tribunale del governatore. Questi appoggiato al lume della ragione, e agli ordini datigli dall'imperatore, dichiarò doversi censire i beni nel territorio, dove si trovavano situati. La città di Milano interpose l'appello di tale sentenza. Ma l'imperatore con sua lettera dichiarò essere quella sentenza conforme alla sua mente, ordinando ad un tempo, che a tenor di essa, si procedesse alla perfezione dell'estimo. Chi il crederebbe! La ragione, gli ordini imperiali, due sentenze uniformi non bastarono a reprimere nella città di Milano una pretesa suscitata unicamente da un cieco amore alle vecchie abitudini. Si è continuato con un lungo negoziato di ricorsi e di ordini sino al 1559, nel qual anno il Duca di Sessa immaginò uno spediente e per l'osservanza degli ordini reali, e per secondare in qualche modo le assidue istanze dei Milanesi. Ordinò egli, che i Milanesi pei beni, che possedevano nella città di Pavia, di Cremona, di Lodi e di Novara, pagassero a modo di provvisione una quota in isgravio della quota generale del mensuale assegnata alle predette provincie, fino a che l'estimo non fosse compito.

Questa provvidenza diretta ad ottimo fine, a sopire cioè una lite da tanto tempo e con gran

calore sostenuta, fu causa di grave disordine, che il duca non previde. I Milanesi che possedevano nelle dette provincie si riunirono fra di loro; ne formarono un collegio, che si chiamò *Congregazione degli interessati Milanesi*, pagavano ad essa la quota di carico a loro dovuta, ma si misero in possesso di censire da sè i proprj beni, esigendo i carichi col mezzo dei proprj esattori, e sottomettendo a separata amministrazione il pagamento di dette quote. In tal guisa il territorio delle quattro provincie fu in parte censito sotto il proprio comune, e in parte sotto la congregazione degli Interessati Milanesi, violando in tal maniera la legge di censire i beni nel territorio, in cui dalla natura sono situati.

Se il male si fosse ristretto fra questi confini, l'antico Censimento non si sarebbe presentato sotto un aspetto così mostruoso. I privilegi, che si accordano ad una città senza plausibile vantaggio generale dello Stato, invitano le altre città ad implorarne a loro favore. Le altre città sull'esempio di Milano pretesero, che i loro cittadini, chiamati col nome di *possessori civili*, dovessero essere censiti a parte, e non cogli abitatori delle comunità provinciali chiamati *possessori rurali*, con aperta violazione della legge chiara ed inviolabile, da cui non si può recedere senza cadere in molta oscurità.

Accordato alle diverse città il diritto di censire a parte i proprj cittadini, si aprì campo vastissimo alle discordie fra le città e i loro contadi, os-

sia con tutte le comunità che esistevano nella provincia, di cui la città era capo. Quando si trattava di caricare le comunità, l'amministrazione dei cittadini parlava colla voce di nome di città. Ciò faceva credere ai contadi, che si trattasse dell'interesse limitato fra le mura delle città, mentre risguardava i terreni posti in tutti i contadi.

Le città eressero amministrazioni separate pei beni, che i cittadini possedevano nei comuni dei contadi, e gli abitanti in essi censivano pure a parte, ed avevano un'amministrazione separata pei beni situati nei loro comuni. Da ciò seguì, che diminuito il patrimonio censibile delle comunità, e rimanendo dell'altra la quota parte di mensuale ad esse assegnata sempre la stessa, i miseri abitatori della campagna si rendettero a poco a poco impossibilitati a soffrire un carico reso superiore alle loro forze patrimoniali. S'accorse la Corte di Spagna dell'assurda distinzione dei possessori civili e rurali, quindi nel 1566 con regio editto non vietò una distinzione così rovinosa, ma il solo passaggio da una classe all'altra, ordinando, che nelle private contrattazioni gli stabili restassero censibili in quella classe, in cui allora si ritrovavano. Proibì adunque che s'ampliasse la classe dei fondi civili e rurali, ma non tolse la qualità di civile e rurale a quelli, che tali erano al momento della pubblicazione del regio editto.

Col tratto successivo essendosi sempre più resa palese, che la regola, di censire i fondi secondo

le qualità personali, veniva turbata dalle variazioni giornaliere, che succedevano in quelle stesse qualità dai presaggi dei beni dall' una all' altra mano, sicchè il Catasto restava sempre vacillante, e si privavano le comunità di quel naturale patrimonio, da cui nei loro bisogni dovevano ricevere ajuto. Filippo II nel 1597 ordinò, che la regola di censire i beni nel territorio, ove sono situati, si dovesse eseguire non solo fra città e città, ma anche fra città e contadi, ordine rinnovato da Filippo III nel 1599 e nello stesso anno già eseguito dai cinque delegati, che vennero sostituiti ai prefetti dell' estimo, e nel 1600 anche nelle provincie di Vigevano e d'Alessandria, e in quella di Tortona. E già si procedeva alla stessa operazione nella provincia di Como, ed alla generale abolizione dei civili e rurali in tutto lo Stato, ma suscitatasi industriosamente una lite intorno agli alloggiamenti fra i civili e rurali, si distrasse la mente dei Delegati.

Vedendo i possessori rurali che si differiva dai cinque delegati l'ordine di eseguire l' anzidetta abolizione, si supplicò, che interinalmente i cittadini concorressero agli alloggiamenti ed alle spese procedenti dai medesimi in proporzione dei fondi civili, che possedevano nel territorio del contado. Il governatore rimise la supplica alla giunta dei delegati, i quali, avendo incontrato asprissime contraddizioni, abbandonarono il pensiero della ordinata abolizione. Nel 1604 però la giunta pro-

ferì sentenza, che i cittadini dovessero pei loro beni civili concorrere all'attuale alloggiamento nei comuni, dove erano situati, con che però tale alloggiamento seguisse nelle loro case rustiche e a spese di essi cittadini. Inoltre che dovessero concorrere anche per le spese sostenute dai contadi per causa di detti alloggiamenti, per la sola metà però dei beni civili; e da qui trasse origine la distinzione della mezza pertica civile famosa per le controversie che dappoi tal vocabolo ha prodotto.

Alcune città si appellarono da essa sentenza; e da questa appellazione si cominciò un negoziato lunghissimo, che durò 25 anni. Stanche le città ed i contadi di litigare vennero ad alcune transazioni sul disposto della sentenza, le quali fecero obbliare la soppressione dei civili e rurali, cosicchè una tale divisione di beni durò sino alla pubblicazione della nuova legge censuaria. Era quindi, dice Neri, in questo paese il territorio di ciascun comune tagliato egualmente a scaccò civili e rurali, sopra i quali aggiunte e intersiate altre divisioni capricciose si vide confusa l'intavolatura dell'estimo rurale in un laberinto di difficoltà prodotte dal seguir piuttosto i metodi dettati dall'immaginazione, che quelli posti avanti gli occhi dalla verità naturale.

Si disse che vi furono aggiunte ed intersiate altre divisioni capricciose. Nella provincia cremonese vi era la società detta dei *liberati Cremo-*

nesi, i quali erano alcuni possessori, che ottennero dalla Camera la liberazione a titolo oneroso della tassa de' cavalli, con facoltà di pagare i carichi straordinarj separatamente dal loro comune. Vi erano gli *assegnatarj di quota*, sotto il cui nome si comprendevano alcuni piccioli comuni i quali per l'assioma legale, che niuno è obbligato contro voglia di rimanere in società, ottennero di pagare la quota loro contingente separatamente dalla comunità, in cui alcuni territorj erano posti, e per la stessa massima si accordò la separazione anche a diverse possessioni d'un sol possessore, le quali restavano come un'isola in mezzo del territorio. Finalmente nel circondario di alcune comunità spesse volte si trovavano rinchiusi dei terreni, che erano censiti non con esse, nel cui centro erano poste, ma con altre lontane, a cui nonostante il salto si dicevano appartenere.

Non è dunque maraviglia, se in qualche territorio si trovavano beni di sei diverse nature come nella provincia di Cremona, beni cioè *civili*, beni *rurali*, beni degli *interessati Milanesi*, beni dei *liberati Cremonesi*, beni di *assegnatarj*, e beni spettanti per salto *ad un comune lontano*. Tutti questi beni erano censiti sotto diverse allibrazioni, avevano separate amministrazioni, e i carichi imposti ai medesimi si pagavano a sei diversi esattori. La superficie di questo paese era divisa non con regole topografiche, ma come un tappeto pinto a diversi colori. Ognuno può di leggieri

comprendere con quale giustizia potesse essere distribuito il peso delle pubbliche gravezze sopra di un tale tappeto.

SEZIONE II

Disordini derivati dall' ommessa divisione dei carichi provinciali.

Assegnata la quota dei carichi provinciali dai prefetti dell' estimo, sembrava cosa assai naturale, onde raggiungere il fine, che quelli si proposero, lo discendere a partire la quota dei carichi fra le città e contadi delle singole provincie, fra la comunità della stessa provincia e fra i singoli censiti di ciascuna comunità. Lasciarono ciò que' ministri ad arbitrio delle provincie, e i cinque delegati surrogati ai prefetti per la esecuzione del Censo non emanarono alcuna regola in proposito, ma si occuparono solo a decidere le controversie che venivano dai pubblici litiganti portate al loro tribunale.

Si può credere, dice Pompeo Neri, che nel 1549, in cui fu arbitrata una quota fra provincia e provincia, fosse nello stesso tempo arbitrata una quota tra ciascuna città ed il suo contado. Soggiunge poi, che non conosce memoria, che indichi il metodo, che fu osservato in tale arbitrio. Quello che è certo si è, che cominciarono tosto i lamenti dei contadi, che si dolsero, perchè mentre si era loro

assegnata una quota fissa di carico, si andava ogni anno diminuendo il patrimonio rurale con gli acquisti, che facevano i civili; il che rendeva impossibile il pagamento, che si pretendeva dai contadi; cosicchè si vietò il passaggio dei beni rurali alla classe dei civili. Così pure è certo, che abolita la distinzione di civili e di rurali nella provincia di Tortona, si trovarono passate dall'estimo rurale al civile quarantadue mila pertiche di terra, senza che fosse stata diminuita la quota di carico rurale; per il che pareva, che nei luoghi, dove questa abolizione non era seguita, restasse nella detta prima assegnazione di quota una simile ingiustizia.

Manifesta apparisce la sproporzione nella suddivisione dei carichi fra le comunità dello stesso contado; poichè il riparto si faceva colla proporzione delle tavole del censo del sale e della tassa de' cavalli, o per lire, soldi, denari d'estimo relativi non all'estimo universale dei prefetti, ma ad estimi più antichi e particolari delle provincie. Se ai tempi dei duchi Visconti e Sforza una comunità d'un contado era stata tassata a cento cavalli o a cento staja di sale, ed un'altra dello stesso contado fosse stata censita a duecento cavalli, o in duecento staja di sale, alla prima venne assegnata una quota di carico corrispondente alla metà di quella, in cui fu censita la seconda, mentre pel cangiamento delle circostanze la prima comunità si fe' forse assai più ricca dell'altra, la

quale fu sventuratamente condannata a soffrire per più secoli un'imposta superiore alle sue forze.

Assai più difformi furono i metodi per la suddivisione dei carichi fra i singoli individui appartenenti alle diverse comunità. Onde spiegare la cagione dell'ineguale distribuzione dei pubblici carichi fra le comunità dello stesso contado, conviene conoscere in abbozzo, dice Carli, quali fossero le circostanze economiche di questo paese. Convien richiamare que' tempi, ne' quali dopo la pace di Costanza tutte quasi le città di Lombardia si eressero in forma di repubblica. Fu allora, che ognuna compilò le proprie leggi, e che per sostegno dei proprj dispendj sia per mantenere le in allora comuni guerre, sia per vanità e per capriccio formarono varj e molteplici rami di finanza, e di rendita coll'oggetto particolarmente d'offendere, di aggravare e di incomodare i vicini; quindi mille modi s'immaginarono di raccogliere denaro e d'inpinguar l'erario, ma quel che è peggio si è, che unite poi sotto una sola sovranità e formanti un sol corpo, si sono conservate in ciascheduna le medesime leggi e consuetudini. Vuolsi anche notare l'odio ereditario fra la nobiltà ed il popolo particolarmente nella città di Milano, d'onde tante vicende seguirono nel sistema politico di essa città.

Furono tanto diversi gli usi di ogni comune nel modo di ripartire i carichi, che ben può dirsi, che a motivo di tante regole, non vi era nè re-

gola, nè legge: che tutti gli ordini tanto reali che dei tribunali, o in nulla si osservavano, o s'osservavano con quelle limitazioni ed interpretazioni, che ciascun luogo aveva prescritto a sè stesso, o che ai più potenti piacque di determinare. Ma chi potrebbe mai, dice Baldassare Paravicino, venire a capo se volessimo minutamente descrivere la pluralità e sregolatezza della maniera tenuta fra terra e terra nel ripartire i carichi, ovvero come egli soggiunge, la pluralità d'ordini seguita in tal materia, che rendesi difficile la cognizione del vero, e che a saperne il netto pare necessaria la vita d'un uomo?

Infinite sono le maniere con le quali si esigevano i detti carichi ed occultamente mungevasi il sangue dei miserabili. In un luogo medesimo qualunque persona d'ogni sesso ed età pagava in ragione d'una libbra di sale, quando i fittabili pagavano in ragione di pertica, cioè una libbra di sale per tre pertiche rurali, una per dodici ecclesiastiche, una per sei pertiche civili, ed una per trentasei forensi. In altri luoghi i civili non pagavano i transiti, in altri l'estimo era formato sulle case, altrove sulle teste, e bocche, o sul perticato. In alcuni luoghi pagava la metà il personale e la metà il reale; in altri si divideva fra teste vive e le teste morte ed i camini delle case, in altri la divisione dei carichi dividevasi per ponti, in altri per segni, in altri per focolari, ec.

Le teste morte erano quelle, che non esistevano

più sopra un dato terreno perchè mancanti o fuggite, e che dovevano esistere, e il carico incumbente a queste era imposto sulle vive, che fatalmente esistevano. Così cinquanta persone erano caricate e pagar dovevano per cento, allorchè esistevano sopra un terreno capace di cento, ma che appunto per li eccessivi pesi era abbandonato da cinquanta, che con la fuga si erano salvati dall'implacabile sferza degli amministratori.

Altrove il personale d'ambi i sessi pagava dagli anni sette sino a'sessanta, e negli altri luoghi sino dalla nascita, mentre in qualche luogo vi era una regola proporzionata all'età per tutti i carichi, o in niuna proporzione sia che gli individui possedessero, o non possedessero beni; in un luogo i famiglj pagavano per mezzatesta, ed in un altro erano esenti, e così i capi di casa in un luogo pagavano il doppio delle altre teste, ed in altro erano convenzionati pagando il massaro lire quaranta, l' ammogliato lire trenta, il giovine lire quindici, la vedova lire sette e mezza, ed altrove con altro metodo.

In alcuni luoghi il personale pagava tutti i carichi, in alcuni altri per le sole terze parti: in alcuni le teste vive erano calcolate come se avessero due bocche, in un altro si pagava non solo per la morte, ma fin per le teste finte. Tanto diversi insomma, e tanto complicati e confusi erano i metodi dei riparti, che l'esazione diventava un enigma inintelligibile: il perchè spesso avveniva, che una classe di persone litigasse con altra sopra

il metodo dei carichi senza mai poter conoscere il fondo della questione, e sempre tutti pagavano senza sapere il perchè. Siccome poi il popolo e il personale come più lontano dalla cognizione di tal specie d'algebra, affatto nuova, era sempre perseguitato e percosso, così altro scampo ritrovar non poteva, fuorchè quello di abbandonare il paese, dov'era nato, per vivere in un altro con qualche maggior comodo della vita.

Quali e quanti fossero i disordini, che da simili forme e distinzioni derivavano, ciascuno da per sè stesso se lo può immaginare. Si ricevevano i riparti dai sovrastanti delle provincie a occhi chiusi, senza che fosse lecito di chiederne la ragione. Il principe domandava allo Stato quel, che i pubblici bisogni richiedevano: lo Stato ripartiva la somma richiesta sopra le provincie col metodo delle quote; le provincie suddividevano le quote cogli accennati cattivi metodi, e domandavano il loro contingente alle comunità coll'obbligo solidale dei comunisti. Se le comunità pagavano la somma domandata (il che erano sforzate a fare pel timore dell'esecuzione militare) la provincia non pensava ai modi, con cui la somma era stata dalle comunità ripartita e riscossa. Se la provincia pagava allo Stato, questo similmente non era sollecito di altro, che di riscuotere, e se lo Stato pagava al Principe, il fisco era contento, e non si prendeva altra cura sopra i mezzi buoni o cattivi, con cui il pagamento era stato raccolto.

Ricorrevano sovente i poveri comunisti al Tribunale contro tali suddivisioni, ed aggravj, ma a motivo che trattavasi di carichi correnti, venivano astretti a pagare colla riserva delle loro ragioni, le quali dopo seguito l'effettivo pagamento, o non mai, o molto di rado tornavano a riproporsi, e intanto i comuni si governavano ad arbitrio di chi prevaleva in forza ed in autorità; quindi facilmente si occultavano le partite, che non si volevano esigere, e quando non si potevano occultare, si davano per retrodate. Onde nei seguenti riparti quei poveretti, che avevano puntualmente pagato il loro carico, non solo venivano astretti al pagamento del proprio debito corrente, ma del debito altrui compreso nella somma dei retrodati degli anni scorsi.

Due esempj insigni di questi retrodati ritroviamo nei capitoli convenuti fra gli interessati milanesi nella provincia di Novara, e il commissario deputato da essi all'esame dei carichi nell'anno 1703 e l'altro nei capitoli convenuti nell'anno 1732 col commissario deputato nella provincia di Lodi. Leggiamo nei capitoli di Novara concesso all'esattore la facoltà di poter retrodare ogni anno un otto per cento di tutto l'ammontare della scossa, ed in quelli di Lodi la facoltà di poter retrodare in fine del quiquennio un due per cento a sua elezione di tutto l'ammontare delle taglie, che gli venivano date durante il detto quinquennio, e ciò oltre le partite occulte, inibite, ed

esenti. Aveva dunque l'esattore libera facoltà di retrodare non solo le partite non esigibili, ma anche quelle a sua elezione. Aveva parimenti la facoltà di retrodare le partite occulte, cioè a dire poteva occultar quelle che voleva, perchè se fossero state veramente occulte cioè ignorate, non assegnate nè pervenute a sua notizia, non avrebbe potuto darle per retrodate. Un tal atto suppone la preventiva notizia di tali partite, e da questi disordini senza andare all'infinito può ognuno formarsi giudizio di tutti gli altri. *Ab hoc uno disce omnes.*

Per potere poi facilmente sopraccaricare quelli che pagavano per gli altri, si negava ai medesimi la ricevuta per saldo, e si esprimeva il pagamento come fatto per conto, quantunque sino all'ultimo denaro fosse stato dai poveri sudditi soddisfatto. (1)

(1) La lettura di questo capitolo ti avrà, o Lettore, tediato in un modo, che più volte sarai stato tentato a gettare, come si suol dire, il libro sul tavolo, ma cesserà in te ogni ragione di sdegno se prendi a leggere il Somaglia ed altri scrittori de' suoi tempi, non che la stessa relazione di Pompeo Neri su questa materia. Io non pretendo che tu mi sii grato, perchè affine di portar chiarezza dimenticai le teste finte, le teste di ottava colonica, la mezza pertica, ec., le quali non possono che recare confusione nella mente di chi legge. Se uomini sommi non seppero descrivere con chiarezza i disordini da cui erano attorniati, invano, si può tentare di raggiungere un tale scopo in un secolo posteriore, in un secolo, in cui la filosofia ne ha sradicato persino le radici.

Disordini derivati dall' arbitrio degli amministratori.

I difformi ed oscuri metodi, con cui si ripartivano i carichi fra le comunità dello stesso contado, e fra possessori e possessori delle stesse comuni, dovevano necessariamente dare ai pubblici amministratori un arbitrio assoluto, e dispotico di far ciò che volevano, senza che vi fosse metodo per tener in freno la loro condotta. Quest'arbitrio vuol essere considerato nell'imposta, nell'esazione e nell'amministrazione del denaro esatto, dal quale arbitrio derivò una nuova serie di disordini, che uniti agli altri, autorizzarono a considerare l'antico Censimento di Milano come un gruppo di disordini, un caos di confusione.

Arbitrio nell' imposta. Il metodo oscuro e disuguale di ripartire i carichi, somministrava agli amministratori delle comunità un'occasione di nascondere nelle imposte la verità delle somme convenienti al preciso bisogno; poichè i comunisti, non potendo sapere con notizie certe la quantità del loro contingente, non potevano accorgersi se fossero sopraccaricati, e bisognava che corressero ciecamente la fede dei loro amministratori.

In secondo luogo l'obbligazione solidale, che aveva la comunità di pagare pei non solventi (il che non poteva fare senza sopraimporre per essi sui

solventi) dava agli amministratori il pretesto di fare tali sopraimposte a loro talento, pretesto che non poteva essere disturbato dai contribuenti, perchè sapevano lamentarsi, che il carico era grave, ma non sapevano mai fare il conto come *fosse* ingiusto, nè poteva essere disturbato dai superiori, a cui si portava il denaro, perchè la giustificazione del gravame era troppo difficile, e perchè stimavano un atto di prudenza e di giustizia l'accordare, a chi portava il denaro, tutte le agevolezze per metterlo assieme senza difficoltà.

Arbitrio nell'esazione. Anche questa era totalmente rilasciata all'arbitrio degli amministratori, che oltre al potere prediligere nel riparto, potevano esercitare a danno pubblico la predilezione nel comportare i debitori, e nel ritagliare i retrodati nelle susseguenti imposte. La materia poi dell'esazione era tenuta con un metodo dispendiosissimo per le comunità, perchè dovendosi pagare la diaria alla cassa di guerra regolarmente ogni mese, lo Stato voleva esigere dalle provincie, e queste dalle comunità il loro contingente in termini troppo angusti, e in tempi più adattati al bisogno della cassa di guerra, che conformemente alla maturità dei frutti del terreno e al bisogno e alla possibilità di chi doveva pagare.

La comunità, che doveva pagare pei suoi comunisti in giorni prefiniti sotto il pericolo dell'esecuzione militare, non poteva far altro per fuggire questo pericolo, che procurarsi a forza di usurarie

condizioni un sovventore, il quale pagasse nel tempo delle scadenze col proprio denaro, ed avesse la pazienza di rimborsarsi, quando la natura del suolo lo permettesse. Da questa dura necessità procedevano mali gravissimi a flagellare le comunità.

Al sovventore bisognava accordare un interesse del suo denaro, sicchè le comunità, per il debito corrente dei tributi, stavano sempre sotto l'usura. Il calcolo di questa si faceva sempre nel modo più vantaggioso al sovventore e più dannoso alle comunità, perchè si sapevano i tempi del disborso, ma s'ignoravano i tempi del rimborso, sicchè in questi bisognava correre la fede del sovventore.

Oltre all'interesse del denaro bisognava, che la comunità soffrisse molti altri aggravj nelle convenzioni che si stipulavano coll'esattore; giacchè non potendosi fare il mestiere dell'esattore, se non da chi aveva denari per sovvenire, quest'arte nel circuito di ciascuna comunità era esercibile da poche persone, e in molti luoghi da una sol persona; sicchè le comunità dovevano per lo più assoggettarsi a quella legge che più piaceva ad un usurajo di campagna, il quale voleva ricavare dal suo denaro non solo il mercantile interesse, ma tutto lo stabilimento della sua famiglia. Bisognava dunque accordargli una buona provvigione, una buona quantità di retrodati, e rigorosi capisoldi sopra i debitori morosi, con le quali condizioni il popolo, per far entrar cento nella cassa del Principe, pagava due cento, trecento, e spesse volte più ancora.

Il denaro delle comunità portato alla cassa della provincia soffriva nelle mani dell'esattore provinciale un'altra usura, giacchè ancor esso per far l'esattore occorreva, che facesse anco da sovventore per pagare in giorno alla cassa dello Stato, presso la quale il denaro pubblico veniva a soffrire una terza usura, essendo anch'essa costretta a far patti di sovvenzione per prontamente corrispondere alle istanze della cassa di guerra. Per la qual cosa la cassa di guerra prendeva il denaro depurato dal passaggio d'una triplicata usura, che bastava al mantenimento di tutti gli esattori comunali, delle provincie, e dello Stato.

Per la necessità delle predette sovvenzioni ponendosi il mestiere dell'esattore nelle mani di que' pochi, che per la campagna avevano denaro effettivo, avveniva spesso, che l'amministrazione delle comunità cadeva per lo più nelle mani delle stesse persone, che sotto proprio nome o sotto nomi simulati facevano l'esattore, cosa quantunque proibita dalle leggi, era però spesso comandata dalla necessità fisica. Da ciò doveva succedere, che gli amministratori e gli esattori, intendendosi tra di loro, concordavano con le comunità tutti i patti che tornavano loro più comodi, ed avevano l'arbitrio, coll'uso dei retrodati, di non riscuotere da chi essi volevano prediligere, coi quali retrodati, che si ritagliavano nelle successive imposte, si faceva soffrire ai solventi una sovrabbondanza di carico, di cui non potevano mai sapere, nè vedere la ragione.

Arbitrio nell'amministrazione del denaro esatto. Dopo questa arbitraria e rovinosa esazione non avevano maggior regola le comunità nell'amministrazione, perchè non erano prefinite le somme, che dovevano spendersi, nè i generi delle spese, ma il distinguere il superfluo dal necessario, dipendeva dall'arbitrio di chi amministrava; onde in quelle comunità, dove il caso portava che vi fosse qualche persona vigilante, e affezionata al pubblico bene, le spese per quel tempo erano fatte senza disordine, ma dove non si dava questa combinazione, che era molto rara, restava il patrimonio comunitativo abbandonato a tutti i mali, di cui è capace qualche doloso amministratore, che pur troppo spesso s'incontra.

Nè a questa fortuita direzione riparavano le molte gride, che eranvi in questo paese sopra l'amministrazione del patrimonio comunitativo, perchè le gride a poco giovano, quando non sono stabiliti appositi ministri incaricati dell'esecuzione di esse, e corredati degli opportuni mezzi, che li rendano idonei a usare quella vigilanza che conviene.

Il governo, il senato, il magistrato ordinario, rispetto agli interessi delle comunità, esercitavano in questo paese l'autorità giudiciale e punitiva in caso di ricorso contenzioso, o di delitto; ma quella parte di autorità che è direttiva, e che tende a prevenire il male innanzi che segua, e che procede da quel diritto di tutore e di padre, che il

principe ha sopra il patrimonio delle comunità sue suddite, non era raccomandata a verun dicastero, e non vi erano in ogni caso stabilimenti opportuni per poterla esercitare, essendo in allora troppo mancante questo paese di ministri subalterni locali, che potessero vigilare opportunamente alla condotta dell'economia pubblica, e fare i rapporti, e ottenere gli ordini, che deggiono partire da quel ministero, che nella metropoli fosse incaricato di quella tutoria direzione.

L'economia delle comunità, scriveva Pompeo Neri, non era raccomandata a veruno per parte del principe, sicchè la maggior porzione di questo dominio restava totalmente abbandonata, e priva di quell'assistenza che si deve presumere, e sperare in chi sopra il luogo invigila a nome del principe alla retta amministrazione dell'economia pubblica, e restava il governo e il ministero supremo della metropoli privo di tutti gli ajuti per essere informato dei disordini, e per prevenire le cagioni, e per assicurarsi della puntuale esecuzione dei regolamenti, che di tempo in tempo convien prendere.

Ciò che non faceva alcun ministro regio, continua, non si vedeva fare nemmeno dalla congregazione dello Stato, che pareva dalla sua denominazione e dal suo istituto impegnata a prendersi una superior cura della salute di tutti i membri, che componevano lo Stato, che ella rappresentava. Ma ancor essa non aveva quell'autorità, ed era man-

cante in ogni caso degl'istromenti per esercitarla. Ella non era altro che un aggregato di procuratori delle provincie senza alcun mandato, fuorchè per supplicare il Principe per qualche diminuzione degli universali sussidj, e per ripartire con l'usato metodo delle quote quei tali sussidj, che pur conveniva di pagare. Del rimanente ogni procuratore in particolare era incaricato di presentare e sollecitare le suppliche della sua provincia, ma nè separatamente, nè tutti assieme avevano ispezione alcuna nè autorità superiore sopra il buon governo delle dette loro provincie.

Potrebbe forse credersi che almeno in ciaschedũna provincia restasse collocata appresso qualche ministero l'ispezione sopra la condotta delle comunità subalterne. Ma la provincia non pensava ad altro che a ripartire i suoi pesi co' metodi, di cui sopra abbiamo ragionato. Se le comunità non pagavano, pensava a mandar l'esecuzione, ma se pagavano, la provincia non era altrimenti sollecita dei loro interessi, che unicamente dalla condotta degli amministratori locali dipendeva.

Chi conosce i ceti delle persone, che solevano comporre i consigli comunali della campagna, sa benissimo, che l'amministrazione degli affari pubblici doveva per necessità cadere in due o tre persone, che per avere o maggior denaro degli altri, o maggior talento, o maggiori aderenze, erano a portata di essere dalla moltitudine lasciati operare. Se si dava il caso, ripeto, che costoro in qual-

che tempo fossero persone oneste, gli affari di quella comunità erano regolati come un prudente padre di famiglia li potrebbe regolare; ma se costoro non erano onesti (come pur troppo spesso avviene in tutti i paesi del mondo), il patrimonio della comunità nelle loro mani era in grave pericolo, e non poteva lusingarsi di salvarlo con le gride e con gli esemplari castighi in caso di ricorsi, perchè l'amministrazione comunale per necessità di natura diviene sempre in sostanza oligarchica, e non può essere altrimenti, ed essendo a que' tempi ristretta a pochi, si colludevano facilmente le gride, salvandone la superficiale apparenza; si evitavano le occasioni di ricorso, o si toglievano i mezzi di giustificarlo; e si commettevano insomma impunemente tutte le malvagità, persino la falsificazione degli estimi, ed altre simili scaltrezze, di cui vi erano nell' archivio le testimonianze. Sicchè abbandonate le comunità all' arbitrio dei proprj amministratori, e posto per vero, come in fatti lo fu, che ogni tanto numero d' anni s' incontrasse un amministratore cattivo, ne dovea necessariamente avvenire che il patrimonio delle comunità doveva dimostrativamente rovinare ogni certo spazio di tempo.

Un tale abbandono ha prodotto inoltre nelle comunità l'abusiva introduzione di molte esenzioni, e specialmente dei possessi troppo favorevoli agli ecclesiastici contro gli ordini reali, e contro i diritti della giurisdizione sovrana, e in pregiudi-

zio dei contribuenti, perchè gli ecclesiastici non dovendo trattare col Fisco, nè con lo Stato in universale, ma con li spicciolati amministratori dei piccioli comuni, hanno trovato il modo di sostenere agevolmente le loro pretensioni.

Per lo stesso motivo le comunità troppo facilmente hanno potuto restare oppresse da qualche prepotente, contro di cui il sostenere una lite in Milano, restava per un piccolo comune un affare dispendiosissimo, e di evento sempre pericoloso; giacchè il comune non aveva protezione nè dalla sua provincia nè dallo Stato, nè vi era alcun ministro regio espressamente incaricato, e fornito dell' autorità e mezzi convenienti per assisterlo e difenderlo.

È per la mancanza della necessaria assistenza, che le comunità furono spessissime volte costrette di raccomandare i loro affari a' causidici fraudolenti, che col pretesto di un piccolo negoziato, le hanno rovinate o col farle incontrare un debito insigne. Dal che ne avvenne, che nelle comunità, massimamente più discoste dalla metropoli, a chi non voleva pagare la parte del suo carico, gli riesciva molto agevole di non essere inquietato, purchè avesse qualche pretesto di metterlo in disputa. Per verità gli amministratori comunali quando erano onesti, piuttosto che impegnarsi a fare una lite in Milano, stimavano meglio di lasciare in pace il debitore, e meno dannoso il ritagliarsi bonariamente il suo contingente nelle loro imposte.

CAPITOLO VIII

Conseguenze derivate dagli errori commessi nell' antico Censimento.

Basta gettare una rapida occhiata sul lugubre aspetto della tristissima condizione, in cui si trovavano le provincie, che componevano lo Stato di Milano, per convincerci delle terribili conseguenze prodotte dagli errori dell' antico Censimento di Milano, e degli inconvenienti derivati dall' arbitrio dei pubblici amministratori, ai quali quello venne affidato. Nel 1627 il marchese Cesare Visconti inviato a Madrid rappresentò a Sua Maestà Cattolica una pittura assai viva della miseria, che affligeva questi popoli, sicchè Sua Maestà, mossa a compassione, diede opportuni ordini al Governo di esaminare con esattezza la condizione di ciascun pubblico, e suggerire il rimedio che fosse creduto il migliore pel sollievo di questi popoli. Fu nel 1631 che ciascuna comunità dello Stato fe' conoscere la sua condizione, e da queste rappresentanze si rilevò, che i lamenti e le querele erano pur troppo vere e fondate.

La città di Milano, dopo avere ennumerati gli sborsi fatti in varie occasioni, e le imposizioni da essa in varj tempi straordinariamente poste sui fondi, sul mercimonio, sul personale, sopra ogni

oggetto di consumazione, addusse un bilancio delle sue rendite e dei suoi carichi annuali, ed osservò che i carichi e i debiti montavano a più di due milioni, che le sue rendite non montavano a poco più d'un milione, e che più d'un milione rimaneva ogni anno in debito. Le diverse comunità poi, che formavano la provincia di Milano, e che complessivamente costituivano il così detto Ducato di Milano, dopo la numerazione delle spese, rappresentarono, che da quindici anni dovettero soggiacere ad un debito di sei milioni.

La città di Cremona espose pur essa replicatamente le sue miserie, e rappresentò essere divenuta una solitudine ed un deserto, sicchè restava bandita la frequenza del popolo e la vista della nobiltà, tolta la facoltà ai padri di famiglia di educare e mantenere i figli negli studj delle lettere, e presso che nulla, l'industria agricola, manufattrice, e commerciale. Perciò la città rimaneva vuota di popolo inutile a sè stessa e agli altri. Le comunità poi, che costituivano il contado di Cremona, rappresentarono la desolazione della provincia e la fuga del personale.

La città di Pavia dimostrò essere indebitata quasi di tre milioni, oltre i debiti che aveva verso la Camera e verso la comunità della sua provincia, che costituivano il Principato di Pavia. La città di Lodi non minori aggravj e desolazioni rappresentò, facendo vedere di aver pagato in diecisette anni per carichi e debiti più di sei mi-

lioni, e il suo contado dimostrò di aver pagato nell'istesso periodo di tempo più di undici milioni.

Ai comuni lamenti si unì finalmente la città di Como, e dalla sua rappresentanza conchiuse due cose; l'una, che venduti tutti i fondi a carissimo prezzo, non si ricavavano più di due milioni di lire; e l'altra, che rateando questa somma sopra il mensuale di scudi trecentomila imposto a tutto lo Stato, con la proporzione degli sborsi fatti da essa Città sopra ottomila scudi di quota, ne verrebbe una somma di più di centocinquanta milioni di scudi d'oro, somma eccedente il valore di tutto lo Stato di Milano. Il contado poi della città di Como fe' vedere, che il ricavo de' terreni non arrivava alla ragione di lire tre per pertica, e che per il solo mensuale conveniva quasi imporre quattro lire, oltre i debiti e le gravezze; perlochè esponendo la necessità della diserzione nei contadini notò, che la parte superiore del contado, che era la più popolata, riducevasi allora a sole persone settemila.

Come il peso de' mali, che percuotono il popolo per la impotenza, in cui si riduce a sostenere i bisogni dello Stato, deve necessariamente risentirsi anche dal Sovrano medesimo, così avvenne, che per soddisfare alle necessità della guerra e delle straordinarie spese dello Stato, si passò alla risoluzione di alienare gli effetti della Regia Camera e le regalìe. Ostavano, è vero, a questa

alienazione gli ordini Imperiali di Carlo V; ma a che giovano le disposizioni tuttochè savie di un Sovrano, quando sono in conflitto colla dura necessità? A poco a poco la Camera vendette tutto ciò, che costituiva il nerbo della Corona. Si espose nei pubblici avvisi la vendita dei feudi a quelle condizioni, che fossero più piaciute ai compratori, anche colla futura connessione dei feudi prossimi alla devoluzione. Si vendettero le acque dei navigli, i porti, i ponti, i pedaggi, i dazj, le gabelle sopra il pane, vino, e tutti i generi che appartengono al vitto del popolo, e così mille altre regalie, le quali, abbandonate al particolar interesse dei privati, ponevano il popolo sotto l'arbitrio e sferza di persone, che non erano rivestite di pubblica autorità, e che non operavano con lo spirito del pubblico e reale servigio.

Tali essendo le miserie di questo Stato era ben naturale, che desso dovesse spopolarsi, perchè la miseria non ripopola le nazioni, e di leggieri i cittadini abbandonano il paese natio, nonostante l'affezione che portano per natura al medesimo, affine di ritrovare un asilo più amico. Universale infatti era divenuta la diserzione, e dalle informazioni assunte nel 1633 si è rilevato, che non gli inviti e le esibizioni dei vicini principi, ma l'impossibilità di poter qui vivere sforzava i cittadini a trasferirsi altrove. Ogni angolo della terra è patria, quando dà i mezzi di sussistenza.

Le difficoltà, che incontravano le comuni nel

trovar denaro ad imprestito, fecero sì che non lo trovavano che all'otto per cento. Sua Maestà nel 1636 ridusse gli interessi, prescrisse cioè, che i Censi e i redditi instituiti sopra qualsivoglia comunità dello Stato, si pagassero ai creditori solo in ragione del cinque per cento all'anno. Questo rimedio operò, che le comunità furono in parte alleggerite dagl'interessi, ma non estirpò il male dalle radici, rimanendo il veleno della cattiva amministrazione, e progredendo questo, per una serie infinita di disordini, condusse la nazione all'estremo di mancar di fede.

La mala amministrazione delle rendite pubbliche ha indotto, come si vide, le comunità ad aggravarsi enormemente di debiti, ed a sbilanciarsi nell'economia, e l'impotenza di queste comunità mise il Principe fuor di stato di poter soccorrere ai bisogni della nazione con le proprie rendite senza imporre carichi straordinarj. Esaurito questo mezzo fu sforzato il Principe all'alienazione persino del proprio patrimonio, e così un male producendone un peggiore, dalla somma di essi ne venne la desolazione e la miseria di tutto lo Stato.

A tutti questi mali vi si aggiunse nel 1678 la grande dilapidazione del banco di S. Ambrogio, cosicchè fu obbligato il Governo a fare una deputazione di ministri all'esame di così ricco deposito, effetto del quale fu la riduzione degli interessi al solo due per cento.

Finalmente nello stesso anno 1678 il Senato

propose alla Corte una nuova prammatica cioè un generale fallimento, sperando forse di attendere nella comune crisi un qualche risorgimento. Nella sua consulta riflettè il Senato, che la necessità è una legge pei principi, e che il rigor delle leggi vuol esser temperato dall'equità: *Summum legum*, sono parole del Senato, *et contractuum jus salubri aequitate temperandum.*

PARTE PRIMA

DELL' IMPOSTA

CAPITOLO PRIMO

Dell' Imposta in genere.

Nec quies sine armis; nec arma sine stipendiis; neque stipendia sine tributis haberi possunt.

Tacito.

L' eloquenza e la poesia chiamarono secolo d' oro l' infaustissimo stato di natura, e pinsero perfetto quell' uomo, che più si avvicina ai bruti. Lo stesso filosofo di Ginevra ne' suoi momenti di umore melanconico tesse della vita ferina il più magnifico elogio. Cibandosi l'uomo nella vita selvaggia di erbe e di ghiande, e sdrajato sotto l' ombra amica d'un albero, egli è, dice quel filosofo, in pace con tutta la natura. Ma nè l' eloquenza, nè la poesia, nè i ragionamenti di Rousseau allontanarono gli uomini dallo stato civile, nè mai lo chiamarono a quello stato, perchè in esso sarebbe stato vittima infelice de' suoi fisici bisogni, bersaglio delle fiere e della violenza di altri più audace e più robusto di lui. L'uomo più

meschino della civile società è il più dovizioso di tutti gli uomini erranti nello stato selvaggio.

La maggior possibile sicurezza e la maggior possibile comodità della vita sono gli importantissimi oggetti, cui mirarono gli uomini nell'unione sociale. La natura stessa sforzò gli uomini ad affidarli al capo della stessa unione sociale, perchè egli solo può conoscere i mezzi atti a rendere sicura e comoda la loro vita. Il primo oggetto, la sicurezza, può essere talora intaccato da cause interne ed esterne; ed il secondo, la comodità, non può ottenersi senza il sagrificio d'una parte delle proprietà private. Come il bene del tutto non può ottenersi senza il bene delle parti, così il bene di queste non può verificarsi senza il bene di quello. Quindi nel Sovrano il diritto di chiamare il popolo alla conservazione e difesa dello Stato il diritto d'imporre aggravj, onde supplire alle urgenze sociali: *Nec quies sine armis; nec arma sine stipendiis; nec stipendia sine tributis haberi possunt*, disse assai elegantemente Tacito. E Tito Livio dottamente riflette, che qualora Servio Tullo non avesse imposto il Censo alla nascente repubblica dei Sette Colli, Roma non sarebbe mai salita al supremo apice della grandezza. Con tal beneficio difatti si riempirono le casse del Regio Erario, si rese quel popolo rispettabile ai nemici, dai quali era circondato ed insidiato, e si pose in istato di accingersi alle maggiori intraprese. Qualora, soggiunge lo Storico, le genti di Roma avessero rifiutato

di pagare il Censo, vittime cruenti sarebbero state delle passioni e dei nemici interni ed esterni, nè giammai avrebbero calcata la luminosa carriera dell'ingrandimento, nè giammai meritato nella storia il grado più eminente. Ed ecco provata la necessità dell' imposizione dei tributi.

Anche il diritto Divino coincide col diritto Sociale. I Farisei e gli Erodiani dimandarono a Cristo, se avessero a pagare il censo a Cesare, ed esso risponde affermativamente: *Quod Cæsaris, Cæsari.* Fu pure interrogato, se esso fosse compreso nella legge, che obbliga a concorrere nelle spese per la conservazione del tempio. Cristo rispose dimandando loro, se il figlio debba pagare il tributo al padre. L'interrogazione era stringente, e confuse la mente di quelli, i quali ricorrevano a subdoli artifizj, onde trarre partito dalle risposte di Cristo. Il Salvatore però, per indicare la necessità delle imposte, e per provarne il diritto nella sovranità, si sottomise di buon grado alla legge del tributo! Non aveva in pronto la moneta; con un miracolo portentoso la trasse dalla bocca d'un pesce, ed ordinò, che con quella si pagasse il tributo.

Servio Tullo fu il primo a stabilire appo i Romani il Censo, e ne rese inviolabile lo stabilimento, sublimandolo alla divinazione con un atto pubblico di religione. Conosceva quell'accorto Re la necessità di tener gli uomini in freno col soccorso della religione, e conosceva pure, che cessatane la imponente immagine ne'cuori, non si sarebbe soste-

nuta la provvidenza. Quanto è giovevole alla prosperità degli Stati questo sacro sussidio! Il campo Marzio, giacente fra il Tevere e la città di Roma e a Marte consacrato, fu il maestoso luogo per la veneranda funzione. Colà fece quel Re inaugurare la dea Lua, cui con dignitoso cerimoniale offrivasi il sacrificio purgativo del lustro, così detto *a luendo*, pagare, purgare, spiare, e nel giorno della ricorrenza pagavano i Romani la loro quota di Tassa. In molti luoghi d'Italia si conserva la memoria di quella gentilesca augusta cerimonia. In diversi giorni festivi il popolo processionalmente si reca al tempio, ed ivi offre spontanee obblazioni. Ma fatti meno i sensi di religione e dell'onore, i quali non potevano più dirigere un popolo feroce per carattere, superbo per le conquiste, e corrotto dal lusso, si dovette nei tempi successivi coartare i cittadini al pagamento del tributo.

Il tributo venne così detto da *tribuo*, perchè si pagava per tribù. Il grammatico Varrone definisce il tributo: *modica pecunia, quae a civibus publice tribuitur pro modo census cujusque rei.* Il Donnello lo definì: *pubblica pensitatio, quae pro ratione census et aestimatione bonorum praestatur.* I Glossatori delle pandette lo definirono: quella Tassa che annualmente si paga pei beni immobili. Credette il Verri di meglio definirlo: quella porzione di proprietà, che ciascuno depone nel pubblico Erario, affine di godere con sicurezza della proprietà, che gli rimane. Alcuni scrittori però di

politica economia hanno osservato, che una tale definizione del tributo, limitata all'oggetto solo della sicurezza della proprietà, sia troppo circoscritta, perchè il tributo è imposto non solo per la conservazione delle proprietà, ma anche pel loro incremento. Quindi sembrò loro, che si dovesse definire il tributo: quella porzione di proprietà, che ciascuno pone nell' Erario, onde conservare e migliorare il restante, e reggerne l'uso. Ma anche questa definizione non è sufficiente a spiegare la precisa idea del tributo. Noi nelle nostre istituzioni politiche avendo più volte stabilito per principiò fondamentale delle medesime, la sicurezza e la comodità della vita, amiamo di definire il tributo — quella porzione di proprietà, che si pone nell'Erario, onde ottenere la maggior possibile sicurezza, e la maggior possibile comodità della vita. —

Vi fu un'epoca, in cui una setta di filosofi detti fisiocratici od economisti, predicarono la dottrina, che tutte le imposte dovessero percuotere la terra, siccome unica sorgente delle ricchezze; dottrina che fu facilmente accolta e dagli spiriti grandi e dagli spiriti leggieri; dai primi perchè sembrava loro d' imitare la semplicità della natura, la quale con pochissime leggi regge la gran macchina dell'universo; dai secondi perchè li dispensava dall'investigazione dei varj oggetti, che vogliansi assoggettare a carico. Ebbero quindi gli economisti molti proseliti, i quali si sparsero in Francia e in

tutta l'Europa, onde far conoscere e propagare la loro dottrina appoggiata alla supposizione, che i proprietarj dei terreni avrebbero potuto rimborsarsi dell'imposta nella vendita dei loro prodotti. Non si accorsero que' filosofi dell' impossibilità dell'immaginata diffusione dell'imposta territoriale su tutte le classi dei consumatori, che per necessità doveva risultare soverchiamente gravosa ai contribuenti immediati, come pure del sommo detrimento, che ne sarebbe derivato all'industria agricola, manifatturiera, commerciale. Ma innalzato Turgot al ministero delle finanze, non avendo le sue operazioni, appoggiate alle teorie di que' filosofi, ottenuto in pratica gli sperati risultamenti, e la dottrina ed i suoi seguaci caddero in universale discredito.

Le pubbliche imposte percuoter dovrebbero per principio di giustizia distributiva, se male io non discerno, tutti gli individui dello Stato in ragione del loro superfluo, ossia dovrebbero colpire proporzionatamente tutti i rami di proprietà produttiva, perchè tutti oltre alla garantigia delle persone e delle proprietà accordata dal Governo, sentono maggiore, o minor beneficio delle opere pubbliche, e delle altre spese, che lo Stato deve sostenere. Rendesi necessario, dice uno scrittore, che il tributo ricada, e si dirami su tutte le parti del corpo politico. Se percuoterà le due estremità lasciando immuni i membri residuali e le molle organiche, dovrà necessariamente accadere all'uo-

mo quello, che avviene per legge di natura. Indossate a' suoi nerboruti omeri un sacco, se lo porterà, ma se volete che lo sostenga sopra due mani, sarà impossibile. La somma adunque totale delle imposte deve non solo piombare sui proprietarj e sui poveri, ma anche su tutti i commercianti, e su tutte le altre persone, che occupano il luogo intermedio tra l'una e l'altra classe.

Ma assai mi pesa, dice il chiarissimo consiglier Lupi, la considerazione che per esercitare a dovere quest'atto di rigorosa giustizia, dovrebbesi necessariamente instituire processi ed investigazioni dispendiose e vessatorie sempre incerte, e sempre nocive principalmente al commercio e alla circolazione del numerario per l'occultazione, per le infedeltà, e per gli inganni, che il maggior numero si farebbe lecito di praticare, trattandosi di difendere la propria sostanza; al che si opporrebbero le false denunzie a sfogo di personali vendette, e quindi nel contrasto degli interessati, dei denunzianti, e dei censitori ne soffrirebbe, senza raggiungere il vero, la morale e la buona fede.

Per evitare, continua lo stesso consigliere, inconvenienti cotanto gravi, e con essi la guerra sorda, che insorgerebbe fra lo Stato e i contribuenti, gli illuminati Governi hanno trovato ognor più acconcio di astenersi possibilmente dal creare nuove imposte, aumentando in preferenza, in ragione dei sopravvenienti maggiori bisogni, e compatibilmente alle forze dei contribuenti, quelle, che

sono conservate dal tempo. Infatti l'abitudine al pagamento d'un'imposta mette in situazione gli immediati contribuenti di rimborsarsene almeno in parte, e quindi ne avviene, che l'imposta si diffonde da sè, e ne colpisce proporzionatamente i consumatori. Questo effetto non può spettarsi per le nuove imposizioni, se non dal tempo inseparabile nel principio da urti sensibili all'interesse dei contribuenti ed alla pubblica opinione.

Appo noi le imposizioni conservate da lunga età sono il Catasto, la Tassa sulle case, la Tassa degli edificj, e sul mercimonio, la Tassa sugli oggetti di consumazione, sull'introduzione ed estrazione delle merci, e sulle privative. Noi non ci occuperemo che della Tassa prediale, personale, mercimoniale, perchè desse solo appartengono alla materia del Censimento. Osservata pure la pratica di trarre la contribuzione da tutte quelle fonti, dalle quali le proprie circostanze del paese consigliano di derivarle, tutta la sollecitudine del politico reggitore del Regno Lombardo-Veneto riposa in quella giusta proporzione, che una classe di contribuenti non sia troppo aggravata, e l'altra troppo favorita: *Ne unus pro alio indebite gravetur.*

CAPITOLO II

Dell' Imposta prediale in genere.

Si declama contro l'imposta prediale come d'una novità, mentre l'esperienza ci ammaestra, che sino dai più remoti tempi si conosceva la contribuzione sotto il nome di prediale. Gli agrimensori, che misuravano e stimavano i terreni, erano detti prediatori, prediato il ricco de' terreni, diritto prediatario quello, che risguarda le controversie prediali, diritto rammentato da Cicerone sebbene nel corpo delle romane leggi e degli antichi scrittori non siavi alcuna traccia. In Italia nel secolo XII si conosceva la Tassa prediale, e in Francia fu conceduta al Re nel secolo XIII.

Finchè gli illustri abitatori del Tevere furono virtuosi dilatarono il loro dominio nel conosciuto emisfero, ma quando vilmente si abbandonarono a tutti i vizj e a tutti i delitti, distrussero la Romana potenza, presentando all'universo uno spettacolo di stupore e di meraviglia insieme. Quante lagrime non continuano a versare i buoni sulle ceneri ancor fumanti di tanti Eroi! In conseguenza del partaggio dei dominj si conservò bensì il metodo della Tassa prediale, ma diversificò la maniera di esigerla. Variarono nel modo le Tasse territoriali, ma furono come necessarie dovunque usitate.

In Germania si usava la maniera di collettare per testa, modo *ingiusto*, se eguale per tutti, perchè allora il ricco paga quanto il povero, *arbitrario*, se relativo alle facoltà, perchè non si può giammai scoprire il vero quantitativo del patrimonio da ognuno posseduto. L'esazione turba spesse fiate il santuario delle famiglie; quindi un povero divien mendico, un cittadino miserabile, un infelice scellerato, e sarebbe un continuo stato di guerra fra il cittadino e il corpo imperante, fra cittadini e cittadini.

La Svizzera paga la decima su tutti i prodotti, e un'imposta su ciascuna misura di terra dai Francesi appellata *Censes forcières*. In una parte della Spagna anticamente si pagava la decima su tutti i frutti, e nell'altra parte la vigesima. In Italia sotto la dominazione dei Longobardi popoli Germanici, che diedero il nome alla Lombardia, si pagava il terzo della rendita. I Veneziani dapprima tassarono il decimo sui prodotti del terreno, quando fosse condotto ad affitto, livello, o colonia parziaria, ed il sesto sui prodotti dei fondi ritenuti e coltivati a conto dei proprietarj. Tale diversità fu saviamente stabilita, onde coadjuvare lo spirito di coltura nei padroni dei campi.

In Olanda ogni campo paga un zecchino all'anno, e baj quattro al mese, quando è seminato e piantumato, sino a che il grano e le piante sono recise. Cresce in tempo di guerra il censo degli stabili due lire per ogni cento ducati.

In Sassonia all'opposto i Re esigevano le rendite in viveri e provvisioni d'ogni specie. Fu Guglielmo il conquistatore che introdusse il sistema di riceverle in denaro.

Nella Gran-Brettagna s'impose il Censo sui terreni con massima accuratezza misurati; esso è invariabile secondo l'estimo stabilito; errore gravissimo, perchè coll'andar del tempo la coltura dei terreni cresce o scema. Scorgesi nell'antico dominio del Re di Prussia, che si seguiva una valutazione, che variava di tempo in tempo.

Gli economisti furono i primi, che insinuarono la valutazione universale dei terreni secondo la rispettiva loro qualità e grado di bontà. La valutazione generale dei terreni fu nel secolo XVII eseguita nel Tirolo, che dà le acque all'Adige e nel Friuli. Si stimarono i beni, si designarono, si accatastarono, ma le usurpazioni fatte, particolarmente nei luoghi comunali, ne alterarono le operazioni. Con pari imperfezione successe la valutazione generale nel Piemonte per regolare l'annuo Censo.

In Baviera nel 1811, nel Ducato di Parma e Piacenza nel 1817, nel Ducato di Toscana e negli Stati Pontificj nel 1816, e nel Ducato di Massa e Carrara nel 1821, in cui si osservarono rigorosamente le regole del Censimento Milanese, se pur si voglia eccettuare il ducato di Parma, i catasti fanno sentire i benefizj che si proposero gli ordinatori de'medesimi. All'opposto in Francia

dove nel Catasto si vollero introdurre dei cangiamenti dettati più dall'amor proprio, di non volere comparire cioè al mondo quai meschini compilatori d'un'opera immaginata fuori della Francia, non venne in atto pratico pienamente giustificata la loro bontà e convenienza. Il Censimento di Lombardia dev'essere il regolo di tutti i Censimenti. Nell'Egitto Mohamed-Aly vicerè chiamò nel 1815 degli ingegneri Europei per la formazione d'un generale Catasto mediante la misura delle terre e la loro valutazione. In Parma si copiò il censo di Francia.

L'imposta prediale, si dice, distrugge la parte sostanziosa dei poderi, cosicchè può dirsi perentoria del loro reale quantitativo. Può pronunciarsi assurdo più ridicolo? in qualunque senso si ami di prendere la parola distruzione, l'imposta prediale non distrugge la sostanza dei beni stabili, sia che quella si prenda in grammaticale, sia che si voglia prenderla in senso economico. Si dice, giusta le regole della grammatica, distrutta una sostanza quando sia perita, annichilata, quando non forma più parte del creato. Ognun vede che questo non può essere l'opera dei mortali, ma riservato solo all'Ente supremo, il quale se potè dal nulla trarre le cose, può anche annientarle. In senso economico è distrutta una cosa, quando riceve una forma diversa, quando non può più servire all'uso, cui era destinata: *perenta res est*, dice Barbosa, *quando usus ejus haberi non potest.* Il fiume

rompe le arginature, occupa un corpo de' terreni, e s'inválvea nel medesimo, il campo in senso economico è distrutto. Là prediale può produrre quest' effetto? come potrà dunque sostenersi, che la prediale distrugge il fondo, quando non devasta i campi, quando non atterra le case, non incenerisce le piante?

Se la Tassa prediale non distrugge la sostanza, perchè rimane sempre la stessa quantità, altera, si sostiene le produzioni. Oggidì nelle vendite dei terreni si calcola un capitale corrispondente al valor del Censo a favor del compratore; lo che costituisce una diminuzione del valore integrale del fondo. Il tributo, così si esprime il conte Verri nella sua economia politica, a cui soscrissero accreditati giurisconsulti, il tributo sulla terra diviene una perpetua servitù del fondo, diminuisce il capitale, ed è una vera sterilità politica rispetto al proprietario, perchè vendendo il fondo non si risarcisce mai del tributo, e ritenendolo non può compensarsi coi frutti.

L'unico effetto dell'imposta prediale è di togliere una porzione de' frutti, che bisogna cambiare in numerario contante per pagare l'aggravio fondiario, toglie esso una parte del prodotto del capitale; non toglie in sostanza parte del capitale, ma l'effetto del medesimo. Egli è certo, che quando non conoscevasi il Censo prediale, nelle vendite dei terreni non si aveva al medesimo alcun riflesso. È però bello l'osservare, che in allora tutte

le imposte essendo personali, i cittadini venivano aggravati in ragione dell'estensione dei loro beni. Chi faceva compra di qualche fondo prevedeva, che una Tassa maggiore andava a piombare su di lui, e chi riteneva il campo era costretto riserbare una parte de' frutti, onde soddisfare alla porzione di carico a lui imposto. Sia pure la Tassa prediale una servitù passiva del fondo, ma dessa è una servitù determinata, si conosce la quantità del suo peso, mentre nell'antico sistema s'ignorava il valore di questa servitù.

Considerando la Tassa prediale non dal lato dell'abuso, che di essa si può fare, ma dei vantaggi che può produrre, la Tassa prediale non può dirsi col Verri una sterilità politica, che scemi il prodotto del fondo; a noi pare anzi che possa efficacemente contribuire all'aumento delle produzioni naturali. La necessità infatti di contribuire con una parte dei prodotti ai bisogni dello Stato, spinge l'uomo a rendere sempre più fruttifero il terreno. La voce sempre instancabile e violenta del bisogno converte in ameni giardini quel suolo, su cui sembrava che la natura avesse seminato la sterilità e la miseria. Date un monte ad una famiglia indigente, ed in pochi anni con istupenda metamorfosi vi presenterà un prato, su cui ergendosi le piante, vi offrirà grata veduta.

Se oggidì si calcola nella stima dei fondi un valor corrispondente alla prediale, si calcola egualmente un maggior prodotto del suolo, in grazia

del rincarimento permanente dei generi, onde compensarsi dell'aggravio. Un dì il valor reale dei terreni era eziandio molto minor di quello sia presentemente. Se a que' tempi un fondo valeva cento, chi comprava quel terreno voleva dal suo denaro trarre un sufficiente prodotto. Oggidì lo deve pagar di più, ma vuol anche trarne un frutto corrispondente, e la condizione sì del venditore come del compratore per la introduzione dell'imposta prediale non è fatta deteriore.

È vero che negli anni di abbondanza diminuisce il valore de' grani, ma è altresì vero che in queste epoche ubertose il doppio, il triplo raccolto bilancia le antecedenti annate, e alla fine del conto il terreno rende sempre in proporzione ordinaria. Nello scrigno del possidente entra la stessa quantità di denaro sì nell'anno mediocre che nell'abbondante.

CAPITOLO III

Da chi si dee pagare l' Imposta prediale.

Il debito del Censo è correlativo alla percezione dei frutti. Fra censo e frutto v'ha uno stretto rapporto, osserva Cristiano Tommasio splendore degli ingegni Germani: *apud Germanos fructus comuni nomine census veniunt.* Ad oggetto non solo di assicurare l'interesse fiscale, e per ren-

dere più facile l'esazione, ma anche per la regola generale, che *naturae consonum est onera cujusque rei eum sequi, quem sequuntur commoda* l'imposta deve colpire i frutti del fondo.

La principal cura de'più rinomati politici nella imposizione dei pubblici aggravj, fu quella mai sempre di farli cadere sopra coloro, che hanno maggior comodo a pagare, e maggior facilità a compensarsi. Difatti dovendosi estinguere la quota del Censo in effettivo denaro, i frutti soltanto somministrano il mezzo più spedito all'adempimento. Sarebbe troppo arduo al fisco il dover proseguire chi non raccoglie i frutti. Desso ha bisogno di numerario per riparare alle sue indigenze; al che non si supplisce con capitali invenduti. Il possessore dei frutti ha il mezzo più pronto, perchè può risarcirsi con usura di tutti gli aggravj vendendo i suoi generi ad un prezzo proporzionato alla somma dei pesi attaccati ai frutti del suo fondo e delle spese della coltura. Chi possiede e partecipa ai frutti, dicono i Romani giurisconsulti, deve supplire al Censo: *Tributa solvere debet, qui possessionem tenet et percipit fructus.*

Il principio, che il Censo non può percuotere, che il possessore dei frutti, è così certo, chiaro, evidente, che essendosi nel secolo decimo quinto trattata la questione, se il Censo spettar dovesse al compratore prima della consegna della cosa, fu deciso affermativamente, *cum onus tributorum sit onus fructuum*, benchè nelle tavole censuarie

sotto nome altrui fossero descritti i beni, *etiamsi non possessor, sed alius sit in aestimo descriptus vel nominatus*. Che anzi l'esattezza dei legislatori si è spinta tant' oltre per dimostrare, che il Censo percuote immediatamente i frutti, che amarono di stabilire non potersi con un patto trasferire in altri quest' obbligazione.

Essendosi, ai tempi di Giuliano imperatore, invalse la consuetudine di alienare i fondi con obbligo al venditore stesso di perseverare nel pagamento del Censo, sancì quell'imperatore: *Omnes pro his agris, quos possident, pubblicas pensitationes cognoscant, nec pactionibus contrariis adjuventur*, consuetudine che aveva sbilanciato il pubblico Erario, così nociva alla facilità delle esazioni fiscali e direttamente opposta allo scopo principale dell'imposta percussiva i soli frutti. La legge, che impone ai possessori di frutti di pagare il Censo, non è una legge privata, a cui con patti si possa derogare, ma una legge d'ordine pubblico: *juri pubblico per pacta privatorum derogari non potest*.

La prediale cresce in ragione dei bisogni. I Romani crebbero l'imposta a misura dell'accrescimento della ricchezza. Presso di noi l'imposta da 20 denari venne sotto i governi passati portata sino a 64. Furono è vero solleciti i legislatori di Roma nello stabilire in generale, a chi spetta il pagamento delle imposte prediali, ma dimenticarono alcuni casi particolari, che non devono sfug-

gire alla prudenza legislatoria. Una tale ommissione aprì l'adito a molte liti vivamente sostenute, perchè all'una e all'altra parte presiedeva l'interesse, fonte inesauribile di discordie e di litigi.

Un fondo può esser dato ad enfiteusi, a livello, ad uso a perpetuità, o a tempo. L'imposta dovrà spettare totalmente all'enfiteuta, al livellario, al conduttore? Noi non possiamo dispensarci dall'esame d'un sì importante oggetto, chiamandoci bene avventurati, se potremo portarvi nuova luce coi nostri ragionamenti.

Dileguato l'impero de' Romani, le Vandaliche incursioni, le fazioni sanguinarie solite a suscitarsi in ogni cambiamento di governo, le pesti devastanti, che ne sono le conseguenze, le eruzioni violenti del vesuvio, le depredazioni civili e militari avevano fatto strage immensa degli abitatori della campagna, convertite terre feracissime in laghi e fiumi, le foreste erano divenute sterili, incolte, abbandonate, poderi diserti, case schiantate e diroccate, piante devastate, fiumi che avevano disalveato, in una parola il giardino d'Europa presentava un'arida superficie, uno scheletro lurido, misero, luttuoso.

In questo stato di cose vennero a domiciliare fra noi Francesi e Tedeschi invitati dall'amenità del suolo. Le loro intime relazioni con chi dominava, e l'abbandono dei terreni incolti specialmente per mancanza di braccia, fecero loro accor-

dare a titolo di feudo vastissime campagne. Gli stessi imperatori in seguito, per far dei seguaci, beneficavano compartendo feudi. Ma i feudatarj non potendo, o non tutti volendo impiegar denaro, onde ottenere le naturali produzioni, investirono molti a condizione di migliorar il terreno, obbligando a pagare annualmente, in segno del dominio diretto, qualche tenue cosa. Una libbra di cera, un uccello, la vista d'un falcone, il fumo d'un pollo, si pagò da taluno per vastissime terre. Nei tempi successivi però si diedero ad enfiteusi terreni, sotto condizione non tanto di miglioramenti, quanto d'una mercede corrispondente all'annuo fitto. Anche in questi contratti non è tolta la causa impulsiva dell'enfiteusi, perchè per quanto i terreni siano ridotti a coltura, abbisognano sempre di essere migliorati. Nude montagne, boscaglie smonte, rupi spopolate, ghiaje immense, pianure corrose dal tortuoso aggirarsi dei fiumi, sono gli oratori incessanti dell'imperfezione dell'agricoltura odierna, sebbene da quel tempo in poi siasi di gran lunga migliorata; quindi non si può escludere dall'enfiteusi il fine di miglioramento. Enfiteusi in lingua greca significa migliore. Dessa ebbe la sua origine in grecia, e si è nel bollore delle rivoluzioni introdotta in Italia.

I Greci non conobbero il livello. Fu conosciuto dai Romani, ma poche notizie ci ha tramandate l'antichità. In Lombardia è inveterato il livello. La storia feudale rammenta, che i Baroni

davano a livello i terreni, e in Verona fu consuetudine antica, corroborata poi dallo Statuto, di livellare per trent' anni. I livellarj sovente alienavano i terreni senza consenso del feudatario; ostavano a queste alienazioni non poche leggi, ma la consuetudine contraria prese vigore e derogò alle leggi stesse contro la sentenza de' Romani giurisconsulti, che *legi per consuetudinem non derogatur.*

In origine gli ecclesiastici e le camere ducali possedevano o per diritto proprio, o per donazione la maggior parte dei terreni incolti. Se la cosa progrediva, tutti i terreni dovevano essere nelle mani degli ecclesiastici e dei principi. Non potendo essi supplire alle grandiose spese occorrenti per farli produrre, credettero savio consiglio di livellarli ai laici, a corpi seperati con una tenue annua prestazione. Nelle rinnovazioni però delle investiture la pensione ricadeva sopra l'intiero valore, e spesso il livellario acquistava col contratto anche il dominio utile. Col tempo adunque divenne nel livello, come nell' enfiteusi, secondario non già primario il fine del miglioramento.

Il diritto di usare dei terreni altrui a perpetuità, o sino alla quarta, o terza generazione non differenzia punto dal livello. Entrambi i contratti esigono le stesse formalità, intendono allo stesso fine, prendono l'investitura, ad ogni certo termine si corrisponde il canone al diretto signore, col non pagamento si decade dal diritto. Sì l'usuario,

che il livellario divengono padroni dei frutti, e finchè dura il contratto, sì l'uno che l'altro ha il dominio utile. Il livello è eguale all'enfiteusi, e da questa non diversifica per conseguenza il diritto dell'usuario, se questo rassomiglia al livello. Nella stessa opinione convengono anche i dottori. Chi disse che *intèr emphyteusim et libellum nullam esse diferentiam;* chi disse *usum eodem modo ac emphyteusim recipimus;* e chi disse *usum et emphyteusim in totum convenire.* Due cose eguali ad una terza, sono eguali fra di loro. Per noi adunque enfiteuta, livellario, conduttore perpetuo sono vocaboli sinonimi.

I contratti d'enfiteusi, di livello, di conduzione perpetua si possono definire quelli, in cui un padrone concede ad altri il diritto di goder dei frutti del suo fondo a perpetuità o a lungo tempo sotto condizione di prestare annualmente certa mercede. Questa mercede può essere minima, media e massima. Dicesi *minima,* quando non ha veruna proporzione coi frutti, che il proprietario utile ricava dal fondo; *massima* quando è prossima al consueto nelle semplici locazioni, che l'incirca suol pretendere il proprietario; e fra l'una e l'altra riposa la *media,* distinzione per noi importante, onde giudicare a chi debba appartenere il pagamento delle pubbliche gravezze.

Conosciuto l'origine dell'enfiteusi, del livello, dell'uso perpetuo, o a lungo tempo, esaminiamo a chi spetta il pagamento dell'Imposta. Pare che

il proprietario utile non possa rifiutarsi al pagamento del Censo stabilito all'epoca del contratto, per quanto grave possa riuscirgli, perchè egli è possessore e padrone dei frutti; desso ha il dominio utile sulla cosa; non può essere spogliato di questo suo dominio; e finchè diligentemente paga l'annuo canone ne ha diritto ai miglioramenti, frutto de'suoi capitali, della sua industria, e della sua diligenza. E poichè per la romana Giurisprudenza il proprietario utile può essere spogliato del suo diritto di dominio, se per due anni fosse stato negligente nel soddisfacimento dei pubblici aggravj, è conseguentemente indubitato, che e per la ragione, e per le leggi il peso del Censo deve cadere sull'enfiteuta, o livellario, o conduttore a perpetuità, o a tempo.

Alcuni Giuriconsulti però per altro accreditati coincidono in questo pensamento, quando la pensione convenuta sia piccola o media; ma quando è massima, pretendono, obbligato a tutte le pubblice gravezze il diretto signore.

Noi alle cose superiormente dette aggiungiamo, che nell'enfiteusi, nel livello, nella conduzione perpetua, due essendo i padroni, è giusto, che il fisco si rivolga al possessore dei frutti. Nel contratto di compra e vendita l'obbligo dei carichi passa nel compratore, che possiede e raccoglie i frutti. Ora il diritto di proprietario utile nascente dall'enfiteusi non è dissimile dal diritto del compratore; poichè la legge considera la vendita af-

fine all' enfiteusi: *dominium transfertur in emphyteutam, quod plane accedit ad emptionem: cujus proprium est, re tradita, dominium transfertur, si venditor fuit dominus.*

Siamo vaghi anche di osservare, che il Censo è proporzionato agli utili, che si ritraggono dai fondi, proporzionato ai capitali, ai bestiami, agli attrezzi rurali, alle piantagioni di viti e di alberi, e ad ogni specie di miglioramento. Tutto ciò è proprietà assoluta dell'enfiteuta, del livellario, del conduttore, e quindi se amassimo di obbligare il direttario al total pagamento dei publici carichi, saremmo sforzati di obbligarlo anche a quelle porzioni di aggravio corrispondente al capitale ed utilità del proprietario. Ma in qual codice è registrato, che il direttario debba, dopo aver abdicato al dominio utile, pagare costantemente per l'altrui vantaggio e proprietà reale?

A togliere infine ogni ambiguità sull' obbligo preciso dei proprietarj utili, di corrispondere del proprio al pubblico erario la prediale, Arcadio, ed Onorio a chiarissime note vollero il direttario del fondo costretto all' esazione col diritto del regresso quante volte l' enfiteuta, o il livellario non paghi. *Si emphyteuta vel livellarius intra tempora legis non solverit, pertinet exactio ad dominum, scilicet dominus exigat, quod debuit emphyteuta solvere.* Per l'enfitenta è obbligato il padrone diretto, questi è tenuto in sussidio, azione al rimborso, vendicazione del podere, alla scuola

dei gramatici significa il proprietario diretto escluso da ogni pagamento.

Ma se la pensione massima in un' epoca, in cui tenue era il Censo prediale, fosse stata nel tempo successivo soverchiamente accresciuto, spetterà il total pagamento al proprietario utile? Nel 1796 dai comitati uniti non venne fissata la prediale che a venti denari; dal governo successivo fu portata sino a 64 denari; fu poscia ridotta a 50 ed ora si pagano all'erario 48 denari per ogni scudo di Estimo: dovrà l'imposta cadere soltanto sul proprietario utile, oppure dovrà essere divisa fra lui e il diretto signore? abbiano pure i Giuriconsulti conchiuso, il livellario obbligato alla totalità; abbiano pure adornate le loro sentenze dei fregi dell' eloquenza; non curo la loro autorità, perchè posso contro di essi impugnare lo scudo della ragione.

Le leggi, si dice, assoggettano al Censo l'enfiteuta senza distinzione se desso sia tenue, o massimo. Misurandosi il Censo dalla qualità de' poderi, dalla quantità dei frutti che rendono, dal prezzo corrente delle derrate, ne consegue, che la prediale abbraccia in minima parte il valore dedotto nel contratto e nella massima i miglioramenti e l'industria personale dell' enfiteuta, del livellario, del conduttore perpetuo. Il direttario non può migliorare la sua condizione, nè deve tampoco deteriorarla nel tempo, che a motivo del rincarimento permanente delle derrate tutto il beneficio è a

favore del proprietario utile. Sono le pubbliche circostanze la causa originaria del Censo prediale, così è ben giusto, che il carico si paghi da chi per ragione delle medesime circostanze ritrae maggior vantaggio. Come ogni aggravio versa sul livellario, qualsivoglia immunità suffraga il padrone diretto.

Se il carico, si prosegue, quando per le attuali circostanze è divenuto massimo, dovesse piombare sul direttario, quale dovrebbe essere la regola di giustizia nella seguente non istraordinaria ipotesi? Tizio paga cento scudi di pensione al diretto signore, e ne ricava settecento. Il carico ammonta ad annui scudi duecento venti circa, perchè si bilancia col valor attuale; dunque il direttario invece di riscuotere la convenuta mercede in ciascun anno dovrebbe rimettere scudi cento venti, s'egli deve pagare l'imposta. Come conciliare ciò con l'inconcusso principio, che l'enfiteuta deve prestare una determita annua mercede invariabile? con quel canone di ragione si potranno infrangere gli inviolabili cardini della buona fede, che assicurano al direttario la sua pensione immune d'ogni aggravio, e sul cui dato certo avea bilanciato il sistema economico della sua famiglia, dotate le sue zitelle, educati i figlj per favorire i doviziosi enfiteuti, i quali in cento maniere si risarciscono? Sarà costretto quegli a pagare il tributo? Dunque la sua necessaria povertà dovrà gettare le basi dell'altrui ricchezza? dunque sul suo esterminio dovrà erigersi l'altrui fortuna? Fin qui i nostri avversarj.

Se le declamazioni potessero tenere luogo di ragionamenti nella proposta questione, e il livellario dovesse tenersi obbligato alla totalità della prediale, tuttochè portata a somma eccessiva dopo la conclusione del contratto di livello, noi potremmo combattere con armi della stessa tempra. Mille scudi deggio dare annualmente al mio diretto signore; seicento all'erario in isconto della prediale, e due mila sia la somma di guadagno contemplata nel contratto. Chi pagherà le spese di produzione? Dunque le mie accessioni, i miei capitali, la mia industria dovrà riescirmi di detrimento, senza speranza di migliorar condizione? Dunque le proprietà, dichiarate inalienabili, dovranno ricadere in altrui potere e beneficio? Con qual giustizia dovranno scatenarsi sopra di me le cateratte del cielo per ingolfarmi in un torrente di guai, di miseria, di depauperamento e sopra il direttario abbia sempre un orizzonte sereno a sfolgoreggiare?

In queste stesse contrarie declamazioni si nasconde un principio di verità, che merita tutta l'attenzione, quando si tratta di pronunciar giudizio sui diritti imperscrittibili del cittadino. Quando la tassa prediale imposta ai beni livellati è salita al massimo punto, cui può spingersi, e siasi nel contratto pattuita una pensione prossima all'affitto, noi siamo d'avviso, che il Censo abbia a cadere sul diretto signore, ed il proprietario utile, ma distribuito in modo, che questi sia più aggra-

vato di quello, dovendo egli solo pagare l'imposta dovuta all'aumento dei frutti, cui si volle proporzionare il Censo.

Esige la ragione, vuole l'equità, riclama la giustizia, che l'enfiteuta sia parzialmente sollevato nel Censo, e riverberi il peso sul direttario. L'incarimento del prezzo de' generi non potrà mai bilanciare l'aggravio censuale, quando questo sia soverchiamente aumentato. La prediale è peso, che corrisposto, preserva dall'apprensione fiscale. Se gli esattori non possono conseguire la tangente in numerario da ciascun individuo censibile, subastano i semoventi; quindi il mobiglio, ed in fine le terre; dunque quanto paga il proprietario utile tende a conservare eziandio l'interesse del direttario. Se supposto esauriti i mezzi, l'enfiteuta è impossibilitato al pagamento, il direttario o dovrebbe corrispondere del proprio, o cedere porzione del campo equivalente al debito. Nei contratti si deve osservare un giusto correspettivo. Ma qual giustizia, quale correspettività vi ha, quando il direttario sentisse tutti i vantaggi, e l'enfiteuta soggiacesse a tutte le perdite? *Multo levius fit onus, quod fertur a pluribus; aequitas in pactis est servanda; nemo locupetior fieri debet cum detrimento alterius*, sta scritto nei libri della romana Giurisprudenza, massime tutte, che voglionsi applicare al nostro caso, quando le parti tacquero sul pagamento dell'imposta.

Ma se l'enfiteuta assunse l'obbligo di supplire

al Censo, per quanto possa venire dalla pubblica autorità accresciuto, allora non può più riclamare contro sè stesso resistendo all'espressa sua intenzione, al patto letterale, alla legge del contratto, cui mercè ottenne i beni a livello o ad uso perpetuo. In vista di questo peso assunto, il concedente del dominio utile si accontentò forse di una minor mercede; dovea l'enfiteuta meglio calcolare l'importanza dei concetti, col cui mezzo promise solennemente di corrispondere la pensione scevra di qualunque peso non ostante qualsiasi aumento di prediale. *Valenti non fit injuria; expressa nocent.*

Quid juris: se nel contratto di livello l'espressione del contraente si limiti alla generale locuzione, di assumere sopra di sè ogni e qualunque aggravio? s'intenderà in questo caso assunto l'obbligo del totale pagamento del carico, quando dal minimo sia portato al massimo? Io non so persuadermi che un patto sì enorme, relativamente all' attual' imposta, meriti esecuzione; anzi sostengo essere consentaneo al retto, che il carico debba dividersi nella proporzione da noi accennata; poichè come osserva il Vattel, tutto ciò che non è di comune vantaggio, e tutto ciò che tende ad escludere l'eguaglianza del contratto, tutto ciò che aggrava soltanto una delle parti, è odioso, non può ammettersi, non deve seguirsi. Scorgo di fatti in generale, che l'espressione dei contraenti non è relativa alla prediale, e veggo in conseguenza

che quell'espressione è riferibile all'epoca, in cui si è conchiuso il contratto. *Verba referuntur ad tempus contractus; non secundum futuri temporis jus, sed secundum presentis estimari debet stipulatio.*

Ora all'atto della conclusione del contratto i contraenti non hanno, nè potevano pensare al rapido aumento del Censo. Chi nel 1790 aveva nei contratti in vista l'irruzione delle armate, le contribuzioni, le battaglie, la distruzione dei governi, un nuovo regime in fine di cose, le quali portarono al massimo il Censo? Chi fu quell'uomo, che fornito dell'ordinaria previdenza, potesse non solo calcolare, ma tampoco immaginare una sì strepitosa catastrofe? perchè dunque un patto assunto senza animo espresso, nè presuntivo, o verosimile alle conseguenze di tante rapide vicissitudini dovrà prendersi in sostegno dell'altrui rovina? *in pactis non veniunt ea, quae qui non esset verosimiliter concessurus; mens non trahitur ad incognitum; actus agentium non operatur ultra intentionem.* E se è vero che *expressa nocent, non expressa non nocent.*

Nei tempi di profonda pace, quando pel suo torpore il corpo politico mancando di quel sacro entusiasmo, che spingendolo ad analizzare i futuri avvenimenti, può in oscura lontananza prevedere i pubblici bisogni, e per conseguenza i pubblici aggravj, era impossibile di prevedere la serie delle vicende, che dovevano agitar l'Italia, e

che in un lampo cambiarono il suo politico aspetto. Ben lungi dal prevedere l'irruzione delle Galliche Falangi, fra noi supponevansi destituite di mezzi e di coraggio per lottare col rigore degli elementi, e per infrangere la naturale barriera delle Alpi, ed eravamo ben lontani dal presagire, che lacerate armate potessero venire a disputare col ferro e col fuoco il possesso delle nostre terre. L'obbligo in conseguenza di quelli, i quali nulla di tutto ciò potevano prevedere, doveva estendersi unicamente agli aggravj ordinarj del tempo di pace, del regime di quiete, di quell'ordine allora vigente, insomma di quel politico sistema. Allora solo conviene prendere le parole nel senso più ampio, quando evidentemente si è calcolato tutto ciò, che importava tale estensione; ma devesi ristringere il significato, quando il pensiero sembra limitato a quanto è compreso nel senso più ristretto.

Siano pure per quanto si vogliono sfrenati i concetti dei contraenti. L'espressione generale di tutti i pericoli, di tutti i casi fortuiti non ammette una interpretazione indefinita. Il bruseggio, la brina, la gragnuola, le incessanti pioggie, e ben anche in alcuni paesi d'Italia le inondazioni sono i pericoli, cui intende di sottomettersi con quelle espressioni.

Abbiano pur detto di assumersi anche i pesi straordinarj. Con tuttociò non intesero di abbracciare i casi inopinati, insoliti. Un peso prodotto

da caso fortuito sarebbe quello della guerra, insolito quello dell'aumento eccessivo del Censo Prediale. È vero che la guerra, presso noi, è un morbo periodico, ma non si può con certa regola penetrare e bilanciare i segreti delle Corti; ed è quindi forza di attribuir la guerra a caso fortuito in ispecie quando succede.

Il caso fortuito venne definito; *Eventus qui previderi non potest.* Il caso insolito è in realtà fortuito quando succede; ma si è molto disputato sulla di lui definizione. Chi stabilisce insolito quel caso, che per quarant'anni non è accaduto. Chi chiama insolito quello, cui non rammentano i viventi. E v'ha chi vuol rimettere la decisione all'arbitrio del giudice.

Una tale definizione è della massima importanza, perchè come dice uno scrittore: *Nemo tenetur de casu insolito, etsi susceperit omnem casum fortuitum.* Diceva Archimede: datemi una leva, e vi leverò il mondo: *da mihi punctum; coelum terrumque movedo:* io dirò datemi un linguaggio matematico ed io vi proverò le più combattute verità di politica e di morale nello stesso modo, con cui i matematici provano, che il tutto è maggior delle sue parti, e che due parallele anche prolungate indefinitamente non vengono mai a toccarsi.

Vi fu un tempo in cui molti si lagnarono delle gravissime imposte prodotte dalle belligere vicissitudini, che hanno incessantemente pur troppo agi-

tate e sconvolte queste belle contrade. Sembrava strano agli enfiteuti di soccombere intieramente a tutti gli aggravj. La controversia fu discussa con robustezza in Germania, e con somma sapienza venne deciso: *nisi tributa absorbeant majorem partem fructuum: nam de tali casu neque in genere, neque in specie videtur cogitatum:* ed un altro scrittore: *Si in tantam summam tributorum excrescat solutio, ut peremptioni fructuum ferme equivaleat, tunc émphyteuta non tenetur in totum.*

Il caso inopinato e straordinario del peso Censuario soverchiamente cresciuto deesi per le sue permanenti conseguenze riputare maggior d'una guerra, d'una peste. Questi sono mali gravissimi, ma non durevoli; producono profonde cancrene nelle famiglie, ma lasciano insieme un vacuo per riparare una volta che siano cessate; dessi è vero che rapiscono la vita e la roba insieme; che il sangue de' cittadini non ha prezzo, ma è altrettanto vero, che la sicura perdita della maggior parte dei frutti riesce di gravissimo danno, massime per la sua durevolezza perpetua, onde merita un equitativo riflesso, che il direttario concorra a sgravare il proprietario utile, versandosi su di lui una parte proporzionata.

Il giuramento, insistono gli avversarj, e la rinuncia a qualsiasi eccezione obbliga l'enfiteuta a pagare il Censo per quanto sia desso accresciuto. A che servirebbero infatti tante rinunzie e promesse per una parte, e tante riserve e garantigie

per l'altra, se non avessero ad eseguirsi? Sarebbe un pericoloso abuso d'investigare ragioni ambigue per restringere un atto per sè stesso chiaro. Sarebbe lo stesso che violare la massima incontrastabile, che non merita d'interpretare ciò, che non ha bisogno d'interpretazione. Dovranno forse le espressioni divenir vuote di effetto ed illusorie? Serviranno forse le promesse di ludibrio per ischerzare a talento nei Tribunali con solo vantaggio della turba forense? Chi adunque assunse ogni caso fortuito soccomba interamente al pagamento del Censo, e non molesti chi per legge del contratto ne va esente.

Il giuramento è un atto di religione, che dà nuova forza all'obbligazione coll'intervento della Divinità, ma non induce una nuova obbligazione, nè alcuna innovazione nel contratto. In qualunque obbligazione si ha sempre riguardo alle circostanze in ordine all'epoca in cui si conviene, al corso regolare delle umane vicende, allo stato politico del governo. Il giuramento non legittima un atto per sè stesso ingiusto, nè coarta ad eseguirlo, quando irragionevole risulta l'osservanza. Desso non è operativo in pregiudizio di chi contrasse senza conoscere positivamente nè presuntivamente l'obbligo, cui doveva soggiacere per ragione d'inopinate circostanze. Il giuramento segue la sorte dell'obbligazione.

Io non parlo di que' contratti racchiudenti la generale espressione di tutti i pericoli, di tutti i

casi fortuiti conchiusi nel momento, in cui i pubblici bisogni potevano far prevedere l'aumento dell'imposta diretta, e molto più nel caso, del quale le parti fossero consapevoli dell'aumento di già ordinato. Nè vale l'ignoranza dell'uno per aggravar l'altro, perchè vivendo sotto il medesimo cielo, nella medesima città, e forse sotto lo stesso governo, entrambi erano in obbligo di prevedere, che i pesi pubblici non più riuscivano proporzionati ai bisogni dello Stato. I nostri ragionamenti sono fondati nell'impossibilità, che si ha di prevedere quelle vicende, che possono alterare le leggi Censuarie. Noi pure siamo anzi d'avviso, che l'accrescimento del carico pubblico debba tutto essere a carico del proprietario utile, quando nel contratto non solo assunse sopra di sè tutti i pericoli e casi fortuiti, tutti i pesi ordinarj e straordinarj, ma abbia soggiunto, che il padrone diretto non debba mai nella minima parte contribuire nei pubblici carichi per qualunque accrescimento possa nel tempo avvenire accadere.

CAPITOLO IV

Continuazione dello stesso ragionamento.

Le savie teoriche dei filosofi sono della massima utilità al legislatore nella compilazione dei codici, e possono illuminare la mente degli individui destinati ad applicar le leggi ai varj casi contingibili nella civile società, nel che si ripone tutta la scienza del giurisconsulto.

Non v'ha dubbio, che quando una legge è fatta, deesi non di essa, ma secondo essa giudicare, perchè una legge generalmente utile può tornare nociva agli interessi di alcuni cittadini, e se fosse lecito di rifiutarci all'osservanza della legge, quando sembrasse ad alcuni meno equa, la scaltrezza de' cittadini potrebbe controvertere e condannare tutte le leggi.

Così pure non si può rivocare in dubbio, che le teorie de' filosofi possono riuscire di giovamento al privato nell' applicazione della legge, e perchè lo possono dirigere nei casi non espressamente decisi e perchè possono saviamente regolare quell'arbitrio, cui le leggi sono costrette d' accordare a chiunque è incaricato della loro applicazione.

Noi finora considerammo le cose sotto l'aspetto filosofico, dicemmo ciò che far dovrebbero, non ciò, che i legislatori hanno fatto. Vogliamo ora ap-

pigliarci al nudo testo delle leggi, non già per innalzare dalle basi un nuovo edificio, ma per fregiarlo e adattarlo al metodo presente.

Coll' editto dell' esecuzione del Censo dell' anno 1760 l'immortale Maria Teresa stabilì, che siccome coll'introduzione del nuovo Censo non si era portato un aumento all'imposta antecedente, così dovranno fra i particolari restare intatte le di loro ragioni a dettame delle leggi, e specialmente fra i direttarj e livellarj nell' enfiteusi e livelli laici e per qualunque altro, che potesse nascere dalla mutazione delle leggi censuarie osservate finora, e che erano veglianti al tempo del seguìto contratto. Questa disposizione ci sembra molto savia. Non v'era ragione di derogare alle consuetudini, alle leggi, alle convenzioni relative al pagamento delle imposte; ciò avrebbe urtato di fronte l' interesse dei cittadini, e nuovi clamori avrebbe suscitati contro l' universale benefizio della nuova legge censuaria. Tutti i giusdicenti però, e tutte le persone di legge furono incaricate d' interporre i loro buoni uffizj, affine di comporre in modo amichevole tutte le liti, che la nuova legge avrebbe potuto eccitare fra i direttarj e gli enfiteuti.

Un leggero aumento portato all' imposta fondiaria eccitò negli enfiteuti dei clamori contro il nuovo peso, ed invocarono la clemenza governativa, affinchè si degnasse d' obbligare i direttarj di concorrere in ragione del peso accresciuto. Il governo trovò fondata la loro dimanda. Prescrisse

quindi, che per la quantità della tassa prediale fissata dalla legge censuaria fosse tenuto il solo enfiteuta, e che per quella parte di carico aggiunta dalla nuova legge si partisse per metà fra l'enfiteuta ed il proprietario diretto.

Si rinnovarono i clamori degli enfiteuti, dei livellarj, dei conduttori perpetui, allorchè si crebbe eccessivamente l'imposta. La questione fu acremente agitata nei tribunali e nei dicasteri politici dello Stato. Alla fine nell'anno 1811 ai 27 di aprile un decreto del Re stabilì una regola generale pel concorso del direttario al pagamento delle imposte dirette. Con questo decreto, così si esprime l'attual regnante, sono cangiati generalmente i rapporti dei diritti legali tra il direttario e l'enfiteuta rispetto al dovere di concorrere al pagamento delle imposte sul fondo livellato; per conseguenza tutte le anteriori disposizioni su questa materia contenute negli statuti e leggi particolari, come anche la legge del 1785 pel ducato di Milano, e quella del 1790 pel ducato di Mantova con tutte le loro conseguenze, ed effetti legali del pari, che qualunque altra consuetudine ed osservanza particolare invalsa nel proposito, hanno cessato d'aver forza e rigore dalla pubblicazione del surriferito decreto.

Stabilisce il decreto all'articolo primo » che le
» contribuzioni imposte sui beni tenuti a livello
» sono a carico dell'enfiteuta anche nel caso, in cui
» non sia stato espressamente obbligato al pagamento

» dell' imposta nel contratto » e ciò perchè il pagamento del Censo è correlativo ai frutti; e per questa stessa ragione nei libri de' trasporti si deve di necessità inscrivere il nome dell'enfiteuta, mentre è arbitraria l' inscrizione del nome del diretto signore. Quindi e per l'obbligo incumbente a chi percepisce i frutti, e per la più sicura e facile esazione dell'imposta, e per l'esatta osservanza delle regole relative ai libri Censuarj dei trasporti, il pagamento deve essere a carico dell' enfiteuta, quand' anche non siasi espressamente obbligato nel contratto.

L'enfiteuta, soggiunge l'articolo III.°, » è autorizzato a ritenersi il quinto dell' ammontare del » canone per rappresentare la contribuzione del di» rettario. » Con questa disposizione, soggiunge anche l' attual legislatore, si sono colpiti tutti i beni soggetti ad enfiteusi nel regno Lombardo-Veneto senza far distinzione, se l' importanza del canone sia o no di qualche rilevanza, ovvero che il direttario sia una persona secolare, od ecclesiastica, una comune, od uno stabilimento.

Noi avanzammo già il giudizio, che il totale pagamento dei carichi pubblici debba aspettare in generale al solo enfiteuta, e che questi non debba aver diritto di dividere il peso col direttario, se non quando il carico sia divenuto eccessivo, e quando la pensione da pagarsi al diretto signore sia prossima all' affitto. Ma certe piccole idee di giustizia non possono entrare nei calcoli legis-

lativi. Se si avesse voluto seguire la graduazione da noi proposta, si sarebbe schiusa una sorgente inesauribile di liti, perchè quanto in astratto si può distinguere la pension media dalla prossima all'affitto, altrettanto difficile sarebbe stata una tale distinzione nei casi concreti.

Le leggi devono essere generali; le soverchie minutezze delle medesime, mentre non raggiungono lo scopo che con esse i legislatori si propongono, imbarazzano la mente dei privati, e rendono pericolosa l'applicazione delle leggi. Oltre di che vuolsi esaminare, che oggidì ben poche pensioni, che si pagano dagli enfiteuti, presentano un' enorme sproporzione col prodotto dei fondi dati ad enfiteusi.

Non possiamo però passare sotto silenzio, che colla nuova legge sia di soverchio aggravata la condizione del direttario, e che in alcuni casi l'enfiteuta in poco, ed anche in nulla, in virtù di quella legge potrebbe concorrere al pagamento dei pubblici carichi contro le regole generali del Censimento.

Supponiamo, che il livello sia prossimo all'affitto, e che quindi una casa, la quale si sarebbe affittata a lire 800 siasi data a livello per lire 500; e che questa casa paghi d'aggravio lire 50. Il livellario deducendone dal canone lire cento, terrebbe in serbo per sè lire 50. Io non dirò, che egli possa rivolgerle a suo profitto, perchè sarebbe lo stesso, che agire contro lo spirito della legge, la

quale permette, che l'enfiteuta possa ritenere il quinto del canone per rappresentare la contribuzione dovuta dal proprietario, ma par chiaro dall'esempio accennato, che talvolta l'enfiteuta o poco, o nulla pagherebbe dell'aggravio.

Se mai si è creduto di appoggiare quella disposizione ad una legge contenuta nell'editto per l'esecuzione del nuovo Censo nell'anno 1760, la quale ai livellarj ecclesiastici accorda l'abbonamento di quattro soldi per ogni lira di canone, che corrisponde appunto al quinto dell'ammontare del livello, faccio osservare, che la stessa legge soggiunse: » purchè l'abbonamento non ecceda la » metà di tutto il carico appartenente ai fondi li» vellarj, nel qual caso tutta la parte eccedente do» vrà essere senza alcuna diminuzione pagata dal » livellario, dovendosi dal medesimo corrispon» dere l'intero carico salva l'accennata deduzione».

Supposto adunque che il livellario debba pagare l'annuo canone di lire 500, e l'imposta di lire 50, egli non potrà ritenere dal canone più di lire 25, perchè può fare tale deduzione, finchè non ecceda la metà di tutto il carico. Suppongasi all'opposto, che 50 lire costituiscano l'imposta prediale ed 80 l'annuo canone, l'enfiteuta non potrà ritenersi 25 lire, perchè sarebbe maggiore del quinto, ma sole lire 20, e dovrebbe aggiungere lire 30 del proprio, perchè per la parte eccedente deve essere pagato dal livellario senza alcuna deduzione.

Nè può dirsi, che queste nostre ipotesi non siano fondate, perciocchè nella prima il livello era prossimo all'affitto, nella seconda ne è molto distante e vi sono in Milano delle case, le quali sebbene si possono affittare ad 800, o 900 lire, tenue è il carico loro imposto.

Il Decreto accennato fa un'eccezione al diritto del livellario di ritenersi il quinto, quando cioè: » siasi in qualunque modo stipulato, che il peso » delle contribuzioni sarebbe esclusivamente a ca» rico dell'enfiteuta ».

Se l'enfiteuta avesse assunto sopra di sè tutti i pericoli, tutti i casi fortuiti, tutti i pesi ordinarj e straordinarj, non si sarebbe ancora assoggettato per le cose per noi dette altrove, al total pagamento dell'imposta. Lo stesso Codice Civile universale Austriaco dispone, che quand'anche il conduttore si sia obbligato espressamente a sottostare a tutti gli infortunj straordinarj, non perciò si presume ancora che abbia voluto sottomettersi anche a quello di essere totalmente perita la cosa locatagli.

Allo stesso modo se un livellario al momento del contratto assunse sopra di sè tutti i pesi ordinarj e straordinarj senza verun'altra precisa indicazione, non si deve perciò presumere, che siasi obbligato al pagamento del carico totale, quando desso assorba tutta o la massima parte dei frutti, perchè per lui si può dire perita tutta o la massima parte della cosa avuta in enfiteusi. Il livel-

lario deve dunque sottostare al total pagamento dell'imposta solo nel caso, che il peso della medesima fosse esclusivamente a carico dell'enfiteuta in forza del contratto.

Dice il Decreto *in qualunque modo*. Quindi sia che l'enfiteuta abbia detto, che il direttario non sarà mai molestato dal fisco pel pagamento delle imposte; che non sarà mai tenuto ad una porzione di carico; che sarà sempre esente dai pubblici carichi per quanto questi possono accrescere; sia che avesse detto, che l'enfiteuta pagherà sempre la totalità dell'imposta, oppure che egli si assume di pagarla sebbene possa essere per le vicissitudini de' tempi spinta all'eccesso, o che l'imposta sarà a carico dell'enfiteuta, tutte queste ed altre simili espressioni obbligano per l'accennato Decreto al total pagamento delle imposte dirette.

Se si fosse stabilito, che dovrassi aver riguardo alle espressioni del contratto, se cioè l'enfiteuta abbia voluto assumersi il pagamento delle imposte, che si pagavano al momento del contratto, oppure anche quella parte, che si sarebbe col tempo accresciuta, la legge stessa avrebbe aperto l'adito alle liti. Non è raro, che le leggi particolarmente del cessato Governo sagrifichino l'equità, e la giustizia, onde togliere le liti, le quali seminano discordie nelle famiglie e sono sorgenti di danni assai gravi.

Riunite queste Provincie nel 1814 all'antico

dominio dell'Austria, i Direttarj invocarono l'osservanza delle antiche leggi censuarie emanate dai predecessori dell'Augustissima famiglia Imperiale Reale. L'Autorità governativa non credè di appoggiare la loro dimanda ostando alla medesima l'accennata legge, la quale non fu mai abolita da alcun atto del Governo Austriaco. L'I. R. Governo però in una nota al tribunale di Milano nel 1820 dichiarò, che avendo progettata a S. M. una spiegazione al decreto Italiano del 1811, S. M. con venerata risoluzione del 22 Luglio 1825 si è degnata di rispondere, che la progettata spiegazione risulta da per sè stessa dal senso letterale del Decreto stesso, e che nessun dubbio può emergere sulla sussistenza del medesimo. La stessa S. M. avverte nella sua risoluzione, che col Decreto Italiano: » I diritti di esecuzione fiscale per l'esazione delle imposte sul fondo livellato non furono in veruna guisa circoscritti ». Il livellario fu autorizzato a ritenersi il quinto dell'ammontare del canone, ma venne dichiarato debitore egli solo verso il Fisco per la totalità del carico, quindi contro di lui e su tutto il fondo livellato può spiegarsi l'esecuzione fiscale.

Noi dicemmo altrove, che nel Romano Diritto, se il livellario non pagava le imposte, il diretto signore era tenuto in sussidio. A noi pare che oggidì, se l'esattore, esauriti i mezzi di esecuzione sui beni mobili del livellario, non può conseguire il pagamento senza la subasta, e la vendita del

fondo, il proprietario diretto possa impedire l'esecuzione col pagamento dei carichi, acquistando il diritto di regresso verso il suo enfiteuta. Siamo anzi d'avviso, che l'esattore, prima di esercitare i suoi diritti sul fondo, debba renderne informato il Direttario, il quale potrebbe aver interesse, che il fondo non venga distratto. Questo nostro avviso, non è, come dicono i Giurisconsulti, *contra legem*, nè *praeter legem*, ma *juxta legem*.

CAPITOLO V

Delle altre persone tenute al pagamento dell' Imposta prediale.

La storia rende luminosa testimonianza come sia stato in tutti i tempi, in tutti i luoghi, e presso tutte le nazioni universalmente stabilito, che il censo percuota i frutti come in grazia loro imposto. Questo pratico principio per sè luminoso potrebbe bastare, perchè ad ognuno si appalesino le persone vincolate al pagamento dell'imposta fondiaria; e poichè il tributo deve essere proporzionato alla quantità dei frutti, così evidentemente apparisce, in che proporzione siano tenuti i possessori, che ritraggono frutti dallo stesso fondo. Siccome però i nostri sentimenti sono diretti ad illuminare coloro, che nelle materie censuarie non sono gran fatto instrutti, non crediamo perciò opera perduta,

l'indicare con più precisione gli individui soggetti alla tassa prediale.

Ognuno scorge per sè medesimo, che l'usufruttuario non può rifiutarsi al total pagamento dell'imposta incumbente al fondo datogli ad usufrutto, perchè, come dicono i Romani Giurisconsulti, *Ususfructuarius ad onera tenetur, qui quo ad haec tenetur loco Domini;* che anzi l' enfiteuta venne assoggettato al censo, in quanto è paragonato all' usufruttuario. Per le veglianti leggi sì il padrone, che l'usufruttuario devono essere inscritti nei libri censuarj dei trasporti. L'usufruttuario è tenuto al pagamento delle imposte, perchè come disse la Giunta, l' imposta è stabilita per la percezione dei frutti. L'esattore però non deve esercitare l'esecuzione fiscale sul fondo, se prima non rende avvertito il padrone, giacchè forse a questo fine la Giunta aveva ordinata l' inscrizione del di lui nome unitamente a quello dell' usufruttuario nelle scritture censuarie.

Ugualmente obbligato deve dirsi il pensionario in ragione della sua rendita, perchè relativamente alla medesima è simile all' usufruttuario. *Pensionarius tenetur ad onera imposita respectu fructuum beneficio pro rata pensionis.* È però necessario, dicono le stravaganti di Bonifacio VIII, che la pensione cada sui redditi del beneficio, e dell' eredità.

A quest'obbligo però del pensionario venne col tratto successivo derogato; perocchè l' Imperatrice

Maria Teresa, sino dall'anno 1772, aveva ordinato, che tutti quelli, a cui saranno stati conferiti, o perverranno dei beneficj ecclesiastici di qualunque sorta, dovranno nell'avvenire concorrere per intero al contributo delle lire duecento mille annue, (questo fu il primo carico reale imposto sui beni ecclesiastici) senza alcun regresso contro i pensionisti, i quali in avvenire dovevano essere esenti da qualunque carico per questo titolo.

Oggidì il pensionario non è tenuto di farsi iscrivere nei libri dei trasporti. Se una convenzione l'obbliga di concorrere in parte all'imposta, questa convenzione non altera la esazione. Il proprietario soltanto è riconosciuto debitore verso il Fisco: *solvere debet qui possessiones tenet et percipit fructus: non autem illi qui pensiones recipiunt; ipsi enim neque detinent, neque possident.*

Il proprietario del Gius di Decima sia laico, sia ecclesiastico ricava una rendita annuale egualmente certa, come lo può essere quella di qualunque podere. La decima è parte dei frutti, e delle riproduzioni naturali, ed è soggetta non solo a tutte le eventualità delle stagioni, come il totale dei frutti, ma gode un vantaggio superiore al padrone, o livellario dei campi, perchè senza dispendio, e senza incomodo di agricoltura raccoglie. Se adunque è una porzione dei frutti in genere, soggetti a qualsiasi specie di pubblica gravezza, anche la decima deve cadere sotto la censura censuaria. Se è vero il principio, che dai soli frut-

ti devesi sopportare la prediale, la decima facente parte di questi dovrà essere immune?

Non vorrei mi si obbiettasse, dice uno scrittore, che allora succederebbe un doppio pagamento, corrispondendo già il proprietario per tutti i frutti della sua possidenza universale; questo è un assurdo, soggiunge, mentre la prima delle operazioni geometriche, per stabilire il valore del predio, e giustamente censirlo, quella esser dee di dedurre l'aggravio della decima e separarne un capitale corrispondente al valore. Incumbendo, conchiude, all'agrimensore tal detrazione, non è vero, che accada il doppio pagamento gravandosi della prediale il Gius di decimare.

Noi altrove osserveremo, se il peso delle decime debbasi detrarre dal prodotto dei fondi. Qui ci limitiamo ad osservare, che invalse l'uso di censire il proprietario per tutti i frutti del suo fondo soggetto al pagamento della decima. Chi gode del diritto delle decime non è obbligato a farsi iscrivere nei libri censuarj.

Se l'obbligo del pagamento delle imposte spetta ai possessori dei frutti in ragione delle loro quantità, pare indubitato, che allorquando il proprietario d'un fondo dà a coltivare ad una famiglia di coloni a condizione di dividere i prodotti, pare, dico, che il colono parziario a proporzione dei frutti, che fa suoi proprj mercè l'industria e la coltura, sia tenuto all'imposta prediale. *Societas tacite contracta intelligitur.*

Vuolsi però riflettere, che tuttociò non potrebbesi mettere in dubbio, allorquando l'imposta cadeva su tutto il frutto del fondo senza alcun riflesso alle spese necessarie alla loro produzione; e dato pure che non si fosse obbliato simile riflesso, era convenevole cosa l'assoggettare all'imposta anche i coloni, e perchè rimaneva loro oltre le spese un avanzo più o meno considerevole, e perchè la malizia dei padroni avrebbe facilmente defraudato il fisco, simulando di aver concesso ai coloni una porzione di frutti maggiore di quella, che fu in realtà convenuta. Le leggi non devono invitare gli animi alle male arti, già pur troppo alle medesime per la corruzione della nostra natura proclivi.

La principal cura dei più rinomati politici dell'antichità, nell'imposizione dei pubblici aggravj, fu quella di farli cadere sopra coloro, che hanno comodo a pagare; ma a' nostri giorni si vuole colpire non solo chi ha maggior comodo a pagare, ma nello stesso tempo maggior facilità a compensarsi, principio così utile nel percepimento delle imposte, che anche prima della nuova legge censuaria, si era introdotta la consuetudine, che il padrone dovesse pagare tutte le imposte, essendo a lui aperta facile via d'indennizzazione nello stabilimento della quota dei frutti.

Dalle leggi attuali è riconosciuto per debitore il solo padrone, siccome quello che è inscritto nei libri censuarj; e poichè dopo la pubblicazione delle

nuove leggi censuarie si è conservato l'uso di dare i fondi a'coloni sotto condizione di dividere i frutti, e si è aumentata di soverchio l'imposta, alcuni padroni, affine di compensarsi, si pattuiscono delle condizioni loro favorevoli in pregiudizio dei coloni.

Se l'usufruttuario fu dalle leggi, e dalle consuetudini con giustizia assoggettato alla totalità dell'imposta prediale siccome l'unico, che percepisce i frutti; non è egualmente giusto di condannare anche gli affittuarj ai pesi dei pubblici aggravj. V'ha fra l'uno e gli altri un'essenzial differenza; nel caso di usufrutto, il padrone nulla prende, finchè l'usufrutto non sia estinto, nel caso di affitto il locatore prende una mercede proporzionata ai frutti, cosicchè l'affittuario non fa, che convertire i frutti in denaro, ritenendo per sè quella parte che corrisponde alle sue spese, a'suoi sudori, alla sua industria. Quindi anche per le leggi Romane il solo proprietario doveva sostenere il peso delle imposte.

Oggidì alcuni proprietarj di terreni sogliono aggravare dell'imposta gli affittuarj. L'esattore però non è obbligato a riconoscere simili convenzioni. Se egli viene pagato a debito tempo, non dee intraprendere o deve desistere da ogni azione fiscale, perchè per lui è indifferente il ricevere il pagamento piuttosto dall'affittuario che dal padrone. Ma se il pagamento viene ritardato, egli si rivolge al proprietario, perchè questi è tenuto per debitore nei libri censuarj.

Laddove non vi è un censimento regolare e preciso, l'esazione deve essere molto intralciata, perchè dovendo ciascun possessore de' frutti concorrere alle urgenze dello stato in ragione de' medesimi, non si saprebbe in tutti i casi fare un equo ripartimento, quando i frutti d'un fondo appartenessero a diverse persone per diversi titoli e in quote disuguali. È vero che le leggi e le consuetudini hanno di molto semplificato l'operazione, ma non in modo di togliere ogni difficoltà, ogni arbitrio, ogni litigio. Laddove poi non vi sono libri censuarj di trasporto non sempre si conosce il debitore del censo, e noi vedemmo già altrove, che alcuni Veneziani pagano il contributo per fondi, di cui già da anni se ne spogliarono, trasmettendo ad altri la proprietà. L'esazione è resa assai semplice dalle nuove leggi censuarie e con una rapida occhiata nei libri di trasporto si rilevano i debitori del censo. Questa è una nuova lode, che si deve aggiungere alla grand'opera del censimento di Milano.

CAPITOLO VI

Delle esenzioni dalla Tassa prediale.

La tassa prediale viene imposta tanto sui beni, che producono frutti colla coltura, che nel linguaggio censuario diconsi beni di *prima stagione* quanto sui beni che danno frutti senza coltura, e che diconsi beni di *seconda stagione*. L'esenzione da essa tassa libera i possessori di que' beni in tutto, o in parte dal pagamento del carico ai medesimi imposto.

Il diritto di esenzione è fondato o in un *contratto oneroso*, o *gratuito*, o in un *privilegio*, come la esenzione competente ai padri di dodici figli, o in un principio di *filantropia*, come le esenzioni accordate agli spedali, e ai luoghi Pii, o nelle *qualità personali*, come tutte le esenzioni ecclesiastiche, e finalmente nella *qualità della cosa*, siccome sarebbero tutte le esenzioni delle chiese, e di tutti i luoghi pubblici. Noi dobbiamo qui tener discorso di tutte queste specie di esenzioni, a riserva delle ultime, su cui più opportuno cadrà il discorso altrove.

CAPITOLO VII

Delle esenzioni a titolo oneroso, e gratuito.

Fra le provvidenze, che l'Imperatore Carlo VI diede sin dal principio del suo governo in queste Provincie, quella vi fu di obbligare tutte le persone esenti per titolo oneroso al pagamento dei carichi introdotti dopo il rispettivo contratto. Nel suo dispaccio non si faceva menzione delle immunità ottenute a titolo grazioso; ragion voleva, ch'esse pure vi fossero comprese, perchè nel più si contiene anche il meno, o direm meglio, se per volontà del Principe doveva essere obbligato al pagamento dei carichi sopravvenuti al contratto colui, che aveva con mezzi pecuniarj ottenuta l'esenzione, molto più lo doveva essere chiunque l'ottenne per mera liberalità. Siccome però è principio generale di diritto, che » *inclusio unius, fit exclusio alterius.* » il dispaccio Reale non parlando che delle esenzioni a titolo oneroso, si rendè necessaria una dichiarazione dello stesso Imperatore, affinchè nella riduzione da lui voluta si comprendessero anche le concessioni gratuite.

Un lungo esame, profonde discussioni, richiedeva l'esatta osservanza del Regio dispaccio, esame, cioè dei titoli e privilegi, affine di separar quelli, che dovevano conservarsi, dagli altri che vole-

vansi rigettare; e la discussione, se que' titoli accordavano l'esenzione di tutti i carichi, o solo di alcuni, oppure di una parte di qualche carico. La liquidazione adunque della qualità, e quantità dei carichi contemporanei ad ogni titolo doveva, per comando di Carlo VI, costituire il più importante oggetto di discussione per la Giunta.

Ricevuto l'ordine, la Giunta s'accorse tosto dell'impossibilità della liquidazione, prima della pubblicazione del nuovo estimo, perchè come mai procedere in breve termine all'esame di esenzioni accordate da' secoli mille e trecento, mille e quattrocento e da altri mille e cento, nella grande antichità de' tempi e nelle stravaganze delle vicende occorse in questo stato? E quando pure dalla Giunta si decidessero tutte le cause degli esenti, rimaneva da contestare con ciascun di loro il subordinato giudizio della liquidazione. Le parti con raggiri ed artifizj avrebbero reso immortali i giudizj, e l'opera del censimento sarebbe rimasta nei voti del Sovrano. Sino dall'anno 1560 Carlo V aveva tentata la riduzione imposta dall'Imperatore Carlo VI; fu con molte gride ed ordini di Governo di tempo in tempo per più d'un secolo sollecitata, ma giacque alla fine sepolta nelle tenebre della dimenticanza, continuando sempre gli esenti nell'abusivo loro godimento.

Osservò anche la stessa Giunta, che il fisco stesso, il quale nei pubblici archivj poteva rinvenire i documenti proporzionati alla dimostrazione,

non sarebbe forse riuscito a precisare la qualità, e quantità dei carichi contemporanei al contratto delle concessioni. Non trovava perciò conforme alla giustizia, l'obbligare le parti a dar prova del loro diritto esercitato da un tempo immemoriale.

La giustizia della riduzione, comandata da Carlo VI, era manifesta, perchè non è giusto, che chi ottenne l'esenzione soltanto dai carichi correnti all'epoca del contratto, dovesse godere l'esenzione anche di quelli al medesimo sopravvenuti. Una causa limitata non può produrre effetti illimitati. Se la pubblica fede deve essere rispettata nei contratti, non è giusto dall'altra parte, che in danno altrui si attribuiscano favori ad uno de' contraenti in quelli non contemplati. Era manifesta la giustizia della riduzione, ma non era egualmente manifesta la maniera di eseguirla.

Il fiscale Rancati immaginò un progetto, che fu poi abbracciato dalla Giunta, il quale verosimilmente si approssimava alla volontà del Sovrano. Suggerì egli, che si riducesse il godimento degli esenti giustificati, alla qualità e quantità dei carichi, che correvano e furono compartiti nel 1599, epoca nella quale ebbe principio l'esecuzione del general censimento formato in quel secolo. I carichi correnti in quell' anno erano la tassa dei cavalli, il censo del sale, il mensuale, i quattordici Reali, i presidj ordinarj ed il tasso della cavalleria; con quest'espediente, disse il fiscale, vengono gli esenti ad avere il compenso di ciò, che più

verosimilmente corrisponde al contratto, perchè ai medesimi si stabilisce quello stato, che non solo è più vicino ai tempi delle concesse esenzioni, ma anche più conforme alle precedenti vicende.

Dopo l'esecuzione dell' antico censimento si cambiò la forma delle cose pubbliche in questo stato. Sopravvenne la necessità di mantenere armate più numerose ed in conseguenza di maggiori carichi; fu quindi giusto, che concorressero gli esenti a quei pesi, che accresciuti per la mutazione universale delle cose, non potevano nemmeno venir in mente ai contraenti. Col proposto giusto ed equo arbitrio credè il fiscale Rancati d' essersi approssimato alla volontà dichiarata dell' Imperatore Carlo VI.

Alla proposizione fatta dal fiscale Rancati si oppose, che non vuolsi egualmente trattare gli esenti a titolo oneroso, come a titolo gratuito. Non è raro il caso, si dicea, di abrogare i privilegi, che sono semplici emanazioni della liberalità dei principi, perchè forse ai tempi della loro concessione, niuno o poco danno recavano alla generalità dei cittadini; ma quando l'esperienza ci convince, che sono dannosi, il sovrano li può rivocare senza lesione dei principj universali di diritto, perchè non è verosimile, che all' atto del conferimento del beneficio, avesse intenzione di conservarlo, anche quando divenisse nel tratto successivo di detrimento gravissimo alle altre persone, che pur sono a lui soggette. Non può rivocarsi

in dubbio, che il beneficio dell' esenzione delle imposte, era tutto a carico dei poveri censiti, e quindi non si sarebbe commesso un atto ingiusto, se gli esenti a titolo grazioso si fossero trattati diversamente da quelli, che ottennero l'esenzione a titolo oneroso.

La Giunta però rispose al senatore fiscale Marchesi, autore della proposta difficoltà, che non le era concesso di proporre ciò, che dovevasi di ragione praticare cogli esenti, ma unicamente di andare eseguendo, quanto si era da S. M. degnato di comandare. Si può osservare, che nello stesso modo, che la Giunta, trovando non suscettibile di pronta esecuzione la riduzione proposta dal Sovrano, amò di presentargli un progetto, che si approssimava alla sua volontà, poteva anche proporre altre modificazioni alla clemenza del principe. Quante volte un sovrano emana una legge, ed indi la revoca per le rimostranze, che umilmente gli vengono presentate da' suoi sudditi, che egli stesso benignamente elegge, perchè gli facciano presenti i bisogni dello Stato? È passato il tempo di dichiarar colpevole di sacrilegio chiunque osa dubitare della saviezza e bontà delle leggi. *Sacrilegii instar est dubitare, an is quem elegerit legislator, dignus sit,* sentenza d'un feroce Imperator di Roma.

Opposero altri, che il beneficio delle esenzioni dovesse restringersi alla tassa della cavalleria, ed al Censo del sale, siccome i soli contemporanei

alle esenzioni; poichè tutti gli altri, non escluso il mensuale, s'introdussero posteriormente all'epoca del Censimento generale ordinato da Carlo V.

Venne contro di essi osservato, che tutti gli altri carichi non ebbero di nuovo, che il nome, mentre in sostanza furono surrogati a molti altri, che sotto diverse denominazioni e con separate esigenze si ritrovavano imposti, e si esigevano negli anni e secoli precedenti. In questo sentimento noi siamo condotti anche dal riflesso, che la tassa dei cavalli, e il Censo del sale non erano bastanti al mantenimento dell'esercito. La storia ne aggiunge nuova fede; perciocchè è innegabile la lettera del decreto ducale del 1484, in cui vedesi registrata la lunga serie dei carichi, ai quali soccombeva in quei tempi questo dominio oltre quelli, che di tempo in tempo s'imponevano con titolo di donativi.

Arrise alla Giunta anche la facilità, colla quale potevasi eseguire il progetto del fiscale Rancati, riducendo tutta l'operazione ad un semplice annotamento, ad ogni partita esente, di quella materiale quantità, che si sarebbe liquidata doversegli per forza della corrispondente esenzione; d'onde procederà, ella disse, la desiderata chiarezza nei registri, ed alle parti, mantenendosi quelli sempre intatti, e ben sapendo queste col rilievo dell'ommessa esenzione quanto di più si dovesse da ciascuno pagare, e rispettivamente esigere. Osservò finalmente la Giunta, che col progetto di Rancati

non si toglieva al fisco, e alle parti la facoltà di dare convenienti prove per una più individuata ed esatta liquidazione, perciocchè con quel progetto si provvide nel modo più verosimile alla volontà del sovrano nel solo caso, in cui al fisco, e alle parti mancassero le prove sufficienti, onde convalidare i loro diritti.

S. M. nel 1732 approvò il proposto espediente in tutte le sue parti, coll' avvertenza per altro, che vi si dovessero comprendere soltanto quei beni, che erano esenti dai carichi nella conclusione dell' ultimo Censimento, non già quelli, che avevano ottenuto dopo la loro immunità; poichè per rapporto a questi ultimi il godimento dell'esenzione doveva limitarsi a que'soli carichi, che si trovavano esistenti, essendo facil cosa il liquidarli, per non esservi tanto intervallo di tempo dall' epoca della conclusione del passato Censimento, e non estendersi a quelli posteriormente introdotti. Contemporaneamente S. M. manifestò la sua approvazione allo zelo del fiscale D. Pietro Francesco Rancati autore di tanto accertato arbitrio, e per aver saputo colla sua attività ed applicazione discernere e porre in chiaro i mezzi conducenti alla di lui intelligenza ed esecuzione.

Riepilogando tutte le osservazioni fatte sul proposto soggetto, disse la Giunta: I. Che si riduca il godimento di quelli esenti, ai quali compete la piena esenzione d'ogni e qualunque carico, alla qualità e quantità dei carichi correnti,

e ripartiti nelle calende di luglio 1599. II. Che l'importanza di tali carichi si ripartisca sopra il valor capitale, che di presente si costituisce ai beni di questo Stato, affinchè risultar possa quanto ne spetti a ciascun esente per contrapporlo in conto del suo carico. III. Che formato il tal riparto e liquidata la porzione spettante a cadaun esente, questa si contrapponga nei registri alla di lui partita. IV. Che tutti gli esenti paghino quanto importerà il carico regio oltre la contrapposta somma, ossia per accrescimento fatto posteriormente, ed imposto dopo l'introduzione dell'antico Censo. V. Che si riservano le ragioni tanto alle parti che al regio fisco per la contrapposizione di maggiore o minor somma, che si potesse rispettivamente pretendere, e con legittime prove vicendevolmente determinare.

Finora si sono vedute le operazioni fatte dalla Giunta Miro per le esenzioni laiche sia a titolo benefico, che a titolo oneroso. La Giunta Neri volle innanzi tutto riconoscere ed esaminare i titoli, su cui erano fondate le dimande dei laici, che pretendevano esenzioni. Con sua circolare del 1751 ripetuta nel 1755, volendo S. M., ella disse, che si proceda senza ulteriore dilazione all'esame, o alla liquidazione di chi pretende esenzione dei pubblici carichi, e dovendo noi procedere immediatamente alla definitiva spedizione di tutte le cause pendenti avanti di noi in proposito a quest'oggetto, fissiamo un termine pe-

rentorio di tre mesi a qualsiasi persona, o collegio, che pretende di mantenersi in possesso di qualche esenzione di carichi, o parte di essi, a fare le sue deduzioni sia che si faccia provenire da privilegj dedotti dal corpo delle leggi comuni, o dalle nuove costituzioni, o dalle leggi municipali del paese, o da disposizioni dei sovrani, sia con titolo o senza titolo, o si fonda in prescrizione, o possessi anco centenarj ed immemoriali, o in qualunque altra causa.

Chiamate a rigoroso esame le deduzioni di coloro, che pretendevano esenzione, la Giunta separò i titoli gratuiti dai titoli onerosi, rigettò i primi, ammise i secondi senza distinguere i carichi anteriori e posteriori all'epoca dell' esecuzione dell'antico Censimento. Dietro la riflessione poi del fiscale Rancati, accordò a tutti i privilegiati a titolo oneroso l' esenzione del terzo dal carico universale e provinciale, ma escluso il carico locale, stabilendo, che la totalità dello Stato dovesse concorrere al pagamento dell' imposta abbonata per esenzione a titolo oneroso. Osservasi infatti che per le spese dello Stato dell' anno 1760 vi è annoverata una somma di sedicimila lire imposta sull'estimo generale, onde lo Stato potesse compensarsi delle esenzioni accordate a titolo oneroso ai signori conti Durini, e ai nobili signori Calchi. Vuolsi in fine rimarcare che nei registri delle esenzioni del 1761 vennero inscritti alcuni beni stati riconosciuti capaci dell' immunità, benchè non ne avessero goduta.

CAPITOLO VIII

Dell' esenzione per dodici figli.

Antico e plausibile è il privilegio, competente ai padri di dodici figli, di godere dell' immunità dei pubblici carichi: *antico*, perchè non si sa precisare l' epoca in cui quelli ottennero in questa provincia il privilegio dell' esenzione; *plausibile*, perchè diretto all' aumento della popolazione, che è il nerbo dello Stato, e a supplire ai bisogni d' una numerosa famiglia. La Giunta Miro aveva prese le informazioni opportune dei tanti diversi metodi, che in ciascuna provincia di questo Stato si vedevano osservati, onde prefinire le persone, che ne dovevano godere il privilegio, determinare la durata di tal godimento, quali beni dovesse comprendere e a quali carichi estendersi, le quali cose, pertutto regolare con massime tanto varianti, pensava di ridurre nel nuovo sistema ad una legge sola e ad una pratica uniforme fra tutti i sudditi di questo dominio, ma non ebbe tempo sopra questa materia di divenire a veruna risoluzione.

La Giunta Neri nel 1757 pubblicò un regolamento per la esenzione dei dodici figli. Avendo sempre i padri di dodici figli, così l'immortale Maria Teresa, meritata la protezione dei Sovrani, il favor dalle leggi, e l'assistenza dello Stato, *vogliamo,*

che nell' occasione del nuovo generale Censimento, sia fissata la loro immunità con un metodo uniforme per tutto lo Stato. Approvò il regolamento propostole dalla Giunta, ordinando, che serva di legge perpetua e generale, e derogando a qualunque legge, statuto, o consuetudine in contrario.

L' immunità concessa per il titolo dei dodici figli si acquista da ciascun padre, che si trova avere nell' istessa ora viventi dodici figli di *primo grado* tra maschi e femmine legittimi e naturali e di legittimo matrimonio nati antecedente e susseguente di due o più mogli, purchè siano nati dallo stesso padre.

Subito che si è fatto il ventre pregnante del dodicesimo figlio può farsi l' istanza per l'immunità, ma non si concede, se non quando il figlio sia nato non solo, ma nato vivo per l' assioma legale, che il figlio nato morto, si ha come non fosse mai stato concepito, *quia nunquam liberi appellari potuerunt.* È però vero, che se nasce vivo, ma prima della di lui nascita sia morto uno degli undici figli, si acquista dal padre egualmente l'immunità, perchè nascendo vivo, il padre ebbe nell' istessa ora dodici figli.

A riconoscere il ventre pregnante e ad evitare ogni frode nella supposizione del parto, e per giudicare della vitalità, o della morte del duodecimo figlio, venne dal Magistrato Camerale ingiunto un atto di visita, venne cioè ordinato al R. cancel-

liere di premettere una citazione ai deputati dell'estimo ed al sindaco comunale, perchè si trovano presenti al detto atto, all'esecuzione del quale vi deve essere una levatrice ed un chirurgo, che devono esaminare la gravidanza della moglie e darne i segnali, da cui la desumono. All'atto della visita devono pure intervenire due testimonj, che pienamente conoscano il ricorrente, la moglie di lui, tutti i figli, e sappiano dare evasione a tutte le interrogazioni, che loro si faranno, onde accertare la verità.

Per rendere regolare quest'atto devono separatamente esaminarsi previo giuramento, di dir la verità, la levatrice, il chirurgo e due testimonj degni di fede sopra del *duodecimo* figlio vivo, al qual oggetto se i testimonj non sono nella stanza della partoriente, allorchè nasce il figlio, devono essere almeno in luogo di poter vedere, se nella stanza siasi portato altro figlio, e quando immediatamente fosse seguita la nascita del duodecimo, in tal caso si potrà supplire con altre prove che ne accertino la verità, affinchè un impensato accidente non possa defraudare il padre dei compensi ed abbonamenti accordati dalla legge.

L'immunità dai carichi prediali consiste nella liberazione di nove soldi per lira sopra tutti i carichi universali, provinciali, locali, cosichè se un altro paga venti soldi di carico, il censito esente per causa di dodici figli non ne paga che undici. Non si può giammai per qualunque

causa mettere veruna imposta particolare sopra gli esenti di dodici figli, e in qualunque angustia si trovasse lo Stato, si deve riparare a spese comuni, ad eccezione dei padri di dodici figli. Volle la Giunta che la liberazione dei nove soldi per lira dovesse intendersi nel modo più ampio e più favorevole agli esenti.

Non si uniformò allo spirito della legge prescrivente il privilegio di dodici figlj, S. E. il ministro plenipotenziario del 1761, il quale non volle accordare esenzione alcuna ai padri di dodici figli sopra il canone, che ricevevano dalle mani dei loro livellarj passivi. All' opposto venne quello spirito seguitato dall'Augustissimo attual Regnante, allorchè nel 1793 sovrappose una tassa d'un milione di fiorini offertogli dallo Stato per sussidio delle spese della guerra coi francesi. Essendo stati compresi anche i padri di dodici figli in questa sovra imposta, perchè attese le circostanze dell' ufficio generale del Censo, non si potè dal medesimo procedere immediatamente alle operazioni del proprio instituto, S. M. accolse l'istanza promossa dagli esenti, ed ordinò che nell'ultima rata dei carichi di quell'anno far si dovesse l'opportuna contrapposizione ai suddetti esenti dell' abbonamento, che loro competeva sulla menzionata sovr'imposta.

Il padre di dodici figli acquista l' immunità per sè, per la moglie, quando sia madre di alcun dei suoi figli, e per tutti i figli nati e che gli posson nascere. Se il padre premuore lasciando il ventre

pregnante del duodecimo figlio, l'immunità si acquista non ostante dalla madre e dai figli quando il parto sia vivo; nello stesso modo si acquista l'immunità, quando il padre lascia dieci figli, ed il ventre pregnante della moglie da cui sortano due postumi vivi.

Acquistata una volta l'immunità, il padre non la perde più, ancorchè siano morti tutti i figli. Dopo la morte del padre la moglie continua nel godimento del privilegio, finchè si conserva nello stato vedovile. I figli continuano nell'immunità per intero, finchè nel numero di dodici sopravvivono al padre. Dal giorno della morte del padre non trovandosi viventi i dodici figli, l'immunità si conserva nei figli superstiti, relativamente però alle porzioni di chiasceduno di essi, e relativamente alle porzioni dei figli predefunti l'immunità si estingue e si consolida a favore del Censo. Ma ciò ha bisogno di schiarimento.

Ciascun figlio superstite gode nei beni pervenutigli dal padre la sua porzione d'immunità sino alla sua morte naturale, senz'obbligo di vivere in comunione cogli altri fratelli. Morendo alcuni dei fratelli superstiti la sua rispettiva porzione si perde e non si accresce a beneficio dei sopravviventi. Un fratello, cedendo la sua rata di beni all'altro, trasmette insieme la sua rata d'immunità, della quale il cessionario può valersi durante la vita del cedente. Ma se l'alienazione si fa in altri, l'immunità, sopra i beni alienati, si estingue. I fratelli

religiosi, e le sorelle monache, i fratelli diseredati, ed altri, che per qualunque causa non succedono nei beni paterni, e che per donazione, rinunzia, transazione, o per qualunque altro atto non vengono a possedere alcuna porzione di detti beni paterni, fanno non ostante numero a beneficio dei fratelli possessori, i quali godono dell'immunità contingente i beni, che loro sarebbero spettati, finchè vivono. Ma morendo i fratelli possessori, e passando i beni ne'loro figli o altri non compresi nella immunità, il privilegio si estingue.

I padri di dodici figli, che vogliono acquistare l'immunità, devono presentare al tribunale sopraintendente all'estimo la nota dei beni descritti in testa propria, della loro moglie, de'loro figli. Non si ponno comprendere in questa nota i beni. I. che si posseggono a titolo di pegno come creditori salvianisti, o come amministratori del patrimonio altrui. II. I beni acquistati nello spazio di nove mesi avanti il parto del duodecimo, o rispettivamente fratello per qualunque siasi titolo. III. I beni di cui non sia stato pagato il prezzo, se non a rata della porzione di prezzo effettivamente pagata. IV. Non si possono comprendere quelli, che si dubitassero acquistati con contratti simulati, o altri atti fraudolenti in collusione dei pubblici tributi. Presentata questa nota, il tribunale rilascia il decreto di esenzione, della quale prima di esso non si può godere, nè farne alcun uso.

Acquistata l'immunità reale non può aggiungersi alla medesima alcun altro fondo, se non quelli:

I. Che pervenissero allo stesso padre durante la sua vita, per testamento, per legittima successione, o per donazione degli ascendenti sì materni che paterni, avvertendo, che quando il padre di dodici figli ha più fratelli, non devesi verificare l'immunità, che nella porzione di ciò, che dagli ascendenti fosse a lui direttamente lasciato.

II. Si possono aggiungere ancora in vita del padre i beni, che gli pervenissero al medesimo per fidecomessi di collaterali, oppure di estranei, quando però il padre abbia fatta petizione in giudizio avanti di ottenere l'immunità.

III. I beni, che il padre ottenesse in pagamento per la rata corrispondente al credito, quando il credito fosse domandato in giudizio avanti di conseguire l'immunità.

IV. I beni, che il padre acquistasse a titolo di dote nel prendere un'altra moglie, sia che quei fondi fossero stimati o senza stima, esclusi per altro sempre i beni, ch' egli comperasse coi denari dotali.

Questo privilegio sotto le stesse condizioni si comunica alla madre durante la sua vita, finchè continua lo stato vedovile, ed ai figli per gli acquisti, che faranno in vita del padre per gli accennati titoli. Si noti, che in qualunque caso di nuovo acquisto, deve il padre, o la madre o i

figli trasportare in testa propria i beni devoluti e giustificare i requisiti avanti il tribunale dell'estimo, e riportarne un nuovo decreto dimostrativo de'beni aggiunti al registro ottenuto nella prima esenzione, senza del quale non sono ammessi al godimento della medesima. Si noti pure, che i figli, dopo la morte del padre, conservano l'immunità nei beni, che ricevono per successione paterna o materna, o nei beni propri, che furono registrati per immuni in vita del padre, senza potere per verun titolo ampliare il registro di essi beni immuni, salvo il caso unico della successione legittima agli ascendenti paterni e materni.

Per godere della predetta esenzione devono gli immuni riportare ogni anno un decreto confermatorio dall'anzidetto tribunale, esibendo, se si tratta del padre e della madre, l'attestato della loro sopravvivenza, e l'attestato di non aver alienato alcuna parte del loro estimo registrato per immune, e se si tratta di figli, oltre i predetti due attestati, devono quelli, che saranno possessori, esibire l'attestato della sopravvivenza dei fratelli, benchè non possessori, delle di cui porzioni d'immunità pretendono essi di godere. Mancando una delle accennate giustificazioni resta loro sospeso il decreto di conferma in tutto, o nella porzione non giudicata.

Chiunque poi degli immuni fa alcun atto simulato o fraudolento per godere indebitamente l'esenzione, o per ampliarsela, resta assolutamente

incapace della medesima in qualunque tempo, e per tutti i suoi fondi, benchè legittimamente acquistati e posseduti.

Ottenuto il decreto di esenzione, i cancellieri contrapponevano, nei quinternetti di esazione, ai padri di dodici figli la dovuta compensa in ragione di soldi nove per lira di carico. Nei conti poi preventivi delle spese dello Stato si metteva la somma di tutte le esenzioni devolute per causa di dodici figli, al pagamento della quale era giusto che concorresse tutto l'estimo generale dello Stato; giacchè dalle numerose famiglie ne ridonda un vantaggio universale allo Stato. Le comunità quindi, dove vi erano padri di dodici figli, non dovevano essere aggravate di più di quelle, che non possedessero sì numerose famiglie. Nel 1760 fra i pesi dello Stato si collocò per esenzione di dodici figli 132,000 lire.

A noi piace di chiamare esenzioni per causa di filantropia quelle accordate agli ospedali degli infermi, e a tutti i luoghi Pii, che somministrano medicinali gratuitamente ai poveri. Ignoriamo le operazioni dell' antica e nuova Giunta, onde depurare i titoli di concessione, non che la qualità e quantità dei carichi, di cui dovevano essere immuni que'stabilimenti.

Nel concordato però, che il conte Cristiani intraprese nel 1567 colla santa Sede, si parla solo degli ospedali dello Stato di Milano, ai quali si accordò l' esenzione dei pubblici carichi sì per la

parte domenicale, che per la parte colonica a favore non solo di que' beni, che gli ospedali possedevano a que' tempi, ma per quelli ancora, che successivamente sarebbero stati sostituiti.

Nel 1764 fu dato l'ordine con una lettera circolare, di far concorrere, per intero l'ospedal maggiore di questa città di Milano col suo estimo, alle sovraimposte prediali per le spese locali, ordine, che fu esteso a tutti gli ospedali delle altre città; poichè si disse, che furono esentuati per la porzione domenicale dal solo concorso ai carichi regi, universali, e provinciali. Nei registri poi degli immuni del 1784 vennero annoverati fra gli esenti anche i luoghi Pii, che somministrano gratuitamente medicinali ai poveri.

Non vuolsi poi obbliare l'esenzione dalla Giunta Neri accordata ai corpi santi della città di Milano, i quali però l'ottennero non per filantropia ma per motivo di giustizia. La Giunta aveva ai corpi santi fatto l'abbonamento del quindici per cento sopra il carico reale dei corpi santi per motivo del peso, che loro era privativamente incumbente delle fazioni del regio castello, per cui si esigevano annuali onoranze dai proprietarj di detti corpi santi.

CAPITOLO IX

Delle esenzioni Ecclesiastiche.

L'Imperatore Carlo VI sino dal 1718 volle provvedere alla indennità dei pubblici per gli abusi delle esenzioni, di cui godevano indebitamente gli ecclesiastici, ordinando alla Giunta di verificare i beni che erano originariamente ecclesiastici, e per loro natura immuni di tutti i carichi, e quelli, cui le chiese, i luoghi Pii andarono acquistando per contratto, testamento, o in qualunque altra maniera, beni, che sebbene passati nelle mani degli ecclesiastici sotto espressa condizione di pagarne i carichi, per certe corcostanze proprie però di que' tempi, quella condizione non venne adempiuta. L' obbligo solidale delle comunità nel pagamento delle imposte addormentava il fisco sull' osservanza della legge con sommo pregiudizio dei contribuenti e delle comunità. Fu calcolato che a più di 17 milioni di scudi di valor capitale, a stima di censimento, ammontavano le esenzioni degli ecclesiastici.

Si propose per l'adempimento della dichiarata volontà di Carlo VI di marcare le partite de'beni in origine ecclesiastici nella copia dei catastri, distribuendoli poi alle comunità con qualche asterisco, perchè in tal modo sarebbe risultato censi-

bile il non marcato, progetto, si disse, tendente al risparmio di denaro, fatica e tempo, in quanto che con maggior brevità e senza replica di scrittura si sarebbe conseguita la necessaria separazione.

Osservò il fiscale Rancati non essere a que'tempi suscettibile di esecuzione il progetto, perchè molti ecclesiastici non erano comparsi a dedurre le loro pretensioni; che alcuni dei comparsi non avevano sufficientemente dichiarate le loro intenzioni; che la Giunta aveva ammesse alcune cause ed altre rigettate; che forse alcune delle ammesse dovevano rigettarsi, ed ammettersi forse alcune delle rigettate; che in conseguenza, pubblicato il Catasto, alcune partite ammesse avrebbero sofferto qualche difficoltà per parte dei pubblici, i quali hanno interesse di escluderle; che trattandosi di persone non soggette al foro secolare non erano obbligate farsi a carico di ciò che l'autorità politica aveva deciso relativamente ai loro diritti, e che solo quando sarebbero stati minacciati dall'esattore pel pagamento delle imposte, avrebbero promosse le loro querele, fatte le loro dichiarazioni, le quali dovendosi eseguire nei registri pubblici, questi sarebbero soggetti a continue alterazioni, e invece di risparmio, e di fatica, si sarebbe presentato il modo di averli in breve più che mai imbrogliati.

Proposero altri, che si dovessero ritenere esenti dall'imposte tutti que' beni, che come ecclesiasti-

ci, si trovavano descritti nell'antico Censimento, nel quale furono descritti tutti i pezzi di terra ecclesiastici esistenti in uno stesso comune nelle loro qualità e quantità. Rancati osservò contro questa proposizione, che il Catastro antico discorda per lo più dai registri nuovi e dalle petizioni delle parti così nel più, come nel meno per molti motivi; che appare maggiore e minore il perticato antico del nuovo, perchè molti beni, che prima erano stati misurati in un comune, nella nuova misura sono stati compresi in un altro limitrofo, e perchè molti beni, che prima erano ecclesiastici, sono stati da quelli venduti e passati in mano di laici, ed in conseguenza la quantità dell'antico Censimento supera quella del moderno. Questo poi supera la quantità dell'antico in quelle comunità, nelle quali gli ecclesiastici hanno fatto nuovi acquisti. In tal modo si pregiudicò alla reale Giurisdizione, perchè quantunque passate nelle mani degli ecclesiastici colla cauzione per il pagamento dei carichi, gli ecclesiastici si sono posti in possesso dell'esenzione.

Vi fu chi suggerì una nota provvigionale di que' beni, che verosimilmente secondo le diligenze già fatte, potevano credersi esenti e di distribuirla agli esattori immediatamente, con animo poi di ridurre alla pratica questa nota provvisionale all'ultima perfezione, aggiungendo, e togliendo i nomi e i beni, che la Giustizia avrebbe persuaso, per formare sopra di esse il Catastro

censuario ecclesiastico. In questa nota provvigionale si propose di dividere tutto il patrimonio ecclesiastico in tre classi, *esente certo*, *esente dubbio*, *censibile certo*; che il carico per maggior cautela cadesse in principio sopra il censibile certo, lasciando a parte le altre due, la prima coll'animo di non molestare, la seconda di sottoporla a molestie; indi di venire con maggior sicurezza alla separazione dei fondi ecclesiastici, che dovevano godere dell'immunità. Ma fu osservato, che qualora si volesse far conto delle notificazioni, s'incorrerebbe nel pericolo o di defraudar gli ecclesiastici o di ammetterli ad una esenzione, che non devono godere; che il fare nuove diligenze, ed attendere maggiori prove, sarebbe perpetuar le liti, ed eternare il Censimento.

Il fiscale Rancati, il quale aveva suggerite saviissime norme per la riduzione delle esenzioni laiche, si occupò pure con laude intorno alla riduzione delle esenzioni ecclesiastiche. Fu egli di sentimento, che abbiasi ad adottare un piano, che non ritardasse la pubblicazione dell' estimo, nè a dar luogo a contese; che possano temporeggiare la conclusione del Censo.

Coerentemente a questo principio propose, che si debba fare pei beni ecclesiastici un separato e totalmente distinto Catasto da pubblicarsi in un convocato generale delle comunità; che in tal Catasto si debbano registrare i nomi di ciascun beneficiato, la qualità e quantità de' beni, il valor

capitale d'ogni pezzo giusta il praticato nei registri generali, e che si debba lasciare l'ultima colonna in bianco, affine di assoggettare a pagamento la parte colonica, e prenotare la porzione di carico di que' beni ecclesiastici, che non godessero, che in parte, l'immunità. Voleva, che il valor capitale censibile dovesse rimanere intero nella sua colonna, acciò concorda col Catastro universale, nel quale stavano descritti i beni esenti, e non esenti.

La Giunta approvò il progetto di Rancati, e con questo espediente credè di togliere il motivo di contesa cogli ecclesiastici, e di evitare i pregiudizj, che ragionevolmente si temono, registrando per esenti quelli, che non lo meritano, o escludendo quelli, che dovrebbero essere esenti. Da indi in poi non si trovò altro documento del seguito, sicchè restò tutto ancora in quel grado di oscurità ed incertezza, in cui le esenzioni ecclesiastiche erano avanti l'anno 1718.

La Giunta Miro ci lasciò incerti, non solo sul punto della separazione dei beni ecclesiastici esenti dai non esenti; ma ancora sul punto dell'esclusione dell'immunità, rispetto ai diversi carichi, a cui soggiaceva questo Stato. Gli ecclesiastici pretendevano di dover pagare i carichi ordinarj, e negavano di dover soccombere agli straordinarj. Venendo poi al concreto, questo lor obbligo si ristringeva quasi al niente, perchè pretendevano, che quasi tutti i carichi, ad eccezione di quelli del sale

e della tassa dei cavalli, si dovessero chiamare straordinarj. Il mensuale stesso, che fu sostituito ad altri carichi, che s' imponevano sotto diversi titoli sino al tempo dei duchi Sforza, Visconti, e che si conservò costantemente per due secoli, venne intitolato *straordinario*. Gli ecclesiastici non scrupoleggiavano gran fatto sui differenti titoli di imposte, fecero perfino delle fedi giurate contraddicenti, e quel che è singolare si è, che non pagavano al principe nè il carico ordinario, nè lo strordinario, e nemmeno le spese locali, mentre per consuetudine universale, e per la loro propria confessione le spese locali si dovevano sopportare anche dai fondi delle chiese.

Col concordato che il conte Cristiani intraprese colla santa Sede nel 1757, si stabilì l'ordine, e la eguaglianza anche in questa parte, come si era procurato in generale nello stabilimento dal Censo. Si stimò proprio, che l'epoca della divisione de' beni ecclesiastici antichi e moderni fosse fissata nell' anno 1575, cosichè i beni ecclesiastici avanti a quell'epoca per la porzione dominicale fossero esenti, soggetti all' opposto a tutti i pesi dei laici i successivi acquisti fatti dalle chiese, a meno che entro un anno gli ecclesiastici con documenti degni di fede non provassero, che pei beni da esso posseduti dovesse fissarsi un' epoca diversa, a cui si doveva in tal caso aver riflesso.

CAPITOLO X.

Continuazione dello stesso argomento.

Le difficoltà, che s'incontravano nell'esigere dagli ecclesiastici, particolarmente bisognosi, anco quel poco, che più notoriamente erano tenuti di pagare, costrinsero le comunità a dirigere le molestie contro i coloni laicali di essi ecclesiastici, lasciando immuni i padroni da tutto ciò, che da loro si poteva pretendere. Per questa causa nello Stato si era introdotta la consuetudine di esigere la colonica, cioè di collettare i coloni parziarj dei beni ecclesiastici di antico acquisto per ricavare in tal guisa, col mezzo d'una più pacifica esazione, qualche parte di ciò, che gli ecclesiastici, benchè esenti, dovevano pagare, e per sottoporre a Censo quella porzione di frutti, che apparteneva ai coloni, e che indubitatamente era cosa laicale e lontana dalle pretensioni di ecclesiastica immunità.

Antichissimi erano gli ordini per la riscossione della parte colonica, ma l'esecuzione di essi ordini non era per tutto uniforme. La porzione colonica era la metà del carico, e in tal misura si esigeva nella provincia del ducato, e nella provincia Lodigiana, ma in altre provincie si era introdotto l'abuso di esigerla in minori somme in pregiudizio della regia Giurisdizione e dello Stato.

Perciocchè alcuni non pagavano che una parte della colonica, ed altri non pagavano niente.

I coloni ecclesiastici avevano potuto ottenere nei riparti comunali molte agevolezze, perchè la loro causa si trovò cumune coi coloni dei beni civili; onde i proprietarj civili, per diminuire il peso ai propri coloni, si sono sempre uniti cogli ecclesiastici contro i rurali, a cui si apparteneva di collettare i coloni sì degli uni che degli altri, ed i civili con la loro superiore potenza hanno potuto ottenere la porzione colonica più bassa della giusta misura.

Affine, di meglio intender ciò, devesi richiamare alla mente, che i proprietarj de' beni si dividevano in civili e rurali, o che i primi pagavano il carico alla città, in cui avevano dimora, non alla comunità del contado, in cui i beni erano situati. Se adunque un fondo civile era dato da coltivare ai coloni, la comunità obbligava il colono a pagare il carico corrispondente alla sua porzione.

Ciò posto i coloni civili avevano una ragione per tenere il loro aggravio più moderato, che non era comune agli ecclesiastici, perchè i padroni dei civili per la parte domenicale, quantunque non pagassero al contado, pagavano però alle loro città, e in qualche parte contribuivano ai pesi dello Stato; laddove la parte dominicale dei beni ecclesiastici era totalmente immune, onde meritava, che la parte colonica fosse considerata e sot-

toposta al carico con tutto il rigore. Non ostante avendo i civili ottenuto di tener bassa la tassa colonica e di limitarla dove l'ottava, e dove la dodicesima parte dei frutti, questo ribasso ha servito di regola anche per la colonica ecclesiastica, non essendosi pensato d'indurre una disuguaglianza tra colono e colono non ostante la disparità di ragione.

Carlo VI nel 1713 pubblicò ordini, che inculcavano, contro le abusive, e clandestine pratiche in fraude della regia Giurisdizione, il pagamento della colonica per tutti eguale senza eccezione alcuna. Osservò in seguito la Giunta, che il sistema del Censimento da lei immaginato non era compatibile con una deformità di pratiche, e che per eseguirsi la esazione del Censo sopra la colonica, bisognava ridurre a precisione, se la colletta dei coloni ecclesiastici si dovesse in effetto, e non con le sole parole esigere per l'importanza della metà del carico, ovvero si dovesse limitare ad un'altra somma, purchè togliesse l'incertezza, la deformità, e le contese capaci di turbare ne' suoi principj l'esecuzione del nuovo sistema.

Si trovarono in tal proposito raccolte molte informazioni, ma non si trovò, che sopra questo punto la Giunta stabilisse alcun principio, nè che avesse preso alcuna risoluzione, nè che avesse fatta alcuna consulta alla Corte. Si dice però, che il presidente Miro avesse per ordine della Corte intrapreso sopra questo punto un carteggio a Roma con qualchè ministro; ma un tal carteggio non si tro-

vò nei registri della Giunta, perchè alla sua morte il figlio l'abbruciò con tutti i foglj particolari della sua segretaria.

L'immortale Maria Teresa voleva, che i coloni dei beni ecclesiastici antichi concorressero egualmente dei coloni laici per la porzione colonica, in proporzione de'beni, che coltivavano, e ciò in tutte le provincie; poichè i carichi e debiti erano giunti a un punto insoffribile e pei laici e per gli ecclesiastici di moderno acquisto; onde sembrava giusto di assoggettare la colonica al carico, trattandosi non di pagare un nuovo carico al Principe, ma di sollevare sì i laici che gli ecclesiastici di moderno acquisto; che anzi, soggiunse l'Imperatrice, il nuovo metodo, attese le provvidenze date, riuscirebbe in pratica nel complesso piuttosto vantaggioso, che nocevole alla chiesa.

I beni, si dice nel concordato colla S. Sede, di antico acquisto saranno bensì immuni per la parte domenicale, ma non già per la porzione colonica, mentre i coloni dei beni ecclesiastici immuni devono concorrere ai carichi e regi e locali in due terze parti di quello, che sarà imposto ai coloni dei beni dei laici. A questa generale disposizione si fa un'eccezione a favore dei coloni delle parrocchie, l'entrata delle quali non eccedeva la congrua conciliare, e dei veri spedali dello Stato di Milano, quantunque non avessero alcun privilegio, per i beni però che possedevano allora, o che si sarebbero legittimamente surrogati.

Per evitar poi ogni collusione, che si poteva fare in pregiudizio della suddetta disposizione (col fare lavorare i beni ad economia, ossia a conto proprio per mezzo di mercenarj) a riserva di quell' ecclesiastico, che non possedeva beneficio di maggior frutto di scudi 24 d'oro di camera, a cui fu tollerata la coltura ad economia, come necessaria al povero di lui stato, tutti gli altri possessori de' benefizj di maggior reddito, tanto facendo lavorare da coloni, come facendo lavorare ad economia, dovevano pagare la parte spettante alla colonica. Si avverta che l' esazione si doveva fare sui frutti spettanti ai coloni. Non si potevano in nessuna maniera inquietare le chiese, i loro fondi, ed i padroni ecclesiastici nella porzione domenicale o in qualunque altro modo.

Nel 1727 si propose al tribunale del Censimento, se il laico enfiteuta degli antichi beni ecclesiastici sia o no tenuto al pagamento dei carichi, ed essendosi su ciò eccitato il fisco, affinchè manifestasse il suo sentimento, fu egli di parere, che il laico livellario di detti beni, dedotto il canone, che corrisponde alla chiesa, debba soggiacere al pagamento suddetto. Si ponderò dal tribunale con maturo riflesso il voto del fisco e le ragioni, che si additarono sì per l'una, che per l'altra parte dagli autori su questo punto, e dopo un lungo e diligente esame si uniformò concordemente all' accennato parere del fisco.

Molti furono i motivi, che a ciò determinare

l'indussero, e sopra tutto che colla concessione in enfiteusi il livellario acquista sopra i beni a lui livellati un jus, una ragion propria, e reale a segno, che il concedente, e successori, tuttochè ritengano il diretto dominio, non possono di quelli disporre, nè spogliarne senza causa il possessore. Acquista l'utile dominio l'enfiteuta sopra dei medesimi, acquista per intiero i frutti, può legarli, donarli, permutarli, darli in pagamento, imporre qualsivoglia servitù sopra di essi, locarli, venderli a chi e quando vuole, riservata solo al padrone diretto la prelazione; quindi è giusto, che chi gode tante ragioni sopra i beni a lui livellati, debba sottostare ai pesi, che dallo Stato, e dal Principe impor si vogliono.

Si fe' presente alla Giunta la bolla detta *Coenae Domini*, la quale comanda, che nè direttamente, nè in via indiretta possa imporsi pesi ai beni, ai frutti, e alle persone ecclesiastiche. Ma dessa rispose che non si trattava di recar pregiudizio ai diritti competenti alla chiesa, ma solo di aggravare i sudditi laici, ai quali compete l'utile dominio dei beni, che quand'anche di proprietà diretta della chiesa, i frutti però sono cose meramente temporali, e che il commentatore della stessa bolla aveva osservato, che essendo nel laico passato il dominio utile, doveva per conseguenza cessare l'esenzione. Per il che i dottori hanno soggiunto, che l'utile dominio è cosa meramente laicale e profana, soggetta alle leggi e statuti dei principi secolari.

Il principio di collettare i livellarj per ragione dell'utile dominio, fu adunque proposto dal fisco nel 1727 e a pieni voti abbracciato dalla Giunta, ma il modo di eseguire questa colletta con una regola facile, chiara, ed uniforme per tutto lo Stato, non venne stabilita per le difficoltà, che la Giunta incontrò nell'applicare in pratica coll'opera dei periti i diversi metodi, che furono proposti, e che parevano plausibili, onde restò ancora questo punto in pendenza tra le altre operazioni, che furono interrotte.

L'interinale R. delegazione per la esecuzione del Censo del 1760 determinò questa regola certa ed universale, accordando ai livellarj l'abbonamento di quattro soldi per ogni lira di canone in un modo uniforme in tutte la provincie dello Stato » purchè questo non ecceda la metà di tutto » il carico appartenente ai fondi livellarj; nel qual » caso tutta la parte eccedente si doveva pagare dal » livellario senza diminuzione, dovendosi da lui » corrispondere l'intiero carico ». Questa disposizione fu altrove di già sviluppata.

Siccome per concordato della S. Sede i beni ecclesiastici di antico acquisto anteriori al 1575 dovevano essere esenti dall'imposte, così il livellario non detraeva dalla pensione dovuta al direttario ecclesiastico quattro soldi per lira del canone (come succede oggidì per parte dei livellarj, i quali danno ai direttarj un quinto meno della pensione lor dovuta) ma nei quinternetti di

esazione gli si faceva la contrapposizione del quinto ammontare del canone. Se egli pagava per esempio lire 150 di livello, si notava alla sua partita lire 30, che a soldi quattro per lira è il quinto del livello.

La somma totale dei livelli ecclesiastici ammessi esenti ammontava a 203590 e nei conti preventivi dell'anno 1760 si stabilì un'imposizione corrispondente a quella somma da distribuirsi sull'estimo generale, perchè anche queste esenzioni vennero messe a carico di tutto lo Stato.

CAPITOLO XI

Ragioni generali che condannano le esenzioni.

Come si è considerato lo Stato dover essere una perfetta società legata con solidali obbligazioni, così le esenzioni dei privilegiati ecclesiastici, e laicali si addossarono allo Stato intero e non alle comunità, in cui le persone e i fondi esistevano. Perciocchè oltre la convenienza, che lo stato fosse sottoposto ad una legge universale, v'era anche la giustizia, che volendo un'equa perequazione dei carichi fra tutti i sudditi, non poteva tollerare, che possessori paganti delle comunità fossero aggravati inequabilmente per l'accidentalità di ritrovarsi in quel territorio maggiore o minor quantità di persone, o beni esenti.

Questo sarebbe accaduto, se si fossero tenute le comunità separate fra loro e dalla provincia, e se le provincie si fossero trovate egualmente disciolte dallo Stato. Unite dunque le parti al loro tutto, si è formata una società solidale, e si passò alla liquidazione delle esenzioni.

Il fisco onde supplire alle spese dello Stato, voleva ritrarre a cagion d'esempio sei milioni coll'imposta prediale: impartendo questa somma sull'estimo dei beni esenti e non esenti, per ogni scudo d'estimo si sarebbe forse pagato dieci denari, ma siccome i beni esenti non dovevano pagare la somma incumbente ai medesimi, si ripartiva sui beni, che non godevano l'esenzione. Nei quinternetti però di esazione alla partita del debito si metteva il carico competente; ed alla partita poi della scossa ai beni esenti si faceva la compensazione di tutto o solo di parte del carico, se quelli erano esenti dalla totalità o solo d'una parte dell'imposta.

Ma è egli giusto, che il Sovrano sciolga dal pagamento dei carichi gli uni onde aggravare gli altri? Tutti i sudditi non devono essere egualmente protetti dalla legge? La giustizia impone l'osservanza dei contratti, la santità delle promesse, il rispetto pei privilegj, la quiete dei cittadini, e quando il Sovrano credesse utile di rivocar le sue concessioni, la giustizia vuole, che indennizzi la parte, che da essa revoca ne sente danno. Il Sovrano destinato, onde siano rigoro-

samente osservate le leggi, sarà egli il primo a violarle? Tutto è disordine, tutto è confusione, laddove non si rispettano le leggi. *Regis ab exemplis totus componitur orbis.* Fin qui i fautori delle esenzioni.

L' interesse dei contribuenti nelle pubbliche imposte è in ragione inversa degli esenti ed in proporzione diretta del patrimonio censibile dello Stato; poichè l' esenzioni non diminuiscono la somma delle spese pubbliche, e il peso di queste si fa sentire tanto maggiore, quanto si ristringe il numero degli esenti; diventa all' opposto meno gravoso in ragione, che cresce il numero di chi è destinato sopportarle. Succede nel riparto delle imposte ciò, che avviene nella riunione delle forze fisiche. *Levius fit quod fertur a pluribus.* Se una voce interna proclama la santità, e la inviolabilità dei patti, la stessa voce grida contro i favori, che si accordano agli uni con manifesto pregiudizio altrui.

Oltre di che quali indagini, quali imbarazzi, quali conteggi e lavori non costa la depurazione degli esenti dai non esenti? La Giunta Neri stabilì regole chiare, e certe per tale operazione: eppure passarono quasi trent' anni prima di venire al compimento di essa. Essendosi finalmente ultimata, così scriveva il magistrato camerale nel 1784 ai cancellieri del Censo, essendosi ultimata nell' ufficio dei periti del generale Censimento le operazioni e i conteggi dei compensi provvisionali

accordati agli spedali nelle città ed ai luoghi Pii, che somministrano gratuitamente medicinali ai poveri, agli esenti a titolo oneroso, ai canonicati, e beneficj minori delle cattedrali, ed alle parrocchie dello Stato, vi si rimettono i registri, affinchè voi ne facciate il corrispondente provvisionale compenso.

CAPITOLO XII

Ragioni particolari che condannano le esenzioni laicali.

Il savio politico non deve tollerare le esenzioni laicali, che furono il prodotto della mera liberalità del Principe, perchè o è trascorso il tempo, cui erano vincolate e non vuolsi permettere il godimento d'un privilegio estinto a danno della generalità, o non è trascorso, e la loro revoca non è destituita di ragione, perchè il Principe le concedette, *rebus sic permanentibus*. Non è a presumersi, che il Principe le avrebbe concesse, se avesse preveduto il cangiamento delle circostanze, per cui la sua liberalità si fe' tanto nocevole alla causa pubblica. Che se precariamente vennero concesse, allora si possono rivocare a piacere del concedente. Con saviezza perciò la Giunta Neri troncò colla spada alessandrina le concessioni

gratuite, tuttochè alla Giunta Miro piacesse di conservarle.

La totale abolizione delle esenzioni a titolo oneroso ha fondamento solo nella causa di pubblica utilità. Una tale abolizione però può sembrare troppo odiosa a chi ne gode il privilegio; crediam quindi savio, che il politico non ammetta, che quelle esenzioni onerose, le quali siano provate con documenti autentici. Il possesso anche immemoriale, il giuramento non siano prove atte a giustificare le pretese esenzioni. Sia pure agli esenti per titolo oneroso accordata la esenzione da tutti i carichi dello Stato, perchè mentre si favoriscono da una parte, si ponno pregiudicare dall'altra. Si calcoli il carico, di cui dovrebbe essere affetto il fondo medesimo; sopra di esso si formi un capitale del due e mezzo per cento. Sia il carico di cento lire austriache, se il valor capitale si formasse in ragione del cinque per cento ammonterebbe a due mille lire, limitandosi al due per cento lo Stato pagherebbe lire mille. Il politico, se lo permettono le circostanze dello Stato, si affrancherà, altrimenti darà al creditore una cartella di lire mille del monte del debito pubblico, pagando annualmente gli interessi del cinque per cento. La Giunta Neri come si è osservato, adoperò un diverso sistema, ma anche qui fece uso della spada alessandrina.

Si disse, che per l'aumento della popolazione e per provvedere ai bisogni d'una numerosa fa-

miglia si accordò l' esenzione delle imposte prediali ai padri di dodici figli. Quando si collocava il nerbo della nazione nella maggior massa del popolo; quando per aumentare la popolazione gli Spartani colpivano d'infamia i celibi; quando le due battaglie di Leutri e di Martinea furono appena sufficienti, onde sottrarre Epaminonda dal rimprovero, che gli faceva l'amico Leonida veggendolo morire senza prole; quando appo i Romani Augusto teneva discorso in senato, affine d'invitare i sudditi al matrimonio; quando la nascita d' un mostro sottraeva la donna maritata dalla pena minacciata a chi non procreava figli; quando in fine tutti gli impieghi erano riservati ai soli conjugi e tutte le leggi indirizzate all'aumento della popolazione, vi era ragione plausibile di premiare i padri di dodici figli col privilegio dell' esenzione. Ma ora che il nerbo della nazione è dai politici collocato nel maggior incremento dell' abbondanza di tutte le cose atte al soddisfacimento dei bisogni fisici, intellettuali, e morali; ora che Sisto V vietò ai parrochi di dare la benedizione nuziale a' sposi, che non abbiano i mezzi di sussistenza; ora che una legge di Berna impedisce il matrimonio a chiunque non abbia l' equipaggio per lo stato militare; ora che in alcuni paesi della Svizzera s' impone una tassa a chi vuol contrarre matrimonio, ora che la legge austriaca non accorda nessun titolo di pensione alla vedova di quell'impiegato, che non abbia trecento o duecento fiorini di

stipendio (1): ora in fine che tutte le leggi dei savj governi sono dirette non ad una popolazione qual siasi, ma ad una popolazione ricca e savia, lo Stato non si cura gran fatto delle numerose famiglie: quindi può essere tolto il privilegio accordato al padre di dodici figli, giacchè ogni privilegio non fondato nella pubblica utilità è sempre odioso; *Ne privilegia irroganto* sta registrato nelle leggi delle dodici tavole attinte alla Greca Legislazione.

Le leggi, i governi possono in altra maniera provvedere agli urgenti e continui bisogni d'una savia numerosa famiglia senza accordare un privilegio, che mentre lede l'eguaglianza dei cittadini, non è ad alcuni necessario, e ad altri non si deve per le loro sregolatezze. V'ha in Milano dei padri aventi più di dodici figli, che appartengono alla classe dei maggiori estimati, e ricevono annualmente dalla beneficenza Sovrana vistosi onorarj per gli importanti impieghi a cui furono e sono dal nostro clementissimo Sovrano elevati. Per le nostre leggi i padri di numerosa famiglia

(1) Le vedove ed i figli minorenni d'impiegati aventi un'annualità, dice la notificazione 16 settembre 1818, minore di fiorini 300 nelle città provinciali, e di 200 nei borghi ed in altri luoghi di campagna non possono aver diritto a pensione o provvisione, eccettuati gli individui addetti all'amministrazione dei sali, dei dazi, e dei pedaggi e per quegli individui, che per trovarsi in rimote ed isolate stazioni non possono prescindere dall'ammogliarsi, onde avere chi attenda alle cure domestiche e talvolta anche chi li sussidj nel soddisfare alle proprie incumbenze.

hanno un giusto titolo, onde aspirare ai posti gratuiti nei pubblici stabilimenti. È accordata annualmente al nostro I. R. Governo una somma da distribuirsi alle persone bisognose e meritevoli. I padri onesti di savia numerosa prole hanno un giusto titolo alla largizione governativa.

Scompaja adunque dai registri censuarj il privilegio delle esenzioni prediali accordato ai padri di dodici figli da vecchia consuetudine, e confermato colla più favorevole interpretazione dalla legge censuaria; perchè non regge più il principio, per cui venne in origine introdotto, d'altronde le leggi possono in altre maniere provvedere ai bisogni delle numerose famiglie.

A tutto ciò si aggiungano i conteggi annuali, onde verificare i titoli delle esenzioni, non che gli abusi, che in tal materia si possono commettere. La facilità dei deputati dell'estimo, e dei cancellieri, diceva il regio magistrato camerale nel 1780, malgrado i divieti nel rilasciare a favore degli esenti per il titolo di dodici figli i consueti attestati della continuazione nei loro possessi, ha spesse volte prodotto l' inconveniente, che nell'ufficio del Censo si è ammessa l'esenzione per fondi, che dagli esenti erano stati alienati. Lo stesso magistrato confessa, che un tal disordine, oltre l'aggravio che portava allo Stato, recava l'imbarazzo di lunghi scrutinj, e conteggi per appurare l'esenzione da rifondersi a reintegrazione dello Stato medesimo.

Noi abbiamo già osservato, che sino dal 1761

dal ministro plenipotenziario non si volle accordare esenzione per il titolo di dodici figli sopra il canone, che i padri ricevevano dalle mani dei loro livellarj, e che al tempo della repubblica Cisalpina scomparve anche il privilegio dei dodici figli. Riclamarono un tale privilegio i padri di dodici figli nel 1803 e si accordò loro un sussidio di sessantamila franchi, avendo i loro riclami mosso il governo a pietà e perchè era troppo recente la piaga aperta dalla abolizione del loro beneficio. Da quell' epoca in poi si provvide come si disse, in altro modo ai bisogni urgenti, e continui delle numerose famiglie.

Le esenzioni accordate agli spedali, ed ai Luoghi Pii sono nei libri censuarj confuse colle esenzioni ecclesiastiche, forse perchè anche queste si ritengono concesse per cause pie. Noi però collochiamo le prime fra le esenzioni laiche, ritenendo esenzioni ecclesiastiche soltanto quelle, che vengono accordate, onde meglio provvedere al mantenimento di chi gode un beneficio per un ufficio, che ne esercita nella chiesa.

Non v'ha dubbio, che gli stabilimenti eretti ad onore, e sollievo dell' umanità, hanno diritto a tutta la protezione de' governi, perchè instituiti all' unico oggetto di provvedere al bene dell' umanità stessa. Ma è egli prudente di spogliar il popolo delle sue proprietà, promettendogli soccorso nelle sue indigenze? È egli poi sicuro che avrà bisogno del soccorso di pubblici stabilimenti?

Sia pure, che in generale i poveri, ricoverati negli spedali, e ne' pii stabilimenti, poco o nulla posseggono. Quando i proprietarj de' grani sono caricati dalle pubbliche gravezze, sogliono in parte compensarsi nella vendita delle loro merci, al consumo delle quali non possono anche i poveri sottrarsi. Le imposte hanno una forza espansiva, per cui tutti concorrono al loro pagamento. Si favorisca pure la causa dell'umanità ricoverata negli stabilimenti di filantropia coll' esenzione della tasse giudiziarie, col non limitare, anzi coll' invitare la liberalità dei pietosi cittadini. In que' tempi stessi, in cui l'imperatrice Maria Teresa emanò la prammatica d'ammortizzazione; in que' tempi stessi, in cui si soppressero le confraternite, si ridussero i monasteri ed i conventi, e tutti i collegi ecclesiastici; in que' tempi stessi, in cui si passò all'abolizione totale degli ordini religiosi, si proclamarono inviolabili gli stabilimenti filantropici, e con premj e con onori s'invitò il cittadino ad accrescere le loro rendite colle sue possessioni.

Nel 1782 il regio magistrato ducale camerale abolì il privilegio del quindici per cento accordato ai corpi santi della città di Milano, perchè era cessata la causa, per la quale venne loro concessa una simile esenzione. Colla fine del corrente anno, diceva quel magistrato, cesserà l'obbligo dei possessori e abitanti dei corpi santi delle fazioni del regio castello, ed in coseguenza di que-

sto aggravio cesserà in avanti l'abbonamento del quindici per cento; perciò dovranno soggiacere alla totalità del carico, a misura dell'estimo per cui ciascun di loro trovasi collocato nelle tavole del Censo.

CAPITOLO XIII

Ragioni particolari che condannano le esenzioni ecclesiastiche.

Si pretende che il pontefice S. Pio, il quale pel primo sino dall'anno 155 dell' era volgare volle celebrare la Pasqua in giorno di domenica, fosse anche il primo ad introdurre l'immunità dei beni ecclesiastici; ma gli eruditi convengono nel supporre apocrife le decretali, che passano sotto il suo nome al pari di quelle d'Isidoro » On trouverait dans un décret de ce pape » le premier titre des immunités des biens ecclé» siastiques, si tous les savans ne convenaient » de la supposition des décrétales, qui passent » sous son nom ». Ma la vetustà dell' origine di una cosa non può stabilire un diritto tanto nocivo ai popoli, avvegnachè diecisette milioni di scudi montavano all'epoca del Censimento le pretese esenzioni degli ecclesiastici, mentre la somma totale dello scudato della antica Lombardia non eccedeva i settantaquattro milioni.

Una volta, dice uno scrittore, nè i supremi magistrati di Sparta, nè quelli di Venezia, nè i medesimi Imperatori romani furono esenti dalle pubbliche imposte. Convien però credere, che allora pure si fosse introdotto qualche abuso, mentre con legge del 339 registrata nel codice Teodosiano, Onorio abolì per le Gallie tutte le esenzioni, perchè i deboli non fossero doppiamente gravati per le pretese immunità dei potenti, e Valentiniano III nel 431 generalizzò tale abolizione per tutto l'Impero Orientale.

Nel Catasto del secolo XII nessun fondo, dice Carli, fu eccettuato neppur quelli dell' Arcivescovo di Milano. Gli antichi Duchi coi loro decreti proibirono ogni eccezione nominativamente sino alle persone dei fratelli ed ai figli del Sovrano. Carlo V nella sua costituzione dichiara pregiudizievole al popolo qualunque predilezione nel compartimento dei pubblici carichi. Si dice che Pio V ottenne da Filippo VI Re di Spagna nel 1570 l'esenzione pel monastero dei religiosi Domenicani in luogo vicino ad Alessandria, e che non si volle dal Senato registrare, se non sotto clausola *salvo jure tertii*, acciò fossero assicurate le comunità contribuenti, che da tale privilegio non ne dovevano sentire pregiudizio.

Tutte le esenzioni ecclesiastiche traggono origine o dalla liberalità dei Principi religiosi, o dalla pietà de' popoli, oppure da acquisti fatti dalle chiese con denari provenienti da spontanee obbla-

zioni, o procacciato cogli avanzi delle loro rendite. Il Principe può rivocare a piacimento, come si disse più volte, le sue concessioni gratuite; i privati non possono colle loro elargizioni recar nocumento alla regia Giurisdizione. Le chiese, come corpi morali, vanno soggette negli acquisti delle proprietà alle stesse leggi, cui soggiacciono i corpi fisici, gli individui. A chi ama di attribuire le esenzioni ecclesiastiche al favore della religione, io domanderò: perchè sollevare dal peso delle imposte i beni ecclesiastici di antico acquisto, e assoggettar quelli di nuovo acquisto? Questi non sono legittimi al par di quelli?

Era manifesto il danno delle esenzioni ecclesiastiche a carico dell'estimo generale dello Stato. La totale repentina abolizione avrebbe suscitato non pochi clamori per parte degli ecclesiastici, i quali più che ogni altra classe dei cittadini sono fermi nei loro diritti. Maria Teresa, la quale abolì il diritto di asilo coll'ordinare alla chiesa di non accogliere nel suo seno que' malfattori, che si resero colpevoli del delitto di morte, estendendo tale proibizione a poco a poco sino all'ultimo delitto, Maria Teresa con un'egual prudenza aveva divisato di togliere agli ecclesiastici ogni esenzione dall'imposta fondiaria. Cominciò l'augusta Sovrana a caricare i beni ecclesiastici di pensioni pel motivo, che l'estimo generale fosse già di troppo aggravato. Nel 1772 ordinò, in sollievo della massa universale dell'estimo collettabile, l'annuale

esigenza di lire duecento mille sopra i beni ecclesiastici a titolo di sussidio ecclesiastico, di cui fatto il riparto risultò l'aggravio di denari sette e mezzo per ciaschedun scudo d'estimo, formato da due terzi della porzione domenicale per quelli ecclesiastici, che pagavano la colonica, e delle intere partite quelli, che erano totalmente immuni.

Nel 1776 volle Maria Teresa, che il nuovo contributo dovesse ripartirsi secondo l'estimo dei rispettivi fondi, e quindi divenire un vero carico reale. Nel 1781 il riparto del carico ecclesiastico venne portato ad otto denari, e al tempo della repubblica Cisalpina vennero gli ecclesiastici totalmente spogliati del loro privilegio.

Le parrocchie, che non hanno la congrua conciliare, meritano qualche non lieve considerazione, perchè è dovere dei Sovrani di non solo conservare la religione nei loro Stati, di facilitarne il culto coll'erezione de'templi, e con una buona scelta di ministri, ma anche di provvedere al loro decente mantenimento. Le parrocchie infatti, che non avevano la congrua conciliare, non vennero assoggettate all' obbligo di contribuire al sussidio ecclesiastico, convertito poi in un carico permanente e reale. Ma al bene di simili parrocchie si può in altra maniera provvedere senza imbrattare di esenzione i libri censuarj. Nel 1815 S. M. I. R. Francesco I si degnò di approvare il proposto sussidio di lire italiane 154,468 da mettersi stabilmente in corso a favore dei parrochi vera-

mente bisognosi e meritevoli della Lombardia Austriaca. Con una posteriore notificazione venne il nostro governo autorizzato a costituire a favore de' giovani, che danno non poca speranza di felice riuscimento nella carriera ecclesiastica, dei beneficj del valore di centocinquanta fiorini, e si accordò ai dicasteri Aulici per lo stesso nobilissimo motivo di erigerne del valore di 200 fiorini. Un decreto poi del cessato regno d' Italia fissò gli onorarj dei capitoli delle chiese cattedrali a carico dello Stato.

La totale abolizione delle esenzioni ecclesiastiche non deve irritare gli animi di quelli, che sono addetti al culto del Dio della mansuetudine. Sono antichissimi e non pochi gli statuti pressochè in ogni stato dell'Italia, che seguitando i giusti principj della naturale equità, l'universale sentimento dei padri e dei concilj della chiesa, e le massime incontrastabili del diritto pubblico, dispongono » che » quando il tributo è reale ed imposto sui fondi, » passano questi col loro onere al nuovo possessore».

Secondo i diversi tempi e le diverse circostanze dei governi è stato appreso, giudicato e praticamente regolato il punto dell'immunità reale delle chiese e degli ecclesiastici. Avendo di fatti la medesima contribuito a facilitare i grandiosi acquisti fatti dagli ecclesiastici, è venuto a cadere per inevitabile conseguenza tutto il carico dei pesi pubblici sopra i restanti beni posseduti dai laici, e quindi le cose giunsero talora a quell'estremità, a quello

stato, nel quale il Sovrano senza mancare ai doveri di padre comune, di protettore e d'imparziale provvido legislatore non potè dispensarsi, se non con rendersi ingiusto, dall' apporvi riparo, usando della suprema sua economica podestà, col ristabilire il tanto necessario equilibrio della pubblica economia.

Sarebbe una manifesta ingiustizia, diceva nell' anno 1765 il ministero di Parma, di far supplire ai pubblici carichi i soli limitatissimi stabili dei sudditi laici. Se malgrado gli esorbitanti pesi, cui hanno i laici dovuto assoggettare le proprie sostanze per la difesa e conservazione comune o nelle vicende sofferte nelle guerre, o nelle altre pubbliche urgenze, dovessero gli ecclesiastici andarne esenti, il loro ceto, e tutto quello che da loro viene amministrato e goduto, formerebbe, soggiungeva quel ministero, una società nata solamente per vivere agiatamente sotto la difesa del concittadino secolare, ed essere compartecipe del solo bene della comunione per far carico di sè medesima agli altri consudditi, senz'alcun obbligo di concorrere al reciproco sollievo per que' tributi, ai quali ogni ragione vuole, che sia indistintamente tenuto qualunque suddito dello stesso principato.

Non è dunque una violazione della mal'intesa immunità ecclesiastica, ma un atto di precisa indispensabile giustizia, che i beni ecclesiastici sì di antico che di nuovo acquisto, come già tributarj,

concorrere debbano cogli altri al pagamento delle pubbliche gravezze, a quello delle collette necessariamente imposte o da imporsi per l'urgentissima causa di soddisfare i pubblici debiti.

Dalle cose dette chiaro apparisce, che la totale abolizione delle esenzioni ecclesiastiche è riclamata vivamente non solo dai principj della naturale equità e della giustizia generale, ma raccomandata e voluta anche da leggi antichissime, perchè mira principalmente alla perequazione dei pesi pubblici tanto necessaria per la sussistenza dello Stato. È perciò degna voce de'savj ecclesiastici il confessarsi soggetti a tutte le gravezze del principato.

DELL'IMPOSTA PERSONALE

CAPITOLO XIV

Giustizia della Tassa Personale.

Nell' estimo fatto sotto l' imperator Carlo V non si ebbe alcuna considerazione alle persone. I fondi stabili e le merci soltanto vennero sottoposti alle leggi del Censimento. Quindi non avendo i prefetti dell' estimo additata alcuna norma, che regolasse l'aggravio delle persone, e dall' altra parte la Giunta, credendo utile, che anch' esse dovessero concorrere al pagamento delle pubbliche imposte; rappresentò a S. M. i suoi sentimenti, la quale con suo Reale dispaccio rispose, che dessa disponesse pure tutto ciò, che credeva conveniente al ben essere di questi suoi popoli.

Si allarmarono tosto i pubblici rappresentanti contro le pratiche che si eseguivano dalla Giunta su questa delicata materia. Non si deve introdurre novità, dicevano quegli apparenti difensori delle persone rustiche, non si deve introdurre novità a danno di persone, che mentre sono le più utili e le più necessarie alla civile società massime nei paesi agricoli, sono anche le più miserabili e le più disprezzate. I piccioli guadagni del

contadino non bastano per la meschina sussistenza della sua sempre miserabile famiglia, che col sudor della fronte irriga il terreno produttore. La minima sottrazione, che ne venisse fatta dall' esattore, lo ridurrebbe alla disperazione. L' uomo non può rinunciare alle leggi fisiche della fame e del freddo. Non è raro il vedere in campagna strappate dalle radici le viti, rescisse le piante più utili per arderle, ed i raccolti soggiacere ad una periodica depredazione. È rara provvidenza, che i contadini non ispogliano per forza, non ammazzino e non si diano ad incendiar tutto giorno, onde supplire alla loro deplorabile esistenza economica, mentre ogni penosa sussistenza eccita delle passioni brutali, che erroneamente tengono luogo di ragione, e a questa semiuniversale iniquità dei padroni si aggiungerà anche l' avidità del fisco?

La Giunta vedendo i pubblici rappresentanti così premurosi pel bene delle persone così utili, fece la dichiarazione, che se veramente esaminata con maturità la cosa, avesse creduto vantaggioso al paese di ripartire tutti i pesi dello Stato sopra i fondi stabili, e il mercimonio, e preservare totalmente immuni da ogni contribuzione le persone di campagna, avrebbe volentieri aderito al loro sentimento, e si sarebbe indotta sopra istanza loro a consultare il Sovrano per la approvazione, il quale si compiacerebbe di veder tanta umanità, tanta amorevolezza nei reggitori delle comuni.

A questa dichiarazione della Giunta si scoprì

il veleno dei pubblici rappresentanti. Non al sollievo di contadini erano dirette le loro patetiche descrizioni, ma bensì al loro privato interesse, per conservare cioè l'antico dispotismo di regolare a loro piacimento, tanto la contribuzione dell' estimo reale, che delle persone. Mutarono ad un tratto linguaggio, instando doversi conservare l'antichissima consuetudine in questo Stato, dove le persone di campagna contribuiscono sempre in qualche porzione ai carichi pubblici in ajuto dei possessori delle terre.

Dopo molte istanze e ricorsi fatti alla Giunta, al Governo, e alla Corte, l'imperator Carlo VI rimise alla Giunta la decisione di tutte le rappresentanze stategli fatte su tale proposito, e la Giunta credette convenevole di chiamare al contributo il personale, e provò tale convenienza con esempj e ragioni derivate dalla legge divina, dagli antichi Romani, dalle consuetudini, leggi, statuti, e costituzioni dello Stato di Milano, con sentenza del senato, dei magistrati, e colla tradizione dei dottori milanesi. Dopo di che si conchiuse che siccome il Censo dei beni deve essere fatto con geometrica proporzione a misura della qualità e quantità de' medesimi, così quello del personale deve essere fatto con eguaglianza aritmetica, e senza distinzione di ricchi e di poveri, ed esaminò in fine e quali e quanti sconcerti ne sarebbero seguiti contro ogni ragione e regola di buon governo, se una tale incumbenza si rilasciasse alla discrezione dei pubblici rappresentanti.

Varie opposizioni si fecero alla Giunta pel suo sistema del contributo personale.

I. Perchè il povero paga egualmente che il ricco: rispose la Giunta, che il ricco è soggetto ad altre imposizioni; poichè se la sua ricchezza sta nel possesso de' beni, ei soggiace all' imposta prediale, o riposa nel mercimonio, ed è soggetto alla Tassa Arti e Commercio.

II. La fissazione del contributo personale deve variare secondo la maggiore, e minore salubrità dell'aria. Si rispose: che grazie al cielo in ciascun luogo di questo Stato non domina tale intemperie di clima, che renda inabitabile una parte di esso, e se mai vi ha alcune piccole comunità, in cui l' aria sia meno salubre, o si limita ad una parte dell' anno, o l'incomodo è compensato dalla maggiore feracità del suolo.

Si è detto in terzo luogo, che la coltura dei campi varia, che in alcuni luoghi la loro fertilità è maggiore e in altri minore, e che se i guadagni degli agricoltori sono proporzionati alla coltura dei terreni, la Tassa personale dovrà in ragione dei medesimi proporzionarsi. La Giunta, considerati i diversi gradi di coltura di questo Stato, fissò per adequato un quantitativo della Tassa personale, che potesse agevolmente pagarsi dai contadini abitatori di qualunque luogo.

Fu pure osservato, che le consuetudini da antichissimi tempi introdotte ostavano all' eguaglianza del contributo personale. Ma quale van-

taggio ne può ridondare da questa ineguaglianza di carico in paesi retti dallo stesso Sovrano? La diversità delle consuetudini non vuolsi ripetere dalla giustizia, ma dalla prepotenza dei pubblici rappresentanti.

Ma quali furono gli effetti d'un sì differente sistema di chiamare il popolo a contributo? Si faccia un nuovo estimo, dice Carlo V Imperatore, affinchè non siano aggravati i poveri e mediocri, come finora si è fatto, da imposizioni ineguali, e piuttosto personali, che patrimoniali; ed è la distribuzione del Censo personale in danno dei poveri, che il senato nel 1668 rappresentò al Re Carlo II. *Novam requiri personarum generalem descriptionem, nec non aestimi realis et universi provinciae territorii aestimationem.*

CAPITOLO XV

Fine cui è destinata la Tassa Personale.

Spento il discorso inorpellato del sollievo dei poveri agricoltori, la Giunta volle sentire i pubblici, se il contributo personale dovesse essere regolato da una legge, che ne prefinisse i limiti e fosse diretto da un ufficio, e dicastero imparziale, oppure tornasse meglio lasciarlo senza legge e coerentemente alle difformi e disuguali pratiche veglianti in ciascuna comune, sotto l'arbitrio dei

proprj amministratori; poichè dai processi, che i delegati della Giunta eseguirono in campagna, si era rilevato, che in alcune comunità si sopportavano dal reale, in altre il personale pagava il terzo, e nel resto contribuiva il reale, e si trovarono delle comuni, in cui tutti i carichi piombavano sul personale, cosicchè i poveri abitatori di queste comuni erano astretti a fuggirsene, onde sottrarsi ad un peso così grave ed insopportabile.

Ma l'assurdità dell'arbitrio, sorgente inesausta di disordini nell'amministrazione dei comuni, era troppo stringente per dare la preferenza ad una contribuzione dominata dall'arbitrio, con esclusione di quella, che fosse regolata dalla legge. I pubblici rappresentanti si limitarono perciò a dire, che non s'impugnava, che la Giunta stabilisse qualche regola, affinchè gli abitanti della campagna non fossero indebitamente caricati, ma che si pretendeva, che la contribuzione personale in quella quota, che la Giunta avesse prefinito, dovesse andare in isgravio, non del carico universale dello Stato, ma del carico contingente all'estimo dei fondi stabili del proprio comune, come si era sino allora praticato.

L'imperatore Carlo VI rimise pure alla Giunta la decisione, se il carico personale debba essere in sollievo del reale in corpo, o d'ogni provincia, e terra in particolare. La Giunta dopo una lunga e contenziosa discussione, sentito il fisco, che diede il suo voto, decise nel 1729 la controversia in con-

formità al detto voto fiscale, e determinò a voti unanimi l'eguaglianza del carico personale, e il concorso di esso a sollievo del reale di tutto lo Stato.

La Giunta credè giustissimo, che la parte di contribuzione toccante il personale, dovesse cadere in sollievo del reale di tutto lo Stato, e non di alcune provincie, o comunità in particolare, affine di conservare illese le massime, che sono le basi principali di tutta la grande operazione del Censimento. Per ripartire il reale si era fatta la misura e la stima di tutti i fondi colle necessarie deduzioni giusta la coltura e varietà de' terreni, e sopra questa stima e misura si erano eretti i catastri, e la scritturazione dei registri, onde per quanto i fondi fossero fra di loro di diverso valore e natura, sono rispetto al carico totalmente eguagliati, quindi fra il montuoso e il piano, tra lo sterile e il ferace non si riconosceva la minima disuguaglianza.

Se adunque è stato censito, e colla dovuta perequazione eguagliato tutto il reale dello Stato, così dovendo il personale concorrere in una data rata al pagamento dell'imposta prediale, non v'era ragione, che dovesse esser censito in sollievo di un terreno o paese, e non a generale sollievo di tutto lo Stato. Essendo il personale per tutto ineguale, e sempre variante, sarebbe sempre seguito una differenza notabile di carico reale tra comune e comune, tra provincia e provincia.

Sviluppiamo meglio quest' idea con un'ipotesi.

Sieno sei milioni di fiorini, che lo Stato deve annualmente somministrare all' Erario. Il reale e il personale sono le fonti, da cui si deve detrarre il prodotto di quella vendita. Siano due comunità censite a cento mille fiorini, di cui l'una abbia cento abitanti, l'altra cento cinquanta. Se la rata toccante il personale si vorrà dare al sollievo particolare del paese, in cui vivono i contribuenti, l'una delle comunità darà allo Stato meno dell' altra; e siccome la popolazione è sempre varia, ed instabile, varia ed instabile sarà ogni anno il carico reale delle comunità, e a nulla gioverà l'aver stabilito, che tutti i cittadini in qualunque luogo dello Stato, sia a Pavia, sia a Cremona pagherà diciannove o venti danari per ogni scudo di cavata, e a nulla d'essere la sua partita descritta ne' registri, perchè in un comune un possessore pagherà dieciannove, e nell'altro venti o ventun danari: per il che l'aver fissato il carico reale, e descritto nel registro, fu un'opera inutilissima, e tuttociò che si è fatto per la rinnovazione del Censimento è interamente rovesciato.

Se poi si distribuisce in ciascuna comunità la quarta parte, per esempio, del carico al personale, restano fissi ed invariabili i registri circa il reale, ma segue uno sbilancio notabile nel personale, mentre in ogni comune sarà varia in ogni anno la tassa a misura, che varia la popolazione, e fra molti comuni negli uni si pagherà due o tre lire per testa perchè molto popolati, mentre per l'op-

posta ragione si pagheranno in altri quattro e cinque lire ed anche di più.

Rivolgendo il prodotto del personale a vantaggio del comune o della provincia in cui vive, si viene adunque a gettare una somma disuguaglianza perpetua nell'estimo reale, e nella tassa personale, e potendo divenire ogni anno sempre maggiori queste disuguaglianze, si sovvertiscono le massime fondamentali di eguaglianza perpetua, sopra cui la Giunta voleva fabbricare il suo sistema, e architettare la scritturazione dei suoi registri e catastri, e si stabilisce nel flusso e riflusso delle predette disuguaglianze l'arbitrario predominio dei pubblici amministratori, che tanto abborriscono la semplicità, e la chiarezza e le regole infallibili di riparto, che col nuovo sistema si vuole introdurre.

La Giunta aveva già discusso un punto così essenziale, e si attendeva la Sovrana approvazione; ma i segreti nemici del Censimento presentarono un nuovo ricorso a S. M. in nome della congregazione di Stato, in cui si videro ripetute tutte le istanze per l'addietro fatte, tutte tendenti a censire le persone in modo arbitrario e a sollievo del paese, in cui si trovavano. Eccitata la Giunta da S. M. a dire il suo sentimento sulle istanze di nuovo umiliate, dessa rispose, che simili ricorsi per giustissime ragioni non dovevano ammettersi in quelle circostanze, e che non sapeva con qual fronte si siano tali ricorsi presentati in nome di

accrescere anche il contributo personale, se questo deve equivalere al quarto della tassa prediale. Maria Teresa all' opposto, seguendo i moti del suo cuore, ordinò, che per qualunque accrescimento, che contro il di lei desiderio potessero ricevere i carichi universali, provinciali, e comunali dello Stato, non possa mai perciò prendersi alcun pretesto di accrescere la somma prefinita della tassa personale, perchè per qualunque contingenza l'attività personale de' poveri sudditi non può accrescere di lucro, nè rendersi più solvente, e l'accrescimento dei carichi bisogna, che si sopporti da chi ha la facoltà patrimoniale per sopportarlo e d'indennizzarsi nella vendita dei prodotti soggetti a Censo.

Il prodotto dalla tassa personale voleva Maria Teresa, che si dividesse per metà, una delle quali venisse dagli esattori versata nella cassa generale dello Stato in pagamento del censo del sale dovuto alla R. camera e in dote della medesima, e l'altra metà volle lasciare a beneficio delle rispettive comunità in dote delle spese locali.

La disposizione dell'augusta Maria Teresa venne riprodotta nel 24 luglio 1802, la di cui pubblicazione fu ripetuta ai 13 giugno 1811 per alcuni paesi veneti. Al pagamento della Tassa personale, dice la legge all'articolo primo in favor dei comuni sono obbligati tutti gli abitanti maschi dai 14 anni compiti sino ai 60 pure compiti; e per l'articolo settimo la tassa personale non può in verun

caso eccedere la somma di lire tre e mezzo milanesi, ma può e deve essere minore, se i bisogni del comune lo permettono; ciò che pure fu prescritto da S. M. Maria Teresa. Se le lire tre e mezza fossero sovrabbondanti, sono parole dell' augusta Sovrana, al preciso bisogno del comune, vogliamo che sia lasciata libera la strada a poter qualche volta ricevere quella diminuzione, che le circostanze locali a giudizio del tribunale lo permettono, sino a che il bisogno della comune si farà più urgente. Che se il prodotto della quota della tassa personale a beneficio delle comuni unito alle altre rendite della medesima non bastassero a pagare le spese e i debiti locali, non potendosi accrescere la tassa personale, si dee per la citata legge all' articolo settimo mettere un' imposizione addizionale. Al di là del massimo della tassa personale, tutta la spesa, dice la legge 22 luglio 1802, resta a carico dell' estimo, ciò che è pure conforme alle istruzioni date dalla Giunta di Censimento.

È vero che l'accennata legge del 1802 non parla, che della tassa personale a favore dei comuni, che è la metà appunto di quella, come si disse, imposta dalla Giunta di Censimento; in un'altra legge però venne fissata la tassa personale per lo Stato a lire due e centesimi sessanta Italiani, la quale fu costantemente scossa dal cessato regno d' Italia, e si riscuote anche dall'attuale governo; solo nell' anno 1809 fu ridotta a lire due e centesimi venti, forse perchè in quell' anno il popolo fu aggravato

da altri pesi, o forse pel caro prezzo dei primi generi di consumazione.

A cautela poi della cassa dello Stato, e delle comunità, volle Maria Teresa, che per l'esazione della tassa personale restino obbligati i maschi predetti descritti nei ruoli, ma ancora solidalmente con essi s'intendono obbligati i padroni delle case ad essi descritti affittate, i padroni che terranno i medesimi descritti al proprio famigliare servigio, od al servizio delle loro botteghe, ed i padroni dei terreni, dove i descritti saranno affittuarj a lungo o a breve tempo o coloni parziarj, o garzoni o ajutanti degli affittuarj o dei coloni. Dichiarando però che in tale obbligazione solidale per i descritti resti preservato il beneficio dell'esenzione, la quale resterà bastantemente provata col semplice attestato del console, e altri esecutori di aver trovato il debitore principale assente dalla comunità o impotente a cautare, o pagare l'esattore, e dichiarando, che la suddetta obbligazione solidale debba soltanto durare per tutto quel tempo, che durerà l'affitto del terreno, o della casa o la società colonica, o la locazione delle opere, e che i sopraddetti obbligati per i descritti non si possono molestare, che per una sola annata della corrente tassa personale, e non mai per quelle che si trovassero arretrate, e che a tutti i sopraddetti obbligati basti un sol pagamento. Gli articoli 9, 10 e 11 della citata legge comprendono in più brevi termini la stessa disposizione dell'augusta Sovrana.

CAPITOLO XVII

Metodo per collettare le persone soggette alla tassa personale, ossia del ruolo personale, e modula del medesimo.

Il timore, che alcuno potesse sottrarsi al pagamento della tassa personale, e le fraudi, non che le predilezioni, che dalle autorità si possono commettere in simile materia, occuparono seriamente l'attenzione della regia Giunta di Censimento, la quale dopo un maturo esame degli antichi metodi di censire, tassare e collettare le persone, sotto il nome di teste o testine, di bocche, o di anime, o di matrimonj, o di fuochi, ordinò con decreto un metodo generale ed uniforme per tutto lo Stato, di fare cioè una nota di tutti i maschi soggetti alla tassa personale, nota che nel linguaggio censuario venne chiamata *ruolo personale*, metodo approvato dall'imperatrice Maria Teresa con suo editto del 1755. La stessa Giunta emanò contemporaneamente le instruzioni relative per le autorità destinate alla compilazione dei ruoli, e le norme da osservarsi, affinchè riescano esatti e regolari.

I deputati dell'estimo, dice la Giunta, di ciascuna comunità, ovvero i loro sostituiti in essa abitanti, devono coll'assistenza del cancelliere

procedere alla formazione del ruolo di tutti i maschi, dai 14 anni compiti sino ai 60 pure compiti, che si troveranno attualmente esistenti nel territorio della loro comunità, disposizione confermata dal regolamento 30 gennajo 1803, e rinnovata col decreto 13 giugno 1811 relativo alla formazione e custodia di detto ruolo. Le instruzioni poi del 1816 dicono: I cancellieri presteranno la loro opera nella formazione dei ruoli per pagamento della tassa personale.

Affine di evitare le confusioni e le duplicazioni, che potessero seguire, prescrivono i nostri legislatori, dovranno i cancellieri principiare dal descrivere girando di casa in casa per ordine topografico, e di famiglia in famiglia progressivamente tutti quelli, che abitano nell'interno del rispettivo comune, e successivamente passeranno a descrivere gli altri, che abitano nelle cascine, molini ed altri luoghi situati fuori dell'abitato del comune, distinguendo ciascuna cascina, mulino e luogo col proprio nome, e notando sotto ciascun luogo i rispettivi maschi, che vi abitano dell'età soprascritta, coll' avvertenza, che incontrandosi delle cascine, e altri siti dipendenti d'una parrocchia diversa da quella del comune principale si noti distintamente la loro vera parrocchia coll'indicazione del comune, in cui la parrocchia è situata.

Si dovranno descrivere nel ruolo, continuano i nostri legislatori, il nome, cognome di ciascuno

dei detti maschi viventi ed anche il nome del loro padre sia vivo sia morto, praticando il soprannome o altro distintivo per fuggire la confusione, nel caso di somiglianza di nome, e descrivendo in fuori il primo maschio colla lettera iniziale del cognome *majuscola*, e gli altri maschi della stessa casa in dentro col fare poi di contro una linea in piedi, che abbracci i maschi di ciascuna famiglia, e dove non vi sono maschi deve farsi la seguente annotazione: Segue la famiglia Semproniana non avente maschi collettabili.

Si devono nel ruolo descrivere, prosegue la Giunta, tutti quelli, che hanno casa aperta nel loro territorio, non ostante che si trovassero assenti, come pure que' cittadini, che abitano in campagna oltre il termine prefinito dalle nuove costituzioni, cioè che abitano in villa più di venti giorni continui colla maggior parte della famiglia, dalla festa di S. Martino sino alle calende di maggio seguente. Colla legge 24 luglio 1802 confermata dalla legge 1803 si devono descrivere tutti quelli, i quali abbiano un domicilio costante di sei mesi nel circondario del comune, disposizione tuttora in osservanza, perchè non abrogata da alcuna legge posteriore, e disposizione che a noi sembra più conforme all'equità, non trovando noi giusto di assoggettare a tassa personale solo chi abita in campagna in tempo d'inverno.

Spesso avviene, che alcuni garzoni, e famigli dei possessori, o affittuarj de' terreni oriundi d'una

comunità vanno a servire, e lavorare in un altro comune. In qual luogo dovranno essi pagare la tassa personale? Questo caso non fu previsto dalla Giunta di Censimento. Il magistrato camerale dello Stato di Milano nel 1764 avendo osservato le varie rappresentanze fattegli da alcuni cancellieri su questo punto, decretò, che se i personalisti, i quali si trovano in una comunità al servizio di qualche possessore, o affittuario de'terreni, o bottegaro e simili, saranno capi di casa o padri di famiglia, che abbiano la loro casa posta in altra comunità dello Stato, si debbono descrivere nei ruoli della comunità, dove tengono casa aperta ed ivi pagare la tassa personale. Che se poi sono figli di famiglia, o non hanno casa aperta per loro conto in altra comunità dello Stato, in tal caso si devono descrivere nei ruoli della comunità, dove stanno a lavorare, o a servire. Che se finalmente i predetti garzoni, famigli, o servitori ritornano ogni settimana alla casa paterna, si devono descrivere nei ruoli di quella comunità, dove si trovano descritti nei libri parrocchiali, cosicchè se non ostante il loro ritorno sono descritti nel libro parrocchiale della comunità, dove stanno a lavorare, nel ruolo di questa si devono descrivere, ed ivi pagare la tassa personale, come partecipanti di tutti i comodi della medesima sì in spirituale che in corporale.

Questa disposizione venne accolta dalla legge 1803. Per quelli individui, comincia la legge a

permettere, che si trovassero nel comune al tempo della formazione del ruolo, ma che non fosse per anco decorso l'intervallo di sei mesi dalla loro dimora nello stesso comune, e così viceversa per gli assenti, quando abbiano nel comune casa aperta, dovranno descriversi anch' essi nel detto ruolo, salva ai medesimi la ragione di ottenere l'assoluzione della tassa personale nel comune, in cui vengono descritti, qualora giustificassero in seguito di essere già descritti nel ruolo del loro domicilio.

Ciò premesso ove s'incontrassero personalisti, stabilisce la legge, che tengono casa e famiglia in un comune, e travagliano tutta la settimana in un altro, ritornando ogni festa alla casa loro, dovrà ritenersi il luogo del domicilio per la operazione del Censo personale, e non quello del travaglio, il quale sarà da ritenersi nei soli casi in cui si tratti I. di persone forestiere. II. di figli di famiglia. III. dei non aventi casa aperta, ma che trovansi in un comune al servigio di qualche possessore, affittuario, bottegaro o simili.

Il ruolo personale deve essere formato per ogni comunità. Nel regno Lombardo-Veneto vi sono 2180 comunità, quindi si devono fare altrettanti ruoli personali, secondo la modula seguente.

I. Sul principio del foglio si dà il nome al medesimo e vi si aggiunge tosto l'anno, in cui il ruolo viene eseguito, giacchè tutti gli anni devesi rinnovare, a cagione d'esempio — *Ruolo per l'anno* 1833 . . .

site nel cadente quinquennio in tutti i comuni di questo Stato, rinnovava il contingente della tassa, che dalle rispettive provincie doveva pagarsi nel quinquennio entrante, e colla stessa regola assegnava a ciascuno dei detti comuni il suo debito verso la provincia. Il cancelliere poi collocava il nuovo contingente nella annuale imposta di ciascuna comunità e doveva farsi carico, che nei soliti termini venisse inalterabilmente pagata ogni anno dagli esattori alla cassa della rispettiva provincia, affinchè dalla medesima potesse venirne corrisposta la totale importanza alla cassa generale dello Stato in conformità agli ordini censuarj.

Accadeva spesso, che ad ogni rinnovazione del contingente dell' imposta personale, che si fissava alle comunità a scarico dell' annua imposta prediale, che qualche comunità fosse aggravata d' un maggior numero di teste, perchè, come ognuno vede, la popolazione è di sua natura mobile. È vero, che quando i cancellieri scoprivano compresi nella tassa delle loro comunità dei figlj di famiglia, che si erano portati altrove a lavorare o a servire in qualità di garzoni, di domestici, ne davano tosto ragguaglio colle debite prove e specificazioni, affinchè dal Magistrato si procedesse all' indennità dei rispettivi comuni, con far trasportare l' importanza di tali teste a scarico di quelli altri, a cui di ragione apparteneva, ma è altresì vero, che mentre il sistema del quinquennio per-

sonale risparmiava fatica e spese per quattro anni, nel quinto si raddoppiava la fatica e si moltiplicavano le spese. Oltre di che in quegli stessi quattro anni il quantitativo della tassa personale assegnata a ciascun comune soffriva dei cangiamenti per il moto della popolazione, il quale ignorandosi talvolta dai cancellieri si veniva a pregiudicare qualche comune, mentre un altro era ingiustamente favorito: quindi con saviezza la legge del 1803 richiamò in osservanza la disposizione della Giunta di rinnovare ogni anno il ruolo personale, prescrizione che fu costantemente praticata.

Avvertano, disse la Giunta, tutti i deputati e loro sostituti, che debbono nella compilazione del ruolo personale osservare ogni più scrupolosa esattezza eseguendo puntualmente le istruzioni; poichè in caso di trasgressioni incorrono essi e il loro cancelliere nella perdita del loro ufficio e nella pena di scudi 25 per ciascuno, da esigersi irremissibilmente, e da applicarsi per metà all'accusatore segreto o palese, e per metà al regio fisco, e quando si trovassero nel ruolo personale ommissioni occorse per malizia o collusione dei predetti ufficiali, questi incorreranno inoltre in pene maggiori, secondo l'arbitrio della Giunta.

L'osservanza delle premesse operazioni od indagini assicura, dice la legge del 1802, l'esattezza e regolarità del ruolo; qualora insorgano dubbj sull'indicazione delle persone, luogo preciso e domicilio, e rispettiva loro età, distingueranno i de-

II. Segue l'indicazione in che consista questo ruolo e secondo quali istruzioni vuolsi formare, cioè dei maschj dalli anni 14 compiti ai 60 pure compiti, compilato a tenore degli ordini della R. Giunta di Censimento e oggidì a tenore della legge 24 luglio 1802.

III. Si indica il nome del comune, affinchè si distinguano i ruoli di tutte le comuni, indi si tira una linea orizzontale.

IV. Il foglio, giusta le istruzioni della Giunta di Censimento, doveva essere diviso in tre colonne; nella prima si doveva porre il numero delle persone soggette alla tassa, secondo l'ordine progressivo; nella seconda precisato il luogo del domicilio, e la denominazione della parrocchia, come per esempio, nel corpo della terra, parrocchia di S. Giovanni, oppure al molino vecchio, parrocchia di S. Pietro, si indicano il nome, e cognome di ciascuna persona, non che, il nome del padre, sia vivo o morto; la terza vien lasciata in bianco, affine di notare gli esenti che saranno dichiarati tali.

La formola del ruolo personale per la legge del 1802 resta dettagliata in otto colonne.

La I. serve per i numeri progressivi indicanti la quantità dei maschi soggetti alla tassa personale, che trovavansi in tutto il territorio del comune.

Nella II. si descrivono con distinzione a casa per casa i nomi e cognomi dei suddetti maschj.

Si marca nella III. il numero dei maschj tassabili in ogni casa.

Nella IV. il numero dei maschj maggiori degli anni sessanta.

Nella V. il numero dei minori degli anni quattordici.

Nella VI. il numero delle donne.

Nella VII. il numero totale delle anime, che a casa per casa ritrovansi in ciascun comune.

L' ottava poi, che resta in bianco, servir deve per porsi quelle teste, che nell' esame da farsi dei medesimi ruoli, verranno dichiarate esenti dalla tassa, e per citarvi l'ordine relativo coll'indicazione del titolo di esenzione.

Il ruolo personale deve rinnovarsi ogni anno, per disposizione della Giunta. È bello per altro osservare, che questa prescrizione non venne adempita nè dalla interinale delegazione del Censo, nè dal Magistrato Camerale, che a quella successe; le quali magistrature amarono di rinnovare il ruolo personale di quinquennio in quinquennio, sistema che durò sino al rovescio dei Governi in Italia. Allo scadere d'ogni quinquennio tutti i cancellieri dello Stato rimettevano al Magistrato Camerale una nota distinta di tutte le teste, che era risultato ai medesimi aver in ciascuno dei quattro anni scaduti pagata la tassa ad esso addebitata nei rispettivi quinternetti, colla specificazione delle teste abbonate agli esattori nei loro conti per decreto del tribunale, perchè o riconosciute inabili, o non obbligate al pagamento della tassa. Il magistrato, sull'adequato delle teste state cen-

Alla tassa personale vanno soggette soltanto, per servirmi dell' espressione della Giunta, *le persone rustiche*, ossia tutti i maschj dai 14 anni compiti ai 60 pure compiti, che abitano nei comuni aperti e nei circondarj esterni alle città murate, perchè gli abitanti dei comuni murati soggiacciono alla tassa imposta sul consumo delle cose le più necessarie, come del pane, del vino, del sale ec., il qual mezzo d'imposizione, è il più sicuro ed il più utile insieme dopo i catasti.

Queste imposizioni benchè dalla generalità riguardate per ignoranza, credo io, con orrore, sono non pertanto le meno gravose; perciocchè si pagano con una sorta d'insensibilità, che si accorda meglio con la natura umana, danno moto all' industria, e allontanano dai vizj. *Si pagano con una sorta d'insensibilità*, perchè un uomo, che spende quattro centesimi per pane al giorno, non si accorgerà quasi mai del peso impostovi, se egli n' abbia due once di meno, dove che le tasse, che si pagano per grosse somme, opprimono quelli, che vivono alla giornata. Uno di costoro pagherà piuttosto e con più facilità, a quel modo che s' è detto, quattro centesimi il giorno, che una lira in fine di ciascun mese. *Danno moto all'industria*, perchè rendendo quelle imposizioni sul consumo, alquanto più difficile la sussistenza, accresce nella medesima proporzione l' industria di chi dee procacciarsela col lavoro. È noto per esperienza, che la fatica dei cittadini è proporzionata ai loro bisogni, purchè

non sieno tali, che opprimano o scorraggino. Per la qual cosa quei bisogni, che non gli schiaccino, ma li pungano, destano la loro industria e accrescono la quantità della loro fatica. Ove però sieno di troppo gravose le imposte sui generi di comunicazione si moltiplicano i poltroni, gli assasini, i ladri. *Allontanano dai vizj*, perchè le imposte su certi generi di consumazione, siccome sui liquori spiritosi alzandone il prezzo, ne fa diminuire il consumo, massime nell' infima classe del popolo, che è sempre la più numerosa, e ad un tempo non sempre provvista a sufficienza di mezzi pecuniarj. Il basso prezzo all' opposto, essendo in generale proporzionato alle forze pecuniarie di ciascuno, invita la plebe a far uso dei liquori, avida per natura di tutto ciò che scuote violentemente i suoi sensi. Succede non di raro che alcuni abitanti ai confini del nostro Stato si portano all' estero, ed indi rientrano ubbriacati con poco denaro. In Inghilterra un' imposta messa opportunamente sulle bevande calorose, ne diminuì l' uso e per natural conseguenza una gran serie di delitti, effetto necessario, lorchè la plebe furiosamente vi si abbandona.

La Giunta non limitò le sue prescrizioni alla proibizione d' introdurre nei ruoli, sotto qualsiasi titolo, alcuna esenzione, ma si occupò anche della pena da annettersi alla violazione di quelle, prescrisse cioè la pena di 300 scudi per ciascuna volta da applicarsi per un terzo al regio fisco,

per un altro terzo alla comunità interessata, e pel rimanente all' accusator segreto o palese, e la pena della privazione dell' ufficio, ed altre pene afflittive di córpo da estendersi arbitrariamente a misura delle circostanze. Alle quali pene vuole Maria Teresa, che siano solidalmente obbligati tutti i singoli amministratori comunali, che saranno stati partecipi dell' accordata esenzione, e quelli ancora che l' avranno procurata, ed ottenuta. Quale prova di civile eguaglianza?

Non è distrutta la civile eguaglianza, quando un privilegio ha il suo fondamento nella pubblica utilità, e quando sia accordato a tutte quelle persone, a favore delle quali si verificano le condizioni a cui è annesso il privilegio. Quindi noi veggiamo dalla interinale regia delegazione per il Censo fatte alcune eccezioni alla generale proibizione di accordare esenzione dalla tassa personale sotto qualsivoglia titolo, e pretesto.

Si pretese da taluno di escludere dal ruolo personale i poveri, perchè volendosi comprendere sarebbe lo stesso che accumulare i mali, accelerare il terribile feretro di morte, e convertire le città in tanti cimiteri, gravando uno sciagurato, che spossato e languido sull' orlo del sepolcro stesso vedesi dall' esattore involato ciò, che contribuir dovrebbe alla sua salute e al proprio sostegno.

Queste declamazioni varrebbero, quando contro tutte le regole della giustizia si esigessero somme

intollerabili dal popolo, somme cioè superiori alla naturale comune attività d'un uomo spogliato d'ogni sussidio patrimoniale. Ma l'Imperatrice Maria Teresa, seguìta dai successivi legislatori, fissò una tassa moderata, che si può agevolmente pagare da chiunque sano di mente e di corpo può attendere al travaglio dell'agricoltura o delle arti, o del commercio. Quindi la povertà non venne da alcuna legge annoverata fra i titoli d'esenzione dal Censo personale. Che se per una fatale combinazione vi fosse alcuno così destituìto di mezzi, che sia impossibilitato di pagare il Censo tuttochè fra giusti limiti ristretto, porterebbe con sè un titolo all'esenzione, giacchè *impossibilium nulla est obligatio*.

Pel concordato dell'anno 1757 colla S. Sede non si poteva esigere dai Coloni, che travagliavano i beni immuni degli ecclesiastici, più di lire sei per testa. Nello stesso concordato si aggiunge: che se col tratto del tempo S. M. stimasse di minorare le lire sette di Milano fissate invariabilmente per gli altri coloni, debba far godere dello stesso beneficio a proporzione anche ai coloni ecclesiastici. L'interinale delegazione per il Censo estese l'esenzione accordata ai coloni ecclesiastici anche ai figli, fratelli, nipoti ed altri congiunti di sangue, purchè abitino con essi nella medesima casa e famiglia, e vivano tutti in piena comunione ed effettivamente lavorino tutti beni ecclesiastici esenti. Questi godettero un tale van-

taggio sino al 1796, epoca, in cui essendo state abolite tutte le esenzioni ecclesiastiche, doveva pur cessare il privilegio accordato a que' coloni.

La Giunta stessa, che aveva derogato ad ogni titolo di esenzione, eccettuò la causa dei dodici figli, dichiarando apertamente, che questa causa non ridonda in altrui pregiudizio. Ai tempi della Repubblica Cisalpina si collettarono, come si disse altra volta, tutti i cittadini indistintamente compresi anche i padri aventi dodici figli. Vuolsi però osservare, che a que' tempi la tassa personale fu ridotta a trenta soldi di Milano per ciascuna testa, se non che nell'anno susseguente si chiamò ad un contributo straordinario anche il personale contro il disposto dei compilatori del Censimento, i quali sanzionarono la massima, che non potesse mai ricevere accrescimento il Censo delle persone per qualunque calamità che sovrastasse allo Stato, perchè in queste disastrose circostanze non aumentano i guadagni dei poveri abitatori della campagna. Del resto colla nuova legge relativa ai ruoli personali si ripristinò il privilegio pel titolo *di dodici figli* non già pel principio di politica, che convien promovere anche con questo mezzo l'aumento della popolazione, ma per un sentimento di commiserazione e di pietà; d'altronde questo privilegio non porta tanti imbarazzi, come l'esenzione per questa causa dalla tassa prediale, nè apre così facilmente l'adito alle frodi.

Ragioni d'umanità suggeriscono l'esenzione

della tassa personale a tutti coloro, che per *una infermità abituale* sono impotenti a guadagnarsi il vitto giornaliero. Basta la semplice enunciazione di tale immunità per convincerci tosto della di lei giustizia. Fu di fatti colle stesse parole ammessa dalla legge del 1802, ma su di essa taceva la legge censuaria del 1755. Una simil causa di commiserazione però non isfuggì all' interinale delegazione pel Censo, la quale, nella sua lettera instruttiva indirizzata ai cancellieri, dichiarò esenti dalla tassa personale tutti gli abitualmente infermi, e che per la loro infermità sono in realtà incapaci di far guadagno. Ai medici si aspetta di giudicare quando una malattia sia abituale.

Noi porremo sotto gli occhj delle II. RR. delegazioni e dell'amministrazione generale del Censo, che nel 1786 il magistrato camerale accordò l'implorata esenzione a Girolamo Croci di Cedrate per aver egli sofferto una grave malattia durante quasi tutto il corso di quell' anno, malattia che gli aveva impedito di attendere al mestiere di agricoltore, e lo mise a carico della sua famiglia. Riteniamo anche savio consiglio, che i cancellieri e i deputati nell' atto, che gireranno per le case onde collettare le persone, osservino e s' informino delle persone, che vi sono abitualmente infermi, affinchè si renda a ciascuno la dovuta giustizia.

La detta lettera instruttiva accorda l'esenzione *ai convittori dei collegi*, o altri figli mantenuti dai parenti nei seminari, o altrove per studiare, i quali

sono esenti sino a che dimoreranno fuori della casa paterna a motivo dello studio; esenzione suggerita dal favore che vuolsi accordare alla coltura delle scienze, e per non rendere troppo grave ai padri il peso dell'educazione dei loro figli. Anche la legge del 1802 dichiara esenti i domiciliati nel circondario del comune per la semplice causa di studj.

Insorsero per parte di qualche delegazione provinciale alcuni dubbj relativi all'esenzione competente agli studenti. L'I. R. Governo con sua circolare nel 1818 dichiarò innanzi tutto, che gli studenti non si devono comprendere nel ruolo personale del comune ove dimorano per semplice causa di studio, ma devonsi descrivere nel ruolo del proprio comune alla rispettiva casa. Indi passa a dichiarare esenti della tassa personale gli individui assenti dal proprio comune più di sei mesi dell'anno, e dimoranti in altro comune per semplice causa di studio, e gli individui, che rimanendo in pensione oltre sei mesi dell' anno in qualche stabilimento di pubblica istruzione del proprio comune, dimorano fuori della propria casa. Finalmente l'I. R. Governo dichiara, che il favore dell'esenzione della tassa è limitato al corso degli studj nelle scuole pubbliche e private, nei collegi, seminari, ma non si estende alla successiva pratica, e meno all'esercizio di qualche professione od impiego.

La Giunta di Censimento comandò, che le per-

sone abitanti nelle città, di qualunque sesso e di qualunque età, continuino nell'esenzione di cui godettero per l'addietro di qualunque tassa personale, a riflesso dei maggiori aggravi che soffrono nei dazi dei generi necessari alla vita. A questa disposizione si è in certa qual maniera derogato dalla legge del 1802. Nei luoghi murati, si dice in essa, all'ingresso dei quali si esigono i dazi di consumo, i consigli comunali sostituiscono alla tassa personale una sovraimposta su qualche articolo di consumazione. Soggiunge la stessa legge, che gli stessi consigli ne determinano la misura sugli stati della rispettiva popolazione. Il prodotto della sovraimposta sostituita, deve equivalere al contingente della tassa personale.

Nella suespressa lettera instruttiva è accordata l'esenzione della tassa personale ai chierici tonsurati, ai sacerdoti, e a molti pubblici impiegati. Ai nostri giorni secondo le leggi veglianti, se i chierici tonsurati vivono in seno delle proprie famiglie soggiacciono alla tassa, ma ne vanno esenti in tutti que'casi, in cui lo sarebbero gli studenti. Oggidì i sacerdoti non godono di alcun'esenzione della tassa personale. E sebbene alcuni chierici regolari siano stati restituiti al loro ordine con tutti i diritti, che godevano avanti la soppressione del medesimo, venne non ostante dichiarato, che dimorando pel corso del tempo prefinito dalla legge in un comune aperto, devono come tutti gli altri soggiacere alla tassa personale.

Quanto agli impiegati il regio magistrato ducale camerale sino dal 1778 limitò l'esenzione dalla tassa personale alle *sole guardie di finanza, ai presentini, ai ricevitori (un solo per casa) ed ai direttori delle squadre esclusi gli assistenti.* Anche colla circolare dell'I. R. governo del 1818 venne accordata l'esenzione alle guardie di finanza sì attive che sedentarie, attesa la qualità del loro servigio e per l'instabilità del loro domicilio, e per la loro tenue mercede.

Si mosse dubbio, se gli orfani a carico di qualche pubblico stabilimento dovessero soffrire il peso della tassa personale. L'amministrazione generale del Censo non si mostrò favorevole ad una simile esenzione, perchè non trovava fondamento cui appoggiarla. l'I. R. governo però fu di sentimento contrario a detta amministrazione del Censo, ed estese l'esenzione dalla tassa personale *ai figli orfani*, fino che rimangono a carico dei pubblici stabilimenti. Anche la lettera indirizzata ai cancellieri nel 1760 eccettuò i figli dell'ospedal maggiore di Milano, che si trovavano sparsi nelle comunità di questo Stato, i quali dovevano incominciare a pagare la tassa personale dopo compiti gli anni quindici, ed un decreto del 1761 estese un tale privilegio sino all'età di anni venti.

La lettera instruttiva ai cancellieri esclude dal ruolo i capitani del divieto, non però i loro soldati, e subalterni. Colla circolare del 3 maggio 1819 vennero dichiarati esenti gli *individui militari dal*

sergente in giù licenziati sì per un tempo determinato che indeterminato, purchè sì gli uni che gli altri restino militari in attività. I militari attivi non pagano la tassa personale per quelle stesse ragioni, per le quali si è accordata l'esenzione alle guardie di finanze.

Il Conte ministro plenipotenziario nella lettera instruttiva esclude dal ruolo anche i bergamini di ventura, e per tali s'intendevano quelli, che non avevano nè terre, nè case in affitto, che consumavano i fieni e gli erbaggi ora in un luogo ora in un altro col solo pagamento di essi. Tali persone si dovevano tenere esenti nelle stesse comunità ove si trovavano, e per tutt'il tempo che in esse soggiornavano nelle forme suddette. La stessa esenzione si estese agli erranti vagabondi, cioè a quelli che non prendono mai alcun utile servizio, salvo però quando stessero al servizio di qualcheduno per il tempo prefinito dagli ordini al concorso del carico personale.

Oggidì i bergamini di ventura non possono sottrarsi al pagamento della tassa personale, perchè se non la pagano nel luogo in cui dimorano, onde far pascolare il loro bestiame, la deggiono pagare nel luogo del loro domicilio. Quanto poi ai vagabondi, i quali non hanno casa aperta nel luogo del loro domicilio, nè nel luogo in cui si trovano nel momento della collettabilità degli individui soggetti alla tassa personale, non v'ha alcun dubbio, che dessi non sono anche per le attuali leggi

obbligati al contributo, il quale si deve pagare soltanto o nel luogo del domicilio, o nel comune in cui siasi costantemente dimorato sei mesi.

Del resto, come dice lo stesso ministro, ad eccezione dei sovraindicati individui, tutti gli altri non vanno esenti per qualsivoglia titolo, od ufficio, come sono in ispecie gli campari dei navigli, e fiumi, gli agenti ed altri fattori e campari, quantunque nel preceduto sistema ne andassero esenti; quelli che vanno in esteri paesi per esercitar qualche arte, quando nelle comunità abbiano affitti, oppur casa aperta abitata dalle loro famiglie; i servitori eziandio dei chierici secolari, e regolari; quelli che abitano continuamente nelle ville; i forestieri e montanari, che occupano case, e servono ai fittabili; gli schieppini e resegotti, che abitano in un comune per molti mesi dell'anno, e noi diremo per mesi sei. Coerentemente a questa generale prescrizione il magistrato camerale nell'anno 1774 avendo ritrovato, che non si comprendevano nel ruolo personale i famiglj inservienti ai casoni, tolse di mezzo un sì grave abuso prescrivendo ai cancellieri d'iscrivere nel ruoli quelle persone, che esercitano il suddetto mestiere, e per la circolare governativa del 1817 venne riconosciuto indebita e contraria alle leggi l'esenzione dalla tassa personale, che si accordava in alcuni comuni alle guardie de' boschi e campestri.

CAPITOLO XIX

Come devono essere comprovate le esenzioni dalla tassa personale.

Chiunque dei descritti nel ruolo personale, stabilì la Giunta del Censimento, pretendesse la esenzione dalla tassa, potrà nell'occasione del convocato presentare il suo ricorso al cancelliere, o in voce o in iscritto, che lo stesso cancelliere sarà tenuto a riceverlo, e prenderne nota a parte, e mandarlo assieme col ruolo alla Giunta, e non volendo ciò fare nel convocato, dovrà nel termine d'un mese dal giorno di esso procurare, che resti presentato il suo ricorso alla Giunta del Censimento, o per mezzo dello stesso cancelliere, o per qualunque altro mezzo, adducendo o giustificando i suoi titoli, che nell'atto dell'approvazione dei ruoli saranno esaminati e resterà amministrata a ciascheduno pronta, e sommaria giustizia. I cancellieri, soggiunse la stessa Giunta, dovranno tener vive tutte le ragioni, che possono competere, contro i pretendenti qualche esenzione nelle informazioni, che essi dovranno trasmettere alla Giunta.

I coloni dei beni ecclesiastici, affine di godere dell'immunità per sè, e per gli altri congiunti dovevano ogni anno nel convocato, che si teneva per la pubblicazione dei ruoli personali, presen-

tare ai deputati dell' estimo le investiture autentiche dei beni, che tenevano in affitto, ed un attestato giurato dei sindaci e consoli per giustificare la divisata coabitazione e comunione coi loro congiunti. Ma oggidì cessò questa specie di esenzione dalla tassa personale.

Gli esenti pel titolo di dodici figli devono produrre il decreto di esenzione. Si potrebbe domandare, se un padre che abbia undici figli, ed il ventre della moglie pregnante possa invocare il beneficio dell' esenzione dalla tassa personale. Noi abbracciamo la negativa, qualora si voglia decidere la questione coll'ajuto delle leggi civili, perchè il figlio concepito si ha per nato, quando si tratta de' propri suoi diritti, e non per quelli di un terzo. Il padre ne sentirebbe un vantaggio, se non fosse tenuto al pagamento del Censo personale per sè e per la sua famiglia nel caso, che avesse undici figli vivi ed uno nel seno della moglie. Se poi amiamo di decidere la questione colla scorta delle leggi censuarie, inclinaremo all'affermativa, perchè sebbene la legge censuaria, laddove parla dell'esenzione dalla tassa personale per causa di dodici figli, non prevegga il caso da noi annunciato, lo definì in modo affermativo, laddove per la stessa causa tratta dell' esenzione dalla tassa fondiaria. Le leggi attuali non hanno derogato ai regolamenti esistenti in proposito; quindi se male io non discerno, anche oggidì voglionsi applicare al caso concreto.

I pretendenti per infermità attuale devono produrre le fedi giurate dei parrochi, medici, e chirurghi. Non ponno, dice la circolare 29 agosto 1818, obbligare i parrochi a rilasciare le fedi di miserabilità, potendo bastare le fedi giurate dell' abituale infermità, onde coll' appoggio di queste ultime esonerare il pagamento dalla tassa personale coloro, che avranno debitamente comprovato l' abituale loro infermità. Fin qui la legge del 1802 e la legge posteriore del 1818.

La legge del 1760 dice » tutti gli abitualmente infermi, e che per la loro infermità siano realmente incapaci di far guadagno, lasciando la cognizione de' casi, che meriteranno di godere legittimamente del beneficio d' una tale esenzione, alla legalità e coscienza dei rispettivi deputati dell' estimo, i quali in qualunque caso dovranno essere cersiorati dell' infermità abituale di quelli, che avranno pretesa la detta esenzione, con fedi giurate dei parrochi e dei medici, o chirurgi, dove questi vi saranno, valendosi inoltre dell' opera dei sindaci comunali per meglio informarsi della verità dei casi, che si presenteranno, e procedendo sempre coll' assistenza dei cancellieri, i quali nel tempo stesso, che si porteranno a raccogliere le teste per la formazione dei ruoli annuali, avvertiranno di riconoscer quelli, che verranno indicati per attualmente infermi e di usare ogni maggiore circospezione, perchè in questo particolare non si prendano arbitrj di sorta alcuna. A tal affetto si dovranno trasmettere al-

l'ufficio insieme coi detti ruoli tutte le prove, che saranno state prodotte per la giustificazione dei casi sopraennunciati, ed i rilievi che intorno ad essi crederanno espedienti di fare i medesimi cancellieri, per averne in seguito la risoluzione del tribunale ».

Torna qui opportuno di rammentare la circolare 18 marzo 1829, colla quale i superiori aulici dicasteri estesero l'esenzione dal bollo alle petizioni di persone miserabili, che si producono col corredo dei necessari certificati di povertà e d'impotenza al lavoro, per ottenere l'esenzione dalla tassa personale, sotto condizione però di dover ripetere il pagamento dei rispettivi diritti di bollo, ogni volta che le predette petizioni non sortissero l'effetto di rendere giustificata regolarmente l'asserita indigenza.

Gli studenti devono giustificare con legali ricapiti, che il loro domicilio nel circondario del comune è portato dalla semplice causa di studj, quindi se si occupassero anche nell'apprendimento d'un arte qualsiasi non godrebbero del beneficio dell'esenzione. Gli orfani devono presentare le cartoline, che vengono dagli spedali consegnate ai custodi, o allevatori di essi figli: i militari la carta del loro congedo: le guardie di finanze la nomina al loro impiego, ritenendo che qualora non rassegnino i pretesi esenti la loro dimanda, e gli opportuni ricapiti al consiglio, o convocato comunale, non possono pretendere per quell'anno abbonamento alcuno.

CAPITOLO XX

Formazione del convocato o consiglio comunale per l' esame del ruolo personale, rettificazione, ed approvazione del medesimo.

Terminata la nota dei maschj soggetti al Censo personale, la Giunta ordinò, che fosse pubblicata in una convocazione generale degli abitanti della comunità, osservate le solennità dalla legge prescritte. Nella pubblicazione, continua la Giunta Miro, il cancelliere deve leggere a comune intelligenza le istruzioni, perchè ciascun interessato possa, e sappia dire le sue occorrenze, e siccome dice Pompeo Neri le istruzioni medesime indicano abbastanza, quale sia l' obbligo del cancelliere nella predetta operazione, si rimette perciò alle medesime sulla lusinga, che il cancelliere dimostri in quest' occasione il suo zelo pel buon servizio dello Stato, e per l' interesse delle comunità comprese nel suo distretto.

Terminato che sarà di compilarsi il ruolo personale assieme coll' istruzione relativa al medesimo, devesi per la legge del 1802 pubblicare in copia concordata, ed affisso per tre giorni consecutivi alla pubblica piazza nelle forme prescritte per la pubblicazione delle leggi. Indi viene proposto in una convocazione generale, la quale re-

sterà intimata dai predetti deputati dell' estimo con preventivo avviso, e vi avranno accesso tutti gli uomini abitanti nella comunità stessa. Per le istruzioni nel 1816. una tale convocazione deve farsi nel mese di gennaio, o febbraio al più tardi, alla quale possono assistere i capi di famiglia non possidenti, che pagano la tassa medesima.

In tale convocazione tutti i descritti nel ruolo personale devono fra loro a pluralità di voti eleggere un deputato, che si chiama il deputato alla tassa personale, il cui ufficio è d'impedire, che i personalisti siano aggravati al di là del limite fissato dalla legge; che anzi quando il bisogno della comunità è diminuito, deve chiedere che sia più moderata la tassa personale ed opporsi, che sia consumata in ispese superflue. È parimenti dovere del detto deputato alla tassa personale, che le spese comunali necessarie alla popolazione, come di medico-chirurgo, spedali, fontane, cisterne si facciano secondo la consuetudine, e non si divertino in altri usi meno necessarj agli abitanti, ovvero non si risparmino per comodo degli estimati in quei casi, che a loro apporterebbe il carico di pagarle. Quando per una causa qualsiasi crederà potersi temere aggravio per il corpo personale degli abitanti, potrà e dovrà per obbligo del suo ufficio fare le opportune rappresentanze alla deputazione dell' estimo ed al convocato generale, e quando non si trovi appagato, potrà farle registrare dal cancelliere, e trasmetterle alla Giunta,

attualmente all'I. R. delegazione, col parere dei deputati, e con la propria informazione, e si dovranno in tali casi attendere gli ordini del tribunale, prima di procedere a verun atto irreparabile. In tutti gli altri affari poi, che non hanno influenza sopra il corpo personale, il deputato suddetto non ha ingerenza, nè voce alcuna, e quando ancora per obbligo del suo uffizio si trovi obbligato a qualche opposizione, deve procurare di formarla con tutto il rispetto senza clamore nè tumulto alcuno, e senza studio di suscitare litigi inutili e cavillosi, e con piena rassegnazione a quello, che sarà dichiarato dal tribunale essere di giustizia.

La legge del 1802, avverte, a garanzia delle persone soggette a tassa personale, che i cancellieri debbano nell' adunanza generale del convocato rendere avvertiti gli intervenienti del pericolo, a cui si espongono, col ritardare di produrre i titoli giustificativi delle loro pretese esenzioni.

Per la formazione del ruolo, il convocato si adduna ogni anno per render l'atto più solenne, non già perchè il cancelliere, disse la Giunta, decida sopra la compilazione dei ruoli col sentimento del convocato, poichè la decisione, ascoltate le occorrenze di tutti, è rimessa ai soli deputati all'estimo salva l'approvazione della Giunta.

Rettificato il ruolo personale dal consiglio, o convocato, la Giunta prescrisse, che resti sottoscritto dai deputati all'estimo, o suoi sostituti, dal nuovo deputato per la tassa personale e dal cancelliere,

con l'attestato della sua pubblicazione a tenore delle instruzioni. Per la legge 1802 devesi attestare, che è stato pubblicato alla piazza tre giorni nelle forme prescritte dalle istruzioni relative, indi seguono le sottoscrizioni.

Siccome i ruoli personali, pubblicati che siano, debbono essere rimessi alla Giunta per l'approvazione, ed accompagnati dal cancelliere colla rispettiva informazione dei deputati sopra i ricorsi e rilievi che dovranno dedursi a notizia della Giunta, e per la legge del 1802 a notizia dei prefetti, o vice-prefetti, e attualmente delle delegazioni, e congregazioni provinciali, la Giunta stabilì una modula a tenore della quale il cancelliere doveva contenersi, affinchè quando spedisse il ruolo, provenissero nello stesso tempo ed ordinatamente tutte quelle notizie, che sono necessarie all'approvazione di esso, ed alla sua più sollecita spedizione.

Le risultanze del consiglio comunale, dice la suaccennata legge, dovranno essere descritte ai piedi dello stesso ruolo colle fatte osservazioni, e colle proposte risoluzioni segnando ai singoli concorrenti il loro rispettivo numero marcato nello stesso ruolo. La formola pubblicata dalla stessa legge è divisa in tre colonne, in capo delle quali è espressa l'ennunciazione. » Risultanze del consiglio comunale tenutesi il giorno, per esempio, venti in cui fu proposto il detto ruolo, e le istanze dei pretendenti esenzione ».

Nella prima si esprime il nome e cognome del petente esenzione.

Nella seconda il titolo a cui è appoggiata la domanda.

Nella terza le risultanze di fatto relative al titolo allegato.

Ai piedi poi delle risultanze si indica la ricognizione del consiglio comunale nel seguente modo. Del resto il suddetto ruolo si è riconosciuto dal consiglio comunale compilato regolarmente ed a seconda della legge 24 luglio 1802 e relative istruzioni, indi seguono le sottoscrizioni.

Il cancelliere ritiene ne' suoi atti il ruolo originario per l'esecuzione degli ordini ulteriori, e trasmette immediatamente all'autorità competente una copia sì del ruolo come delle risultanze del consiglio, o convocato, per attenderne l'approvazione. Approvato poi che sia, dice la legge del 1802, il ruolo personale dal prefetto dipartimentale, e noi diremmo dalla delegazione e congregazione provinciale, il cancelliere, dietro le prescrizioni del decreto d'approvazione, forma il quinternetto di scossa a partita per partita di ciascuna famiglia esponendo il quantitativo dei tassati, e della tassa loro imposta secondo le leggi, e contrapponendo agli esenti della parte dei pagamenti l'importo del debito, coll'indicazione del titolo riconosciuto della loro esenzione. Il quinternetto poi è consegnato all'esattore comunale per la corrispondente esazione.

Dicono le istruzioni del 1816 che sui risultamenti del ruolo definitivamente approvato dal convocato, o consiglio comunale, i cancellieri debbono essere solleciti di compilare, e consegnare al rispettivo esattore comunale il relativo quinternetto di esazione, almeno un mese avanti all'epoca, in cui avrà il governo stabilito il pagamento da farsi dagli individui soggetti alla tassa personale.

Quid, se il consiglio o convocato avesse ingiustamente rigettato un'istanza? Per quelli, soggiungono le stesse instruzioni, che dopo l'esclusione dell'istanza fatta al convocato, o consiglio comunale, pretendono avere qualche titolo ad essere esentati dal pagamento della tassa personale, devono i cancellieri rimettere alla regia delegazione le relative istanze accompagnate dalla debita giustificazione, e delle loro occorrenze per quelle disposizioni, che crederà consentanee ai veglianti ordini.

Trova qui opportuno luogo la circolare dell'I. R. governo del 1818, in cui è detto, che essendosi osservato, che qualche delegazione, e congregazione provinciale approvano i risultamenti dei consigli, o convocati, senza sottoporre ad esame le singole petizioni ed i ricapiti originali presentati agli stessi cancellieri dagli individui, che hanno preteso di essere esentati dal pagamento della tassa personale, il governo richiama l'attenzione di quelle magistrature ai veglianti regolamenti in proposito.

L'approvazione della Giunta, o dei prefetti, o

vice-prefetti, e attualmente dell'I. R. delegazioni e della congregazione provinciali, è suggerita dalla massima di provvedere all'indennità dell'erario, e dei contribuenti. L'anzidetta circolare, onde raggiungere viemeglio questo scopo, volle di più che dalle I. R. delegazioni provinciali si rimettano all'amministrazione generale del Censo le liste degli esentati, adducendo ad uno ad uno i veri motivi dell'accordata esenzione, perchè le cognizioni di quell'amministraziane si raggirano precisamente su questo importantissimo argomento della pubblica economia.

DELLA TASSA MERCIMONIALE

CAPITOLO XXI

Della tassa mercimoniale in genere.

L'economista Verri collocò l'essenza del mercimonio nel trasporto delle merci da un luogo all'altro, mentre prima di lui, dice uno scrittore francese, si riponeva nel concambio delle merci, ed egli soscrisse all'opinione del Verri. Noi non vogliamo dipartirci dalla comune idea del commercio dedotta dalla stessa sua etimologia, perchè vi può essere trasporto senza commercio, siccome sarebbe, se un proprietario per proprio uso facesse portare i suoi generi dalla campagna alla città, e vi può essere commercio senza trasporto, come quando sul fondo stesso si vendesse il raccolto, ed ivi pure si facesse il consumo. Noi però crediamo di dare un'idea più esatta del commercio, definendolo.» Il concambio di ciò che si crede superfluo e men necessario, con ciò che si reputa utile o più necessario». E poichè in questo concambio i contraenti ne sentono vantaggio, le leggi vollero assoggettarlo ad un contributo, che si chiamò dalla Giunta *tassa mercimoniale*, ed oggidì meglio *tassa*

arti e commercio, perchè non solo i commercianti, ma anche gli artisti concorrono al pagamento della medesima. Una donna mia conoscente, scriveva Condillac, contando il denaro che doveva pagare per un fondo che aveva comperato, disse: ella è pur bella cosa possedere un fondo per mezzo di questo denaro, e il proprietario che lo aveva venduto a caro prezzo: Ella è pur bella cosa ricevere questo denaro in cambio del fondo che ho venduto.

Sembrò ad alcuni odiosa la tassa mercimoniale, perchè il maggior nerbo dei negozianti consiste nel credito acquistato in una lunga serie di anni e che può perdersi in un istante, e perchè la ricchezza loro non è tanto estesa, quanto la pubblica voce lo decide. Non lo neghiamo; ma è altrettanto vero, che degli effetti si devono verificare, essendo essi l'amor vitale del loro commercio, dai quali ritraggono in genere dei grandiosi profitti.

Molti economisti francesi avvertirono, che essendo i negozianti cittadini di tutto il mondo, e potendo in una giornata girare altrove i loro capitali ed abbandonare il paese, non debbano essere gravati. Con buona pace però di que' dottissimi filosofi, diremo solo, che il riflesso è fra le cose possibili, ma non eseguibili con la supposta facilità. Conveniamo però che nei porti di mare sia giusto il principio: questi sono gli Emporj di tutte le nazioni, di tutte le persone del principal commercio e perciò qualunque governo, affine di rendere florido lo Stato, di allettare gli stranieri,

e di assicurare un'ampia circolazione, non deve inquietare la mercatura. Ma se fuori dei porti di mare non si ama di sottoporre ad imposizione il mercimonio, dovendo essa cadere soltanto sui possidenti e sui non possidenti, diverrà un giorno eccessiva, insopportabile e di impossibile esazione. Non deve chiedersi quello, che non si può ottenere: l'uso della violenza distrugge la maniera di acquistare quel poco che potrebbe conseguirsi, ma se la somma delle imposizioni percuoterà tutte le classi dei cittadini, s'essa verrà proporzionevolmente ripartita, tutto il corpo sociale ne risentirà e risulterà tollerabile. Ogni cittadino, che fa guadagni all'ombra delle leggi, deve in proporzione dei medesimi concorrere a mantenerle sempre attive e potenti.

La tassa mercimoniale, ossia la tassa arti e commercio, dee per le cose dette colpire sì gli artisti, che i commercianti. Artisti diconsi tutti quelli, che coll'opera loro danno utili forme alla materia, per cui una cosa che forse non sarebbe di alcun giovamento all'uomo, nelle mani dell'artefice prende novella forma, ed atta si fa alla varietà de' suoi bisogni reali e fittizj. L'uomo discenderebbe al livello dei bruti, se si servisse dei doni della natura, quali essa gli offre spontanei al suo sostentamento. L'artefice imprime alla lana del gregge tali forme, che non solo lo preservano dal rigor del verno, ma mettono un suggello all'altrui impudica curiosità. A che ci servirebbero i macigni,

che si distaccono dalle vette delle montagne, se l'industre architetto non se ne servisse per eriggere i suoi mausolei, le sue piramidi, per costruire superbi palazzi ai Re, e per innalzare templi imponenti destinati al culto della divinità, che si adora?

Sotto il nome di commercianti poi vengono pel codice di commercio tutti quelli, che fanno atti di commercio, e che ne fanno un'abituale professione. Su tali idee però del commerciante dateci dai compilatori di quel codice, si muove a diritto da taluno qualche difficoltà tanto sulle parole *atti di commercio*, come sull' *abituale di professione dei medesimi*, parole che ci fan sentire l'inesattezza del linguaggio umano.

La legge determinò con precisione quali debbansi dire atti di commercio, ma non fu egualmente provvida nel determinare in quali individui si faccia professione abituale dei medesimi, non avendo essa determinato il numero legale di questi atti. Antonio Volpi, chiarissimo professore di diritto mercantile presso l'I. R. università di Pavia, si occupò con felice successo, siccome a noi pare, in tale argomento, e noi perciò esporremo le idee, che il medesimo aditta a suoi alunni.

Premette l'egreggio professore che sarebbe stato necessario, che la legge avesse determinato il numero legale degli atti, che costituire deggiono l'abituale professione di commerciante, affinchè con un principio uniforme ritener si potesse, quando infatti la ripetizione di essi costituisca l'abitualità

di professione. Malgrado l'importanza d'una tanta disposizione legislativa, soggiunge, il codice non ne fa alcuna menzione, e perciò appena attuato quel codice un tanto inconveniente si fe'sentire, ma sin'ora non è stato tolto con alcune leggi; perciocchè le discipline e regolamenti, i quali prescrivono almeno delle formalità esterne indispensabili, perchè si possa essere tenuto per commerciante, come per esempio la iscrizione nei speciali registri, l'ammissione ed aggregazione ad una corporazione, non suppliscono alla poca o nessuna precisione della legge in proposito, e la giurisprudenza non cessa di essere vaga ed incerta.

Vero è che in pratica è ritenuto il principio, che ogni commerciante è obbligato a prendere una patente; ad indicare in qualunque sua petizione annunzio, avviso ecc. che vuol presentare, affiggere o pubblicare, il numero preciso della patente riportata; e che non si ritiene per commerciante, nè si riceve dai tribunali mercantili alcun istanza di uno, che si qualificasse per tale, se non viene contemporaneamente menzionato il numero della patente stessa; ma per quanto prudente, osserva Antonio Volpi, sia questa pratica, e per quanto sia conforme alla prescrizione delle leggi politiche, noi non la possiamo approvare in diritto, perchè la legge dichiara, che sono negozianti coloro, che esercitano atti di commercio e ne fanno la loro abituale professione, e non già quelli che sono muniti di regolare patente.

Del resto per quanto sia mestieri un esercizio frequente e continuato di atti di commercio per costituire di essi quella abitualità di professione, che solo può imprimere il carattere e la qualità di commerciante, egli è naturale, che quando un individuo abbia annunciato col mezzo di uno stabilimento d'insegne, d'affissi od altro modo di pubblicità, ch'ei pensa esercitare il tal genere di traffico; quando tiene aperto dei magazzeni, delle botteghe ec.; quando nei casi particolari preveduti dalle leggi di amministrazione o di polizia abbia ottenuta la chiesta abilitazione e pagate le contribuzioni relative, la persona che si troverà nell'una o nell'altra delle anzidette circostanze, dee per ciò solo ritenersi commerciante.

Uno stabilimento di fatti non può mai essere un affare passaggiero ed occasionale; egli costituisce professione abituale, perchè presenta il suo autore come abitualmente disposto ad agire. Il manifattore trovasi nella situazione di fare, quantunque non lavori per mancanza di comandi e di smercio; quello che sta ne' suoi magazzeni o nelle sue botteghe per esitare le sue merci, è disposto a vendere sebbene effettivamente non venda. L'occasione può mancare e all' uno, e all' altro, ma stanno entrambi in di lei aspettativa per approfittarsene. Egli è adunque allora soltanto, quando non v'abbia alcuna prova esterna, che parli evidentemente per sè, che gli atti mercantili non imprimono la qualità di commerciante, che a quello che vi si dedica sì frequentemente, da non lasciare

un sol dubbio sulla sua volontà di fare di essi un' abituale professione.

La differenza fra queste due diverse posizioni è fondata sulla massima di diritto comune, che i titoli i quali risultano da una funzione si acquistano mediante un sol atto della funzione medesima, e che quelli i quali risultano da un servizio abituale non sono acquistati, che con una continuata ripetizione degli atti stessi.

Lo stabilimento porta in certo qual modo una specie di patto col pubblico, una dichiarazione espressa, che si è commerciante e che si annuncia come tale. Lo stabilimento dispensa di ricorrere a presunzioni. Il semplice atto all'incontro, ossia la convenzione, non vincola, che in favore di quella persona, verso la quale uno si obbliga, e non può produrre delle conseguenze legali rispetto al pubblico, se non quando venga ripetuto con tanta frequenza da potersene conchiudere l'abitualità.

La maggior difficoltà oggidì non sta nel determinare, quali siano le persone, che debbonsi assoggettare alla tassa mercimoniale, ma piuttosto nella determinazione del modo, con cui vogliono essere assoggettate. Intorno ad un oggetto di sì grave momento si occuparono con poco successo i prefetti dell'Estimo. La Giunta Miro e quella di Pompeo Neri, ed il cessato governo d'Italia camminando sulle traccie da quelle stampate, portarono a perfetto ordine ciò, che legislatori poco avveduti avevano abbandonato al capriccio, ed all'arbitrio dei rappresentanti delle comunità.

CAPITOLO XXII

Metodo di tassare il Mercimonio.

SEZIONE PRIMA

Come venne ripartita la tassa Mercimoniale dai prefetti dell' estimo.

Affine di sostenere le guerre, e per provvedere agli altri bisogni dello Stato, Carlo V impose, come si disse altrove, un mensuale di 25 mila scudi, ed ordinò che venisse equamente ripartito. I prefetti dell' estimo, per venire alla definizione di questo giusto ripartimento, pensarono di fare due estimi separati, l' uno degli stabili e l' altro d' ogni cosa esposta alla negoziazione da tutti gli artefici e mercanti di questo Stato. Per fare il qual estimo del mercimonio, s' investigò la somma precisa, che serviva di valor capitale a tutti i traffichi dello Stato.

Si pretese di arrivare alla cognizione di questo valore capitale per via dei libri delle Dogane, stimando tutte le mercanzie, che apparivano daziate, sopra l' idea espressa nei seguenti capitoli formati da Barnaba Piliasco, e adottati dai Prefetti.

I. Che pareva potersi dire, che tutti quelli, i quali facevano qualsivoglia traffico di mercanzia

nella città di Milano, fossero compresi nell'estimo del mercimonio, che si voleva fare conforme ai regj ordini.

II. Che le mercanzie risultanti dai libri dei dazj d'essere entrate in Milano l'anno 1580 si dovessero addossare alla mercanzia di essa città.

III. Che tutte le mercanzie, secondo l'espresso nei suddetti libri, uscite fuori della medesima città il detto anno 1580, alla di lei mercanzia si addossasse, come vendute dai suoi mercanti.

IV. Che si avesse riguardo, e riflesso al consumo delle mercanzie fatto nella stessa città di Milano per addossargliele: il qual consumo, non trovandosi nei libri dei dazj all'uscita, si sarebbe procurato di saperlo per le vie più certe.

V. Che il valore del traffico d'un anno di Milano, che si ricercava per la perfezione dell'estimo, fossero i valimenti particolari congiunti insieme di tutta la mercanzia, che si faceva in detta città per li mercanti particolari.

VI. Che siccome v'erano nella stessa città di Milano diversi mercanti, che compravano diverse qualità di mercanzie, alle quali poscia con aggiunta di spese mutavano forma e ne facevano fabbricare diverse altre qualità di mercanzie di maggior valore delle comprate; così presupponevano i Prefetti di dover servirsi in simili casi del valore delle fabbricate, e non delle comperate.

VII. Che in Milano essendovi diversi mercanti, che facevano fondachi e grosse provvisioni di mer-

canzie, vendendole non solo a persone per uso proprio, ma anche ai mercanti e bottegari, che le compravano per rivenderle al minuto, d'onde ne risultavano oltre il primo diversi altri traffichi di mercanzie, perciò pareva onesto, che li detti secondi traffichi, oltre ai primi, fossero compresi nell'estimo.

VIII. Che scorgendosi nei libri dei dazj, e ricavandosi dalle informazioni di chi gli aveva esercitati, che molti mercanti forestieri, abitanti fuori dello Stato, conducevano a vendere diverse mercanzie in questo Stato; si dubitava dai prefetti, se per quello che spettava ai detti mercanti, fosse stato conveniente d'escluderlo dall'estimo.

Non ostante cinquant'anni di fatica e di disputa, non si concluse cosa alcuna di chiaro, e non si avvertì nemmeno, che il valore delle mercanzie, che i mercanti fanno venire, anche deducendo le mercanzie di transito, non può essere una riprova del valor capitale del mercante.

Con un tal metodo molti de' mercanti venivano a essere aggravati più del dovere, e molti altri, che dovevano contribuire, rimanevano esenti; imperciocchè quelli che introducono merci alla dogana, sono i mercanti di generi e merci forestiere. Se questi vendessero tutto in un dato tempo, l'imposizione sopra l' introduzione in tali articoli sarebbe ragionevole, ma quante volte accade, che i mercanti non vendono che porzione delle merci e de' generi, lasciando ne' magazzeni un capitale

giacente ed ozioso? Ora il fine della tassa è diretto non all'aggravio del capitale, ma alla contribuzione di una piccola porzione sull'utile, che il mercante ritrae dal traffico del suo capitale: e per conseguenza, ingiusto sembrò, che dovesse pagarsi una tassa sopra un capitale giacente, che non ha ancora dato alcun utile al proprietario, e che essendo giacente, è tuttavia sottoposto a mille infortunj e pericoli. Inoltre non tutti quelli, che introducono merci e generi forestieri, sono mercanti, moltissimi essendo quelli, che per proprio uso ne introducono. Finalmente sarebbero stati con tal metodo rimasti esenti tutti i cambisti, che sono i più ricchi dello Stato, ed i manifattori di generi nazionali.

È vero che i prefetti dell'estimo una stabile tassa avevano posto ai mercanti, ma non per questo erano esenti dal sopracarico straordinario. In Milano la tassa ordinaria era 12 mila scudi, ma per sopracarico imposto alla città, se ne pagavano annualmente 37 mila.

La conseguenza di questo sistema fu la rovina totale di tutto il mercimonio dello Stato di Milano. Basta leggere le risposte date dalla camera di Milano nell'anno 1709 al progetto del conte Prass, per vedere come andasse sempre diminuendo, mentre si computò che dei panni di lana non si arrivasse neppure a pezze cento, cioè a lire settecento d'estimo; dei tessuti di seta a sole lire seicento, e nella stessa consulta si dice, che molte università erano interamente perite.

Il medesimo avvenne in tutte le altre città dello Stato. In Como era talmente decaduto il mercimonio, che da sessanta fabbriche di panno erano ridotte appena a quattro; e vi fu un'epoca, in cui tutte le botteghe vennero chiuse. In Cremona la camera dei mercanti aveva rappresentato, che le arti e le manifatture erano passate a Piacenza, a Monticelli, a Parma ed in altri luoghi, e lo stesso si dee dire di Pavia e di altre Città.

SEZIONE II

Di ciò che fece la giunta Miro onde tassare il Mercimonio.

La giunta Miro, date le disposizioni per la compilazione dell'estimo dei beni stabili, prese a considerare, quali preparazioni convenissero, onde regolare la tassa sopra il mercimonio, ed eccitati i rappresentanti pubblici a dire le loro occorrenze, e considerato lo stato di decadenza, in cui si trovava tutto il commercio a que' tempi, non amò la compilazione dell'estimo mercimoniale, come fecero gli antichi prefetti, ma stabilì di prendere un partito mite e più favorevole, che fosse possibile, per i corpi dei mercanti.

I monarchi d'Austria hanno più volte incaricato questo governo del ristabilimento del mercimonio, dalla di cui decadenza vedevano col danno dello Stato sminuire le forze del regio era-

rio. Il governo diminuì anche il diritto dei dazj, onde raggiungere il lodevole scopo, che quei monarchi si proponevano nei loro decreti ed ordinazioni, ma l'esperienza insegna, che quanto è facile distruggere un fondo fruttifero per voler ricavare maggior guadagno, altrettanto è difficile il restituirlo al suo pristino stato, quando una volta è distrutto. L'imperatore Carlo VI con suo dispaccio dell'anno 1279 tutto affidò alla sollecitudine, alla sagacità, ed alla penetrazione della Giunta.

La Giunta rigettò la massima proposta dalla città di Milano di non sottoporre a tassa il mercimonio, perchè il reale e il personale si trovava nel possesso di far concorrere anch'esso a sostenere il peso delle pubbliche gravezze. Rigettò pure la proposizione fatta dalla città di Como, che si lasciasse cioè all'arbitrio degli amministratori dei comuni il modo di censire il corpo dei negozianti, perchè un tale arbitrio è pregiudicevole ad ogni buon governo, e suscettibile di violenza e di frode. Si propose anche alla Giunta la rinnovazione dell'estimo del mercimonio potendosi immaginare, come si diceva, un metodo più facile e più spedito di quello osservato nell'antico Censimento, e prendersi sulla base del nuovo estimo un arbitrio di equità, per rilevarne il valore e ripartirlo fra le comunità mercantili di ciascun pubblico.

La rinnovazione dell'estimo del mercimonio sembrò da principio alla Giunta cosa assai con-

veniente, onde procedere in termini rigorosi di giustizia alla dichiarazione della sua quota. Ma riflettè in seguito la stessa Giunta, che qualora si dovesse appurare con esattezza lo stralcio del mercimonio di que' tempi, sarebbero seguite inescusabili dilazioni, immense spese, e varie opposizioni capaci tutte da prolungare la conclusione del Censimento. Vide in fatti la Giunta che non potevasi trattare della rinnovazione dell' estimo mercimoniale senza quello strepito e contraddizioni, che sono state inevitabili per l'addietro in tali operazioni. Il solo susurro, non che la formale discussione d'un punto sì arduo, avrebbe portato una dilazione insopportabile alla grande e principale opera del Censimento, che si vedeva già vicina al suo termine.

Deposto il pensiero della rinnovazione dell'estimo mercimoniale massime per le molte difficoltà, che vi incontrarono gli antichi prefetti, e conosciuto dall'altra parte la necessità di far contribuire anche il mercimonio in sollievo del carico reale, la Giunta determinò di prendere un retto e giustificato arbitrio circa la quotizzazione del mercimonio avuto riguardo alle forze deboli di esso a que' tempi. Onde pervenire a tal fine la Giunta nel 1731 scrisse alla congregazione di Stato, che le rimettesse una nota distinta della somma precisa di denaro, che ciascun pubblico aveva ricevuto dall' estimo del mercimonio negli anni 1728, 1729 e 1730 distinguendo le somme e

le università mercantili, che sono concorse a costituire ciascuna delle rispettive partite, e la particolar porzione che hanno pagate. I pubblici rappresentanti non hanno in egual modo corrisposto agli ordini dati dalla Giunta, perchè alcuni esposero le somme esatte senza narrare la conversione, altri dissero anche di averle esatte in causa del carico regio, dei pesi locali, e dei debiti dei comuni, ed altri in vantaggio delle università dei mercanti.

Ricevute le diverse risposte dai pubblici rappresentanti, la Giunta, onde mettere a chiara luce lo stato del mercimonio, ordinò un estratto delle suddette note esebite dalle città, segregando le quantità che si pagarono per lo carico regio da quelle, che si pagarono per li carichi locali e debiti, onde riconoscere in totale ciò che pagava il mercimonio. Lo stesso pure si fece delle somme, che erano state pagate da tutte le altre comunità. E mentre si faceva questa operazione la Giunta pensava alla quantità della tassa mercimoniale, che dovevasi interinalmente stabilire, come pure rifletteva, se dessa dovesse cadere tutta a sollievo del carico universale dello Stato, oppure stabilirsi anche a beneficio delle spese locali dei pubblici, e pel pagamento dei debiti per l'addietro contratti.

Il fiscale Rancati servendosi delle notificazioni dei pubblici, fe' un progetto, di formar cioè una sola somma del triennio in quelle contenuta, e che questa si ripartisse in tre parti eguali facen-

done un adequato. Suppongasi che nel 1728 i mercanti avessero pagato sessanta mila fiorini, settanta mila nel 1729, e ottanta mila nel 1730, ripartita questa somma abbiamo un adequato di settanta mila da imporsi sul mercimonio. Da quest'adequato, suggerì il fiscale, che si detraesse la quarta parte a favore del pubblico in sollievo del suo mercimonio, di destinarne un'altra in sollievo dei pesi locali, convertendo le due quarte parti residuali in beneficio del carico reale che sostenevano i terreni.

Il progetto del fiscale Rancati fu dalla Giunta a pieni voti accolto, perchè con ciò si schivavano i pregiudizj, che colla rinnovazione dell'estimo mercimoniale si verificherebbero nel ritardo della conclusione del Censo, cioè la duplicazione di maggiori spese, ed il risvegliamento di nuove contraddizioni. Indi fu sottoposto alla sovrana approvazione accompagnato dalle savie riflessioni, che si erano fatte sullo stesso progetto.

Carlo VI nel 1773 lo rimise per mezzo del governatore di Milano alla Giunta con tutta la sua soddisfazione, e con espressa prescrizione, che, per quanto si accrescessero (ciò che gli era stato suggerito dalla stessa Giunta) i carichi regj e locali, non si potesse mai obbligare il mercimonio in una somma maggiore di quella, che a quell'epoca gli veniva fissata; e se da una parte ingiunse alla Giunta di assoggettare alla tassa mercimoniale tutti i comuni, sebbene alcuni a quell'epoca non vi

concorressero, onde osservare la regola dell'egnaglianza, richiamò dall'altra il pensiero della Giunta di usare indulgenza per que' meschini, che concorrono al beneficio del commercio unicamente colla loro fatica, e di esimere dalla tassa alcuni traffichi di tanto piccolo utile, e di tanto tenue fondo, che una tassa piccola qual siasi sarebbe di ostacolo alla loro continuazione.

SEZIONE III

Disposizioni prese dalla Giunta Neri per tassare il mercimonio, e del ruolo personale da esso proposto, e seguito dalle leggi posteriori.

Anche la Giunta Neri si confermò nel sentimento di non pensare alla rinnovazione dell'estimo mercimoniale, riflettendo alle gravi difficoltà, ch'ebbero i prefetti nella compilazione d'un estimo così incerto, e odioso, considerando gli equivoci che presero, ed i litigj che produssero, non che lo stato di decadenza, in cui si trovava tutto il commercio di questo Stato. Sulla stessa norma segnata dalla Giunta Miro prescrisse una somma da imporsi al mercimonio, avuto riflesso al cambiamento delle circostanze. Avendo S. M., dice la Giunta, considerato quanto sia litigiosa, e quanto fallace la compilazione dell'estimo sopra il mercimonio, pretesa farsi nel cessato Censimento, e non volendo permettere, che si dia ai mercanti, ed agli artefici

questa inopportuna defatigazione, e volendo anzi con qualche atto di favore dare quel sollievo, che si può alla decadenza, in cui si vede condotto il mercimonio, dove altre volte è stato fioritissimo, si è degnata di ordinare, che non si rinnovi in questo Censimento la compilazione del preteso estimo del mercimonio, ma che si esiga una tassa moderata sopra di esso, pagabile da tutti quelli, che esercitano qualche sorta di negoziazione.

Le operazioni della Giunta Miro vennero interrotte dalla guerra, e quindi non potè pensare al modo di ripartire la tassa, ch' essa voleva imporre al mercimonio, ciò che non omise la Giunta Neri per lo ristabilimento della pace. Questa nuova Giunta impose al mercimonio una tassa di uno ed un quarto per cento sopra il valor capitale dell' annuo traffico e giro mercimoniale; indi prescrisse savie norme, onde equamente ripartirla.

Affine di riconoscere in qual modo si fece tale ripartimento, conviene richiamare alla memoria, che a que' tempi nelle città di Milano, Pavia, Cremona, Lodi, Como e Casalmaggiore, e loro rispettivi corpi santi, tutti i mercanti ed artefici erano incorporati ai loro proprj collegj, o università, mentre a tale riunione non erano avvincolati i mercanti e artefici della campagna, nè avevano collegj, nè università separate.

Ciò posto la Giunta aveva prescritto, che ciascun corpo, collegio o università de' mercanti dovesse esigere la tassa dagli individui suoi subal-

terni, e corrisponderne il prodotto alla propria città in modo, che l'effetto fosse, che ciascun descritto pagasse alla cassa della propria università l'importanza della tassa a lui contingente, e che l'università rispondendo pei proprj censiti pagasse alla città la somma, che sarebbe giudicata equivalente alle tasse esigibili, secondo lo stato del mercimonio.

Per l'esazione poi della tassa, ciascun mercante o artefice doveva fare una notificazione giurata dell'importanza del giro della sua negoziazione, le quali notificazioni dovevano essere verificate e corrette dalle rispettive camere del mercimonio, che vennero stabilite dalla stessa Giunta. A tenore di tali verificazioni e correzioni, restava liquidato e fissato il debito di ciascun censito verso la propria università.

Il debito poi di ciascuna università verso la propria città sopra le informazioni risultanti dalle predette notificazioni, verificazioni e correzioni venne liquidato e arbitrato dalla Giunta e ridotto in somma fissa dietro la massima di già stabilita, di pagare in ragione di uno e un quarto per cento; la Giunta però aveva alle città lasciato mediante la sua approvazione la facoltà di convenzionarsi di buona fede colla detta università, e la stessa Giunta si era proposto di promovere e facilitare tali convenzioni per maggior quiete dell'esazione.

I detti arbitramenti, o convenzioni dovevano

durare un congruo periodo di tempo da prefinirsi, sentiti che fossero stati gli interessati, e durante tale periodo non era lecito alle città di pretendere accrescimento, siccome non era lecito all'università di pretendere diminuzione, e solo dopo il decorso del suddetto periodo, quando si provava che lo stato del mercimonio era variato, potevasi procedere a nuova liquidazione, arbitramento, o convenzione. Dove sono fissate le convenzioni prescrisse la regia interinale delegazione per il Censo, si esigeranno le somme convenute inalterabilmente, in luogo della tassa dell' uno e un quarto per cento.

Per fare il riparto delle suddette convenzioni si dovevano formare i ruoli mercimoniali. Fatti questi ruoli quando i rispettivi trafficanti in essi descritti non fossero convenuti di farsi tra loro la tassazione corrispondente al traffico di ciascheduno, per indi ripartirsi in proporzione l'importo delle suddette convenzioni, dovevano i medesimi presentare le notificazioni giurate dei loro negozj, da leggersi poscia in un'adunanza generale di essi negozianti, e da esaminarsi in appresso, e da approvarsi dai deputati dell'estimo.

Approvate le dette notificazioni doveva fissarsi a ciascun descritto nel ruolo la sua corrispondente quantità di tassa, ritenendo la regola di fissare una tassa per ogni lire cento di capitale traffico depurato, e non già quella di considerare ciascuna tassa in ragione di soldi venticinque. Fatta una

talè tassazione si procedeva a ripartire, sul numero totale delle tasse che risaltavano dal ruolo, la somma portata dalla convenzione a misura della tassa, che a ciascun contribuente era stata assegnata, la quale per altro serviva solo per segno e norma al riparto. Per quelli poi che fossero stati contumaci nel fare le anzidette notificazioni, veniva loro fissata una tassa ad arbitrio de' deputati dell'estimo.

Il prodotto della tassa mercimoniale, che doveva pagarsi dai rispettivi corpi dei mercanti ed artefici alle proprie città, doveva dividersi per metà, l'una delle quali venne destinata alla cassa civica in dote delle spese proprie, e locali della città, e l'altra si doveva trasmettere alla cassa generale dello Stato in sollievo dell'imposta universale. La regia interinale delegazione per il Censo, nell'anno 1760, aveva ordinato, che il prodotto della tassa mercimoniale *dovesse cedere per ora* interamente a beneficio delle rispettive casse comunali, forse affine di sollevare il mercimonio da quello stato di decadenza, in cui si trovava.

La Giunta Neri riconobbe giusti i riguardi, che l'Imperatore Carlo VI aveva ordinato di avere per alcuni generi di traffico, che meritavano protezione, o per la loro decadenza, o per la tenuità dei profitti. La Giunta infatti aveva escluso dalla tassa in tutto o in parte quei generi di commercio, o di manifatture, che o per la povertà del traffico, o che per essere nascenti, e bisognosi di as-

sistenza, o per qualunque altro titolo meritavano qualche più special sollievo. La stessa Imp. Maria Teresa le aveva ordinato di assolvere in tutto, o in parte simili traffichi, secondo che ella credesse più conveniente alla prudenza, e a quelle favorevoli disposizioni, che la clementissima Sovrana dichiarò di voler sempre osservare, onde promovere quelle manifatture, che possono dare più eccitamento all'industria nazionale.

L'idea di radunar ogni arte ed ogni mercatura in un corpo, e di dare a questo corpo i suoi statuti, prescrivere le condizioni, e la qualità per esservi annoverato, porta con sè un'apparenza di saviezza e di prudente circospezione. Sembra che si assicuri in tal guisa il buon servizio del pubblico, la perfezione de' mestieri, la fedeltà nelle contrattazioni, e che s'impedisca che gli uomini senza costume, e senza pratica possano defraudare i cittadini e screditare le produzioni interne presso gli stranieri.

Ma chiunque si volge ad esaminar da vicino queste instituzioni, troverà, che gli effetti ordinarj di esse sono di rendere difficile l'industria dei cittadini, di costipare nelle mani di pochi le arti, e i diversi rami del commercio, di assoggettare i manifattori e i mercanti a pesi di diverse tasse, e di tener sempre al livello della mediocrità, e talora anche al di sotto ogni manifattura. Liti incessanti fra corpo e corpo, fra corpo e membri; spese voluttuarie e vane fatte dalla cassa comune,

perdite di tempo per inutili formalità, e capricciosi officj, espilazione talvolta dei piccioli magistrati di quelle piccole repubbliche, rivalità e guerra contro chiunque ardisca di essere più esperto o più industrioso; tale è la scena che rappresentano ordinariamente questi corpi, esaminati che siano da vicino. Uno spirito di lega, e di monopolio li anima, per cui tendono a stringere, nel minor ceto che possono, l'utile del loro commercio, ed ecco come anche dagli effetti si prova quanto vane fossero le speranze, che si ebbero nelle loro instituzioni.

Aprasi adunque la strada ampia e libera a chiunque di esercitare la sua industria, dove più vuole, lasci il legislatore che si moltiplichino gli artefici ed i manifattori, e vedrà in breve l'emulazione, ed il desiderio d'una vita migliore risvegliar gli ingegni, rendere più agili le mani del suo popolo, perfezionarsi le arti tutte, ribassarsi al livello dei prezzi, l'abbondanza scorrerà dovunque guidata dalla concorrenza inseparabile compagna di lei, e siccome l'albero annodato artificiosamente, e forzato nelle sterili piazze, che noi chiamiamo giardini, languisce e malamente vegeta, finchè da quei vincoli resta frenato l'umore che gli dà vita, e sciolto da essi l'anima gli scorre nei tronchi, rinverdiscono le foglie, il succo nutritivo spandesi liberamente e s'alza vegeto al cielo per ricompensare co'suoi frutti la saggia mano, che scatenò la natura, così nella società accader deve che tutto

prende lena e vigore, e si riscaldi quando il desiderio di migliorar la sorte non incontra ostacolo, e possa per ogni dove spingersi e largamente e sicuramente signoreggiare. A diritto adunque l'immortale Giuseppe II abolì i collegj, le università mercantili, e sciolse gli artefici d'ogni vincolo, come a diritto il suo esempio venne seguitato dagli altri governi.

Regolata la tassa del mercimonio per le città, la Giunta pensò al modo di collettare i mercanti ed artefici sparsi nelle comunità. Prescrisse ella, che si facesse annualmente un ruolo, nel quale si registrassero tutte le persone abitanti nelle comunità di qualunque sesso e di qualunque età, che fanno qualche traffico per sè o per altri, o in frutti del terreno, o in bestiami, o in merci, o in manifatture, o in denari sotto qualunque specie di contrattazione, e per qualunque titolo o pretesto. Lo stesso ruolo è pure prescrito dalla legge 1802, confermata dalla legge 7 luglio 1820; poichè per l'esperienza fu questo modo, di chiamare a contributo gli esercenti arti e commercio, riconosciuto il più facile e meno suscettibile d'inconvenienti.

CAPITOLO XXIII

Formazione del ruolo arti-commercio.

I deputati dell' estimo coll' assistenza del cancelliere delegato ebbero, per disposizione della Giunta, la cura di formare il ruolo nello stesso tempo, in cui dovevano formare il ruolo per la tassa personale, registrandovi il nome e cognome di tutti i maschi dai diciotto anni compiti sino ai sessanta pure compiti, che esercitavano qualche sorta di traffico, od avevano qualche arte.

Per la nostra legge l' incumbenza della formazione del ruolo degli esercenti arti e commercio è affidato agli II. RR. commissarj distrettuali, e al primo deputato, quelli nei comuni dove risiedono, questo negli altri comuni. Il commissario può servirsi di commessi di riconosciuta capacità e integrità, cioè di due commessi nei comuni eccedenti i dieci mila abitanti e sino a trenta mila di tre; dai trenta mila sino ai cinquanta mila di quattro; dai cinquanta mila sino agli ottanta mila di sei. Il primo deputato può giovarsi dell'opera dell'agente comunale, il quale ha tutti i diritti ed obblighi dei commessi incaricati dello stesso ruolo.

È obbligo dell' I. R. commissario, nell' atto di nomina dei commessi, d' indicare con precisione a ciascun commesso le località, di cui dovrà for-

mare il ruolo, in modo che si eviti qualunque duplicato, e il lavoro complessivo di tutti i commessi comprenda la totalità del territorio del comune, e tutti indistintamente gli esercenti. Devono pure gli II. RR. commissarj entro cinque giorni pubblicare un avviso per far conoscere il nome e il cognome del commesso, o dei commessi da lui nominati per formare i ruoli, come pure l'obbligo, che corre a qualunque individuo, di rispondere alle domande, e dare gli schiarimenti, che il commesso sarà per richiedere; perciocchè deve egli per proprio instituto verificare se e a qual tassa sia realmente qualunque individuo soggetto, onde illuminare la congregazione municipale, o la deputazione all'estimo della classe, e del grado.

Il commesso o l'agente comunale nel percorrere il comune, sì nel principale abitato, che nel circondario esterno, devono nel ruolo inscrivere tutti gli esercenti arti e commercio siano essi maschi o femmine, giovani o vecchj, nazionali o stranieri.

Pendente il corso delle operazioni del commesso, o dell'agente comunale, sì l'uno che l'altro deve portarsi di tratto in tratto dal commissario, o primo deputato, per sottomettergli parte del ruolo, che avrà formato, onde prendere le istruzioni e gli ordini, che occorressero per rettificarlo, se vi è luogo, e in ogni caso per compire il meglio ed il più presto che si possa l'operazione.

La matrice dei ruoli e due copie di essi devono

essere compite dal commesso o dall'agente comunale, indi entro quindici giorni successivi alla nomina del commesso devono essere consegnati al commissario, o al primo deputato unitamente alle note, che avranno prese per illuminare la congregazione municipale, o la deputazione comunale sulla classe e sul grado da applicarsi a qualunque esercente arti e commercio.

Si avverta, dice la Giunta, che tutti i deputati e loro sostituti, che debbono aver parte nella compilazione del ruolo mercimoniale, di usarvi la più scrupolosa esattezza, eseguendo puntualmente gli ordini e le istruzioni, e nel caso di negligenza e di dolo minaccia le stesse pene stabilite per i violatori degli ordini e delle instruzioni relative al ruolo personale. Per la nostra legge le congregazioni municipali, e le deputazioni comunali, i segretarj dei comuni, gli II. RR. commissarj e i segretarj di delegazione, e chiunque è o verrà superiormente incaricato di qualunque atto relativo alla formazione dei ruoli degli individui soggetti al contributo arti e commercio, saranno responsabili di qualunque danno risultasse al tesoro, o ai comuni per ommissione, trasgressione, od arbitrio.

Si noti che gli II. RR. delegati nei comuni capi luoghi di provincia, e gli II. RR. commissarj distrettuali nei comuni capi luoghi dei distretti devono *personalmente* invigilare per l'esecuzione delle disposizioni relative alla formazione dei ruoli

facendosene render conto dai commessi quanto alle congregazioni municipali, e dagli agenti comunali trattandosi di deputazioni all'amministrazione comunale.

Per gratificare poi gli individui, che prestano la loro opera nelle ispezioni od operazioni attribuite alla congregazione provinciale presieduta dall'I. R. delegato, vennero messe a disposizione di ciascuna provincia le seguenti somme, da prendersi sulla parte devoluta al tesoro, cioè per la provincia di Milano e di Brescia lire mille, per Como, Bergamo, Mantova, Cremona, Lodi, Pavia lire ottocento, per quella di Sondrio lire seicento.

CAPITOLO XXIV

Persone da escludersi e da comprendersi nel ruolo arti-commercio.

Nella formazione del ruolo mercimoniale, sono istruzioni della Giunta, devono essere esclusi:

I. Tutti i lavoratori del terreno, quando non esercitano alcun traffico. Per la legge costituente la tassa mobiliare e mercimoniale della repubblica Cisalpina, venne fissata una tassa per ogni cittadino, che esercitava una professione qualunque in proprio, che non fosse l'agricoltura, come già si è avvertito.

In II. luogo tutti i padroni del terreno, quando

similmente non esercitano alcun traffico. Un proprietario dunque che vende le sue derrate, i suoi prodotti non deve iscriversi nel ruolo mercimoniale, perchè desso non fa alcun traffico, non compra cioè, nè fabbrica per vendere. Anche que' nostri signori, che fanno venire dalle loro campagne il vino, e lo vendono al minuto, non esercitano alcun traffico. Per le leggi veglianti però quel vino non può essere consumato nel luogo della vendita senza la patente d'esercizio arti e commercio.

In III. luogo tutti gli affittuarj, quando siano affittuarj e agricoltori e coltivino il terreno colle loro mani, e parimenti non esercitino alcun traffico; poichè gli affittuarj che prendono l'impresa di far lavorare il terreno colle opere altrui, debbono collocarsi in questo ruolo per ragione del mercimonio sopra le opere degli agricoltori e sopra la vendita dei frutti. Per l'accennata legge della repubblica Cisalpina i fittabili ossia affittuarj di campagna che avevano affitto, o affitti, al di là di sei a mille, vennero obbligati a pagare una tassa di soli 18; da mila a due mila soldi 30; da due mila a tre mila soldi 60; e da tre mila a quattro mila soldi 120, e al di là di quattro mila dovevano pagare un mezzo soldo per ogni scudo d'estimo. Noi non disapproviamo, che nei bisogni straordinarj dello Stato, si possano per una volta tanto tassare anche gli affittuarj, ma non possiamo senza rinunciare ai nostri principj assoggettarli ad una tassa ordinaria di arte e com-

mercio, giacchè essi non esercitano alcun'arte, nè ramo di commercio. Le leggi attuali non esigono dagli affittuarj alcuna tassa.

In IV. luogo tutti i braccianti giornalieri, che non hanno altra arte, che quella di lavorare il terreno, e trasportare terra, o altri pesi, quando trovano chi si voglia valere dell'opera loro. Così pure tutti i garzoni di massari, o fittabili, o bergamini, e tutti i servitori domestici, e tutti i garzoni di bottega, intendendo per tali tutti quelli, che non lavorano per conto proprio, ma per conto di maestro, o padrone, il quale, mediante un soldo giornaliero, si appropria il beneficio delle loro opere. La nostra legge dice in generale non pagano contributo i semplici giornalieri.

In V. luogo tutte le femmine e i maschi minori di anni diciotto compiti, e maggiori di anni sessanta compiti. Ma per questi si devono iscrivere nel ruolo gli istitutori, quando cioè il loro principale non abbia i requisiti necessarj per esservi descritti. Quando poi sia descritto il principale, l'institutore potrà passare sotto il nome di garzone, e tenersi esente, quando non sia istitutore, e garzone nello stesso tempo. Per le nostre leggi deve essere sempre inscritto colui, a conto del quale si esercita l'arte, o il ramo di commercio, a meno che taluno abbia imprestato ad altri il proprio nome.

In VI. luogo tutti quelli, che non debbono secondo gli ordini essere descritti nel ruolo perso-

nale. La regia interinale Delegazione per il Censo aveva escluso dal ruolo personale, come vedemmo, molte persone, ma la Giunta colle sue istruzioni aveva limitato il beneficio dell'esenzione della tassa personale ai soli abitanti della città e ai padri di dodici figli. I primi vennero poi dalla stessa Giunta assoggettati alla tassa mercimoniale, quando esercitano qualche negoziazione; quindi per ordine della stessa Giunta non dovettero essere esclusi dal ruolo mercimoniale, che i secondi, i padri di dodici figli. Ma per le leggi attuali anch'essi vogliono essere inscritti nei ruoli arti e commercio, e devono pagare il contributo in ragione del loro traffico, perchè se il mantenimento d'una numerosa figliuolanza è di peso al capo della famiglia, può essere questi coadjuvato dai suoi figli nell'aumento del suo patrimonio. È più facile che arricchisca un padre con figlj, che un padre senza figli. Nei paesi, dove è fiorente l'agricoltura, dove prosperano le arti, dove è attivo il commercio, ivi le braccia sono molto ricercate. Nelle provincie unite di America una donna vedova con figlj trova più facilmente marito, che una donna nubile.

VII. Per sovrana risoluzione pubblicata colla circolare 11 marzo 1823 sono esentate dal contributo arti e commercio le farmacie, che appartengono ai padri della misericordia, e per la circolare 15 luglio 1825 i farmacisti, che limitano l'esercizio della lor professione alla sola prepara-

zione e smercio dei lor medicamenti, giacchè quelli, i quali vendono anche droghe e generi non medicinali devono pagare, soggiunge la circolare, la tassa arti e commercio del pari, che gli altri commercianti.

VIII. I possessori della merce universale accomodata o a cittadini, ovvero nei banchi pubblici. Alcuni politici economisti però amano di assoggettare anch'essa al contributo. Se sono ambigue, dicono essi, le raccolte e l'esito delle negoziazioni, non lo è per altro la rendita de' frutti. Sia sterile o abbondante il raccolto; restino concentrati nei loro alvei i fiumi o no; siano generali o peculiari le sventure; siano utili o no le speculazioni, il frutto convenuto del denaro è sempre lo stesso, sempre invariabile. Se adunque, conchiudono essi, è certo questo capo di entrata più di qualunque altra rendita, perchè non dovrà in proporzione sentire il peso del Censo? Fu loro opposto, che assoggettando ad un'imposta il denaro, si darebbe occasione di alzare le usure; ma essi risposero, che il rialzo delle usure è originato dalla maggiore o minore intensità ed estensione del numerario, ed hanno fatto riflettere, che l'avaro non tiene nel forziere il denaro infruttuoso, perchè o invita alla superbia, o genera lusso, e spinge a ricavar frutto. Ogni provvidenza, che nel suo esordio urta l'avidità privata, è soggetta è vero, dicono, ad una crisi, ma questa non è che momentanea. Non arrestò forse i litiganti l'enorme peso

della carta bollata? Ebbene dopo pochi momenti tutti tornarono da capo a controvertere, come prima. Non si tema adunque l'istantaneo ristagno della circolazione, perchè non può essere durevole.

Ma come i possessori delle merci universali accomodate ai cittadini, ovvero nei banchi pubblici si possono assoggettare al contributo? Sui banchi pubblici sarebbe di facile esecuzione, ma perchè pagar loro l'interesse e poi diminuirlo? Sarebbe assai più semplice ribassare gli interessi. È bello per altro l'osservare, che nel 1814, il cessato governo aveva ordinato per una volta la tassa dell'uno per cento su tutti i capitoli inscritti agli ufficj delle ipoteche del regno a titolo di mutuo, residuo prezzo, censo, impiego, od altro titolo qual si voglia, e per propria garanzia obbligò al pagamento il debitore stesso, autorizzandolo poi ad imputare la somma pagata a conto ed in diminuzione dell'interesse ed annualità da esso dovuta al creditore. Ma è pur bello l'osservare, che la Cesarea reggenza del governo provvisorio fu sollecita ad abolire quella tassa non solo, ma anche ad indennizzare quei contribuenti, che l'avevano già soddisfatta; perciocchè frodi senza numero si commettevano dai debitori d'accordo coi creditori, onde deludere l'impero delle leggi; d'altra parte non v'era ragione di assoggettare a contributo i capitali inscritti con esclusione di quelli fondati sulla pubblica fede, e si temea ragione-

volmente, che quella legge potesse sottrarre la merce universale della circolazione. Le calamitose circostanze del 1814 possono appena giustificare la convenienza di quella tassa.

I censi fatti presso de' privati come potrebbero ridursi a Catastro? Obbligheremo noi ogni uomo a palesare i suoi debiti? con ciò si diminuirebbe, con una odiosissima legge, tutta quella parte non piccola di circolazione, che fosse unicamente appoggiata all'opinione, conseguentemente si rallenterebbe l'industria. Se si vuole stare alle spontanee notificazioni, apparirà ben modico il fondo censibile e sarà punita l'ingenuità. Si ricorrerà a premiare delatori per iscoprire i censi non palesati? La diffidenza, il sospetto si spargerà nel popolo, ed il costume pubblico verrà corrotto nelle midolle. Che Catastro sarà mai quello dei prestiti variabile in ogni giorno, e sempre d'una fluttuante quantità? Aggiungansi le spese del gran numero de' subordinati necessarj a correre dietro questi volubili elementi e tenerne registro. I legislatori trovarono men male la parziale ingiustizia di lasciare esente la classe posseditrice del denaro, e accollare la loro porzione agli altri enti censibili, che ingolfarsi in questo caos di gravissimi disordini.

Generalmente, conchiude la Giunta, tutte le altre persone, che hanno qualche artifizio, o fanno qualche traffico o per sè o per altri, da cui le provenga un lucro industrioso, o si procura

coll'impiego personale delle loro opere qualche guadagno maggiore di ciò, che possa lucrare un semplice bracciante giornaliero, dovranno registrarsi nel ruolo mercimoniale.

Tra quelli che si procurano coll'impiego personale un lucro maggiore di quello possa fare un semplice bracciante, si deve collocare chi tiene dozzina, perchè questi talora può fare guadagni considerevoli. Se dunque quelli, che tengono dozzina, lucrano poco, vanno esclusi, ma se fanno vistosi guadagni è giusto, che vi siano assoggettati. La legge attuale però esime dal pagamento del contributo anche quelli che tengono dozzina senza alcuna distinzione per convittori loro affidati per l'educazione ed istruzione, e ciò pel favore che i governi accordano ad un ramo così importante delle politiche sollecitudini.

Essendosi portato a cognizione dell'I. R. Cancelleria aulica riunita il dubbio proposto da qualche delegazione, cioè se i militari in permesso tanto temporario che indeterminato, e che durante la loro assenza dai corpi rispettivi, esercitano un'arte qualunque, debbano essere quotizzati pel pagamento della tassa arti-commercio, la prelodata magistratura aulica con un dispaccio 13 maggio 1829, si compiacque di dichiarare, che non facendo la relativa legge alcuna eccezione in favore dei sovraindicati individui, devono essere trattati secondo le prescrizioni generali della legge stessa.

La Giunta non amò di tassare le professioni e le arti liberali. Ma la legge del 1802 volle chiamare a contributo le prime, escludendo le seconde, quindi dovettero pagare una tassa sotto il nome di contributo delle professioni liberali, gli avvocati, patrocinatori, notaj, ingegneri, architetti civili, agrimensori, ragionieri, medici, chierurghi, speziali, flebotomi, dentisti, ernisti ed i veterinarj. La stessa legge esentua del contributo delle professioni liberali i medici e i chierurghi militari aventi patente dal ministero della guerra, salvo esercitassero anche nel civile, e nello stesso tempo dichiarò, che chiunque esercita più professioni liberali non paga, che per la professione portante un contributo maggiore. Al tempo della pubblicazione della legge della repubblica Cisalpina vennero assoggettati a contributo anche gli impiegati.

La pittura, scultura, e musica furono in ogni tempo considerate arti liberali. Quando però si è trattato di assoggettare a contributo le professioni con esclusione delle arti liberali, gli incisori pretesero, che si dovessero fra queste ultime annoverare anche l'arte loro, pretesa che fu vivamente combattuta, e con calore difesa da persone egualmente ragguardevoli in questo ramo dell'umano sapere. La legge troncò questa letteraria controversia, escludendo dal contributo l'incisore in rame per oggetti della stampa, e gli intagliatori di figura in pietra, perchè tali operazioni esigono talenti analoghi a quelli della pittura e scultura

Checchè ne sia la Cesarea reggenza del governo provvisorio nel 1814 prese la determinazione di abolire non solo la tassa sulle professioni liberali, ma anche quella sulle arti e sul commercio, perchè oltre al riuscire, come aveva la stessa reggenza asserito, gravosissima ed odiosa nella sua percezione, non offriva in pratica se non che un tenuissimo prodotto.

La sola tassa arti e commercio versò nella cassa del pubblico tesoro nel 1811 un milione e ottocento mila franchi. Non saprei dire se pel regno d'Italia fosse un tenuissimo prodotto. È però certo che con essa si poteva coprire qualche spesa dello Stato, e che in quell'anno crebbe il numero degli esercenti arti e commercio, ciò che prova l'incremento e il progressivo sviluppo dell'industria nazionale; ma soggiunge lo stesso autore, a cui abbiamo attinto i nostri lumi in proposito, che all'aumento degli esercenti non corrispondeva quello del prodotto del contributo per le facilitazioni, che si usavano dai comuni, sia nelle esenzioni di miserabilità, sia nel rimandare i contribuenti a gradi minori. Il ministro però, che in quelle cose vedeva assai a fondo e non ignorava i dibattimenti della Giunta sulla tassa mercimoniale ed il risultato de' medesimi, suggerì provvedimento e non già abolizione al suo Sovrano.

Noi non vediamo ragione sufficiente di escludere da contributo le arti liberali, e di assoggettarvi le professioni liberali, perchè queste non

sono meno nobili di quelle, e pare che abbiano un titolo eguale ed anche maggiore alla protezione della legge, e perchè in fine è difficile non meno di quelle di assoggettarle ad uno stabile contributo. Checchè ne sia colla patente 7 aprile 1820 fu abolita la tassa sulle professioni liberali, ed attivata quella sulle arti e sul commercio, coll'ordinazione che venisse riscosso in tutte le provincie del regno, come si praticava nelle provincie Venete (alle quali nel 1811 venne estesa la legge sulle arti e commercio) che si conservò anche al tempo del nuovo cangiamento di governo in Italia.

CAPITOLO XXV

Classificazione degli esercenti arti-commercio compresi nel rispettivo ruolo.

Affine di facilitare il ripartimento della tassa mercimoniale fra tutte le persone alla medesima soggette, la Giunta divise tutte le comunità dello Stato in quattro classi, a seconda dello stato più o men florido, in cui si trovava il mercimonio.

Colla nuova legge le comunità vennero distribuite in cinque classi, divisione espressamente approvata anche da una legge posteriore dell'attual governo. Nella prima classe è collocata la capitale; nella seconda i comuni eccedenti li trenta-

mila abitanti; nella terza i comuni, che hanno una popolazione maggiore di diecimila abitanti ma minore di trentamila; nella quarta vennero collocate le comuni, la cui popolazione eccede i tremila abitanti e non più di diecimila; tutte le altre comunità vennero riferite alla quinta classe.

L'eventuale aumento, o decremento dei rispettivi *maximum* stabilisce il decreto 14 luglio 1807 non dà diritto ad un comune di passare da una classe all'altra, e la stessa legge determina eventuale l'aumento o decretamento sino al dieci per cento, decreto che non fu mai abrogato, e perciò si dice nella circolare 19 aprile 1828. » succedendo il caso che la popolazione di un comune si aumentasse o diminuisse d'un decimo, si dovrà, nell'applicazione della tassa, osservare il disposto del decreto medesimo».

La Giunta di Censimento aveva ommesso di dividere gli artefici ed i negozianti in classi, ciò che limita di più l'arbitrio della congregazione municipale, e della deputazione comunale nel fissare il grado a ciascun artefice e commerciante. Per quella ommissione, dice Carli, si sono introdotti tali abusi particolarmente nella capitale, che mentre alcuni erano caricati di cinque ed anche dieci per ogni cento lire di traffico, altri non pagavano che un quarto di soldo, ed altri nulla.

A togliere un tanto disordine sino dall'anno 1769, da chi presiedeva al supremo consiglio di economia, si era progettata la distribuzione dei

commercianti in sei classi in proporzione del loro capitale in quell'anno medesimo notificato, e fu osservato, che con ciò non solo veniva a proporzionarsi ed egualmente distribuirsi l'imposta, ma si alleggeriva il carico stesso. In sei classi vennero divisi i mercanti dalla legge mercimoniale dell'anno II della repubblica Cisalpina, e dalla legge del 1802 tutte quante le persone soggette alla tassa arti-commercio vennero divise in sette classi, e la sesta è suddivisa in tre sezioni.

Classe I. Sono compresi in questa classe i banchieri, li speditori, negozianti all'ingrosso di seta, cotone, lino e loro manifatture, i venditori di mobili preziosi d'oro e d'argento, di bronzi dorati, e di bijouteries vegnenti gli uni e le altre dall'estero; gli intraprenditori di teatro, di giuochi che esigono una speciale permissione del governo; i negozianti all'ingrosso di canape, i proprietarj di bastimenti, pel trasporto di merci per conto altrui.

Classe II. Sono compresi in questa classe i sensali di cambio, di seta; gli esercenti filatojo o filanda di seta, i fabbricatori per conto proprio di tessuti di seta, cotone, lino, canape e lana, i fabbricatori di cappelli, di vetri, di cristalli e terraglie, i negozianti di filati e tessuti d'oro e d'argento fino e falso, di garze, di merletti, e di tessuti di seta, di panno, di tela forestiera; i mercanti di moda, gli orefici e giojellieri, i chincaglieri non compresi nella prima classe; i negozianti

vaselli, secchioni, ed in generale di qualunque lavoro di legno e di vimini, i venditori di cappelli, ed i così detti cappellaj che non sono fabbricatori, i lavoratori di diamanti e pietre preziose, i battiloro ed argento, i tira oro ed argento, i fabbricatori e compositori di fuochi d'artificio, i maniscalchi, i barbieri aventi bottega, i venditori di quadri e carte geografiche, e di carte di musica, i compratori e venditori di stracci e ferri usati e simili aventi bottega, i vetturali ossia noleggiatori di carrozze, carri e cavalli compresi quelli per trasporto di merci per conto di terzi, i proprietarj di barche, battelli e gondole per trasporto di merci e persone, gli affittuarj di camere mobigliate, quelli che tengono dozzina o affittano letti semplicemente, che non sono della classe degli albergatori.

Classe VI Sezione I. Sono compresi in questa classe i negozianti all'ingrosso di droghe, di cera, di vini forestieri, di acquavite, rosolj, birra ed altri liquori, i commercianti di vino anche nazionale all'ingrosso, i commercianti all'ingrosso di granaglie, di formaggio, d'olio, i salumieri, i salsamentarj e venditori di generi relativi, i negozianti all'ingrosso di cioccolata, i bottiglieri e caffettieri, i biscazzieri e proprietarj di bigliardi venali, i venditori di latte aventi bottega, gli osti ed albergatori, quelli che tengono stallazzo.

Sezione II. Sono compresi in questa seconda sezione i fabbricatori venditori di cipria, i profu-

mieri, i venditori di paste dolci, i trattori e quelli che tengono dozzina, i botteglieri e venditori di vino al minuto, i macellaj, i fabbricatori di candele di sego, i pizzicagnoli, e in generale i venditori al minuto dei generi menzionati nella sezione prima.

Sezione III. Sono compresi in questa sezione i prestinari e fornai, i venditori di carne cotta, e venditori di salvaggiume, pollame, frutta e pesce aventi bottega o fondaco, i fabbricatori di paste non dolci, i mugnaj, i venditori di castagne aventi bottega.

Questa terza sezione paga la metà della sezione prima nei comuni nei gradi rispettivi.

Classe VII. Sono compresi in questa classe i soli artefici e fabbricatori, che travagliano per proprio conto e non hanno nè bottega, nè fondaco, nè giornalieri sotto di loro.

I legislatori dovettero spingersi più oltre onde portare a perfezionamento l'opera loro, perchè nella stessa comunità variano assai i guadagni dei cittadini, tuttochè esercenti la stessa arte e lo stesso ramo di commercio. Non è sconosciuta una tale verità, e quella Dea degli antichi, che vuol essere in tutte le cose arbitra e signora, è la causa precipua del maggiore o minor lucro, che annualmente ritraggono i cittadini dai loro esercizj. Per la qual cosa la legge nostra marciando sulle traccie già stampate della Giunta, che divise tutti i commercianti delle singole comunità in tre squadre, quella li

partì in tre gradi sì nella capitale come nelle altre comunità.

Fatto il ruolo della tassa mercimoniale fu ordine della di Giunta Censimento, che per la graduazione delle squadre ciascun descritto dovesse notificare con giuramento il valor capitale delle vendite da lui fatte, cioè il prezzo pattuito delle mercanzie e manifatture vendute tanto a denari contanti, che con fedi di prezzo nell'anno decorso. Noi non neghiamo, che prima della rivoluzione francese, il giuramento fosse in questi paesi un mezzo opportuno onde conoscere il capitale messo in giro da ciascun commerciante, ma oggidì il giuramento sarebbe un vano rimedio; e d'altronde il legislatore si esporrebbe al pericolo di vedere violato un sacro pegno di religione.

Alcuni proposero, onde conoscere i capitoli messi in circolazione, un'inquisizione domiciliare, ma questa urterebbe i cardini della sicurezza domestica. In Londra si attentò una tanta irregolarità; ma fu il governo costretto di deporre il pensiero dell' esecuzione. La legge, dice Filangeri, deve arrestarsi alle porte del cittadino.

Non v'ha altro mezzo politico, per equabilmente ripartire la tassa mercimoniale, che la notorietà del traffico, e come si esprime l'attual regnante, la voce pubblica o fama. E di fatti, dice uno Scrittore, essendo la voce pubblica il sostegno principale dei negozianti, a ragione si ha d'aver in vista, onde calcolare le forze pecuniarie di ciascun commer-

ciante, con quelle modificazioni però, che detteranno le circostanze particolari e da riconoscersi dalla competente autorità. È quindi savia la disposizione della nostra legge, che qualunque individuo, che il commesso crede esser soggetto al contributo, interrogato da esso, dovrà fornirgli gli schiarimenti necessarj, e che il commesso nell'atto di percorrere il comune, e portare sul ruolo gli individui soggetti al contributo, deve prendere una nota a parte di tutte le circostanze, per illuminare la congregazione municipale, e la deputazione comunale sull'applicazione della classe e del grado.

CAPITOLO XXVI

Pubblicazione e revisione del ruolo arti-commercio.

Aveva stabilito la Giunta, che nel giorno stesso, in cui si farà il convocato per pubblicare il ruolo personale, dovrà anche pubblicarsi il ruolo particolare del mercimonio fatto dai deputati con la graduazione in tre squadre. In detto giorno del convocato il ruolo doveva restare fissato nel modo, che i deputati avessero creduto giusto. I descritti poi nell'istesso ruolo, che si trovavano presenti all'adunanza, dovevano fra loro eleggere un deputato, che si chiamava deputato per la tassa mercimoniale, il quale doveva difendere le ragioni dei

mercanti ed artefici contro coloro, che ingiustamente li volessero aggravare.

Nel giorno successivo, così la nostra legge, alla consegna dei ruoli, il cancelliere trasmette alla congregazione municipale o al primo deputato la matrice del ruolo mercimoniale, e le due copie. Il podestà, o il primo deputato congrega la municipalità, o la deputazione comunale per l'effetto di applicare a ciascun individuo tanto nella matrice del ruolo, che nelle due copie la tassa prescritta dalle leggi veglianti. Il podestà o primo deputato può chiamare alla congregazione municipale, o alla deputazione comunale, il commesso o l'agente comunale, che hanno compilato i ruoli, affine di dare quegli schiarimenti, che ne saranno richiesti.

Le notificazioni giurate, dice la Giunta, che fecero le persone inscritte nel ruolo mercimoniale prima del convocato avanti al cancelliere, debbono leggersi nell'adunanza generale dei descritti, e in appresso esaminarsi appositamente dai deputati dell'estimo e dal cancelliere, prese le informazioni che sopra la loro coscienza crederanno più opportune, e fatto tale esame con le debite diligenze, i suddetti deputati e cancelliere approveranno le notificazioni, che avranno ritrovate giuste, e per quelle, che trovassero inverosimili, arbitreranno la somma giusta, in cui debbono ritenersi.

Più estese istruzioni e più soddisfacenti abbiamo nella nuova legge a questo proposito. Prescrive

essa, che ciascuno de'membri della municipalità, o della deputazione comunale dovrà supplire agli errori, ed alle ommissioni, che si riconoscessero nel ruolo del commesso, indicando per verità nome e cognome dei contribuenti ommessi, o le classi, cui debbono più giustamente riferirsi. Ciascuno dei suddetti membri dovrà dichiarare positivamente, se gli emerga, o no, osservazioni sul ruolo fatto dal commesso, e di questa dichiarazione si farà risultare nel processo verbale della seduta. La congregazione municipale e la deputazione comunale in fine del ruolo d'ogni classe riporterà i nomi e cognomi degli ommessi, coll'applicazione del grado.

Occorrendo, continua la legge, di dover trasportare ad una classe degli individui portati dal commesso in altra classe annoterà nella colonna dei gradi *trasportato alla classe* . . . e quindi ne riporta il nome, e cognome in fine di quella classe, cui crede doversi attribuire.

Le sedute dovranno farsi senza interruzione e per modo, che l'applicazione della tassa *per classe* e *per gradi* di ogni contribuente sia finita.

Nei comuni di terza classe entro una seduta, ossia nello stesso giorno.

Nei comuni di seconda classe, entro tre sedute.

Nei comuni di prima classe; da dieci in quindici mille abitanti quattro sedute; dai quindici ai trenta mille abitanti cinque sedute; dai trenta mille in su sette sedute. A Milano ed a Venezia in dieci sedute.

Si formerà il processo verbale d'ogni seduta dal segretario della Municipalità, ed in mancanza di questo dall'individuo, che il podestà destinerà per fare le veci, trattandosi di congregazione municipale, e dal primo deputato, qualora si tratti di deputazione comunale.

La nuova Legge non prescrive l'adunanza del convocato per la pubblicazione del ruolo degli esercenti arti e commercio, nè la destinazione di un deputato per la tassa mercimoniale, ma provvide in altro modo non meno stabile, ed uniforme, affinchè tutti gli esercenti arti e commercio possano venire a cognizione della tassa, che loro si vuol imporre. La matrice dei ruoli, dice la legge, viene esposta al pubblico in una camera, o nel luogo dell'adunanza della congregazione municipale o della deputazione comunale.

Il podestà, o primo deputato, soggiunge la stessa legge, nel giorno stesso, in cui verrà finita la seduta definitiva per l'applicazione della tassa per classe, e per grado d'ogni contribuente, pubblicherà un avviso per far conoscere, che i ruoli sono compiti, e che rimarranno esposti al pubblico per dieci giorni consecutivi in Milano e in Venezia; per otto giorni negli altri comuni di prima e seconda classe; e quattro giorni per quelli di terza classe.

CAPITOLO XXVII

Dei riclami contro i Ruoli della tassa arti-commercio, loro decisione, ed approvazione dei ruoli.

Pubblicato il ruolo mercimoniale nel convocato, prescrive la Giunta, che qualora in quell'atto ci fossero ricorsi di persone, che pretendono di non dover essere descritti nel ruolo mercimoniale, o di non dover essere collocate nella squadra, in cui furono descritte, dovrà il cancelliere provinciale riceverli, e procurare sul fatto di chiarirli, perchè il ruolo resti rettificato secondo la verità, e se non ostante alcuno persistesse nel ricorso dello sporto gravame, dovrà tal ricorso dal cancelliere rimettersi alla Giunta assieme coll'informazione dei deputati, e la propria, acciocchè resti amministrata a ciascuno, che si crede gravato, la dovuta giustizia.

Dovrà altresì il cancelliere, continua la Giunta stessa, ricevere i ricorsi di quelli, che per interesse della comunità palesamente, o segretamente indicassero essere stata ommessa nel ruolo mercimoniale qualche persona, che aveva i requisiti necessarj per essere descritta, o che era registrata in isquadra inferiore a quella, in cui doveva essere collocata. E anco senza attendere i ricorsi, sarà tenuto in questa materia il cancelliere di

procedere ex ufficio, e confrontando il ruolo personale col ruolo mercimoniale, e prendendo le informazioni segrete, che crederà a proposito, dee fare quell'istanza, che l'interesse della comunità richiede, perchè il ruolo resti formato a termine di equità. In caso che qualcuno si sentisse aggravato delle sue istanze, o in caso che i deputati dell'estimo non le giudicassero ammissibili, l'affare si parteciperà alla Giunta con le informazioni assunte.

Per la nostra legge il commissario distrettuale o primo deputato nella pubblicazione dell'avviso, con cui si annunzia al pubblico, che i ruoli sono compiti, dovendo per tutto il tempo indicato rimanere esposti, deggiono entro lo stesso termine ricevere qualunque riclamo o ricorso presentato da chicchesia sia per esenzione, sia per la riduzione della tassa: scaduto quel termine il commissario, o primo deputato chiude il protocollo colla propria firma, e non vi è più luogo, nè ad accettare, nè a presentare ricorso sotto qualsivoglia pretesto.

Nel giorno immediatamente successivo la congregazione municipale o la deputazione comunale si aduna e pronunzia sopra ciascun ricorso, motivando le sue decisioni di cui si formerà processo verbale, *senza che per questo possa riformarsi nella matrice del ruolo la tassa precedentemente applicata.*

Questa operazione dovrà essere compiuta al più tardi

Nei comuni di terza classe in una seduta.

Nei comuni di seconda classe in due sedute.

Nei comuni di prima classe di diecimila ai quindicimila abitanti tre sedute: dai quindicimila ai trentamila quattro, dai trentamila in su sei; in Milano ed in Venezia otto sedute.

Le sedute si tengono in giorni consecutivi senza interruzione.

Finalmente il ruolo mercimoniale doveva per disposizione della Giunta essere sottoscritto dai deputati dell'estimo, dal nuovo deputato per la tassa mercimoniale e dal cancelliere con l'attestato della seguìta pubblicazione, ed il cancelliere, ritenuto l'originale negli atti, doveva trasmettere copia autentica alla Giunta con tutti i ricorsi e informazioni, che fossero a quelli relativi, per attenderne l'approvazione.

Entro due giorni successivi, dice la nostra legge, a quello, in cui sarà finita la seduta diffinitiva per l'esame, e proposizione di rettificazione sui ricorsi, la congregazione municipale direttamente, e la deputazione comunale per mezzo del suo commissario, trasmette all'I. R. Delegazione ed alla congregazione provinciale le due copie dei ruoli, rimanendo la matrice presso di loro, i ricorsi per l'esenzione o riduzione, che saranno stati presentati, e la copia del processo verbale, le quali cose tutte esaminate dal commissario, questi stende in nota a parte le sue osservazioni e tutto trasmette tre giorni dopo al più tardi all'I. R. Delegazione.

I commissarj però non devono attendere, che siano loro pervenuti gli atti di tutti i comuni del distretto, ma trasmettono gli atti dei comuni a misura, che loro pervengono.

L'I. R. Delegato in consiglio colla congregazione provinciale rivede i ruoli, i ricorsi, il processo verbale delle decisioni della congregazione municipale e della deputazione comunale, e le osservazioni su essi ricorsi dell'I. R. commissario, e pronuncia definitivamente, facendo ridurre in processo verbale la seduta.

Il segretario generale deve:

I. Attergare ad ogni ricorso, e controfirmare l'estratto della decisione.

II. Deve porre sulle due copie dei ruoli nella colonna » Decisione dell'I. R. Delegazione al rispettivo contribuente la nuova tassa, la Dichiarazione di esenzione, indicandone il motivo nella successiva colonna » Osservazioni ».

III. Forma in piedi dei ruoli il riassunto per classe. Una delle due copie, firmata dall'I. R. Delegato, e controfirmata dal suo segretario, viene spedita alla congregazione municipale o alla deputazione comunale, che fa riportare la decisione dell'I. R. delegato nella matrice dei ruoli, e l'altra copia, pure firmata dall'I. R. Delegazione, e controfirmata dal suo segretario, rimane presso l'Imperiale Regia delegazione.

CAPITOLO XXVIII

Del riparto della tassa arti-commercio

Dalle notificazioni, che fecero i negozianti nell'anno 1754, rilevò la Giunta il capitale del mercimonio, che in quell'anno circolava nello Stato di Milano. Sembrava che quelle dovessero ogni anno ripetersi per le continue alterazioni, cui soggiacciono i capitali degli artefici e dei mercanti. La stessa circostanza, che fa scemare i guadagni di uno, può essere occasione favorevole di guadagno per un altro. Ma questo rinnovamento di notificazioni avrebbe apportato gravi perdite di tempo, richiesto spese assai sensibili, e costato molta fatica, cose tutte di non lieve momento per la Giunta tutta intenta a fissare uno stabile, facile e pacifico metodo di esazione. Conosciuto adunque il capitale girabile di tutti gli artefici e negozianti, e per conseguenza la somma totale dell'imposta mercimoniale, che lo Stato doveva riscuotere da tutti i negozianti, in ragione di uno e un quarto per cento, divise le comunità in quattro classi, ed i contribuenti di ciascuna classe in tre squadre. La Giunta ripartì quella somma in modo, che gli artefici e i negozianti posti nella prima classe e nella prima squadra, pagassero il doppio di quelli appartenenti alla seconda squa-

dra della stessa classe, e questi il doppio di quelli collocati nella terza squadra della stessa classe prima. Lo stesso metodo di ripartimento volle, che si osservasse fra gli artefici posti nelle altre classi. Quella somma dovevasi costantemente esigere, fino a tanto che il cangiamento delle circostanze avesse aumentato il capitale girabile dei negozianti, ed in egual porzione i lucri mercimoniali.

Nelle comunità di prima classe.

La prima squadra si propose dovesse pagare	lir.	32
La seconda squadra	»	16
La terza squadra	»	8

Nelle comunità di seconda classe.

La prima squadra	»	24
La seconda squadra	»	12
La terza squadra	»	6

Nelle comunità di terza classe.

La prima squadra	»	16
La seconda squadra	»	8
La terza squadra	»	4

Nelle comunità di quarta classe.

La prima squadra	»	8
La seconda squadra	»	4
La terza squadra	»	2

Il nuovo Censo, unito alla saviezza delle leggi, esercitò tosto un' influenza grandissima nell'attività del commercio; quindi sino dall' anno 1769 si era proposto, che nella prima classe i negozianti dovessero pagare lire 150, quei della seconda 100, nella terza 70, nella quarta 50, nella quinta 30, e nella sesta lire 20.

Il governo italiano, avuto riguardo allo stato del mercimonio all' epoca della nuova legge, fissò la tassa arti-commercio nelle seguenti proporzioni.

CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCENTI ARTI-COMMERCIO	ITALIANE						AUSTRIACHE					
	GRADO I		GRADO II		GRADO III		GRADO I		GRADO II		GRADO III	
LA PRIMA CLASSE PAGA	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.
Nella Capitale	250	00	175	00	120	00	287	36	201	15	137	93
Nei Comuni che oltrepassano i trentamila abitanti	200	00	140	00	100	00	229	89	160	92	114	94
Negli altri Comuni di I.ª Classe	160	00	120	00	80	00	183	91	137	93	91	95
— di II.ª Classe	120	00	80	00	60	00	137	93	91	95	68	97
— di III.ª Classe	80	00	60	00	40	00	91	95	68	97	45	98
LA SECONDA CLASSE PAGA												
Nella Capitale	90	00	75	00	50	00	103	45	86	21	57	47
Nei Comuni che oltrepassano i trentamila abitanti	75	00	60	00	40	00	86	21	68	97	45	98
Negli altri Comuni di I.ª Classe	65	00	50	00	32	00	74	71	57	47	36	78
— di II.ª Classe	52	00	32	00	18	00	57	47	36	78	20	69
— di III.ª Classe	34	00	18	00	12	00	39	08	20	69	13	79
LA TERZA CLASSE PAGA												
Nella Capitale	50	00	40	00	30	00	57	47	45	98	34	48
Nei Comuni che oltrepassano i trentamila abitanti	40	00	30	00	20	00	45	98	34	48	22	99
Negli altri Comuni di I.ª Classe	35	00	25	00	15	00	40	23	28	74	17	24
— di II.ª Classe	28	00	18	00	12	00	32	18	20	69	13	79
— di III.ª Classe	20	00	15	00	8	00	22	99	17	24	19	20

CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCENTI ARTI-COMMERCIO	ITALIANE						AUSTRIACHE					
	GRADO I		GRADO II		GRADO III		GRADO I		GRADO II		GRADO III	
LA QUARTA CLASSE PAGA	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.
Nella Capitale	40	00	30	00	20	00	45	98	34	48	22	99
Nei Comuni che oltrepassano i trentamila abitanti	35	00	25	00	15	00	40	23	28	74	17	24
Negli altri Comuni di I.ª Classe	25	00	20	00	12	00	28	74	22	99	13	79
—— di II.ª Classe	20	00	15	00	9	00	22	99	17	24	10	34
—— di III.ª Classe	15	00	10	00	7	00	17	24	11	49	8	05
LA QUINTA CLASSE PAGA												
Nella Capitale	35	00	25	00	15	00	40	23	28	74	17	24
Nei Comuni che oltrepassano i trentamila abitanti	24	00	18	00	12	00	27	59	20	69	13	79
Negli altri Comuni di I.ª Classe	20	00	15	00	10	00	22	99	17	24	11	49
—— di II.ª Classe	16	00	12	00	8	00	18	39	13	79	9	20
—— di III.ª Classe	12	00	8	00	6	00	13	79	9	20	6	90
LA SESTA CLASSE PAGA												
Nella Capitale	80	00	60	00	30	00	91	95	68	97	34	48
Nei Comuni che oltrepassano i trentamila abitanti	70	00	50	00	25	00	80	46	57	47	28	74
Negli altri Comuni di I.ª Classe	50	00	35	00	20	00	57	47	40	23	22	99
—— di II.ª Classe	35	00	25	00	16	00	40	23	28	74	18	39
—— di III.ª Classe	25	00	16	00	12	00	28	74	18	39	13	79
La sezione seconda paga un terzo meno della prima nei Comuni e nei gradi rispettivi, e la terza sezione paga la metà della sezione prima, egualmente nei Comuni e nei gradi rispettivi.												
LA SETTIMA CLASSE PAGA												
Nella Capitale	12	00	10	00	7	00	13	79	11	49	8	05
Nei Comuni che oltrepassano i trentamila abitanti	10	00	7	00	6	00	11	49	8	05	6	90
Negli altri Comuni di I.ª Classe	7	00	6	00	5	00	8	05	6	90	5	75
—— di II.ª Classe	6	00	5	00	4	00	6	90	5	75	4	60
—— di III.ª Classe	4	00	3	00	2	00	4	60	3	45	2	30

CLASSIFICAZIONE DEI RICEVITORI D'IMPOSTE	ITALIANE		AUSTRIACHE	
	Lire	Cent.	Lire	Cent.
I Ricevitori provinciali della città di Milano e di Brescia pagano	120	00	137	93
I Ricevitori provinciali di Bergamo, Mantova, Como, Cremona, Lodi, Pavia	80	00	91	95
I Ricevitori di Sondrio	60	00	68	97
I Ricevitori dell'imposta diretta dei comuni, pagano per ciascuna comune soggetta alla propria ricevitoria come segue:				
Se l'estimo del comune eccede scudi 200 pagano	25	00	28	74
Se non eccede i 200 ma è maggiore di scudi 100	12	00	13	79
Pei comuni d'estimo minore	6	00	6	90

CAPITOLO XXIX

Regole da seguirsi onde proporzionatamente meglio ripartire la tassa arti-commercio.

La Giunta diede una norma generale per la gradazione delle squadre relative allo stato massimo, medio ed infimo dei lucri industriali d'ogni descritto nei ruoli mercimoniali, ma per la terza squadra fissò dati più positivi, prescrivendo, che nella terza squadra debbano collocarsi tutti quelli, che hanno qualche arte, come di maestro di muro, di legname, di sarto, di calzolajo, od altri simili; ma che per non avere capitali da esercitarlo più lucrosamente, non impiegano in essa, che la fatica delle proprie braccia, senza approfittare sopra le opere di lavoranti subalterni, e ne sono perciò molto prossimi alla categoria dei poveri braccianti.

Varie regole e generali e speciali sono additate dalle veglianti leggi, onde meglio proporzionare il contributo fra gli esercenti arti e commercio. L'applicazione del contribuente, stabiliscono le stesse leggi, ad uno dei tre gradi della classe, a cui appartiene, dove non sia fissata dalla tariffa, viene eseguita dalla congregazione municipale, o dalla deputazione comunale, salva l'approvazione del regio delegato. Tale applicazione poi, soggiungono,

è determinata dalla notorietà della maggiore o minore estensione, e forza della rispettiva arte e commercio, siccome mezzo più acconcio per fare una retta applicazione; perciocchè altrove si è osservato, che il giuramento guiderebbe a violare un sacro pegno di religione, e la inquisizione domiciliare urterebbe di fronte la libertà civile dei cittadini. . . . .

In nessuna categoria, dice la legge di finanza, del 27 marzo 1809, potranno applicarsi i contribuenti e gradi minori prima che ne sia applicato alcuno al grado prossimamente precedente, e quando i contribuenti in una categoria sono da tre a cinque, non potrà applicarsi al primo grado meno di due contribuenti; dai cinque ai dieci meno di tre; dai dieci ai quindici meno di quattro; dai quindici ai venti meno di cinque; e così successivamente uno di più di cinque in cinque sul totale dei contribuenti. . . . .

Dette norme però, soggiunge la stessa legge, non impediranno, che sia applicato il primo grado ad un numero proporzionevolmente maggiore dei contribuenti, quando così esiga l'estensione e la forza della rispettiva arte e commercio.

In nessuno caso, termina quella legge, si potrà applicare al secondo grado un numero di contribuenti minore di quello applicato al primo grado, nè al terzo grado un numero maggiore di quello applicato al secondo. . . . .

Le regole speciali additate dalle leggi meritano

tutta l'attenzione nostra, siccome dirette all'ottimo fine d'incoraggiare l'industria; d'altronde sono quasi tutte straniere ai libri censuarj. Siffatte regole si possono ridurre alle seguenti.

I. Chiunque intraprende nell'anno qualche esercizio d'un'arte o commercio ha diritto di essere collocato nel grado della propria classe portante il minimo contributo. Una tale disposizione serve d'incoraggiamento ai cittadini, ad intraprendere quegli esercizj, da cui ridonda vantaggio allo Stato, d'altra parte se il contributo deve essere proporzionato all'estensione e forza della rispettiva arte o commercio, per quanto felici siano gli auspicj, sotto cui taluno lo intraprende, non può lusingarsi di pareggiare nel lucro coloro, che esercitando la stessa arte o lo stesso commercio da lungo tempo, si fornirono di maggiori lumi, e contrassero più estese e fortunate corrispondenze.

II. I fabbricatori di lavori di legno e falegnami, i fabbro-ferraj, i sarti, i calzolaj ne' comuni di terza classe aventi bottega, i quali giustificheranno, che travagliando alla campagna la maggior parte dell'anno, non esercitano la rispettiva arte per sei mesi, pagano la metà della tassa che loro competerebbe. Se esercitano un'arte o un ramo di commercio solo per sei mesi dell'anno, è giusto che paghino la metà di quella tassa, che altri pagano, esercitandolo per tutto l'anno. Dice la legge, *nei comuni di terza classe*, che abbiano cioè meno di trecento abitanti, perchè in generale

è nelle piccole comunità, che gli esercenti di quelle arti non possono procacciarsi la necessaria sussistenza.

III. Chi esercita rami di commercio additato dalla legge con panca fissa e stabile esposta in luoghi pubblici, o chi gira con casse e simili alla vendita di merci, paga la metà della tassa incumbente agli esercenti in bottega o fondachi. Non può essere di gran lucro l'esercizio d'un'arte e di un ramo di commercio fatto in tal maniera. L'esperienza giornaliera ci convince, che quando un artista o un commerciante con panca fissa, o col girare di casa in casa, di contrada in contrada, ha, mediante risparmj, o per fortunate combinazioni, accumulata qualche sostanza, qualche patrimonio, suol tener bottega o fondaco.

IV. Quelli che esercitano un'arte o commercio nei sobborghi d'un comune murato, non facenti essi medesimi un comune a parte, ovvero in luoghi distanti non meno di 300 metri dal corpo principale dell'abitato del comune, o finalmente in comuni di classe minore stati aggregati ed in conseguenza di questa misura, costituenti un comune di classe maggiore, pagheranno come posti in un comune di classe immediatamente inferiore alla classe del comune cui appartengono, e quando questo comune fosse già di terza classe, pagheranno due terzi soli del contributo imposto agli esercenti nei comuni di terza classe nei gradi rispettivi.

Godono di un tal beneficio gli esercenti arti e commercio nei sobborghi di un comune murato, non facente essi medesimi un comune a parte, perchè gli abitatori di tali sobborghi trovano spesso il loro interesse a servirsi degli artisti e de' commercianti, che esercitano nel recinto della comune. La loro concorrenza nella città, come sogliono essere tutti i comuni murati, fa sì, che i loro prodotti non solo si vendano a minor prezzo, ma portino anche l'impronto di miglior qualità. Nello stesso modo che la fermentazione comunica ai grappoli ammucchiati forza e spirito, l'industria nelle popolose città riscaldata dal gran numero di coloro che la coltivano, concentrando per così dire in sè le forze di tutti, dà a' suoi prodotti maggior attitudine a soddisfare i bisogni naturali e fittizj dell'uomo incivilito. Il minor prezzo adunque, e la miglior qualità dei prodotti artificiali nei comuni murati, devono lasciar derelitte le arti e commercio nei sobborghi dei medesimi non facenti un comune a parte.

Partecipano al beneficio della legge gli esercenti *in luoghi distanti dal corpo principale dell' abitato del comune*, perchè le vendite che essi fanno fuori dalla comunità, sono meno lucrose di quelle, che si fanno entro le mura della medesima e per la stessa ragione quanto più ci allontaniamo dall' abitato del comune, scema il prodotto delle vendite. Nelle città capitali si pagano due talleri senza alcuna contraddizione pel taglio d'un

abito, mentre in campagna si rifiuta di pagare un fiorino.

Se la cosa va così, troviamo ragionevole la disposizione della Giunta, che gli abitanti fuori della comunità, quando abbiano qualche traffico nella comunità medesima, che si possa dire circoscritta dal luogo, dice la Giunta, cioè vi tenghino bottega, edifizio, fondaco, telonio, od altra simile fissazione del loro traffico, potranno essere descritti nel ruolo della comunità, nel cui circondario hanno le dette botteghe, fondachi, e potranno essere tassati per la vendita relativa solamente alle predette botteghe poste nel circondario della comunità, e per quelle vendite che fanno fuori del medesimo, sono inscritti nel ruolo della comunità in cui si effettuano. I descritti abitanti nelle comunità, continua la stessa Giunta, non saranno sottoposti a tassa, per le botteghe ch'essi avranno o terranno fuori delle comunità, ma saranno sottoposti per tutto il traffico, che faranno tanto nelle comunità che fuori di essa, quando questo traffico non sia circoscritto dal luogo, sicchè saranno tenuti a pagare per il totale delle loro contrattazioni, eccettuata solamente quelle della bottega da loro tenuta fuori del comune, e per le quali produssero di essere tassati nelle rispettive comunità, dove sono situate.

Per la legge mercimoniale della repubblica Cisalpina, non vennero soggettati a tassa i mercanti e artefici, che esercitavano l'arte loro fuori del co-

mune di abitazioni contigue, che non contenevano mille abitanti, e quando questi comuni contenevano mille abitanti, dovevano pagare una tenue tassa di soldi dieci, la quale veniva aumentata nel caso, che abitassero fuori dei comuni di abitazioni contigue eccedenti li cento mila abitanti.

Gli esercenti finalmente godono del beneficio della legge, *quando abitano in comune di classe minore state aggregate, ed in conseguenza di questa misura costituenti un comune di classe maggiore*, perchè se mediante l'aggregazione passano alla seconda classe, ragione non vuole che siano tassati d'un maggior tributo in quanto, che tale aggregazione non accresce il prezzo delle loro vendite, e se non ostante l'aggregazione conservano la loro qualità di terza classe, il beneficio della legge gl'invita a soffocare quella avversione, che in generale si ha per le aggregazioni d'un comune ad un altro, avvertendo per altro, che qualora certi esercenti nei comuni di terza classe non pagano, che la metà della tassa, per non esercitare l'arte loro che per sei mesi dell'anno, un tale benefizio della legge dee estendersi agli stessi esercenti nei piccoli comuni, che ad altri vengono aggregati.

Suppongasi, che nei comuni di terza classe sia imposta ai fabbricatori dei lavori di legno, ai falegnami e fabbro-ferraj, ai sarti, ai calzolaj nei rispettivi gradi, la tassa di lire dodici, e supposto che non esercitino la rispettiva arte, che per mesi sei dell'anno, non dovranno pagare che lire sei

Nei communi aggregati per disposizione della legge gli esercenti arti e commercio nei gradi rispettivi, non devono pagare che due terzi soli del contributo. Se tali esercenti saranno fabbricatori di lavori di legno o falegnami, o fabbro-ferraj, o sarti, o calzolaj, pagheranno lire quattro, che è appunto due terzi del contributo, che gli stessi esercenti pagano nel comune principale.

V. Chi esercita più arti o rami di commercio nella stessa bottega e nello stesso fondaco, stabilisce la legge, non paga che l'esercizio portante contributo maggiore, e si paga all'opposto doppio contributo da chi esercita più rami di commercio in bottega o fondaco separato comunque nella stessa casa. Si considerano poi, dichiara la stessa legge, per bottega e fondachi anche i locali o camere non esposte al pubblico, nelle quali si eserciti arte o ramo di commercio.

Fu proposto il quesito, se un capo-mastro sottoposto al pagamento del contributo arti-commercio, dovesse essere aggravato anche d'un'altra tassa, qualora nella qualità di appaltatore intraprendesse opere di fabbrica. L'I. R. Governo sul riflesso che il capo-mastro dirigente una fabbrica presa in appalto per la costruzione, non può essere qualificato per un'esercente arte diversa da quella, per cui paga già il contributo, ha dichiarato in questo caso che non si abbia ad aggravare della seconda tassa.

Alcuni dubbj ed alcune difficoltà vennero pure

promosse per gli appaltatori dei dazj consumo; perchè nella circolare governativa 17 gennajo 1823 fu ordinato, che gli intraprenditori d'appalti col Governo o colla Finanza sono tenuti al pagamento di tante tasse, quanti sono i contratti stipulati, e queste da verificarsi sul luogo di loro ordinario domicilio.

L'I. R. Governo avendo riassunto l'argomento, ed osservato che il contributo arti-commercio si esige come diritto di patente; che per un decreto del ministero Italiano di finanza l'appaltatore dei dazj consumo non era tenuto, che a levare e a pagare una sola patente, disposizione che fu estesa anche agli appaltatori di strade, di ponti, e simili opere, quantunque avessero appalti in più comuni; che nelle provincie Venete un appaltatore dei dazj di consumo non paga che una sola patente; e che finalmente ristabilita la tassa sulle arti e sul commercio, questa per disposizione sovrana si dee riscuotere in egual forma in tutte le provincie del Regno, come si pratica nelle provincie Venete: con circolare 7 gennajo 1825 prescrisse lo stesso I. R. Governo, che anche nelle provincie Lombarde gli appaltatori dei dazj consumo non pagassero, che una sola patente e nel comune in cui hanno il loro domicilio.

I ricevitori provinciali o comunali, che indipendentemente dalla Ricevitoria o dall'Esattoria, esercitano un'arte o commercio, pagano anche per questo titolo la tassa rispettiva. Ma intorno a tali esattori vuolsi portare attenzione a tre cose:

I. Che dessi pagano il contributo, ancorchè abbiano assunto il contratto senza salario. II. Che il ricevitore provinciale viene tassato nel capo-luogo della provincia, e l'esattore comunale in ogni comune, dove esercita l'esattoria. III. Che per l'applicazione della tassa all'esattore comunale senza estimo regolare, si desume lo scutato censuario corrispettivo, dal contingente dell'imposta prediale.

CAPITOLO XXX

Uso cui è destinato il contributo arti-commercio, pagamento del medesimo, e spedizione delle patenti.

Per la Giunta di Censimento, il prodotto, come si disse, della tassa merçimoniale, era in parte riservato in dote delle spese locali, ed in parte allo Stato in sollievo dell'imposta universale. Per le leggi attuali il quarto del contributo arti-commercio è ceduto in favore dei rispettivi comuni, e gli altri tre quarti vanno all'erario per il fine voluto dalla Giunta.

Qualche dubbio poteva insorgere intorno alle spese dei ruoli e ad altre cose relative ai medesimi. La Giunta si tacque su di ciò. Le nostre leggi prescrivono, che i ruoli e le loro copie saranno in carta bollata; che la spesa della forma-

zione dei ruoli è a carico dei comuni; e che la provvigione del ricevitore si prende sul prodotto totale. Ma i comuni hanno un compenso nelle multe, in cui potessero incorrere gli esercenti arti e commercio; perciocchè una parte di esse spetta al tesoro, una parte al comune, ed una parte al denunciatore, e qualora non vi sia, le multe si dividono per metà fra il tesoro ed il comune. La provvisione dell'esattore, anche sulla multa, si prende sul totale prodotto.

Dopo l'approvazione del ruolo ciascun descritto, prescrisse la Giunta, verrà dato per debitore all'esattore comunale nella somma indicata nello stesso ruolo, doveva, cioè pagare una lira e un quarto per ogni cento lire di valore di merci da lui vendute, o permutate. Per la stessa nostra legge la congregazione municipale o la deputazione comunale, consegna contro ricevuta al ricevitore del comune la copia rimandata e firmata dall'I. R. Delegato, indi devono pubblicare l'avviso, che il ruolo è presso il ricevitore, ed invitare tutti gli individui soggetti al contributo a portarsi dal ricevitore per riconoscere e pagare il diritto di patente da essi dovuto.

Alla tassa mercimoniale per la Giunta di Censimento dovevano essere sottoposti tutti indistintamente senza eccettuazione alcuna, e senza poter allegare alcun titolo o pretesto di esenzione, derogando e annullando qualunque privilegio, benchè fondato in legge o in qualsiasi titolo oneroso

e gratuito. Nella nostra legge è detto, che il pagamento si deve fare, rimossa ogni eccezione o ritardo per qualsivoglia titolo.

Nel primo giorno del mese successivo a quello stabilito per il pagamento, il ricevitore è tenuto di rappresentare al podestà o primo deputato, il ruolo dello Stato nominativo, firmato dal ricevitore medesimo, degli individui in esso compresi, e che non hanno pagato. Il podestà poi o primo deputato, vidimato il ruolo, lo riconsegna al ricevitore, ritenendo lo stato dei morosi negli atti della congregazione municipale o della deputazione comunale.

L'epoca del pagamento del diritto di patente per la provincia di Brescia, di Como, di Cremona, di Pavia, di Lodi, suol essere il mese di agosto, per le provincie di Milano e di Bergamo, non compreso il distretto di Clusone, di Zogno, di Sornico, di Trescorre, di Brenno e di Edolo, il successivo mese di settembre, e pei mentovati distretti della provincia di Bergamo, come anche della provincia di Sondrio, il giorno 10 del mese di ottobre.

Ma circa al pagamento del diritto delle patenti possono insorgere tre importanti questioni.

I. Di quelli che hanno cessato di esercitare prima che scada l'epoca fissata pel pagamento pel diritto di patente.

II. Di quelli che esercitano a tal'epoca, e che non si trovassero compresi nel ruolo esistente presso il ricevitore.

III. Di quelli che intrapredessero un esercizio soggetto a patente dopo trascorsa l'epoca.

Chi avesse cessato di esercitare prima che fosse scaduta l'epoca fissata del pagamento del diritto di patente, dovrà ciò non pertanto portarsi dal ricevitore, ed avere pagato per tal'epoca il diritto nella *classe* e *grado* ch'egli pagante *crederà più giusto*, ritenendo per principio, che il diritto è dovuto pro rata dell'anno calcolato per trimestre, e senza che un trimestre possa essere diviso, salvo revisione.

Affine di procedere a questa revisione il ricevitore forma un ruolo speciale a bolletta madre e figlia di tutti coloro, che avendo cessato di esercitare prima che scadesse l'epoca fissata pel pagamento di diritto patente, si sono però portati dal ricevitore ed hanno pagato per tal'epoca nella classe e nel grado che credettero giusti. I fogli destinati al ruolo speciale devono essere pure fatti dal podestà o primo deputato, che dichiarerà infine il numero dei fogli che avrà consegnato il ricevitore. La bolletta figlia poi viene consegnata contro quitanza al pagante.

Nel primo giorno del mese successivo a quello stabilito pel pagamento, il ricevitore è tenuto di rimettere il ruolo speciale al podestà o sindaco, insieme col ruolo generale. Colla stessa occasione il ricevitore vi consegnerà la nota di tutti quelli, che non essendo compresi nominatamente nel ruolo statogli rimesso per l'esazione, e non avendo

pagato nel ruolo speciale, crederà essere incorsi in contravvenzione.

Essendo dovere di qualsiasi individuo di cui non si trovasse espresso, nel ruolo presso il ricevitore, il nome e cognome e la tassa, di pagare non ostante tale ommissione nelle mani del ricevitore nella classe e nel grado, che *egli pagante crederà il più giusto*, salvo revisione; così il ricevitore dovrà indicare il nome di tutti questi individui, che hanno pagato non ostante quella ommissione nel ruolo speciale da spedirsi al podestà o primo deputato insieme col ruolo generale.

La legge non munita di penale sanzione si risolve in un mero consiglio. I contravventori, dice il legislatore, che avendo cessato di esercitare prima, che scadesse l'epoca fissata pel pagamento di diritto di patente, non hanno pagato il contributo loro contingente, oppure che non essendo stati nominatamente compresi nel ruolo stato consegnato al ricevitore, non hanno pagato il diritto di patente, vanno soggetti al pagamento di doppio diritto.

Non bastava, che il legislatore fissasse una pena delle sue prescrizioni, ma era forza di scegliere mezzi speciali, onde giungere alla cognizione della inosservanza, giacchè senza di esse gli esercenti arti e commercio avrebbero trovato facile via, onde sottrarsi al male dalla legge minacciato. Per il che non solo il ricevitore deve dare nota al podestà o al primo deputato di coloro che credesse

fossero incorsi in contravvenzione, ma è in libertà di chiunque di denunciare i contravventori pel pagamento, o pel pagamento non fatto nella classe e grado competente, e vi è allettato colla compartecipazione della multa stabilita dalla legge.

Trasmesso il ruolo speciale e le note dei ricevitori o de' denunzianti alla municipalità o alla deputazione comunale, ed esaminato sì l'uno che le altre, dovranno quelle magistrature fissare la classe e grado della tassa attribuibile agli individui, che hanno pagato nel ruolo speciale, o che avrebbero dovuto pagare e non hanno pagato in detto ruolo. Formano esse degli uni e degli altri *un ruolo supplementario* a tre esemplari, uno dei quali ritengono negli atti del loro ufficio, e gli altri due vengono trasmessi all'I. R. Commissario distrettuale, e da questo colle proprie osservazioni all'I. R. Delegato per la sua approvazione definitiva.

L'I. R. Delegato rimanda una delle due copie del ruolo supplementario alla municipalità, o alla deputazione comunale, che la consegna al ricevitore per la esecuzione. Per il che il ricevitore fa intimare a ciascun individuo compreso nel ruolo supplementario la decisione che lo risguarda con invito a pagare fra quindici giorni o il supplemento in più per quelli che hanno pagato, o la doppia tassa rispetto a quelli, che avrebbero dovuto pagare e non hanno pagato nel ruolo speciale.

Chiunque dopo trascorso il mese prefisso al pa-

gamento del diritto di patente volesse entro l'anno intraprendere una professione, arte o commercio soggetto a patente o soggetto a un diritto più forte di quello, che avesse pagato, dovrà prima farne la dichiarazione alla congregazione provinciale o alla deputazione comunale, da cui verrà fissata la classe, il grado e il diritto conseguente che dovrà pagare. Il dichiarante deve eseguire il pagamento a mano del ricevitore, sulla cui quitanza gli verrà spedita la patente. Il riclamo poi del dichiarante non lo abilita ad intraprender l'esercizio prima del pagamento, viceversa il pagamento che farà, si dee intendere fatto in via provvisionale sino alla decisione dell'I. R. Delegato.

Effetto del pagamento fatto da chi esercita arti o commercio si è, che mediante un tale pagamento, viene autorizzato ad intraprendere o continuare il suo esercizio; ma perchè consti all'autorità pubblica dell'effettuato pagamento, dev'egli riportarne la patente. A tal effetto entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello stabilito per il pagamento, l'individuo, che è obbligato a riportare la patente, si presenta alla congregazione municipale o alla deputazione comunale, da cui gli verrà spedita e rimessa la patente contro la consegna della quitanza del ricevitore.

Il registro delle patenti sarà, dice la legge, a madre e figlia, e la quitanza del ricevitore sarà posta nel registro al luogo della bolletta figlia, che sarà staccata e rimessa al patentato. La pa-

tente, continua, sarà in carta bollata, col bollo di centesimi venticinque italiani, ed a carico del contribuente.

Alcune disposizioni d'ordine si emanarono dalle leggi, affine di assicurarsi del pagamento del contributo, che si esige sotto *il titolo di patente*, dichiarando:

I. Che l'esercente debba far mostra della sua patente, ogni qual volta ne sia richiesto dalle persone determinate dalla legge. » Chiunque esercita, sono parole della legge, arte o ramo di commercio, o espone in vendita delle mercanzie in qualunque siasi luogo, è obbligato a presentare la sua patente, ogni volta che ne è richiesto da un agente della finanza, o dalla congregazione municipale, o dalla deputazione all'amministrazione comunale ».

II. Obbligando l'esercente a far menzione della sua patente in qualunque atto giudiziale, o stragiudiziale, che intraprende ». Nessuno potrà formare dimanda, dice la legge, nè fornire eccezione o difesa in giudizio, nè fare alcun atto o significazione per mezzo di atto stragiudiziale per tutto ciò, che è relativo alla sua arte e commercio, senza che in testa degli atti sia fatta menzione della patente avuta con indicazione della classe, della data, del numero e del comune in cui sarà stata rilasciata ».

III. Assoggettando a pena sì quell'artista, o commerciante che intraprende un atto giudiziale, o stragiudiziale senza essere fornito della patente, come que' pubblici funzionarj che lo avessero fatto

o ricevuto senza la menzione della patente. La pena e per l'uno, e per gli altri è di una multa di 500 lire italiane. Dice la legge, senza che in testa degli atti sia fatta menzione della patente, perchè la presentazione della medesima non può supplire alla mancanza dell'enunciazione, nè dispensare dalla multa suddetta.

Se la produzione della patente dee farsi in qualunque siasi atto giudiziale, e stragiudiziale, si presentò spontaneo al legislatore il caso d'aver bisogno per qualche circostanza di più spedizioni, ed il caso dello smarrimento della patente ottenuta. Quindi saviamente prescrive: « Quelli che avranno bisogno di più spedizioni della loro patente, per farne constare fuori del comune del loro domicilio, potranno farne domanda, e verranno loro rilasciate senz' altra spesa che quella della carta bollata. Lo stesso si praticherà per quelli, che avranno perduta la patente.

Ciascuna spedizione, soggiunge lo stesso legislatore, porterà il nome di prima, seconda e terza spedizione, e sarà firmata dal patentato, se sa scrivere, in caso diverso ne verrà fatta menzione; e mette finalmente il suggello alle sue disposizioni con una regola diretta ad impedire l'abuso dei duplicati, prescrivendo cioè, che il podestà, o il primo deputato potrà esigere, che si giustifichino le cause, che daranno luogo alle dimande dei duplicati, e rifiutare dette dimande, se vi è luogo.

FINE DELLA PARTE PRIMA

INDICE

DEL PRIMO VOLUME

DELL'IMPOSTA PERSONALE

DELLA TASSA MERCIMONIALE